



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato in Fondamenti del diritto europeo e metodologia comparatistica
Dipartimento di studi europei e dell'integrazione internazionale – DEMS
Settore Scientifico Disciplinare IUS/17

**Problemi e prospettive della responsabilità da reato degli enti con
specifico riguardo ai reati di criminalità organizzata, tra teoria e prassi.**

Nuove frontiere della prevenzione “partecipata” delle infiltrazioni criminali nell’economia.

**LA DOTTORESSA
SARA CAROLLO**

**IL COORDINATORE
CH.MO PROF. GIUSEPPE DI CHIARA**

**IL TUTOR
CH.MO PROF. COSTANTINO VISCONTI**

Indice

Introduzione	pag. 1
---------------------------	--------

Capitolo I.

Mafie: orizzonte socio-criminologico e quadro normativo di riferimento	pag. 9
1. Premessa.....	pag. 10
2. Impresa mafiosa e mafia imprenditrice	pag. 20
3. L'area della contiguità. Studi sociologici e prassi giurisprudenziale.	pag. 28
4. L'evoluzione della legislazione antimafia: dalla repressione alla prevenzione e al recupero dei patrimoni illeciti	pag. 38
4.1 (Segue). La nascita e l'evoluzione della legislazione repressiva	pag. 39
4.2 (Segue). La legislazione di contrasto alla contiguità delittuosa ..	pag. 48
4.3 (Segue). Le misure tese a minare il potere economico delle mafie: dalla nascita della prevenzione patrimoniale al c.d. Codice antimafia. Cenni e rinvio ..	pag. 54

Capitolo II.

Nuove strategie di contrasto contro la criminalità economica: la responsabilità da reato degli enti collettivi nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231	pag. 60
1. Il d.lgs. n. 231 del 2001: ambito soggettivo di applicazione, regime giuridico e natura della responsabilità	pag. 61

2. I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente	pag. 70
2.1 (Segue). Il criterio dell'interesse o vantaggio per l'ente	pag. 73
2.2 (Segue). Soggetti apicali e soggetti sottoposti	pag. 77
3. Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente	pag. 81
4. I criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente	pag. 94
5. La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo ...	pag. 103
5.1 (Segue).L'Organismo di vigilanza	pag. 117
6. Il sistema sanzionatorio.....	pag. 122
6.1 (Segue). La Confisca	pag. 135

Capitolo III.

La responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata	pag. 148
1. La genesi della responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata: dagli obblighi internazionali al c.d. Pacchetto sicurezza del 2009.	pag. 149
2. Il nuovo art. 24 ^{ter} d.lgs. n. 231 del 2001	pag. 156
3. Questioni applicative in tema di responsabilità degli enti per i reati di criminalità organizzata.....	pag. 165
4. Il ruolo dei modelli di organizzazione nella prevenzione dei reati di criminalità organizzata. Casi pratici	pag. 178

Capitolo IV.

Rapporti tra d.lgs. n. 231 del 2001 e legislazione antimafia	pag. 192
---	-----------------

1. Possibili interferenze tra disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e d.lgs. n. 231 del 2001 e rapporti tra art. 34 Cod. antimafia e responsabilità da reato degli enti	pag. 193
2. La normativa in tema di informativa antimafia e il rilievo dell'adozione di modelli di organizzazione <i>ex</i> d.lgs. n. 231 del 2001.....	pag. 205
3. Nuove strategie di prevenzione “partecipata” delle infiltrazioni criminali nell’economia: prospettive future degli strumenti per recidere il nodo mafie imprese	pag. 211
Conclusioni	pag. 220
Bibliografia	pag. 228
Riferimenti giurisprudenziali	pag. 257

Introduzione

La responsabilità da reato degli enti è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a seguito della conclusione di accordi internazionali tesi a prevenire la diffusione di fenomeni corruttivi¹. Tali convenzioni sono state recepite mediante la legge delega n. 300 del 2000, cui ha fatto seguito l'ormai ben noto d.lgs. 231, il quale, disciplinando una forma di responsabilità sostanzialmente penale degli enti, ha comportato il superamento dell'antico brocardo "*societas delinquere non potest*"².

Si è segnato, in tal modo, il definitivo abbandono di una prospettiva antropocentrica della responsabilità penale e colpevole, a favore di una nuova colpevolezza organizzativa, peculiarmente disegnata per essere riferita a soggetti collettivi.

La normativa in parola è, peraltro, scaturita dalla necessità di far fronte efficacemente alla criminalità d'impresa, fenomeno che ha assunto proporzioni sempre più rilevanti sul piano internazionale, soprattutto nelle forme di *corporate*

¹ In particolare, l'Italia risultava firmataria della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 per la repressione della corruzione di pubblici ufficiali stranieri nell'ambito delle transazioni internazionali, la quale ha introdotto l'obbligo per ciascuna parte di "*adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di un pubblico ufficiale straniero*". Una responsabilità degli enti è stata, inoltre, prevista dal Secondo Protocollo Addizionale della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, il quale ha stabilito per ogni Stato membro "*l'adozione di misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro, commesso a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica*". Va, poi, ricordata la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell'Unione europea che degli Stati membri.

² Sul tema della natura della nuova forma di responsabilità si veda *amplius infra* Capitolo II, Paragrafo 1.

crime, ossia caratterizzandosi per illeciti penali direttamente riferibili non solo all'autore persona fisica ma all'ente per cui l'individuo opera³.

In materia di criminalità economica, dunque, sempre più spesso si assiste al rafforzamento o alla creazione di strumenti volti “più che alla neutralizzazione del destinatario, alla *rieducazione* dello stesso e alla *bonifica* dell'intero mercato”⁴.

La distinzione tra criminalità economica, intesa come complesso degli illeciti commessi da enti collettivi nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, ed economia criminale tende peraltro ad assottigliarsi stante il crescente sviluppo dei rapporti tra criminalità organizzata e imprese, soprattutto “in presenza di sistemi economici che diventano sempre più relazionali e che risultano sempre più caratterizzati da una moltiplicazione e sofisticazione delle forme contrattuali”⁵.

L'attività di ricerca condotta durante il triennio ha mirato ad evidenziare come il d.lgs. 231 del 2001, lungi dal tradursi in una mera declaratoria dell'ulteriore disvalore che si attribuisce alla commissione di taluni illeciti penali, rappresenta sicuramente un importante passo avanti nel quadro della repressione e della prevenzione penale, soprattutto con riferimento alle fattispecie espressione della criminalità organizzata di stampo mafioso – introdotte tra i reati

³ Cfr. DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 2008, p. 19; MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia. Problemi e casi*, II ed., Padova, Cedam, 2013, pp. 27-28.

⁴ RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 48.

⁵ ASSO P. F. – TRIGILIA C., *Mafie ed economie locali. Obiettivi, risultati ed interrogativi di una ricerca*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, p. XXIII.

presupposto dal c.d. Pacchetto sicurezza del 2009 – in qualunque forma e da chiunque siano commesse, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Se infatti la *ratio* principale dell'adozione del d.lgs. 231 del 2001 inizialmente risiedeva nella prevenzione della commissione da parte di soggetti collettivi dei reati di corruzione e concussione, soprattutto per le fattispecie aventi carattere di transnazionalità, oggi può ritenersi che la normativa in commento intenda fornire anche nuovi strumenti di lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

Al fine di esaminare il concreto rilievo quale strategia di contrasto assunto dalla disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti, è stata di supporto alla nostra ricerca un'analisi della letteratura esistente concernente il profilo dell'incidenza sulla realtà economica dell'attività di associazioni criminali, in una prospettiva che accoglie una lettura socio-criminologica del fenomeno, non trascurando il prezioso sussidio dell'analisi economica del diritto penale.

Il primo capitolo del presente lavoro, pertanto, si occupa del tema delle infiltrazioni mafiose nelle economie legali. Se, infatti, dal punto di vista della repressione sono stati mossi significativi passi avanti verso la destrutturazione delle principali organizzazioni criminali operanti nelle aree tradizionali di insediamento mafioso, le nuove frontiere della legislazione antimafia non possono che mirare a recidere il nesso mafia-imprese, proprio per il fatto che sempre più spesso il principale sostentamento delle *societas sceleris* non deriva dal compimento di veri e propri illeciti ma dal reimpiego di capitali e risorse in attività almeno formalmente legali⁶.

Alla base della rete relazionale tra mafie ed economia non vi è peraltro semplicemente il tradizionale schema protettivo-estorsivo, ma nuovi moduli di

⁶ Sul punto si veda la puntuale analisi condotta da SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli Editore, 2011, pp. 3-48.

cooperazione e collusione destinati a produrre l'inquinamento e l'alterazione degli ordinari meccanismi di funzionamento del mercato⁷. Oltre a veri e propri nessi di compenetrazione tra mondo imprenditoriale ed organizzazioni criminali, si assiste anche all'instaurazione di legami esterni "laschi" e indeterminati, più difficili da individuare e reprimere mediante i tradizionali strumenti di contrasto noti al diritto antimafia⁸.

Per quanto non si tratti di un fenomeno sconosciuto, seppure talora sottaciuto o addirittura negato⁹, non può trascurarsi neppure la recente attenzione accordata dalle cronache giudiziarie alla progressiva espansione della presenza di associazioni criminali di stampo mafioso in aree territoriali estranee a quelle di tradizionale radicamento. Sul tema l'analisi sociologica consente di individuare gruppi criminali che operano al Nord e Centro Italia, non solo e non tanto alle dipendenze delle organizzazioni madri ma più spesso in piena autonomia, replicando i moduli e i metodi tradizionali e ricalibrandoli rispetto ai nuovi contesti di accoglienza, con conseguente crescente diffusione dell'inquinamento dell'economia legale¹⁰.

Alla luce di tali rilievi si giustifica la necessità di considerare con maggiore attenzione la disciplina della responsabilità da reato degli enti, che si inserisce tra

⁷ Sul punto v. SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009.

⁸ Cfr. SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli Editore, 2011, p. 8.

⁹ Per un'analisi delle diverse teorie elaborate il relazione all'espansione delle mafie in aree non tradizionali v. SCIARRONE R., *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014, pp. 5- 38, specialmente *sub* paragrafo 2. *Contagio, invasione, trapianto*.

¹⁰ Sul tema si segnala complessivamente la recente analisi condotta – tenendo conto delle diversità derivanti dall'organizzazione di origine nonché del diverso atteggiarsi dei rapporti tra mafie ed imprenditoria nei casi analizzati – in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014.

le misure offerte dall'ordinamento giuridico italiano al fine di incidere proprio sulla c.d. "area grigia" dei rapporti tra imprenditoria e malaffare, colpendo quelle imprese che, sebbene non formalmente afferenti ad organizzazioni mafiose, ne agevolano l'attività grazie all'instaurazione di rapporti mutuamente vantaggiosi con i sodalizi criminali¹¹.

Il secondo capitolo analizza, pertanto, in generale la disciplina della responsabilità da reato degli enti. Il quadro normativo di riferimento, infatti, risulta da una serie di modifiche che hanno interessato nel tempo il d.lgs. 231 del 2001, accrescendo il novero dei reati presupposto – non senza creare al contempo nuovi interrogativi ermeneutici e – connotando l'attuale catalogo della più ampia eterogeneità. In particolare, sarà opportuno soffermarsi sui presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità nonché sul ruolo dei Modelli organizzativi e sul sistema sanzionatorio approntato dal legislatore.

Il terzo capitolo si incentra sull'esame delle innovazioni introdotte dal c.d. *Pacchetto sicurezza* del 2009 (legge n. 94 del 2009), cui è conseguito l'inserimento dell'associazione di stampo mafioso ed altre fattispecie connesse alle attività delle organizzazioni criminali tra i reati che danno vita alla responsabilità dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio siano compiuti. Si farà particolare riferimento ai risvolti empirici della normativa, soprattutto con riguardo al ruolo assunto dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato in relazione alle ipotesi delittuose inserite nell'attuale art. 24^{ter} d.lgs. 231/2001.

La valutazione in ordine all'impatto di tale innovativo strumento di *compliance* aziendale nell'ambito delle misure di contrasto alla criminalità mafiosa sarà

¹¹ Sull'importante tema del criterio dei vantaggi tratti dalle imprese nei rapporti con le mafie per discernere tra vittime e collusi v. FIANDACA G., *Il concorso esterno tra sociologia e diritto penale*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di Mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 203-211.

condotta tenendo conto dei dati emersi nel corso dell'attività di ricerca, ove si è avuto modo di partecipare alla predisposizione ed implementazione di modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Durante il triennio si è rilevato che, ad oggi, non si ha notizia di una significativa utilizzazione degli strumenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 231/2001 in materia di criminalità organizzata¹². Tale carenza potrebbe non sorprendere se si considera che il comparto criminale in parola è efficacemente presidiato dalla legislazione sulle misure di prevenzione patrimoniale. Nell'ultimo capitolo del presente lavoro è apparso, dunque, necessario approfondire le potenziali interferenze tra i due ambiti normativi, nel quadro di una implementazione sempre maggiore di strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'economia il cui impiego può anche prescindere dalle concettualizzazioni strettamente penalistiche, in quanto si tratta di misure funzionali ad anticipare l'intervento delle autorità in situazioni di fatto nelle quali la differenza tra contiguità compiacente e contiguità soggiacente è pressoché irrilevante.

Si è avuto, infatti, modo di notare come la disciplina della responsabilità da reato degli enti in riferimento al reato di associazione mafiosa espliciti potenzialmente almeno una duplice funzione. Da un lato, essa in chiave repressiva, fornisce nuovi strumenti che possano favorire il recupero dei patrimoni connessi all'esercizio di attività illecite, prevedendo la confiscabilità degli stessi all'interno del suo apparato sanzionatorio ed altresì in via cautelare.

D'altro canto – ed è forse questo il profilo di maggiore innovazione e interesse – prevedendo un esonero di responsabilità per gli enti che si dotano ed

¹² Sul punto nello stesso senso SORGI E., *Modelli organizzativi aziendali e applicazione pratica del D.Lgs. N. 231 dell'8.06.2001*, intervento tenuto al convegno “Strumenti di prevenzione della criminalità d'impresa e della criminalità mafiosa. Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità”, Palermo, 19 e 20 novembre 2010.

implementano efficacemente un modello di organizzazione adeguato alla struttura aziendale e teso alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 24^{ter} del decreto, di fatto si promuove una nuova strategia che potremmo definire di "prevenzione partecipata"¹³ – tra Stato e enti privati – delle infiltrazioni criminali nell'economia.

In merito al sottosistema del d.lgs. 231/2001, in particolare, si è parlato di "privatizzazione" del diritto penale¹⁴, dal momento che l'ordinamento sembrerebbe aver rinunciato, almeno in parte, alle proprie pretese di regolazione demandandosi all'autoregolamentazione aziendale e richiedendo, quindi, la collaborazione dello stesso destinatario del potenziale intervento punitivo, per assicurarne una maggiore efficacia ed effettività ed allo scopo ultimo di anticipare la soglia di protezione di un bene giuridico – se così può considerarsi – dalle sembianze sfuggenti, il cui presupposto si incardina nel "rischio" di commissione di illeciti: la sicurezza¹⁵.

Secondo la dottrina, peraltro, tale finalizzazione del diritto penale al soddisfacimento di un primario bisogno di sicurezza rappresenterebbe il tratto distintivo comune della normativa sulla responsabilità degli enti e del sottosistema delle misure di prevenzione antimafia. In entrambi i casi, infatti, si adottano formule spiccatamente anticipatorie dell'intervento dell'autorità in situazioni in cui si paventa il pericolo della possibile commissione dei gravi e

¹³ L'espressione, particolarmente evocativa, si rintraccia in VISCONTI C., *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 726; VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 15; VISCONTI C., *Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per le imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2012, p. 6.

¹⁴ DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 120.

¹⁵ Sul tema cfr. DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 3558 ss.

socialmente allarmanti illeciti di mafia, nella ormai consapevole certezza che per minare e destrutturare siffatti sodalizi occorre agire sul versante del loro potere economico, alleggerendo le misure utilizzabili dalle tradizionali garanzie penalistiche e consentendo di contrastare sul nascere il fenomeno dell'inquinamento criminale del tessuto economico.

Prendendo atto di questa evoluzione del diritto antimafia, si intende quindi analizzare la normativa della responsabilità da reato degli enti con particolare riguardo ai delitti di criminalità organizzata proprio sulla scorta della tendenza che sempre più spesso sta prendendo piede: favorire, ancor prima che un intervento punitivo, il ricorso a meccanismi in grado di recidere i legami che le organizzazioni criminali intrecciano col tessuto economico ed imprenditoriale.

Capitolo I.

Mafie: orizzonte socio-criminologico e quadro normativo di riferimento

1. Premessa

La disciplina della responsabilità da reato degli enti, con particolare riferimento ai reati di criminalità organizzata, si colloca a pieno titolo nell'alveo degli istituti normativi tesi a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nell'economia. Prima di esaminare più in dettaglio la parte generale del d.lgs. 231 del 2001 e di procedere ad analizzare i risvolti empirici dell'introduzione tra i reati presupposto dei delitti di criminalità organizzata, gioverà pertanto offrire una sintetica descrizione da un punto di vista socio-criminologico della cornice in cui si colloca l'intervento del legislatore.

I più recenti approdi della ricerca¹⁶ hanno, infatti, messo in luce alcuni aspetti che meritano di essere segnalati non solo perché in grado di orientare l'interprete nell'analisi degli strumenti di intervento disponibili, ma anche in un'eventuale prospettiva *de lege ferenda*. In particolare, il legislatore dovrebbe tenere in considerazione tali studi di carattere empirico, che guardano cioè alle dinamiche concrete dei rapporti tra organizzazioni criminali e imprenditoria, in modo da approntare strategie efficaci per contrastare l'inquinamento mafioso dell'economia, colpendo i sodalizi illeciti sul versante della "raccolta, disponibilità, gestione ed erogazione di risorse economiche"¹⁷.

L'odierno *core business* delle organizzazioni criminali si identifica, infatti, nella capacità di infiltrarsi nelle attività imprenditoriali, per ottenere posizioni

¹⁶ Si fa in primo luogo riferimento alla ricerca promossa dalla *Fondazione Res* i cui esiti sono raccolti in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014, nonché già in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011; significativi spunti di riflessione possono trarsi anche dalla ricerca condotta dal *Centro Transcrime* dell'Università Cattolica di Milano (promossa nell'ambito del PON Sicurezza) i cui esiti sono raccolti nel rapporto finale *Gli investimenti delle mafie*, pubblicato nel 2013 in www.investmentioc.it.

¹⁷ ARNONE M., *Economie delle mafie: dinamiche economiche e di governance*, in *Studi sulla questione criminale*, 2009, n. 3, p. 7.

monopolistiche o comunque fortemente dominanti sul mercato, nonché nel tentativo di condizionare i pubblici poteri, al fine di controllarne le scelte e accaparrarsi le risorse disponibili. In altri termini, le strutture criminali agiscono secondo criteri di razionalità imprenditoriale e l'aspetto patrimoniale “conferisce loro stabilità e determina, in particolare, quell'impulso al reinvestimento che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali”¹⁸.

Tra i “fattori di contesto” che favoriscono il radicamento delle mafie nell'economia legale si annoverano il dinamismo economico dei mercati locali nell'area di riferimento, l'elevato grado di rischio connesso alla gestione di traffici illeciti e il conseguente dirottamento verso “coperture” legali delle attività dei sodalizi, nonché il *deficit* dell'azione di contrasto relativa al fenomeno dell'infiltrazione criminale nell'economia rispetto alla più efficace repressione e destrutturazione dei sodalizi¹⁹.

Le stime disponibili mostrano una diffusione di tale fenomeno – oltre che nelle aree tradizionali di insediamento mafioso – anche in diverse province del Centro e Nord Italia, con caratteri peculiari a seconda del contesto territoriale eletto come centro di interessi e dell'organizzazione madre²⁰. Secondo l'analisi sociologica, peraltro, anche tali processi di espansione sono favoriti da indici di contesto, relativi alla dimensione socio-economica dei settori da infiltrare nei nuovi territori, all'abbattimento dei costi morali connessi all'instaurazione di

¹⁸ FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Padova, Cedam, 1997, p. 5.

¹⁹ Cfr. ASSO P. F. – TRIGILIA C., *Mafie ed economie locali. Obiettivi, risultati ed interrogativi di una ricerca*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. XVIII ss.

²⁰ Sul tema si segnalano i recenti approdi empirici della ricerca condotta dalla Fondazione RES i cui esiti sono raccolti nel volume SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014.

legami con la mafia nonché, sul versante politico-istituzionale, ad una certa opacità dei meccanismi di gestione delle risorse pubbliche che spesso favorisce la crescita di relazioni collusive o corruttive con contesti criminali²¹.

Per delineare efficaci politiche di contrasto, basate anche sull'individuazione delle aree e dei settori economici a maggiore rischio di infiltrazione, è allora essenziale quantificare le dimensioni della diffusione delle mafie sul territorio e tentare di comprendere le caratteristiche e le strategie di investimento delle organizzazioni criminali²².

Storicamente, dal secondo dopoguerra ad oggi, si è assistito ad un progressivo mutamento morfologico del fenomeno mafioso, segnato dalla

²¹ Cfr. SCIARRONE R., *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014, pp. 12-18.

²² Cfr. sul tema GAROFOLI R., *Relazione introduttiva*, in CANTONE R. – GAROFOLI R. – GRATTEI N. (a cura di), *Per una moderna politica antimafia*, rapporto presentato all'AREL (Agenzia di ricerca e legislazione) a Roma l'11 marzo 2014, reperibile sul sito www.governo.it/backoffice/allegati/74520-9199.pdf, p. 12 ss. Deve tuttavia rilevarsi che la precisa quantificazione dell'entità e della rilevanza economica del fenomeno risulta operazione tutt'altro che semplice. In TARANTOLA A. M., *Dimensione delle attività criminali, costi per l'economia, effetti della crisi economica*, relazione presentata dal Vice Direttore Generale della Banca d'Italia alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il 6 giugno 2012, p. 3, su un piano metodologico si rileva che "In generale, le statistiche ufficiali che forniscono informazioni sulla criminalità derivano da quanto è stato "scoperto" dalle Forze dell'Ordine, e, quindi, ne rappresentano una sottostima. Altri enti, pubblici e privati, svolgono analisi per cercare di quantificare il fenomeno utilizzando diversi metodi di stima che possiamo distinguere tra *diretti e indiretti*. I primi si basano fondamentalmente su indagini svolte presso famiglie e imprese e su dati scaturiti dall'attività di vigilanza tributaria. Un esempio di stima diretta è offerto dal "Bilancio della Mafia Spa" redatto dalla Confesercenti nel *Rapporto SOS Impresa*. I valori del "Bilancio" sono desunti elaborando i dati di varie fonti d'informazione e studio, usando coefficienti e stime per giungere ad alcune indicazioni di massima. I secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici, ad esempio reddito prodotto e suo utilizzo per consumi, investimenti e risparmi, input di elettricità e output dell'industria, disoccupazione effettiva e tasso di partecipazione al mercato del lavoro ritenuto probabile sulla base del sesso e dell'età. A questa seconda tipologia possono essere riferiti anche il *model approach* (o *MIMIC method*, Giles, 1999) che si basa sulla stima di modelli teorici *ad hoc*, e il *currency demand approach* che utilizza, per stimare l'entità dell'"economia sommersa" di un dato paese, la relazione tra l'uso del contante e l'ammontare degli scambi non registrati tra le transazioni regolari.

proiezione dell'attività delle organizzazioni criminali da un iniziale ambiente rurale – in cui prevaleva la loro funzione di “supplenza” dello Stato per far fronte alle istanze di sicurezza sociale e protezione della collettività – verso una graduale inurbazione ed una sempre più spiccata dedizione all'imprenditoria e all'industria, date le laute prospettive di guadagno derivanti dalla necessità di una ricostruzione postbellica.

La mafia, pertanto, comincia a radicarsi nelle città, quale soggetto imprenditoriale soprattutto nel settore degli appalti pubblici, beneficiando spesso di lauti finanziamenti strutturali a spese della collettività, grazie ad una fitta trama di connivenze politiche. In tale ambito, peraltro, le imprese mafiose o comunque riconducibili a gruppi mafiosi esibiscono un doppio volto: quello minaccioso di chi intende imporre a ogni costo la propria presenza nel mercato, ma anche quello economicamente attraente di chi offre servizi e forniture a basso costo o presta “intermediazione” per far ottenere commesse altrimenti non abordabili.

Dopo gli anni sessanta, superata la fase de boom economico, si assiste ad una espansione dei traffici illeciti, soprattutto con riferimento ai settori della commercializzazione di armi e stupefacenti, mentre solo in un momento successivo si sviluppa una spiccata capacità delle organizzazioni criminali di insinuarsi nei mercati leciti mimetizzandosi nel tessuto economico mediante la creazione di imprese gestite direttamente o indirettamente dalle *societas sceleris*, in grado di operare mediante metodi intimidatori e di produrre in tal modo forti distorsioni sulla libera concorrenza. L'investimento, variamente modulato, in attività formalmente lecite da parte delle associazioni mafiose risponde tanto ad esigenze strumentali al mantenimento e alla copertura dei traffici illegali, quanto al perseguimento di finalità di vera e propria massimizzazione del profitto.

Oggi la mafia, quindi, in virtù delle sue peculiari capacità di adeguamento al contesto socio-economico di riferimento, oltre che nell'alveo della criminalità, opera essenzialmente come un agente economico, sia sul versante dei mercati illeciti che su quello dell'economia legale, in ciascun ambito si profilano nuove possibilità di guadagno e facile arricchimento. È stato peraltro osservato che, date le contaminazioni e le ampie reti di connivenze tra criminalità, sfera pubblica e mondo imprenditoriale, in realtà ormai sussista un labile confine tra economia lecita ed illecita, che prescinde dalle mafie connotando, più in generale, un fenomeno in espansione su scala globale, di recente efficacemente definito "criminalità dei colletti sporchi"²³. Ad uno sguardo d'insieme del fenomeno relazionale tra economie e mafie emerge, tuttavia, che se "sociologicamente i fenomeni della criminalità economica e di quella mafiosa stanno diventando sempre più *contigui* fino a creare rapporti di simbiosi [...] sul piano giuridico la teoria del crimine economico e la teoria del crimine organizzato sono ancora mondi irrelati"²⁴, con la conseguenza che per il giurista pratico aumentano i problemi interpretativi ed applicativi delle formule giuridiche disponibili, anche in relazione ai *deficit* cognitivi relativi al quadro sociologico della c.d. area grigia della contiguità.

Le organizzazioni criminali mirano all'ottenimento di proventi mediante il ricorso a diverse tecniche e modalità operative. In primo luogo, tale obiettivo viene perseguito mediante lo svolgimento di remunerative attività criminali, tra cui campeggiano ad esempio estorsioni e traffico di stupefacenti, rientranti a pieno titolo nell'ambito dell'economia illegale. Si tende, poi, al condizionamento dei flussi di spesa pubblica per accaparrarsi le risorse disponibili attraverso il

²³ Cfr. RUGGIERO V., *I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico*, Milano, 2013, p. 180.

²⁴ Così si esprime IACOVIELLO F. M., *Concorso eventuale in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla legge come reato*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2082. Cfr. altresì CENTONZE A., *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 152.

ricorso al traffico di influenze o al “tradizionale” impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. I profitti illecitamente ottenuti vengono, inoltre, reinvestiti in attività economiche anche soltanto formalmente legali e i canali bancari e finanziari sono utilizzati a scopo di riciclaggio nonché per ottenere finanziamenti e compiere investimenti – anche sul piano globale – grazie a strumenti sempre più sofisticati e metodi idonei effettuare complesse operazioni occulte²⁵.

Occorre peraltro precisare che il collegamento tra mafie e imprese non ha come unico scopo quello di consentire alle organizzazioni criminali di realizzare concretamente un arricchimento economico: come evidenziato da Sciarrone, ulteriore finalità perseguita, mediante il nesso col mondo imprenditoriale, è l’instaurazione di ulteriori utili relazioni – basate sulla reciprocità di favori o, talora, anche su una vera e propria compartecipazione teleologica – con personalità della classe politica nonché con soggetti istituzionali e della pubblica amministrazione, al fine di avvalersi di importanti “fattori di agenzia”²⁶ e poter così potenziare il c.d. “capitale sociale” delle mafie.

In altri termini, la mafia rappresenta una forma *sui generis* di criminalità organizzata non solo perché si “atteggia a soggetto politico”, esercitando il controllo sul territorio e contendendo il monopolio dell’uso della forza allo Stato, ma anche perché dispone di tale “capitale sociale”. I mafiosi, infatti, agiscono da

²⁵ Sul punto si richiamano le osservazioni di VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014, p. 2.

²⁶ Tra i c.d. fattori d agenzia che favoriscono il potenziamento delle attività economiche dei sodalizi criminali si annoverano: la capacità dei mafiosi di intessere rapporti con esponenti del mondo imprenditoriale e politico-istituzionale nonché, specularmente, la crescente disponibilità – derivante dall’abbattimento dei relativi “costi morali” – da parte di tali soggetti ad instaurare legami mutuamente vantaggiosi con la criminalità organizzata. Sul tema cfr. ASSO P. F. – TRIGILIA C., *Mafie ed economie locali. Obiettivi, risultati ed interrogativi di una ricerca*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. XX ss.

protettori, mediatori, imprenditori nell'ambito di complesse strutture relazionali, strumentalizzate in vista degli obiettivi associativi²⁷.

La creazione di tale fitta trama relazionale rappresenta una prassi iscritta nella più intima natura delle associazioni mafiose, al pari della segretezza, dell'agire intimidatorio o dell'uso della violenza, costituendo tradizionalmente la base del loro potere e della loro capacità di adattamento a vari contesti sociali e territoriali ed incarnando il presupposto del loro radicamento e della loro progressiva espansione.

Appare, dunque, evidente che recidere il legame tra mafie e imprese, da un lato, implica la necessità di riuscire a scindere i rapporti tra organizzazioni criminali e sfera pubblica, dall'altro, consente di sferrare un attacco al cuore delle attività lucrative delle mafie e quindi minare il loro potere sul mercato²⁸.

L'analisi sociologica ha fatto emergere, peraltro, che, contrariamente a quanto potrebbe apparire, lungi dal presentarsi come moderni *manager*, in realtà le organizzazioni criminali continuano ad operare – sia nelle aree di origine che in nuovi territori – soprattutto nell'ambito delle tradizionali attività imprenditoriali a basso contenuto tecnologico, afferenti ad alcuni settori specifici, tra cui si annoverano l'edilizia, il movimento terra, i trasporti di inerti e le forniture nonché la grande distribuzione commerciale.

Di tale dato empirico ha preso atto di recente anche il giurista positivo: appare, infatti, significativa classificazione operata dal legislatore, all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), che ha definito “come

²⁷ Cfr. FIANDACA G., *Il concorso esterno tra sociologia e diritto penale*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di Mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 203-205.

²⁸ Cfr. VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, pp. 1 ss.

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.”.

Più precisamente, sulla base delle statistiche elaborate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)²⁹, i dati delle segnalazioni di operazioni sospette evidenziano che l’infiltrazione della criminalità organizzata è elevata nel campo della gestione di cave. Le cave abusive, peraltro, una volta esaurite, vengono impiegate come discariche illegali e ciò produce rilevanti costi in termini di danno erariale e per l’ambiente, nonché gravi effetti distorsivi per la concorrenza sul mercato.

L’interesse della mafia ricade poi su attività protette dalla regolamentazione pubblica, caratterizzate scarsa concorrenzialità e profitti esclusivi o monopolistici, per l’esercizio delle quali essa può utilmente avvalersi delle interrelazioni con i soggetti politico-istituzionali.

Nei settori di più recente sviluppo e meno tradizionali, come sale da gioco, smaltimento di rifiuti ed energia eolica³⁰, invece, i mafiosi non si distinguono per

²⁹ L’ UIF è un’istituzione costituita, presso la Banca d’Italia, con compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio attraverso l’esame e l’analisi delle operazioni sospette. I dati cui si fa riferimento sono tratti da TARANTOLA A. M., *Dimensione delle attività criminali, costi per l’economia, effetti della crisi economica*, relazione presentata dal Vice Direttore Generale della Banca d’Italia alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il 6 giugno 2012, pp. 10-11.

³⁰ Relativamente al campo del riciclaggio di rifiuti, le segnalazioni pervenute all’UIF sono state oltre 300 solo nel 2010. Tale attività è di particolare interesse per le organizzazioni mafiose, offrendo loro la possibilità di profitti molto consistenti. Appare rilevante anche l’infiltrazione dalle mafie nel settore dell’energia eolica, soprattutto in alcune regioni meridionali, come la

il possesso di particolari capacità manageriali, limitandosi ad esercitare, anche in quest'ambito, attività a carattere strumentale che non richiedano specifiche competenze tecnologiche, relative ad esempio al c.d. ciclo del cemento.

Altro risultato emergente dai più recenti studi socio-criminologici è che il contatto tra economie legali e organizzazioni mafiose si instaura anche su iniziativa delle stesse imprese, attratte dalla possibilità di beneficiare dei vantaggi eventualmente derivanti dall'appoggio della criminalità o da patti collusivi con i pubblici poteri, in una logica di malsano perseguimento del profitto ad ogni costo. Sempre più spesso, infatti, l'imprenditoria accetta di scendere a patti con l'illegalità – anche in virtù di un abbattimento dei relativi costi etico-morali – per procurarsi più ampi margini di manovra sul mercato, per superare più agevolmente le barriere di accesso ai settori emergenti, per ottenere finanziamenti o per abbattere costi di vario genere connessi alla attività economica svolta. Ad alimentare tale tendenza a tessere “alleanze nell'ombra” con le associazioni criminali sono, peraltro, intervenute l'instabilità provocata dalla recente crisi economica e delle istituzioni nonché l'incapacità di approntare efficacemente e tempestivamente nuove strategie di sviluppo³¹.

In questo scenario generale assume, pertanto, un rilievo sempre maggiore, la c.d. “area grigia”, costituita da una variegata categoria di soggetti, quali imprenditori, tecnici di settore, professionisti, politici e funzionari pubblici, capaci di supplire alle carenze di competenze *manageriali* del capitale sociale

Sicilia e la Calabria. Il coinvolgimento del crimine organizzato nella realizzazione dei “parchi di produzione eolica” avviene spesso mediante la creazione di apposite “società veicolo”, che si occupano delle fasi propedeutiche dei progetti, negoziando i diritti di uso dei terreni ove saranno realizzati i parchi, ed ottenendo (anche per mezzo di pratiche corruttive) le necessarie autorizzazioni o concessioni da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. Tali società vengono poi cedute, con elevati guadagni, alle aziende che realizzeranno effettivamente gli impianti.

³¹ Cfr. ASSO P. F. – TRIGILIA C., *Mafie ed economie locali. Obiettivi, risultati ed interrogativi di una ricerca*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. XIII ss.

mafioso, essendo in grado di mettere a disposizione delle associazioni criminali conoscenze tecniche, competenze professionali e reti relazionali, nell'ottica di una reciprocità di interessi o scambio di favori.

Dall'interazione tra mafia e soggetti qualificati della società civile si ingenera un vero e proprio “sistema del malaffare”, caratterizzato da un modello di connivenze a geometrie variabili, dal momento che non sempre i mafiosi esercitano un ruolo predominante all'interno delle cordate politico-clientelari. Molto spesso, al contrario, soggetti esterni alle consorterie mafiose intrattengono relazioni con le stesse in termini utilitaristici, servendosi del potere delle organizzazioni criminali strumentalmente al perseguimento di fini propri, identificabili nell'intento di sottrarsi alle regole della concorrenza per realizzare maggiori profitti ovvero nello scopo di ottenere favori nei rapporti con la pubblica amministrazione³².

Nell'ambito dell'intricato e multiforme quadro dei rapporti intrattenuti dalle mafie con il mondo delle imprese, pertanto, diviene sempre più difficile per la magistratura delineare, in relazione al caso concreto, una distinzione in termini univoci tra imprenditore colluso e vittima di condizionamento mafioso, in modo da poter agganciare la giusta reazione sanzionatoria solo alle condotte di contiguità compiacente. In altri termini, “tendono a prevalere le sfumature sui contorni netti, cosicché la scelta del se e come intervenire risulta sovente altamente problematica, sia sul piano giuridico sia sul piano politico-criminale”³³.

³² Cfr. SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in ID. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. 3 e ss.

³³ Si riporta l'efficace osservazione di VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014, p. 4.

2. Impresa mafiosa e mafia imprenditrice.

Dal quadro socio-criminologico fin qui ripercorso emerge chiaramente che la mafia rappresenti un fenomeno prettamente economico prima ancora che delinquenziale o criminale.

Sulla base dei dati e dei risultati della ricerca svolta con riferimento agli ultimi decenni, si è peraltro avuto modo di notare che nel corso del tempo si è accresciuta esponenzialmente la capacità della mafia di insinuarsi nel tessuto economico, oltre che in quello istituzionale.

Nell'ambito dell'analisi sociologica, è stata poi elaborata una definizione della mafia stessa come impresa: dal punto di vista strutturale, infatti, le formule organizzative adottate dai sodalizi ricalcano i moduli aziendalistici di soggetti dediti alla gestione affaristica tesa alla ricerca di profitti, non solo sui mercati illeciti ma anche mediante connessioni o commistioni tra economia legale e attività illecite. In altri termini, posto che i membri della *societas sceleris* agiscono con l'intento di assicurarsi vantaggi di natura economica, l'organizzazione medesima viene vista come un'azienda diretta all'accumulo della ricchezza³⁴.

Nella medesima prospettiva si sostiene che, dal momento che la dimensione economica assume un ruolo centrale, il dato organizzativo caratterizzante della mafia, che consente di distinguerla dalle altre organizzazioni criminali, sia l'esercizio di un'attività di protezione sistematica, realizzata attraverso meccanismi intimidatori ed estorsivi³⁵. In particolare, si creerebbe un vero e

³⁴ Si segnala sul tema il saggio CATANZARO R., *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Padova, Liviana, 1988, ove si tenta di ricostruire l'intera storia sociale della mafia attraverso una nozione molto ampia di impresa.

³⁵ Cfr. GAMBETTA D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, Einaudi, 1992, p. 218, ove si afferma: "La mafia può definirsi accuratamente come

proprio mercato si servizi di protezione, in cui l'offerta si incontrerebbe con la domanda sulla spinta dell'assenza di fiducia nelle istituzioni, diffusa tra gli imprenditori che si trovano ad operare nel contesto socio-economico. L'estorsione, pertanto, costituirebbe il presupposto per la creazione di un sistema di reciprocità e si presenterebbe come contratto sinallagmatico, in cui al centro dello scambio si troverebbe l'oggetto, l'attività o il soggetto da proteggere.

Al di là di tali suggestioni, rimane comunque un dato incontestabile: gli elementi fondamentali delle strutture organizzative mafiose sono sicuramente calibrati in un'ottica di realizzazione di scambi miranti al conseguimento di profitti.

Le infiltrazioni mafiose nell'economia si realizzano mediante la creazione di aziende gestite direttamente o indirettamente (mediante interposta persona o grazie al modello delle società, soprattutto di capitali) dal sodalizio, ovvero per mezzo della stipulazione di accordi collusivi con imprese formalmente legali.

Per definire tale tendenza delle organizzazioni mafiose a svolgere attività economiche, spesso si ricorre ai concetti di "mafia imprenditrice" o di "impresa mafiosa"³⁶. In particolare, l'impresa mafiosa da tempo rappresenta uno dei temi più dibattuti nell'ambito delle scienze sociali in relazione al fenomeno mafioso.

Il crescente interesse da esso suscitato è dovuto a tre ordini di ragioni: in primo luogo, l'impresa è il soggetto mediante cui le organizzazioni mafiose reinvestono i proventi delle loro attività illecite, moltiplicando tali profitti al punto che l'essenza dello stesso fenomeno mafioso può ben identificarsi con la creazione di una connessione stabile con la dimensione economica; l'impresa,

quell'insieme di imprese che: a) operano nell'industria della protezione sotto un marchio comune con le caratteristiche succitate; b) che si riconoscono vicendevolmente come legittimi fornitori di protezione «mafiosa» autentica; e infine c) che riescono a prevenire l'uso non autorizzato del marchio da parte di imprese pirata".

³⁶ In argomento, si rinvia *amplius* a DALLA CHIESA N., *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Milano, Cavallotti University Press, 2012.

peraltro, rappresenta per le organizzazioni criminali un mezzo per ampliare il proprio potere, rafforzando la propria influenza sulla società civile. In altri termini, l'impresa si pone come strumento ideale per espandere il processo di integrazione della mafia nell'economia legale, mediante la creazione di un'ampia area grigia in cui la *white economy* e la *black economy* si sovrappongono, scambiandosi beni e servizi.

Con l'espressione "impresa mafiosa" si allude, in generale, ad un soggetto economico formalmente legale che agisce in uno specifico settore dell'agricoltura, dell'industria o del terziario, con finalità considerate lecite dall'ordinamento giuridico, ma che, al contempo, costituisce una diretta emanazione dell'organizzazione criminale, talora connotandosi per l'impiego di mezzi peculiari dei sodalizi mafiosi, quali la forza di intimidazione e l'esercizio della violenza. Anzi, la sua caratteristica più importante consiste proprio nell'incorporazione del metodo mafioso nell'organizzazione dell'azienda e del lavoro nonché nella gestione dei rapporti con altri operatori economici o, più in generale, con altri soggetti. Il trasferimento variamente modulato del metodo mafioso nella produzione di beni e servizi consente, infatti, a tale tipologia di impresa di ottenere profitti monopolistici o comunque preclusi agli altri agenti economici³⁷.

Si tratta, dunque, di un'entità economica con parvenza di legalità, spesso creata allo scopo di reinvestire e ripulire i proventi derivanti da un'illegale accumulazione della ricchezza, del tutto diversa dall'impresa totalmente illecita o illegale in sé, che rappresenta, invece, una struttura organizzata che esercita attività economiche vietate dall'ordinamento (come traffico di stupefacenti,

³⁷ Cfr. ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Milano, Il Saggiatore, 2007, p. 100.

smaltimento abusivo di rifiuti, attività estorsive e usura), gestendo risorse, capitali e personale dotato di specifiche funzioni.

L'impresa mafiosa gode di tre elementi differenziali, che costituiscono i suoi peculiari vantaggi competitivi. Un primo carattere consiste nella creazione di una copertura protezionistica, mediante la forza di intimidazione, intorno al mercato di pertinenza, in modo da realizzare uno scoraggiamento della concorrenza attraverso l'innalzamento di una vera e propria barriera idonea ad escludere le altre imprese dal mercato del settore infiltrato.

Un secondo vantaggio consiste nella compressione salariale – realizzata principalmente sottraendosi agli oneri contributivi grazie al ricorso al c.d. lavoro nero – e nella maggiore flessibilità della manodopera impiegata. L'impresa mafiosa, infatti, è in grado di imporre le condizioni di lavoro ad essa più favorevoli, violando, se necessario, i diritti sindacali o la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e riuscendo ad ottenere un accrescimento della produttività dell'impresa.

Infine, un terzo elemento si identifica nella sua maggiore solidità ed elasticità finanziaria rispetto ad una normale piccola o media impresa, in quanto la maggior parte del denaro investito proviene da mercati illeciti³⁸.

Tali caratteri rappresentano le principali ragioni della forza di mercato e del potere economico della mafia attuale e le forze motrici dell'espansione dell'impresa mafiosa.

Come si evince dalla letteratura sul tema, peraltro, nel tempo si è determinata una inarrestabile crescita dei costi dell'illegalità, imposti alla

³⁸ Sul tema si rinvia all'esauriente analisi, adeguatamente agganciata a dati empirici, di ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Milano, Il Saggiatore, 2007, pp. 101-114.

collettività sia in termini di risorse pubbliche erose e sottratte ai circuiti virtuosi dell'economia, sia per via del c.d. “effetto scoraggiamento”, inteso come perversa combinazione dell'uscita di imprese legali dal mercato e della dissuasione all'ingresso sullo stesso di nuove forze imprenditoriali³⁹.

La mafia, pertanto, non è più considerata in grado di erogare – seppure con modalità illegali – benessere o occupazione, sopperendo, in tal modo, al *deficit* di adeguate politiche pubbliche, ma diviene fonte di disoccupazione e di riduzione dello sviluppo.

In particolare, l'operatività sul mercato di aziende afferenti a sodalizi mafiosi altera significativamente tanto il livello di produzione quanto gli equilibri di sistema, determinando gravi conseguenze sull'economia, sfavorendo lo sviluppo e creando i presupposti di una vera e propria recessione.

Sul versante distorsioni provocate sulla concorrenza, se da un lato gli imprenditori sani non sono in grado di competere sul mercato, dall'altro, i soggetti compenetrati dalla mafia possono riuscire a costringere gli altri operatori economici ad uscire dal mercato o comunque ad attuare condotte contrarie alla logica di profitto: l'imposizione di una cessione di quote societarie all'impresa mafiosa, ad esempio, può consentire di realizzare un ampliamento del giro di affari del sodalizio, lasciando formalmente l'azienda nelle mani dell'originario titolare⁴⁰.

³⁹ Sul tema, fra tutti, cfr. LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008; LA SPINA A. – DI GENNARO G. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Il Mulino, Bologna, 2010. Entrambi i volumi sono frutto di un percorso di ricerca, promosso dalla Fondazione Rocco Chinnici, teso ad un'analisi econometrica per valutare il reale impatto dell'attività delle organizzazioni criminali sull'economia di Sicilia e Campania.

⁴⁰ Sul punto cfr. LA SPINA A. – SCAGLIONE A., *I costi dell'illegalità*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2011, n. 1, pp. 79 ss.

La riduzione del livello di attività economica può dipendere, in primo luogo, dalle richieste estorsive dirette agli operatori economici: ciò determina, infatti, un aggravio dei costi diretti della produzione. Le aziende acquiescenti, peraltro, saranno costrette a subire una serie di condizionamenti (relativi, ad esempio, alla selezione dei fornitori, dei clienti o della manodopera), che non gli consentiranno di agire esclusivamente nell'ottica della massimizzazione del profitto.

Il restringimento dell'attività produttiva si determina anche a causa del condizionamento negativo sulla propensione marginale all'investimento degli imprenditori, posto che, dati i maggiori costi di produzione determinati dall'estorsione, si riducono i pacchetti di investimento profittevoli per le imprese, che sempre in un minor numero di occasioni sceglieranno di ampliare lo *stock* di beni capitali necessari ad avviare una nuova attività o ad ampliarla.

L'operatività della mafia sul mercato influisce, peraltro, sull'alterazione del sistema della struttura dei prezzi, che perde la sua natura di indicatore delle preferenze dei consumatori.

La presenza delle organizzazioni mafiose viene, quindi, vista come una sorta di tassa che incide negativamente sulle possibilità di crescita, sulla libera concorrenza delle imprese sul mercato, sulla qualità della vita sociale, nonché, più in generale, su tutte le voci che concorrono alla produzione del PIL a livello nazionale o regionale.

Peraltro, posto che l'azione della mafia ingenera una spinta all'evasione fiscale, si determina, inoltre, una riduzione della potenziale dimensione del bilancio pubblico. La mafia, infatti, ha la capacità di presentarsi come un soggetto di prelievo fiscale parallelo e, il più delle volte, sostitutivo rispetto a quello statale. L'agente economico, soggiacendo ai *dicta* del sodalizio, si trova stimolato ad evadere, in primo luogo per minimizzare i costi di produzione. L'impresa sarebbe potenzialmente soggetto passivo di un prelievo legale e di una tassazione occulta

ed illecita, identificabile nel *quantum* della prestazione estorsiva, ma dato che il prelievo fiscale si fonda su una auto-dichiarazione e su controlli non sempre efficienti, mentre il ricatto mafioso si basa su minacce, attentati e intimidazioni, l'operatore economico è incentivato a non pagare le tasse per pagare il prezzo dell'estorsione. Le tasse da versare allo Stato, inoltre, vengono spesso percepite come "ingiuste", dal momento che le istituzioni pubbliche non sono in grado di difendere gli agenti economici dalla morsa mafiosa⁴¹.

Rispetto al grado di diffusione e radicamento della criminalità sul mercato, giova poi segnalare il contributo di Lo Forte⁴², che sottolinea l'esistenza, nel contesto siciliano, di una imprenditoria mafiosa che è stata in grado di realizzare un vero e proprio regime monopolistico, soprattutto nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici. Le tecniche impiegate dall'organizzazione mafiosa per giungere alla realizzazione di tali profitti monopolistici fanno capo a tipiche attività poste in essere dalla criminalità organizzata: l'usura, l'estorsione e il riciclaggio di denaro.

Il novero dei settori di interesse tipici delle mafie viene considerato ancora più ampio da Grasso⁴³, il quale, al campo dell'edilizia e degli appalti pubblici segnalato da Lo Forte, aggiunge l'ambito agroalimentare, quello sanitario, quello finanziario e quello dei rifiuti. Si delinea, dunque, un ampio sistema economico in cui viene diffusamente alterata l'operatività del principio della libera concorrenza e in cui si crea un compresso di vantaggi e profitti ingiusti per un vasto numero di imprese afferenti a sodalizi criminali.

⁴¹ Sul tema si segnala CENTORRINO M. – LA SPINA A. – SIGNORINO G., *Il nodo gordiano. Criminalità e sviluppo nel mezzogiorno*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

⁴² LO FORTE G., *Criminalità organizzata ed economia illegale*, in LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 43-75.

⁴³ GRASSO P., *Le imprese tra sicurezza e legalità*, in LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 325-336.

La massiccia diffusione di questo fenomeno rende la “tassa mafiosa” sempre più percepibile ed insostenibile e gli effetti depressivi sull’economia e sull’occupazione prodotti dalla presenza sul mercato delle organizzazioni mafiose assumono sempre maggiore rilevanza, tenendo conto dei dati relativi alla fuga delle imprese estere dalle occasioni di investimento relative a contesti territoriali in cui si radica il condizionamento mafioso.

Si rendono, pertanto, necessari utili ed efficaci strumenti di intervento che consentano arginare il fenomeno del progressivo e multiforme inserimento dei capitali mafiosi nel mercato.

Sul punto si segnala sin d’ora come il d.lgs. 231/2001 non trascura di considerare gli enti totalmente dediti al crimine, prevedendo anzi, in tali ipotesi, una disciplina più severa che non consenta all’impresa criminale di beneficiare di trattamenti favorevoli o “sconti” connessi all’attuazione di pratiche virtuose al suo interno nonché alla riparazione delle conseguenze dell’illecito⁴⁴. Il decreto cit., infatti, pur disciplinando il caso considerato come ipotesi eccezionale, non consente la sopravvivenza dell’impresa criminale sul mercato imponendo l’applicazione in via definitiva della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e la confisca integrale – anche nella forma per equivalente – del patrimonio accumulato dall’ente utilizzato al fine esclusivo di commettere reati. Come vedremo, tuttavia, la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti dispiega un ruolo maggiore nel quadro del contesto sociologico delineato nel seguente paragrafo, consentendo di effettuare un risanamento di quei soggetti che siano occasionalmente venuti a contatto con associazioni criminali, nell’ambito della ragnatela tessuta dai sodalizi nella c.d. area della contiguità.

⁴⁴ Per una trattazione più ampia del tema si rinvia al Capitolo II e, con specifico riguardo all’impresa mafiosa, al Capitolo III del presente lavoro.

3. L'area della contiguità. Studi sociologici e prassi giurisprudenziale.

A seguito della comparsa del fenomeno della c.d. “mafia imprenditrice”, durante gli anni novanta si assiste allo sviluppo di una molteplicità di figure di impresa riferibili alla sfera di influenza mafiosa, talora oscillanti tra economia illecita e un'area grigia ove il confine tra legalità e illegalità assume contorni più indefiniti. Si tratta di aziende che si limitano a soggiacere a pretese estorsive, ovvero di imprese costrette a stringere legami commerciali o entrare in società con aziende mafiose in affari ritenuti remunerativi, oppure, ancora, di imprese che stabiliscono accordi mutuamente vantaggiosi con quelle mafiose, per ottenere condizioni più favorevoli di accesso al mercato, garantirsi profitti più elevati, o assicurarsi commesse e appalti o subappalti altrimenti non abordabili.

Muovendo dall'osservazione del dato empirico, ben presto l'analisi sociologica sviluppa concettualizzazioni e classificazioni tese a spiegare il diverso atteggiarsi dei rapporti mafia-imprese, con riferimento alle ipotesi appena accennate. In particolare, deve segnalarsi il contributo di Sciarrone⁴⁵, che analizza la fondamentale distinzione tra imprenditori subordinati e imprenditori collusi, entrambi collocati, nella scala di coinvolgimento criminale, su un gradino inferiore rispetto all'impresa mafiosa in senso stretto. Più precisamente, gli imprenditori subordinati appartengono ad una tipologia di soggetti cui viene imposta passivamente una protezione da parte del sodalizio e che, pertanto, subiscono l'influenza mafiosa in virtù di un rapporto di soggiacenza. I collusi,

⁴⁵ Tra le molteplici significative opere dell'autore rispetto al tema della contiguità imprenditoriale alla mafia si segnalano: SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009; nonché il suo più recente contributo del 2011 *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, contenuto nel già più volte citato volume collettaneo, curato dallo stesso autore a seguito del percorso di ricerca promosso dalla Fondazione RES, dal titolo *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*. Successivamente il campo di analisi è stato esteso al di là delle aree meridionali di tradizionale radicamento mafioso e gli esiti di tale ricerca sono stati raccolti in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014.

invece, scelgono di fruire in modo autonomo di una protezione mafiosa, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, instaurando con l'organizzazione criminale un rapporto di associazione.

Sugli imprenditori subordinati viene esercitata una pressione maggiore da parte dell'organizzazione mafiosa: il nesso tra protezione-estorsione produce conseguenze molto stringenti per l'autonomia decisionale del soggetto sottoposto e l'accordo deve essere rinegoziato spesso. Nell'alveo di tale tipologia, sulla base dei caratteri specifici che connotano la relazione con l'organizzazione mafiosa, Sciarrone individua due diverse varianti: gli imprenditori "oppressi" e gli imprenditori "dipendenti".

Sui primi la mafia è in grado di instaurare un vero e proprio "dominio": "essi pagano la protezione mafiosa senza ricevere in cambio nulla di concreto se non una garanzia, peraltro del tutto provvisoria, di poter semplicemente continuare a svolgere la propria attività e si sentono completamente indifesi di fronte alla mafia, anche perché il più delle volte hanno potuto verificarne, subendone direttamente le conseguenze, la potenza militare"⁴⁶.

Di contro, le imprese dipendenti "non solo devono pagare la protezione ai mafiosi, ma devono ottenere la loro autorizzazione per poter svolgere la propria attività"⁴⁷. In tal modo l'organizzazione criminale si sostituisce all'imprenditore nelle opzioni relative alla gestione dell'azienda.

La categoria dell'imprenditore "colluso" si caratterizza per una tipologia relazionale tra mafia ed imprenditoria completamente opposta rispetto all'ipotesi del "subordinato": il rapporto tra organizzazione e impresa è, infatti, basato sul

⁴⁶ SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009, p. 68.

⁴⁷ SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009, p. 71.

reciproco interesse. Ne deriva la possibilità, per gli imprenditori, di negoziare i termini del patto di protezione, con la conseguenza che i condizionamenti che per gli imprenditori subordinati costituiscono un ostacolo all'esplicazione della propria attività economica, per i collusi si trasformano in un vantaggio. Anche gli imprenditori collusi, secondo l'autore, vanno distinti in due sottocategorie: gli imprenditori "strumentali" e gli imprenditori "clienti"⁴⁸. In particolare, l'imprenditore strumentale, in genere proveniente da un territorio esterno rispetto alle aree di tradizionale radicamento mafioso, è frequentemente titolare di un'impresa di ampie dimensioni, spesso operante nel settore edile o degli appalti pubblici. In queste circostanze, i mafiosi trovano conveniente – se non necessario – creare un contatto occasionale con l'impresa, dal momento che, ricevuto l'appoggio della *societas sceleris* per assicurarsi la vittoria della gara, essa sarà in grado di garantire al sodalizio lauti introiti, deviando possibili subappalti verso soggetti economici affiliati.

Il rapporto tra mafia ed imprenditori "clienti" è, invece, caratterizzato da stabilità temporale, coinvolgendo l'intera attività dell'imprenditore per tutta la durata del suo esercizio e, talora, anche oltre la stessa operatività dell'azienda sul mercato. Il nesso di scambio che si stabilisce tra imprenditore-cliente e organizzazione criminale si fonda su reciproci vantaggi e su una cooperazione continuativa, al punto da poter dar vita ad un processo di "identificazione" e "compenetrazione", che gradualmente conduce l'imprenditore a varcare nettamente la soglia della legalità e a legare le sue sorti a quelle del sodalizio mafioso.

In tutte le gradazioni di coinvolgimento criminale veicolate dalla diversità dei rapporti mafia-imprese nelle ipotesi sin qui considerate, è possibile comunque riscontrare un certo grado di rischio per l'imprenditore che instaura un legame

⁴⁸ SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009, p. 71.

con l'organizzazione: la subordinazione comporta la possibilità di un continuo elevarsi del livello delle pretese estorsive mafiose, al punto da poter costringere l'impresa ad uscire dal mercato. L'associazione alle finalità del sodalizio criminale, invece, porta con sé il rischio della sanzione penale nonché dell'applicazione all'impresa di misure di ablazione patrimoniale, con evidenti ricadute potenzialmente nefaste per la stessa sopravvivenza dell'azienda.

L'approccio di Sciarrone tratteggia un quadro sociologico dotato di un'indubbia freschezza e di una ricchezza di sfumature, privilegiando una concezione della mafia come *power syndicate* – ossia come organizzazione volta al controllo del territorio – rispetto alla sua visione in termini di *enterprise syndicate* – organizzazione di affari e traffici illeciti – superando l'assoluta identificazione tra associazione criminale e impresa, propria delle concettualizzazioni di Gambetta. Più precisamente, si prende atto del fatto che nel fenomeno mafioso convivano due anime: una votata al controllo del territorio mediante la violenza e l'intimidazione, l'altra più propriamente affaristica, in cui i confini tra economia illecita e lecita sono sempre più labili, data la varietà delle reti relazionali instaurate con le imprese operanti sul mercato⁴⁹.

La mafia si caratterizza, infatti, principalmente come struttura criminale radicata sul territorio e orientata alla ricerca di profitto e potere, la cui azione si connota per alcuni caratteri essenziali e costanti. Si allude, in primo luogo, all'offerta di sicurezza, fondata sulla violenza e sul meccanismo protezione-

⁴⁹ La distinzione tra *power syndicate* ed *enterprise syndicate* è stata elaborata dagli studiosi nordamericani per descrivere le diverse tipologie di organizzazioni criminali operanti nelle metropoli statunitensi. Sul tema si veda BLOCK A., *East side West Side. Organizing Crime in New York 1930-1950*, Cardiff, University College Cardiff Press, 1980, ove si precisa che, mentre il *power syndicate* caratterizza la struttura territoriale delle famiglie mafiose, connotata da rigide affiliazioni e capace di svolgere una funzione di controllo e di ordine pubblico sul territorio mediante un meccanismo di estorsione-protezione, l'*enterprise syndicate* coincide con la rete affaristica delle mafie ed opera sul versante delle imprese, essendo funzionale all'accumulazione di profitti.

estorsione. In secondo luogo, la mafia mira all'accumulazione di ricchezza, perseguita non solo mediante attività criminali in senso stretto o predatorie, ma anche grazie a meccanismi di scambio col mondo imprenditoriale, fondati su reciprocità e, talora, su forme di compartecipazione. Altro carattere peculiare è poi costituito dalla creazione di reti sociali, cui si accompagna una rielaborazione di codici culturali, per giungere ad esercitare funzioni di mediazione e regolazione politica.

Il complesso scenario sociologico delineato da Sciarrone si arricchisce di ulteriori spunti se confrontato col contributo di Fantò⁵⁰. L'autore, infatti, individua una inedita e particolare tipologia di impresa, caratterizzata da una partecipazione diretta all'attività economica dell'azienda infiltrata da parte dell'organizzazione mafiosa. A partire dalla realtà empirica calabrese, Fantò riscontra un modello in cui, nella medesima compagine societaria, sono presenti soggetti "dal volto pulito" cui si affiancano capitali di provenienza illecita. Ne risulta una creatura economica bicefala: da un lato, essa è intestata fittiziamente ad un proprietario o amministratore privo di precedenti penali, talora dotato di una reputazione apprezzabile; per altro verso essa, dietro tale parvenza di legalità, presenta capitali e personaggi riconducibili alle organizzazioni mafiose ed agisce nel perseguimento degli interessi del sodalizio.

La creazione di "imprese a partecipazione mafiosa", da un lato, risponde all'esigenza di riciclare capitali sporchi, dall'altro, è frutto di un'aggressiva strategia di conquista di nuovi spazi di manovra all'interno dell'economia. Essa si realizza, sovente, in presenza di due situazioni diametralmente opposte. In particolare, può accadere che un'impresa entri in rapporto con l'organizzazione criminale in virtù dell'imposizione di prestazioni estorsive o della concessione di

⁵⁰ Cfr. FANTÒ E., *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Bari, Dedalo, 1999.

un prestito usurario. La conseguente precarietà della situazione economica dell'azienda può dar luogo, in simili ipotesi, ad un "offerta" di introdurre capitali illeciti nella compagine sociale. Diversa ma egualmente prodromica alla creazione di una partecipazione mafiosa è la situazione in cui il progetto di acquisire l'azienda nell'alveo di influenza del sodalizio derivi da una solida situazione finanziaria del soggetto economico o dal florido andamento dei suoi affari. In simili casi, l'acquisizione può realizzarsi a seguito di atti intimidatori ovvero "allettando" l'impresa con i possibili vantaggi che potrebbero derivarle dal rapporto col sodalizio in termini economico-finanziari.

Nell'analisi di Fantò si dedica, peraltro, ampio spazio anche alle c.d. *joint ventures* tra imprese mafiose e non mafiose. Si tratta di un fenomeno che riguarda il "matrimonio" tra mafia e imprese sia di piccole dimensioni sia di medie o grandi dimensioni, caratterizzato dallo sviluppo di processi di ibridazione e contaminazione tra economia legale ed economia illegale, che si affiancano a quelli prodotti dalle ipotesi di imprese colluse o subordinate, individuate da Sciarrone. Attraverso tali multiformi meccanismi, pertanto, si attrae nell'orbita degli interessi mafiosi una vastissima quota di imprenditoria.

La complessa articolazione e varietà dei rapporti tra agenti mafiosi e tessuto imprenditoriale, segnalati dalla fin qui esposta analisi sociologica, ha reso altamente problematica, nella prassi, la definizione del confine tra le condotte di "contiguità compiacente", in quanto tali punibili a titolo di partecipazione o concorso esterno in associazione, e quelle di "contiguità soggiacente", di per sé destinate a rimanere esenti dallo stigma penale. Una tormentata e altalenante giurisprudenza è pervenuta negli ultimi vent'anni a soluzioni diversificate⁵¹, oscillanti tra decisioni tendenzialmente "immunizzanti" facenti leva sulla

⁵¹ Per una analitica ricostruzione dei diversi approdi sociologici e giurisprudenziali sul tema della contiguità cfr. VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 327-385.

generica necessità per le imprese di ricercare situazioni di “non conflittualità” con le organizzazioni mafiose dominanti nel territorio (v. Trib. Catania, 28 marzo 1991); e approcci, al contrario, massimamente rigoristi, volti ad affermare di regola la responsabilità penale degli imprenditori per aver tenuto condotte conformi ai desiderata mafiosi, a meno che non fosse dimostrata una situazione psicologica di “ineluttabile coartazione” (v. Cass. pen., 5 gennaio 1999)⁵². In particolare, con la sentenza Cass. 25 agosto 1994 è stata qualificata come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta di un imprenditore colluso che, per sfuggire alle pressioni esercitate sulla sua attività di impresa dalla malavita locale, aveva allineato il proprio comportamento con i gruppi camorristici emergenti, in modo da assicurarsi vantaggi sia in termini economici che di “protezione” e sicurezza.

Nella medesima prospettiva, un imprenditore operante nel campo della sanità privata viene riconosciuto partecipe interno di associazione mafiosa anche in una successiva pronuncia di merito, resa dal Tribunale di Bari il 30 giugno 1996, in quanto ad un iniziale momento in cui l'imputato era stato costretto a subire il condizionamento del sodalizio criminale era seguita una successiva fase in cui lo stesso aveva lucrato cospicui vantaggi derivanti dai rapporti intrattenuti con l'organizzazione, finendo per dividerne mezzi e finalità.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa il 13 dicembre 1996, peraltro, ha punito a titolo di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa un

⁵² Il caso che ha originato tale sentenza riguardava un imprenditore che, al fine di aggiudicarsi taluni lavori, si era impegnato come contropartita a concedere alcune attività in subappalto ad aziende controllate dalla Camorra. La Corte coglie l'occasione per precisare che il fatto che costituisca una massima di esperienza il fatto che soprattutto nel meridione si svolgano incontri tra imprese ed esponenti di gruppi mafiosi tesi a negoziare una successiva attività estorsiva non può giustificare la conclusione che l'imprenditore si trovi costretto in ogni caso a subire l'intimidazione del sodalizio. Le massime di esperienza, infatti, possono affiancare ma non possono sostituirsi all'accertamento giudiziale fondato su dati probatori effettivamente riscontrabili in concreto.

imprenditore operante nel campo degli appalti pubblici che si era avvantaggiato del rapporto col sodalizio nella fase di aggiudicazione dei lavori, pur essendo stato tenuto a controprestazioni consistenti “nel pagamento di somme di denaro, nelle assunzioni di favore di operai o guardiani nei cantieri, nelle assunzioni meramente formali per garantire la copertura ad affiliati del clan, nella preferenza accordata a determinati fornitori di materie prime o ad imprese di trasporto indicate dall’organizzazione mafiosa o, ancora, nell’ospitare un latitante presso proprie strutture immobiliari”.

Solo di recente sembrerebbe prender piede un orientamento dei giudici di legittimità che punta a condizionare la punibilità dell’imprenditore “contiguo” all’accertamento probatorio di reciproci vantaggi nel rapporto instauratosi con i mafiosi, tenendo invece il più possibile al riparo dalla sanzione penale quelle forme di cooperazione “passiva” in cui l’impresa “sana” subisce un costo “innaturale” dalla relazione intrattenuta con l’organizzazione criminale (Cass. pen., 22 marzo 2005 n. 14236⁵³; Cass. pen., 11 ottobre 2005, D’Orio⁵⁴; Cass. pen., 30 giugno 2010, Tallura).

⁵³ La Corte non ravvisa la sussistenza di un concorso esterno in associazione mafiosa nell’ipotesi di un imprenditore che si era limitato a versare ingenti somme di denaro al sodalizio, senza ottenere in cambio alcun vantaggio, neppure in termini concorrenziali sul mercato, e non aveva altrimenti contribuito al rafforzamento del sodalizio né condiviso i suoi fini criminosi.

⁵⁴ La sentenza di legittimità riguarda la posizione di un imprenditore edile cui era stato contestato il delitto di partecipazione mafiosa, “per avere in più momenti fornito denaro” ad una nota famiglia mafiosa, di cui aveva incontrato alcuni esponenti e con la quale, secondo l’accusa, aveva instaurato un “rapporto di cointeressanza”. Tale pronuncia si sofferma sui parametri tesi a individuare l’imprenditore vittima dall’imprenditore colluso. In particolare, mentre il primo cede all’imposizione mafiosa subendo un danno ingiusto che tenta di arginare effettuando prestazioni in favore del sodalizio, ciò che caratterizza l’imprenditore colluso è l’esistenza di un rapporto corrispettivo in grado di produrre vantaggi illegittimi per entrambi i contraenti. A seconda dei casi, la condotta del colluso, che riesce a volgere a proprio profitto la relazione intrattenuta con l’associazione delinquenziale, potrà assumere i connotati della partecipazione ovvero del concorso esterno, qualora sia idonea a contribuire alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa.

Si segnala, inoltre, una recente pronuncia del Tribunale di Milano datata 11 giugno 2010, ove si afferma che il controllo di attività economiche al cui conseguimento mira l'associazione di tipo mafioso consiste in una situazione di egemonia nel mercato che non sia l'esito della libera concorrenza, ma che derivi dalla forza di intimidazione esercitata dal sodalizio nei confronti delle imprese operanti nel settore considerato nonché della compressione salariale, della maggiore fluidità della manodopera occupata e della maggiore solidità finanziaria dell'impresa mafiosa rispetto alle altre aziende, in virtù della esistenza di rilevanti capitali provenienti dalle attività illegali dell'associazione a delinquere⁵⁵. Tale indirizzo trova conferma anche nella successiva giurisprudenza di legittimità. In senso conforme, si pone Cass. 17 luglio 2012 n. 34576, concernente il caso di un imprenditore colluso che aveva operato nel settore edilizio in società con alcuni membri di un sodalizio mafioso, allo scopo di ottenere protezione e appoggio nell'affidamento degli appalti e nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Da ultimo, si ricorda, inoltre Cass. 15 settembre

⁵⁵ Nel caso di specie è stata ritenuta partecipazione in associazione mafiosa la condotta di un imprenditore che aveva agito costantemente come tramite tra l'organizzazione e i committenti, ceduto ad altri membri del sodalizio parte delle commesse ottenute e versato agli stessi parte dei propri guadagni, al fine di stipulare contratti a prezzi vantaggiosi, eliminando la concorrenza ed aumentando i propri profitti. In particolare, l'imprenditore aveva accettato pienamente e consapevolmente di scaricare sui committenti e, quindi, sugli acquirenti finali somme di denaro che servivano o al pagamento di pentiti perché ritrattassero o al mantenimento delle famiglie di altri membri dell'organizzazione condannati *ex art. 416bis* che erano in carcere. In motivazione la Corte richiama la giurisprudenza in tema di distinzione tra imprenditore vittima e imprenditore colluso (Cass. 11 ottobre 2005 n. 46552; Cass. 16 ottobre 2008 n. 39042), affermando che la responsabilità penale di un soggetto che abbia allacciato rapporti più o meno duraturi con la mafia può essere esclusa solo qualora sia verificata la sussistenza dell'esimente dell'inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto, ossia quando la condotta sia stata posta in essere al solo scopo di limitare il danno ingiusto derivante dalle ritorsioni del sodalizio. L'imprenditore colluso, di contro, rivolge consapevolmente a proprio profitto il venire in relazione con l'organizzazione mafiosa. La Corte, peraltro, smentisce la tesi difensiva che, richiamandosi alla figura, individuata dagli studi sociologici, del c.d. imprenditore strumentale, era tesa ad escludere la responsabilità penale dell'imputato, dal momento che si era limitato alla stipula solo episodica di patti col sodalizio, per limitare, occasionalmente, possibili danni all'esercizio della sua attività di impresa. Si ribadisce, sul punto, che erano stati accertati duraturi rapporti tra l'imprenditore e il sodalizio, di cui aveva finito per condividere la finalità di infiltrazione nel settore economico considerato.

2014 n. 37726, ove si richiama il precedente indirizzo della stessa Corte, in base al quale, con riferimento alla figura dell'imprenditore, può considerarsi "colluso" con la mafia colui che stabilisce un rapporto sinallagmatico con l'associazione criminale, ossia un accordo in grado di produrre vantaggi per entrambi i contraenti. Tali vantaggi consistono, per l'imprenditore, nella possibilità di imporsi nel territorio in posizione dominante e, per il sodalizio criminoso, nell'ottenimento di risorse, servizi o utilità. La Corte ribadisce, inoltre, che l'imprenditore "vittima" è quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.

A tutt'oggi rimane quindi molto aperta in giurisprudenza ma anche in dottrina e nelle scienze sociali la ricerca di "indicatori fattuali" univoci in grado di guidare l'interprete nel decifrare correttamente la variegata casistica che la realtà incessantemente presenta. E tanto più aperta a esiti controvertibili risulta la ricerca quando i fenomeni di contiguità tra organizzazioni mafiose e attività imprenditoriali attecchiscono in aree diverse da quelle di insediamento tradizionale delle mafie "storiche", zone del paese ove infatti non è neanche maturata un'esperienza di prevenzione e di contrasto tale da offrire criteri di analisi fondati almeno sull'*id quod plerumque accidit*⁵⁶.

Da recenti studi, peraltro, emerge anche nei nuovi contesti territoriali risultano sempre più diffuse pratiche collusive con altri soggetti criminali già operanti nell'area di riferimento o, più spesso, con individui afferenti al contesto politico-istituzionale o in genere all'area grigia di contiguità imprenditoriale. Risulta poi crescente la tendenza delle mafie a sbilanciare il rapporto tra segretezza e visibilità a favore della seconda, posto che solo incrementando efficienti reti

⁵⁶ Sul tema dell'espansione delle mafie in contesti territoriali diversi da quelli di tradizionale insediamento v. *amplius* la recente analisi sociologica condotta da SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014.

relazionali i sodalizi potranno conquistarsi una “fama criminale” anche nelle nuove aree, passando così da un’iniziale fase di infiltrazione economica ad un vero e proprio radicamento territoriale⁵⁷.

4. L’evoluzione della legislazione antimafia: dalla repressione alla prevenzione e al recupero dei patrimoni illeciti.

Svolte le necessarie premesse sulla fenomenologia sociologica delle infiltrazioni criminali nell’economia, giova procedere ad una sintetica disamina della legislazione antimafia. In generale, può osservarsi che l’azione penale in materia di mafia si ispira ad una sorta di “efficientismo simbolico”⁵⁸, nel senso che essa è stata gradualmente edificata nel tempo per rispondere al generale senso di frustrazione della sicurezza sociale, derivante da un fenomeno dalla portata talmente dilagante da sembrare talora un “nemico”⁵⁹ quasi impossibile da sconfiggere.

⁵⁷ Sul tema cfr. SCIARRONE R., *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma Donzelli editore, 2014, pp. 27-38.

⁵⁸ Cfr. MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, Cedam, 2001, p. 557. Rispetto al carattere “simbolico” che connoterebbe trasversalmente l’intero diritto penale si rinvia, per tutti, a PALIERO C. E., *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 849 ss.

⁵⁹ Per un’analisi delle varie teorie elaborate in relazione al concetto di “diritto penale del nemico” si rinvia a RUSSO R., *Mafie e imprese: l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, pp. 29-37, ove si richiamano le posizioni espresse sul tema da DONINI M., *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in KOSTORIS R. E. – ORLANDI R. (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 75 ss.; FIANDACA G., *Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere*, in GAMBERINI A. – ORLANDI R. (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 179 ss. Entrambi gli autori sembrano non condividere l’approccio di JAKOBS G., *Diritto penale del nemico? Un’analisi sulle condizioni della giuridicità*, in GAMBERINI A. – ORLANDI R., *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 117 ss.

Dato l'affastellarsi nel tempo di una pluralità variegata di interventi normativi a carattere emergenziale⁶⁰, non si avanza in questa sede alcuna pretesa di completezza. Nell'economia del presente lavoro, sarà piuttosto utile tracciare in maniera generale un quadro di riferimento delle principali tappe di tale evoluzione legislativa, in cui si collocano i più recenti strumenti approntati dal d.lgs. 231 del 2001, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal c.d. Pacchetto sicurezza del 2009.

Nel ripercorrere il complesso scenario degli interventi normativi, si seguiranno tre linee direttrici, esaminando gli strumenti volti a contrastare il fenomeno mafioso inteso in senso lato, la legislazione tesa a recidere il legame tra mafia e imprenditoria e tra organizzazioni criminali e istituzioni politiche, all'interno della c.d. area grigia della contiguità, e le riforme orientate a minare il potere economico dei sodalizi.

4.1 (Segue). La nascita e l'evoluzione della legislazione repressiva.

Storicamente, prima che nel nostro ordinamento vedesse la luce l'art. 416bis c.p., in assenza di specifici strumenti per colpire il fenomeno mafioso indipendentemente ed anticipatamente rispetto alla commissione di specifici fatti criminosi, per punire gli affiliati di associazioni mafiose la magistratura tentava – con ardui e spesso vani sforzi e notevoli difficoltà sul piano probatorio – di far ricorso alla figura dell'associazione per delinquere, disciplinata dall'art. 416 c.p. Il legislatore penale, fino a quel momento, infatti, non si era mai espressamente

⁶⁰ Sul tema del carattere emergenziale degli interventi si rinvia a RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, pp. 25-29, ove si tratteggia un sintetico quadro dell'argomento richiamandosi principalmente alle antitetiche posizioni espresse in FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, Laterza, 2007, e in DONINI M., *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2006, pp. 735 ss.

occupato della criminalità di stampo mafioso, ritenendo che per porvi rimedio fosse sufficiente la normativa sull'associazione per delinquere semplice. In verità, spesso si era parlato di processi e delitti di mafia, ma tale espressione era stata adoperata in senso empirico, facendo riferimento ad una serie di reati che potevano, in realtà, essere commessi da chiunque e che soltanto a causa del contesto in cui si verificavano e delle modalità di esecuzione che li accompagnavano potevano, talvolta, essere riferiti all'ambiente mafioso.

Com'è noto, nel caso di associazione a delinquere semplice sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Il reato, quale fenomeno plurisoggettivo, possiede come elementi costitutivi: il vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile; un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi; una struttura organizzativa, anche rudimentale ma pur sempre idonea alla realizzazione del programma medesimo. Sul piano delle responsabilità individuali, sono sanzionate più severamente le condotte "qualificate" di promotore, fondatore, organizzatore e dirigente; mentre una pena inferiore è prevista per il semplice "partecipe". Il dolo consiste nella consapevolezza e nella volontà di operare secondo il ruolo ricoperto nel sodalizio allo scopo di realizzare il programma criminoso.

Molto presto e da più parti, sia in dottrina che in giurisprudenza è stata segnalata la sostanziale inadeguatezza della fattispecie delineata dall'art. 416 c.p. per contrastare il fenomeno criminale mafioso. In particolare, nell'ambito del dibattito avviatosi in merito alla possibilità di introdurre un'apposita norma incriminatrice per sanzionare l'associazione mafiosa, alla tesi sostanzialmente riconducibile alla posizione del magistrato Lo Schiavo, che reputava possibile l'applicazione dell'art. 416 c.p., si è contrapposta l'opinione, sostenuta tra gli altri da Antolisei, secondo la quale tale norma, implicando la prova che tra le finalità dell'associazione vi fosse quella di realizzare una pluralità determinata di

fattispecie criminose, non sempre poteva applicarsi in ipotesi di associazione mafiosa, posto che la mafia si caratterizzava come organizzazione avente finalità più o meno illecite, ma non sempre necessariamente e palesemente delittuose in senso stretto. In altri termini, le caratteristiche strutturali del sodalizio mafioso – individuabili nella forza intimidatrice impiegata dall’organizzazione per conseguire i propri fini, nell’omertà, nella segretezza e nella solidarietà reciproca dei suoi adepti – rendevano ardua in giudizio la prova dell’esistenza di un programma criminoso e della pianificata commissione di delitti ad esso riconducibile e, quindi, del dolo specifico previsto dall’art. 416 c.p. In altri termini, appariva difficile l’accertamento giudiziale dell’adesione dell’affiliato al sodalizio criminoso e al suo programma delinquenziale⁶¹.

Sul piano giurisprudenziale, si è assistito al tentativo di provare l’adesione del partecipe al programma criminoso desumendola dall’appartenenza al gruppo stesso. Tale ricostruzione probatoria si è rivelata non solo in contrasto con i principi e le garanzie individuali propri del diritto penale, ma anche inconcludente: le numerose sentenze di assoluzione per insufficienza di prove nei processi di mafia di quegli anni hanno evidenziato, sempre più, una grave lacuna legislativa, sottolineata tanto dai giuristi che dagli operatori del diritto⁶².

L’inadeguatezza dell’art. 416 c.p. emergeva, poi, in tutta la sua evidenza quando si trattava di colpire gli interessi economici dell’organizzazione. La stessa relazione di accompagnamento alla originaria proposta di legge di Pio La Torre del 31 marzo 1980, evidenzierà, sul punto, la necessità di introdurre “misure che colpiscono la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l’arricchimento l’obiettivo di questa criminalità che si distingue, per origini e funzione storico-politica, dalla

⁶¹ Sulle varie posizioni della dottrina penalistica del tempo v. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Milano, Giuffrè, 2008, pp. 4-10.

⁶² Per una disamina di alcune significative pronunce di merito di quegli anni v. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Milano, Giuffrè, 2008, pp. 10-17.

criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa. L'espansione dell'intervento mafioso e l'articolazione complessiva della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari. La mafia, peraltro, opera anche nel campo delle attività economiche lecite, e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito. [...] Essa mira all'accaparramento delle opere pubbliche [...] scoraggiando la concorrenza con la forza intimidatrice»⁶³.

La presa d'atto delle lacune normative più volte segnalate dagli interpreti unitamente a sanguinosi fatti di cronaca⁶⁴ portano, quindi, il legislatore a riconoscere la necessità di approntare specifici mezzi volti a contrastare il fenomeno mafioso. Il primo passo su tale cammino viene mosso proprio nel campo delle strategie preventive, mediante l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali – già introdotte nel sistema giuridico italiano dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 – anche a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

L'emanazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 (c.d. legge antimafia), pur rappresentando un intervento significativo dal punto di vista storico, rivela la sua natura parziale rispetto alla globalità del problema: il testo normativo non contiene alcuna specificazione dei caratteri dell'associazione da reputare «mafiosa» né tantomeno si preoccupa di introdurre una specifica fattispecie per sanzionare penalmente le condotte degli affiliati a siffatta organizzazione.

⁶³ Atti Preparatori alla Legge n. 646 del 1982, in *Cons. Sup. Mag.*, 1982, n. 3, p. 243.

⁶⁴ Si allude soprattutto all'assai tristemente nota strage di Ciaculli, avvenuta il 30 giugno 1963, durante la prima guerra di mafia, nella quale persero la vita sette Carabinieri.

Per giungere all'appena menzionata rivoluzione copernicana nell'ambito della legislazione antimafia, dovranno attendersi quasi vent'anni, con l'approvazione della legge 13 settembre 1982 n. 646, nota come legge Rognoni-La Torre, che introduce la nuova fattispecie associativa regolata dall'art. 416-*bis* c.p.

Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, la legislazione antimafia italiana si connota, in generale, per due importanti caratteristiche: l'incidenza su di essa del ruolo svolto dalla magistratura, che da sempre ha esercitato e continua ad esercitare una funzione di orientamento delle opzioni normative; nonché la sua struttura calibrata sulla base informazioni evidenziate dalle indagini giudiziarie degli anni '80 relativamente ai caratteri delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, caratteri che si identificano nella peculiare compagine organizzativa dell'associazione mafiosa, nella sua estensione territoriale, nella durata e nella pervasività delle sue azioni e, infine, nella perdurante pericolosità degli associati⁶⁵.

Tornando al cuore della riforma, giova ripercorrere brevemente i tratti salienti della fattispecie prevista dall'art. 416*bis* c.p.⁶⁶ L'associazione di tipo mafioso se, da un lato, presenta pressappoco i medesimi requisiti del reato associativo "semplice" (vincolo associativo pluripersonale, organizzazione, punibilità di varie figure di sodali), dall'altro si differenzia per due aspetti fondamentali, con riferimento ai mezzi utilizzati e ai fini perseguiti: il metodo mafioso, stante che "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di

⁶⁵ Cfr. ORLANDI R., *Strumenti processuali e contrasto alla criminalità organizzata in Italia*, in MILITELLO V. (a cura di), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 407 ss.

⁶⁶ Sul tema si rinvia *amplius* a FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte speciale. Volume I*, V ed., Bologna, Zanichelli, 2012, p. 491-498; tra le monografie sul tema v. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Milano, Giuffrè, 2008.

omertà che ne deriva per commettere delitti”; e il programma associativo, consistente nell’ “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”, nonché nel “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero nell’ “impedire il libero esercizio del voto” o nel “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali”.

Tali peculiarità, nel metodo e nel programma, stagliano la fattispecie incriminatrice in un orizzonte di tutela più complesso e articolato rispetto all’ordine pubblico in sé considerato, orizzonte nel quale campeggiano piuttosto sia la libertà di mercato e di iniziativa economica sia la libertà e regolarità della formazione del consenso elettorale, appunto minacciate dalle organizzazioni criminali.

Il metodo mafioso “tipico” è incentrato sulla forza intimidatrice da cui scaturisce uno stato di assoggettamento, corrispondente in buona sostanza ad una condizione di sudditanza psichica, e di omertà, che comporta il rifiuto di collaborare con la giustizia realizzato mediante l’occultamento della verità con false testimonianze o col silenzio.

Occorre precisare che la capacità di intimidazione non presuppone tanto che gli associati compiano in modo seriale concreti atti violenti o minacciosi, quanto che lo stato di assoggettamento e omertà, diffusamente generatosi nel contesto ove l’organizzazione opera, risulti riconducibile alla fama criminale che l’associazione stessa ha accumulato nel tempo. Tale precisazione si rivela non poco importante laddove si affronti la questione dell’applicabilità del delitto di associazione mafiosa a gruppi criminali operanti in “aree non tradizionali”, e cioè fuori dai confini delle regioni meridionali, ove sono radicate le “mafie storiche” (Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra) . A più riprese, infatti, la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità ha messo in luce come la “fama criminale” e il

relativo potenziale intimidatorio consolidatisi nei contesti territoriali originari possono – per così dire – trasmigrare sul dorso di sodalizi di matrice mafiosa, che espandono le proprie attività criminali in varie aree del Paese, creando, per questa via e in presenza di ulteriori condizioni, i presupposti tipici richiesti dalla legge per integrare il delitto di associazione mafiosa.

Si è così affermato in diverse sentenze riguardanti le attività criminali di sodalizi insediati nel nord Italia che intanto è talora sufficiente la “spendita” della “fama mafiosa” che avvolge le organizzazioni di provenienza per considerare riscontrato il requisito “dell’avvalersi della forza di intimidazione”, e poi che l’ulteriore requisito dello “stato di assoggettamento e omertà” può ben considerarsi integrato anche quando è ravvisabile solamente in circoscritti segmenti della società, come ad esempio un determinato e specifico settore di attività imprenditoriali.

Le disposizioni contenute nell’art. 416*bis* c.p. hanno subito nel tempo poche modifiche. In particolare, la legge 19 marzo 1990, n. 55 ha espunto dal testo della norma ogni riferimento all’automatica decadenza del condannato da licenze o concessioni, lasciando la materia alla disciplina sulle misure di prevenzione. Successivamente, il d.l. 8 giugno 1992, n.306 ha inserito nel terzo comma, tra le finalità dell’associazione, il condizionamento del libero esercizio del voto. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha, poi, provveduto ad inasprire il trattamento sanzionatorio, relativamente alle pene previste dal primo, dal secondo e dal quarto comma. Ulteriore innalzamento dei minimi e massimi edittali si è determinato a seguito della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d.l. n. 92 del 2008 (c.d. Primo pacchetto sicurezza), che ha anche provveduto ad inserire, nell’ultimo comma, il riferimento alle associazioni mafiose straniere. Nel medesimo comma, infine, le parole “alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50. Nel complesso, pertanto,

non si è assistito a modifiche relative agli aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie.

Gli interventi normativi successivi all'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'art. 416*bis* c.p. si connotano essenzialmente per due aspetti: da un lato, mirano ad ampliare l'apparato di strumenti disponibili per contrastare l'espansione e il rafforzamento delle organizzazioni mafiose; dall'altro sono spesso preceduti da cruenti fatti di sangue che spingono il legislatore ad optare per azioni tempestive tese consentire una più efficace repressione del fenomeno.

Una prima serie di riforme riguarda il regime penitenziario e, più in generale, il trattamento dei detenuti per reati di criminalità organizzata.

Si colloca in tale contesto l'art. 10 della legge n. 663 del 1986 (c.d. Legge Gozzini), con cui viene introdotto nella legge sull'ordinamento penitenziario l'art. 41*bis*, che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti per alcuni soggetti incarcerati per reati di criminalità organizzata, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza.

Col decreto legge n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991, si introduce nel nostro ordinamento un sistema "premiante" per i "collaboratori di giustizia" per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. Il decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, detta, infine, ulteriori norme sul regime delle pene e sul trattamento penitenziario nonché disposizioni sugli imputati che si dissociano.

Si segnala, poi, il decreto legge n. 345 del 1991, convertito nella legge n. 410 del 1991, che istituisce, tra l'altro, il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia (DIA).

L'intento di sottrarre spazi operativi al fenomeno mafioso ha spinto, inoltre, il legislatore ad introdurre l'aggravante applicabile ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416*bis* e puniti con una pena diversa dall'ergastolo. Essa è regolata dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, e consente di punire eventuali attività collaborative, eludendo la prova, non solo dell'esistenza del sodalizio, ma anche quella di partecipazione al sodalizio stesso. Tale aggravante riveste, dunque, notevole rilevanza sul piano repressivo.

La norma prevede due possibili forme: l'aggravante del metodo mafioso, che ricorre quando il delitto sia stato realizzato avvalendosi della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà che deriva dal sodalizio criminoso; e l'aggravante che, in riferimento allo scopo perseguito nel commettere il reato, ricorre quando la finalità sia quella di favorire l'associazione mafiosa.

Subito dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, viene emanato il decreto legge 8 giugno 1992 n. 302, convertito dalla legge n. 356 del 1992, a seguito della successiva strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Sulla spinta di questi gravissimi fatti di cronaca, il provvedimento comporta un inasprimento del regime carcerario, con il divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata, l'introduzione di nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, nonché alcune modifiche in materia di prevenzione patrimoniale. L'emergere di numerosi casi giudiziari riguardanti le collusioni tra esponenti della classe politica e associazioni mafiose

ha, peraltro, indotto il legislatore ad introdurre nel codice penale l'art. 416*ter*, arricchendo, al contempo l'art. 416*bis* c.p. del riferimento «alla finalità di condizionamento della selezione democratica del personale politico», allo scopo di sanzionare le condotte di esercizio del metodo mafioso per condizionare le consultazioni elettorali.

4.2 (Segue). La legislazione di contrasto alla contiguità delittuosa.

Le strategie di contrasto finora descritte hanno registrato successi rispetto all'apparato organizzativo e militare delle mafie, risultando, tuttavia, scarsamente efficaci nel colpire l'area di contiguità che prolifera attorno alle organizzazioni criminali.

Deve peraltro segnalarsi che, nel tempo e soprattutto negli ultimi anni, si è assistito a una progressiva intensificazione della presenza di gruppi 'ndranghetisti nel tessuto economico delle regioni del nord e centro Italia, grazie a forme di "delocalizzazione" delle attività dei sodalizi storicamente insediati nel meridione. Un'espansione che, seppur non riproduce pedissequamente il modo di operare "classico" delle consorterie mafiose nel loro territorio d'origine, rimane caratterizzata dall'attitudine degli attori criminali a impegnarsi nella costruzione di rapporti di cooperazione attiva e passiva con i mondi vitali della società, tessendo reti di legami, sudditanze, cointeressenze, commistioni, connivenze, connessioni con imprese, professionisti e pubblici amministratori.

Il tema della contiguità alla criminalità organizzata, in primo luogo, è intimamente connesso al tentativo ermeneutico di distinguere i caratteri della partecipazione all'associazione dalla diversa, seppur penalmente rilevante, figura

del concorrente esterno⁶⁷. La configurabilità del concorso esterno nei reati associativi si è presentata, fin dalle origini, assai controversa, divenendo terreno di scontro tra opposte posizioni della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, che si è più volte pronunciata sul tema a sezioni unite.

La questione è nata tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, quando in una serie di casi giudiziari si era segnalata la presenza di soggetti esterni che avevano fornito all'associazione criminale contributi temporanei, difficilmente riconducibili a condotte partecipative.

Nell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale, in un primo tempo, si consolidano diversi indirizzi: coloro che negano la configurazione del concorso esterno nei reati associativi; i fautori della sua ammissibilità, che ne esaltano la capacità di repressione e di contrasto; nonché i sostenitori di una posizione intermedia, che, pur ammettendo il concorso esterno, ne condannano l'uso indiscriminato⁶⁸.

Oggi è ormai prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'orientamento per cui l'art. 110 c.p., che disciplina il concorso di persone nella realizzazione di fattispecie monosoggettive, possa combinarsi anche con reati a concorso necessario e si è diffuso il convincimento che i concorrenti eventuali siano diversi dai concorrenti necessari, benché il reato plurisoggettivo, su cui si innesta il concorso eventuale, sia completo in tutti i suoi elementi⁶⁹.

⁶⁷ Sul tema si rinvia a FIANDACA G., *La tormentata vicenda del concorso esterno*, in *Legisl. pen.*, 2003, pp. 261 ss.; MAIELLO V., *Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1352 ss.

⁶⁸ VISCONTI C., *Il concorso esterno nell'associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico-criminali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, pp. 1306 e ss.

⁶⁹ In seno alla tesi che ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, assume particolare rilievo l'analisi di Fiandaca, che pone l'accento sul contenuto dell'elemento soggettivo ed oggettivo della condotta del concorrente esterno. In particolare, per quanto riguarda l'elemento psicologico, si evidenzia come non sia condivisibile la posizione in base

Poiché i concetti del “partecipare” (art. 416 c.p.) e del “far parte” (art. 416bis c.p.) implicano l’inserimento e la compenetrazione nell’associazione del concorrente necessario, ossia la sua inclusione nel vincolo associativo, il concorso eventuale sarebbe configurabile per quei soggetti esterni al sodalizio, che non si incardinano nella sua struttura e non esprimono la loro disponibilità a perseguire stabilmente gli scopi di esso, ma in via occasionale offrono un aiuto o un sostegno, con specifiche azioni utili all’ente criminale.

All’ampio dibattito dottrinario sulla ammissibilità del concorso esterno si è affiancato l’intervento della giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito a tracciare delle linee interpretative sulla delicata vicenda con ormai ben note pronunce, rese a sezioni unite: la sentenza Demitry, la sentenza Carnevale e la sentenza Mannino.

La sentenza Demitry del 5 ottobre 1994, in primo luogo, offre una definizione della condotta di partecipazione, consistente nella “stabile permanenza del soggetto nell’associazione, cui corrisponde lo svolgimento di un’attività o meglio di una funzione”⁷⁰. La condotta del concorrente esterno si collega, invece, ad un aspetto dinamico della partecipazione, connesso ad un momento di “patologica fibrillazione” della vita del sodalizio, momento in cui l’associazione avverte la necessità di fare ricorso all’aiuto dell’estraneo. Nella situazione contingente, quindi, tale soggetto esterno all’ente si limita ad offrire

alla quale il partecipe agirebbe per favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione, mentre il concorrente per il conseguimento di fini personali distinti da quelli dell’ente criminale: molto spesso, infatti, obiettivi personali e sociali si intrecciano. Per quanto concerne l’elemento oggettivo, la nozione di partecipazione fondata sull’accertamento di riti formali di affiliazione rischia di non dare valore al contributo obiettivamente prestato. Il comportamento del concorrente esterno, quindi, per potere assumere rilevanza penale, deve concretizzarsi in un contributo oggettivamente idoneo alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa. Cfr. FIANDACA G., *La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale*, in *Foro it.*, 1991, II, c. 475.

⁷⁰ Cass. Sez. Un., 5 ottobre (dep. 28 dicembre) 1994, n. 16, Demitry (con nota di IACOVIELLO), in *Cass. Pen.*, 1995, p. 842.

un contributo temporaneo ed occasionale. In altri termini, è concorrente eventuale colui che, non facendo parte dell'associazione e non essendo chiamato a parteciparvi *pro futuro*, “contribuisce atipicamente” alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri.

La medesima pronuncia, in riferimento all'elemento soggettivo, precisa che il dolo del partecipe è specifico perché consiste nella coscienza e nella volontà di far parte dell'associazione e di perseguirne i fini mediante il metodo mafioso. Il concorrente esterno, invece, agisce con dolo generico, consistente “nella coscienza e volontà di dare un contributo all'associazione con la consapevolezza che tale contributo servirà alla vita ed al consolidamento dell'ente”⁷¹. Quando vuole realizzare il programma criminale del sodalizio, il concorrente eventuale può anche agire con dolo specifico ma, in questo caso, mancando in lui la volontà di far parte dell'associazione, non gli si può attribuire l'ulteriore “porzione” del dolo del partecipe.

La Cassazione interviene nuovamente sul tema, nel 2003, con un pronunciamento a Sezioni Unite in riferimento al processo a carico del magistrato Corrado Carnevale⁷². Nella sentenza, in primo luogo, si ridimensiona il rilievo attribuito nella sentenza Demitry alla teoria della “fibrillazione” e si sostiene che la “fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione”⁷³.

Secondo le Sezioni Unite, poi, la condotta del partecipe, connotandosi per l'assunzione di un ruolo stabile all'interno dell'organizzazione, certamente

⁷¹ Cass. Sez. Un., 5 ottobre (dep. 28 dicembre) 1994, n. 16, Demitry (con nota di IACOVIELLO), in *Cass. Pen.*, 1995, p. 842.

⁷² Cass. Sez. Un., 30. ottobre 2002 (dep. 21 maggio 2003), n. 22327, Carnevale, in *Foro it.*, 2003, II, c. 453.

⁷³ DE FRANCESCO G., *I poliedrici risvolti di un istituto senza pace*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 704.

determina un accrescimento della potenzialità criminale del sodalizio. Rispetto al concorrente esterno sarà, invece, necessario accertare, concretamente, sul piano causale, che la condotta dell'estraneo abbia rafforzato l'ente criminale nel perseguimento dei suoi fini.

Successivamente, nella sentenza Mannino⁷⁴ del 2005, le sezioni unite giungono ad elaborare una ricostruzione ermeneutica che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento in relazione ai problematici contorni della figura del concorrente esterno. La fondamentale pronuncia fissa, infatti, importanti principi di diritto riguardo i requisiti della condotta di partecipazione, la tipizzazione causale del contributo punibile dell'*extraneus*, nonché l'elemento psicologico del concorso esterno.

In particolare, la condotta partecipativa è identificata nella “stabile compenetrazione” del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: secondo la Corte, essa dovrebbe essere ricavata riferendosi ad attendibili massime di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità mafiosa. Per quanto riguarda il concorso esterno, invece, si ritiene che esso sussista nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza di *affectio societatis* ma, al contempo, l'esistenza di un contributo, volontario e consapevole, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione o per la realizzazione dei suoi scopi.

Rispetto all'accertamento della rilevanza causale del contributo del concorrente all'associazione, si afferma che il nesso eziologico va ricostruito secondo un giudizio un *ex post*, mediante l'uso di massime di esperienza o di generalizzazioni di senso comune plausibili.

⁷⁴ Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Foro it.*, 2006, II, pp. 80 ss. con nota di FIANDACA G. – VISCONTI C., *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*.

Sul piano dell'elemento psicologico, infine, si esclude per il concorrente esterno la punibilità a titolo di dolo eventuale, in contrapposizione ad una prassi applicativa orientata a non restringere le forme di dolo ammissibili nel concorso criminoso.

La dottrina non ha mancato di precisare che il problema della punibilità della contiguità alla mafia non può essere ricondotto esclusivamente all'annoso e tormentato dibattito sull'ammissibilità del ricorso alla figura del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, posto che, ad uno sguardo d'insieme, sono stati gradualmente messi a disposizione del giurista pratico una serie di strumenti che possono consentire di recidere le reti di connivenze tra mafie ed economia e tra criminalità organizzata e politica⁷⁵.

Si allude, in primo luogo, all'art. 416^{ter} c.p. sul patto di scambio elettorale politico-mafioso, norma oggetto di recente riforma ad opera della legge 17 aprile 2014, n. 62, che attualmente prevede la punibilità di chi accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416^{bis}, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità nonché di chi promette di procurare voti con le medesime modalità⁷⁶.

Nel tentativo di recidere i legami tra mafia e pubblici amministratori è stato emanato anche il decreto legge n. 164 del 1991, che ha introdotto una specifica disciplina dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

⁷⁵ Cfr. VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 243- 270.

⁷⁶ Per un primo commento della citata riforma v. AMARELLI G., *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, n. 2, pp. 4-23.

Giova poi far riferimento all'art. 418 c.p., che prevede il delitto di assistenza agli associati. Modificato dapprima nel 2001 e successivamente, con riguardo al trattamento sanzionatorio, dalla legge c.d. *ex Cirielli* (n. 251 del 2005), esso punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione, a talune delle persone che partecipano all'associazione. La norma prevede poi un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui si presti assistenza in modo continuativo a taluno dei membri del sodalizio criminale. Va, tuttavia, esente da responsabilità chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Il dilagare del fenomeno mafioso, negli ultimi decenni, ha infine indotto la magistratura a valorizzare il più possibile l'incriminazione per favoreggiamento personale, regolata dall'art. 378 c.p., in modo da punire quei soggetti che forniscano a taluno dei sodali una prestazione di aiuto, finalizzata ad eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità. L'art. 2 della legge Rognoni-La Torre ha, peraltro, introdotto nella norma un secondo comma, prevedendo un'aggravante speciale per colui che aiuta consapevolmente l'affiliato di un'associazione mafiosa ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche.

4.3 (Segue). Le misure tese a minare il potere economico delle mafie: dalla nascita della prevenzione patrimoniale al c.d. Codice antimafia. Cenni e rinvio.

Un ulteriore apparato di strumenti, non necessariamente afferenti unicamente al diritto penale, ha teso a minare il potere economico delle mafie, contrastando la loro capacità di infiltrarsi sui mercati in grado di garantire la possibilità di ripulire capitali illeciti e assicurarsi ampi margini di guadagno. Le

organizzazioni criminali di stampo mafioso, infatti, hanno sempre agito anche in un'ottica imprenditoriale, tendente alla massimizzazione del profitto e alla minimizzazione dei costi e dei rischi connessi alle attività svolte.

Su questo versante, allo scopo di approntare un contrasto più efficace del fenomeno mafioso, vengono introdotte nell'ordinamento giuridico italiano, sempre ad opera della legge n. 646 del 1982, misure di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dagli indiziati di mafia, già destinatari delle misure preventive personali previste dalla legge n. 575 del 1965. Si tratta del sequestro e della confisca quali misure di prevenzione patrimoniale antimafia. La legge n. 55 del 1990, nota anche come Legge Gava-Vassalli, successivamente, rafforza la legislazione vigente in materia di misure patrimoniali e personali, reati economici e finanziari, appalti e trasparenza di regioni ed enti locali.

Il decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge n. 501 del 1994, introduce nel decreto legge n. 306 del 1992 l'art. 12^{sexies}, che prevede l'istituto della c.d. "confisca allargata antimafia". Tale misura ablativa consente la sottrazione dei patrimoni illeciti di cui il condannato risulta essere titolare o avere disponibilità – anche per interposta persona, fisica o giuridica, – se non è in grado di dimostrarne la lecita provenienza.

Il decreto legislativo n. 490 del 1994, in attuazione della legge delega n. 47 del 1994, in tema di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare l'esistenza di fattori ostativi alla stipula di contratti, appalti o concessioni.

La legge 7 marzo 1996 n. 109, nota anche come Legge del riutilizzo sociale, introduce specifiche disposizioni volte a disciplinare il percorso che dalla confisca porta alla restituzione del bene alla collettività.

In questo contesto vanno anche ricordate le rilevanti novità apportate dai c.d. Pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009. In particolare, il decreto legge 23 maggio 2008 n. 98, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, e la successiva legge n. 94 del 2009 introducono il fondamentale principio dell'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione. Precedentemente a tali provvedimenti era consentita l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale solo nei confronti di persona già sottoposta a misura di prevenzione personale, essendo stata riconosciuta socialmente pericolosa. A seguito delle modifiche introdotte tra il 2008 e il 2009, almeno al momento della richiesta di una misura preventiva patrimoniale non è necessaria la valutazione della pericolosità sociale del proposto. In tal modo, l'applicazione di sequestro e confisca non è più subordinata all'effettiva applicazione di una misura di prevenzione personale. I pacchetti sicurezza, inoltre, prevedono la continuazione delle procedure di sequestro e confisca nei confronti degli eredi o degli aventi causa nel caso di morte del proposto.

Si segnala altresì il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010 n. 50, che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di un organismo di diritto pubblico che ha competenza esclusiva, su tutto il territorio nazionale, sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati sostituendo, la competenza dell'Agenzia del Demanio.

A completamento del quadro legislativo fin qui ricostruito, va citato il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, che realizza un'organica sistemazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione e di documentazione antimafia, coordinando i principi contenuti in tutte le leggi speciali in tema di lotta alle organizzazioni criminali.

Legge delega 13 agosto 2010, n. 136 prevedeva l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, attraverso un metodo distinto in tre fasi: a) ricognizione di tutta la normativa antimafia; b) armonizzazione della normativa di tale normativa; c) coordinamento della normativa con le disposizioni introdotte dalla stessa legge delega; d) adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

A dispetto degli scopi del legislatore, il tentativo di sistematizzazione non si è rivelato soddisfacente e, già pochissimo tempo dopo la sua entrata in vigore, il nuovo *corpus* normativo è stato oggetto di modifiche. Sul punto, in particolare, interviene il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, che introduce alcune novità soprattutto in materia di documentazione antimafia e solo marginali modificazioni in materia di misure di prevenzione.

Nella successiva legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità) trovano, poi, cittadinanza ulteriori correttivi, tra cui le modifiche concernenti il termine di efficacia per la pronuncia di confisca, quelle relative al regime fiscale dei beni confiscati, la disciplina sulla tutela dei terzi e altre disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Giova peraltro segnalare che recentissimamente, il 16 dicembre 2014, la Commissione parlamentare antimafia, sulla scorta delle osservazioni provenienti dalla dottrina e dagli operatori giuridici⁷⁷, ha presentato un'ulteriore proposta di

⁷⁷ In tema di possibili modifiche da apportare al Codice antimafia si segnala il contributo della "Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata", nominata con D.M. 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca. Nella relazione presentata a conclusione dei lavori, rispetto al Codice si evidenzia che "nonostante si tratti di un testo unico di recente approvazione, è subito emersa all'attenzione degli interpreti e degli studiosi l'opinabile o insufficiente definizione normativa di profili di disciplina non privi di rilevanza soprattutto da un punto di vista pratico-applicativo". Nell'ambito di una complessiva rivisitazione del sistema della prevenzione patrimoniale, la Commissione suggerisce proposte di modifica con riferimento a diversi settori di possibile

legge per la revisione del c.d. Codice antimafia. L'obiettivo dichiarato della futura riforma sarebbe quello di effettuare una revisione organica dell'intero sistema delle misure di prevenzione antimafia, soprattutto relativamente alla ricerca, al sequestro e alla confisca dei patrimoni accumulati dalle mafie. Per questo motivo, si propongono puntuali modifiche della fase delle indagini, della gestione nella fase immediatamente successiva al sequestro ed in quella della confisca definitiva.

La disciplina della prevenzione patrimoniale e quella sull'informazione antimafia assumono entrambe particolare rilievo nell'economia del presente lavoro. Al pari del decreto legislativo n. 231 del 2001, si tende infatti ad approntare una serie di strumenti in grado di prevenire o recidere i rapporti tra sodalizi mafiosi e mondo imprenditoriale, strumenti che spesso vedono protagoniste le imprese che hanno subito o potrebbero subire un condizionamento da parte delle organizzazioni criminali. Sul tema delle interferenze tra la disciplina del Codice antimafia e la normativa sulla

intervento: “un *corpus* di modifiche concernenti molti punti del procedimento applicativo delle misure di prevenzione, in relazione ai quali il pur recente Codice antimafia o si è limitato a riprodurre la vecchia regolamentazione o ha innovato in maniera poco soddisfacente”; nonché un nucleo di nuovi principi riguardanti il tema della tutela dei terzi, volte a “porre rimedio a una persistente criticità di fondo, la quale consiste, per un verso, nella mancata previsione normativa di un regime differenziato di verifica dei crediti a seconda che questi ultimi riguardino o meno le aziende; e, per altro verso, in una prevalente polarizzazione verso esiti a carattere liquidatorio”. La Commissione ha peraltro elaborato un'interessante ed innovativa proposta tendente “all'obiettivo di modulare in maniera più moderna e flessibile il preesistente istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche (artt. 3 *quater* e 3 *quinquies*, l. 575/1965), ridenominato più di recente “Amministrazione giudiziaria” dall'art. 34 del Codice Antimafia. Nella revisione proposta dalla Commissione, l'istituto in parola assume un rilievo di più ampio respiro e si sviluppa in una cornice di innovazione che include – oltre alla ridisciplina dei suoi contenuti normativi – l'introduzione di una nuova figura di controllo giudiziario e, in connessione, una modifica della disciplina delle interdittive prefettizie. Il complessivo obiettivo di fondo perseguito da questa nuova progettazione, che ne giustifica un rilievo autonomo sì da poter essere eventualmente valorizzata anche a prescindere dalle proposte relative alle altre aree tematiche prese in esame, consiste nel promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale delle imprese”. Il testo integrale della relazione è reperibile su www.penalecontemporaneo.it.

responsabilità da reato degli enti collettivi si rinvia, pertanto, all'ultimo capitolo di questa trattazione.

Capitolo II

**Nuove strategie di contrasto contro la criminalità economica: la
responsabilità da reato degli enti collettivi nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

1. Il d.lgs. 231 del 2001: ambito di applicazione soggettivo, regime giuridico e natura della responsabilità.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali⁷⁸, che prevedevano l’obbligo per gli Stati contraenti di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d’impresa, la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea.

Precisamente, il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione ad essi subordinata, qualora ciò sia frutto della politica aziendale (c.d. dolo d’impresa) ovvero possa muoversi all’ente il rimprovero di non aver adottato ed efficacemente attuato idonei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (c.d. colpa di organizzazione).

La peculiarità strutturale della nuova forma di responsabilità risiede nel carattere “funzionale” della risposta penale, posto che non si mira soltanto a colpire l’ente – o la parte di ente – ove l’illecito è stato commesso, quanto ad

⁷⁸ Come già ricordato (si veda *Introduzione sub nota 1*), si fa riferimento a: Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 per la repressione della corruzione di pubblici ufficiali stranieri nell’ambito delle transazioni internazionali; Secondo Protocollo Addizionale della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea e Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell’Unione europea che degli Stati membri.

instaurare un vero e proprio “dialogo” con l’impresa per tutta la fase del giudizio e anche in sede esecutiva, stante il fondamentale rilievo attribuito, ai fini dell’applicazione e quantificazione della sanzione, alle “buone prassi” aziendali che dovranno essere attivate dall’ente per impedire il compimento di reati nel suo interesse o vantaggio⁷⁹. In altri termini, si assiste ad una “privatizzazione del diritto penale”: prendendo atto dell’inadeguatezza degli strumenti tradizionali per fronteggiare e prevenire la commissione di crimini d’impresa, il legislatore ha scelto deliberatamente di inserire tra le fonti del diritto penale quella privata, affidando la predisposizione e l’implementazione di adeguati complessi di cautele agli stessi destinatari del potenziale intervento punitivo⁸⁰. In definitiva, quindi, l’idea che potesse essere sufficiente la mera minaccia della sanzione penale è stata abbandonata a vantaggio di un sistema congegnato su un paradigma “interattivo”⁸¹, facente leva sulle capacità di autoregolamentazione delle aziende medesime, in cui l’ordinamento realizza una tacita coalizione con le imprese, collaborando con esse per ridurre il rischio del compimento di reati e, al contempo, evitando di estromettere dal mercato agenti economici sostanzialmente sani.

Secondo parte della dottrina, si tratterebbe di un modello fondato sul meccanismo del c.d. *carrot-stick approach*, in cui il “bastone” coinciderebbe nella minaccia di rilevanti conseguenze per gli enti che non adottino e attuino

⁷⁹ Cfr. DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 123 ss.

⁸⁰ Cfr. sempre DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 115. Cfr. altresì CAPUTO M., *La mano invisibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità degli enti*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 novembre 2012, p. 29.

⁸¹ L’espressione “diritto penale interattivo” è coniata da RUSSO R., *Mafie e imprese: l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 42.

efficacemente idonei modelli organizzativi, mentre la “carota” sarebbe, di converso, costituita dalla promessa dell’impunità e di ulteriori benefici per quei soggetti collettivi che si conformino alle istanze legislative prevenendo la commissione di reati al proprio interno grazie ad adeguate formule organizzative e cautelative⁸².

L’art. 1 del d.lgs. 231 del 2001 definisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina. In particolare, si individuano quali soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel decreto gli enti forniti di personalità giuridica, le società⁸³ e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Il terzo comma del medesimo articolo precisa, poi, che le nuove norme non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. L’applicazione del decreto agli enti pubblici economici è fatta salva per il fatto che si tratta di persone giuridiche che gestiscono un’impresa industriale o commerciale e, in quanto tali, sono equiparabili agli enti di natura privatistica.

L’ambito applicativo del decreto è chiaramente e pacificamente riferibile a soggetti collettivi. Nonostante ciò, una isolata e piuttosto recente pronuncia della

⁸² Cfr. CENTONZE F., *La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2009, n. 2, pp. 219 ss.

⁸³ Per quanto concerne le *società miste*, Cass. pen., 9 luglio 2010, n. 28699 (con nota di DI GIOVINE O.), in *Cass. pen.*, 2011, pp. 1888 ss., ha chiarito che un istituto ospedaliero non può appellarsi alle funzioni di rilievo costituzionale svolte per andare esente da responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001, dal momento che la *ratio* dell’esenzione prevista dall’art. 1 è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili a norma del decreto avrebbero l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali. A parere della Corte, peraltro, sarebbero incluse nell’ambito soggettivo di applicabilità del decreto anche le *società fallite*, dal momento che il fallimento non sarebbe equiparabile alla morte del reo (Cass. pen., 26 settembre 2012, n. 44824, in *Dir. gius.*, 2012, pp. 16 ss. Sul punto si veda *amplius* CHIARAVIGLIO P., *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 novembre 2012.

Cassazione⁸⁴, smentendo il precedente indirizzo espresso dalla stessa Corte⁸⁵, ha ritenuto che fosse possibile includere tra i soggetti destinatari della disciplina anche le imprese individuali. La decisione, tuttavia, è stata immediatamente oggetto di aspre critiche da parte della dottrina⁸⁶, dal momento che riferire una disciplina congegnata per gli enti agli imprenditori individuali contrasta palesemente col divieto di analogia in *malam partem* operante in materia penale. Come risulta palesemente dall'art. 8 del decreto, peraltro, la responsabilità diretta dell'ente collettivo è autonoma e non sostitutiva rispetto a quella dell'autore materiale del reato, che necessariamente è una persona fisica e per la cui punibilità si farà riferimento al diritto penale comune.

La natura autonoma della responsabilità dell'ente fa sì che essa sopravviva anche nel caso in cui l'autore del fatto non sia imputabile o comunque non sia punibile per estinzione del reato per causa diversa dall'amnistia o, ancora, qualora non sia possibile identificare la persona fisica autrice del reato presupposto.

La *ratio* del permanere della responsabilità in capo all'ente anche nelle ipotesi in cui l'autore materiale del reato sfugga alla punibilità risiede nell'intento di assicurare un'adeguata efficacia deterrente alla disciplina del d.lgs. 231/2001. L'eccezione costituita dall'amnistia si giustifica per il fatto che sarebbe irragionevole punire l'ente quando il fatto integrante il reato presupposto cessi di

⁸⁴ Segnatamente Cass. pen., 15 dicembre 2010, n. 15657, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 2556 ss.

⁸⁵ Cfr. Cass. pen., 22 aprile 2004, n. 18941, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 4047 ss., ove si ricorda che nella Relazione governativa al decreto “si puntualizza che l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale, che consistevano, da un lato, in esigenze di omogeneità delle risposte sanzionatorie degli Stati, e dall'altro, nella consapevolezza di pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa”.

⁸⁶ Sul punto si veda AMARELLI G., *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. n. 231/2001*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 luglio 2011.

essere contrario all'ordinamento giuridico. Naturalmente, qualora sia interessato ad ottenere un'assoluzione nel merito, l'ente potrà rinunciare all'effetto estintivo dell'ammnistia, al pari della persona fisica.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui la persona fisica non sia stata identificata, è stato osservato⁸⁷ che, sebbene ciò costituisca un fenomeno tipico nel quadro della responsabilità d'impresa, risulta meno agevole comprendere la scelta del legislatore di continuare a ritenere l'ente passibile di subire una sanzione. La premessa della responsabilità dell'ente è, infatti, un reato completo in tutti i suoi elementi e non può sicuramente considerarsi tale un fatto privo del suo autore. Peraltro, nel caso in cui la persona fisica non sia individuata non potranno neppure trovare applicazione le norme del decreto che prevedono un diverso meccanismo di imputazione se il fatto è commesso dai vertici aziendali ovvero da soggetti ad essi sottoposti⁸⁸. Dovrà, quindi, concludersi che la disciplina dell'art. 8 è semplicemente animata dall'intento generale di sancire l'inderogabilità della responsabilità dell'ente sganciandola dalle vicende della punibilità della singola persona fisica.

L'adozione della normativa sulla responsabilità da reato degli enti ha dato vita ad un ampio dibattito circa il possibile superamento, ad essa conseguente, del principio *societas delinquere non potest*: chiamare un soggetto collettivo a rispondere penalmente di un reato, infatti, avrebbe potuto suscitare non poche perplessità in un ordinamento fondato sui principi della personalità della

⁸⁷ Cfr. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 222-224; nello stesso senso cfr. PECORELLA C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, pp. 62 ss.; PATRONO P., *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 187 ss.; GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 35 ss.

⁸⁸ Segnatamente gli art. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. Sul punto, si veda *amplius* in seno al presente Capitolo *sub* paragrafo 2.

responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, rispettivamente sanciti dal primo e dal terzo comma dell'art. 27 Cost., nell'ormai nota lettura fornita dalla Corte Costituzionale nelle pronunce n. 364 e 1085 del 1988.

Del resto, il problema dell'introduzione di una responsabilità penale degli enti nell'ordinamento giuridico italiano si è più volte riproposto nel corso del tempo, già a partire dalla fine dell'Ottocento⁸⁹, anche sulla base del fatto che, soprattutto nei Paesi di *common law*, la possibile incriminazione di persone giuridiche non era sicuramente un istituto sconosciuto⁹⁰.

La questione si è ripresentata, per l'Italia e gli altri Stati europei, come si è detto, a seguito della stipulazione di convenzioni che imponevano l'introduzione di norme per l'applicazione di sanzioni afflittive ad enti collettivi in conseguenza della commissione di illeciti penali. Sul punto, il legislatore italiano ha preso esplicitamente posizione, attribuendo "prudentemente" alla nuova forma di responsabilità il *nomen juris* "amministrativa". La scelta è stata determinata in

⁸⁹ Per una ricostruzione storica di tale dibattito si veda *amplius* ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 193-207, ove si fa peraltro riferimento all'interessante saggio di BRICOLA F., *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in NUVOLONE P. (a cura di), *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 30 e ss., ora in *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1997, vol. II, tomo II, pp. 2975 ss.

⁹⁰ Pare opportuno richiamare brevemente l'esperienza statunitense. Gli USA fin dalla metà del ventesimo secolo hanno conosciuto una serie di nuovi strumenti tesi a fronteggiare l'esponentiale crescita della criminalità d'impresa. Si allude, in primo luogo, alle c.d. *finis*, ossia sanzioni pecuniarie applicate all'impresa che avesse tratto un vantaggio dall'illecito penale di un proprio dipendente. A metà degli anni Ottanta furono poi introdotte le c.d. *alternative finis*, sanzioni pecuniarie elevate in gradi di impedire all'ente di rivalersi sugli azionisti. Per la creazione di un vero e proprio sistema di imputazione diretta dei fatti di reato agli enti collettivi dovranno, tuttavia, attendersi le Federal Sentencing Guidelines, adottate già negli anni novanta. Sul tema cfr. SALAMONE R., *Il principio societas delinquere non potest. La natura della responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, Cedam, 2009, pp. 5 ss.; BERTOLINI N., *Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines*, in *Foro ambr.*, 2003, pp. 527 ss.; DE MAGLIE C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa (crisi e innovazione del diritto penale statunitense)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 88 ss. Per una puntuale disamina del caso inglese cfr. LOTTINI R., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, Giuffrè, 2005.

parte dalla volontà di aggirare l'ostacolo della potenziale inconciliabilità con i principi costituzionali in materia penale ma soprattutto dall'intento di non suscitare eccessivi malumori nel mondo imprenditoriale, restio a tollerare eccessivi oneri economici derivanti dalla nuova disciplina⁹¹. Come presto hanno notato la dottrina e la giurisprudenza più avveduta, ciò tuttavia appare contrastare, almeno in parte, col contenuto normativo delle nuove disposizioni. Rispetto al tema, in particolare, si sono contrapposte diverse opinioni, riconducibili essenzialmente a tre tesi⁹².

Una prima teoria⁹³ si è mostrata incline a confermare la natura amministrativa della responsabilità, in primo luogo sulla base della qualifica espressamente attribuitale dal legislatore. È stato, inoltre, sostenuto che, a norma dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente, è autonoma, opera sul piano del diritto amministrativo e va chiaramente tenuta distinta rispetto al fatto penalmente rilevante del reo-persona fisica. Una serie di disposizioni sono parse, poi, contrastanti con fondamentali principi penalistici di matrice costituzionale, sia a carattere sostanziale che processuale. Si allude alla particolare ipotesi di inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 6 del decreto nonché agli artt. 29 e 30 che, in caso di fusione o scissione di società, consentono una traslazione di responsabilità dall'ente originario a quello frutto di tali operazioni, in palese

⁹¹ Cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2010, p. 165.

⁹² Per una disamina delle varie opinioni espresse dalla dottrina v. DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2012.

⁹³ Cfr. MARINUCCI G., «Societas puniri potest»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 1193 ss.; PALAZZO F., *Corso di diritto penale, parte generale*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2006, p. 47 ss.; ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, pp. 393 ss.; COCCO G., *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, pp. 90 ss.

violazione del principio di personalità della responsabilità penale *ex art. 27*, comma 1, Cost.

Secondo altro orientamento ermeneutico⁹⁴, la nuova responsabilità, mal dissimula la sua natura sostanzialmente penale: a tacer d'altro, essa è strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. La qualificazione della nuova responsabilità come "amministrativa" costituirebbe, dunque, una vera e propria "frode delle etichette"⁹⁵.

L'indirizzo condiviso da altra dottrina⁹⁶ e ad oggi maggioritario nella giurisprudenza di legittimità si aggancia alla tesi formulata nella relazione

⁹⁴ In tal senso cfr. CARMONA A., *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità*, Padova, CEDAM, 2002, p. 208; CONTI L., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio *societas delinquere non potest*?*, in ID. (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, CEDAM, 2001, p. 866; DE FELICE P., *La responsabilità da reato degli Enti collettivi. Parte prima. Principi generali e criteri di imputazione*, Bari, Cacucci, 2002, p. 66 ss.; EPIDENDIO T. E., *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in BASSI A. – EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 454 ss.; MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, pp. 1103 ss.; PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità «amministrativa» delle persone giuridiche*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 13-21; PALIERO C. E., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, *societas delinquere* (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, pp. 845 ss.; PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 598 ss.

⁹⁵ Cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2010, p. 165; MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. Gius.*, 2001, n. 23, pp. 8 ss.; DE VERO G., *La responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI G. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, pp. 51-55; DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, pp. 1126 ss.

⁹⁶ In tal senso si vedano: PULITANÒ D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, pp. 415 ss.; DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli*

governativa di accompagnamento al d.lgs. 231/2001, qualificando tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un *tertium genus* nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale»⁹⁷. È stato, tuttavia, rilevato che si tratta di una “soluzione centauresca”⁹⁸, come tale passibile di dar luogo ad inconvenienti e complicazioni e, dunque, da accantonare a favore del riconoscimento della sostanziale natura penale della responsabilità dell'ente.

Giova, infine, precisare che in dottrina non è mancato chi ha considerato una questione meramente accademica il corretto inquadramento della natura giuridica della nuova responsabilità, suggerendo di optare per una qualificazione generica in termini di “responsabilità da reato degli enti collettivi”⁹⁹, dal momento che essa coinvolge profili, principi e istituti riconducibili tanto al diritto penale che a quello amministrativo.

In realtà, pare pienamente condivisibile l'obiezione secondo la quale una corretta qualificazione giuridica della nuova responsabilità produce importanti conseguenze sia sul piano sostanziale che procedurale, dal momento che involge il tema dell'applicazione dei diritti e delle garanzie proprie della materia penale.

enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 17, che, peraltro, non manca di riconoscere la predominanza della componente penalistica; ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 241-248, il quale pur riconoscendo la natura afflittiva del sistema sanzionatorio conclude a favore dell'esclusione della natura sostanzialmente penale della nuova responsabilità.

⁹⁷ Cass. Pen., 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), n. 3615, in *Foro it.*, 2006, II, c. 329, ove si afferma che “ad onta del *nomen juris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale” e si precisa che essa va considerata come “*terzium genus*”; in senso conforme si veda anche Cass. Pen., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Guida dir.*, 2008, n. 31, pp. 102 ss.

⁹⁸ DE VERO G., *La responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI G. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, pp. 50-51.

⁹⁹ Si allude al parere espresso da CARACCIOLI I., *Una sfida diabolica per i magistrati*, in *Il Sole 24ore*, 3 maggio 2001, p. 19.

In tale prospettiva, la soluzione della questione diviene quindi urgente e di certo non trascurabile.

Considerati i caratteri prevalentemente punitivi di siffatta ipotesi ibrida di responsabilità, può allora concludersi che, anche sulla base dei criteri elaborati in generale dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su temi affini, nell'applicare la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti dovrebbe in ogni caso riconoscersi valore vincolante ai principi costituzionali vigenti in materia penale¹⁰⁰. Ciò nondimeno ci consente di disconoscere le peculiarità del sistema congegnato dal legislatore del 2001, peculiarità che derivano dal particolare destinatario dell'intervento normativo, ossia l'ente. In definitiva, si tratta di un sottosistema di diritto certamente punitivo ma che necessariamente possiede sembianze e categorie concettuali differenti dal diritto penale classico¹⁰¹.

2. I criteri oggettivi d'imputazione della responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente è necessario che sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore. In particolare, l'illecito amministrativo dipendente da reato rappresenta una fattispecie a struttura complessa¹⁰², dal momento che per riferire all'ente uno dei *reati c.d. presupposto*, tassativamente previsti dallo stesso d.lgs. 231/2001, è necessario che l'illecito sia commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*, da

¹⁰⁰ Cfr. DELSIGNORE S., *Art. 1 – Soggetti*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 75.

¹⁰¹ A tale conclusione giunge RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 196.

¹⁰² Cfr. D'ANGELO N., *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Rimini, Maggioli editore, 2008, p. 87.

parte di *soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato* (c.d. criterio di imputazione oggettiva, di cui all' art. 5).

Si ricorda, peraltro, che a norma del terzo comma dell'art. 1, non deve trattarsi di un ente a carattere territoriale o pubblico non economico ovvero di un ente di rilievo costituzionale. Dalla disciplina posta dall'art. 8 si ricava, inoltre, che non deve esistere un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende la responsabilità dell'ente.

Sotto il profilo soggettivo, occorre altresì che la commissione del reato sia riconducibile ad un *dolo di impresa* o ad una c.d. *colpa di organizzazione* (c.d. criterio di imputazione soggettiva di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001), quali peculiari forme in cui si manifesterebbe la colpevolezza dell'ente¹⁰³.

La scelta del legislatore di congegnare in questi termini i criteri di collegamento del fatto all'ente è stata verosimilmente dettata dallo scopo di soddisfare una duplice esigenza, fortemente avvertita con particolare riferimento alla criminalità d'impresa. In primo luogo, si è inteso prevenire la commissione di gravi illeciti da parte di organizzazioni imprenditoriali complesse e sanzionare efficacemente gli enti "trasgressori" promuovendo al loro interno il recupero e la valorizzazione di una sana cultura della legalità. In secondo luogo, si è tentato di concepire un sistema che fosse in grado di esprimere l'adesione dell'ente all'illecito sul piano soggettivo¹⁰⁴.

L'introduzione della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti è, infatti, scaturita dalla presa d'atto che il comportamento illecito realizzato all'interno di soggetti esercenti un'attività economica in forma collettiva spesso scaturisce

¹⁰³ Per l'analisi dei criteri soggettivi di imputazione si rinvia oltre, nel quadro del presente Capitolo, *sub* paragrafo 4.

¹⁰⁴ Cfr. FIORELLA A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 5102 ss.

dalle forme organizzative e dalle scelte operate dall'ente nel suo complesso. La punizione della persona fisica, pertanto, in questi casi non sarebbe in grado di esaurire da sola il disvalore penale del fatto, soprattutto qualora l'impresa fosse in grado di conservare i vantaggi patrimoniali derivanti dal reato. In tal modo si giustifica, peraltro, la scelta di introdurre un modello in grado di consentire l'applicazione all'ente di una sanzione concorrente e non solidale, come conseguenza di una responsabilità del tutto sganciata da quella della persona fisica¹⁰⁵.

In altri termini, l'obiettivo del legislatore è stato quello di predisporre una disciplina idonea ad apprestare adeguati presidi volti a garantire che l'azienda che delinque sia riportata alla legalità¹⁰⁶. Tuttavia, rispetto a tale spirito che anima il decreto, altra dottrina ha osservato che nell'attuale realtà economica risulta ormai superabile la concezione dell'azienda come un blocco monolitico in grado di far convergere sempre le volontà dei singoli verso il perseguimento di uno scopo unitario, data la sempre maggiore complessità strutturale e dei processi decisionali¹⁰⁷. Rimane il fatto che, per espressa previsione legislativa, l'ente non sarà comunque chiamato a rispondere qualora il fatto sia stato commesso dalla persona fisica nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. In tal modo, quindi, l'esigenza di contrastare la diffusione della c.d. *corporate crime* si concilia con lo scopo di assicurare, al contempo, che siano sanzionate solo con

¹⁰⁵ Cfr. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 210 ss.

¹⁰⁶ Cfr. FIDELBO G., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 435 ss.

¹⁰⁷ Cfr. DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss.

riferimento alla persona fisica quelle condotte rispetto alle quali si assista ad una estraneità dell'ente sul piano empirico e dell'elemento soggettivo.

Dal momento che quello dei criteri di imputazione rappresenta un tema di cruciale importanza nel quadro della disciplina del d.lgs. 231/2001, proseguendo la trattazione, nei prossimi paragrafi si esamineranno disgiuntamente il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio, la differente disciplina dettata dal decreto a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale dell'ente o da persona sottoposta ai vertici aziendali, nonché il catalogo dei reati presupposto della responsabilità. Saranno successivamente analizzati i criteri di imputazione soggettiva del fatto all'ente.

2.1 (Segue). Il criterio dell'interesse o vantaggio per l'ente.

Come si è detto, ai fini dell'imputazione del fatto di reato all'ente è necessario un che il reato sia commesso “nell'interesse o a vantaggio” del soggetto collettivo (art. 5 comma 1). Si tratta di un imprescindibile criterio di collegamento dell'illecito all'ente, in assenza del quale è impossibile muovere alcun rimprovero all'impresa nel suo complesso. Nonostante ciò, anche per effetto della complessità della disciplina dettata da decreto, non esiste unanimità di vedute sul piano ermeneutico.

Sulla interpretazione dei concetti di “interesse” e “vantaggio”, in particolare, si riscontrano due orientamenti fondamentali.

Secondo una prima tesi¹⁰⁸, prevalente nell'ambito della dottrina penalistica, i due termini sarebbero espressione di un'endiadi che in realtà

¹⁰⁸ Cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2010, p. 167; DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto*

individua un criterio unitario riconducibile ad un interesse dell'ente inteso in senso obiettivo. In sostanza, saremmo di fronte a due concetti sostanzialmente sovrapponibili: occorrerà semplicemente verificare che sussista un interesse caratterizzare in senso obiettivo la condotta del soggetto attivo, interesse che potrà anche non essere in concreto soddisfatto. In altre parole, la nozione di interesse finirebbe per ricalcare quella di vantaggio e il richiamo ad entrambe le locuzioni risulterebbe meramente tautologico, esigendosi solamente una riconoscibile corrispondenza obiettiva del fatto commesso ad un interesse dell'ente. Si è osservato, peraltro, che unico criterio di collegamento rilevante sarebbe quello dell'interesse, dal momento che il vantaggio costituirebbe solo una variabile che potrà in concreto realizzarsi senza che per questo motivo debba sempre sussistere una responsabilità della persona giuridica. Il fatto che la responsabilità dell'ente vada esclusa nel caso in cui la persona fisica abbia agito nel solo interesse proprio o di terzi implicherebbe necessariamente che la persona giuridica possa essere chiamata rispondere solo quando sussista almeno un proprio co-interesse alla commissione del reato¹⁰⁹.

Un altro orientamento¹¹⁰ interpreta il concetto di interesse in chiave di mero fine soggettivo dell'autore del reato, considerandolo manifestazione della proiezione teleologico-volontaristica della persona fisica che agisce. Si tratta dell'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza maggioritaria che,

penale, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 2008, pp. 278-279; PULITANÒ D., *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 25-38; DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, pp. 657 ss.

¹⁰⁹ Cfr. ASTROLOGO A., "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità all'ente nel D.lgs. 231/2001, in *Ind. Pen.*, 2003, pp. 649 ss.

¹¹⁰ Cfr. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 212-215. Sul punto v. anche DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 69 ss.

conformemente alla tesi sostenuta nella Relazione di accompagnamento al decreto 231, ritiene che i due concetti siano diversi e debbano pertanto essere tenuti distinti, anche se ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente essi possono ricorrere alternativamente. L'interesse avrebbe un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva della persona fisica che agisce: dovrebbe, quindi, essere valutato *ex ante*. Il vantaggio, invece, assumerebbe connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente come conseguenza della commissione del reato anche in assenza di un fine *pro societate*. Esso, pertanto, richiederebbe sempre una verifica *ex post*.

In particolare, la Cassazione¹¹¹ ha affermato che il criterio dell'interesse o del vantaggio «non contiene un'endiadi, poiché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*». Le due nozioni non possono essere quindi usate come sinonimi, poiché il vantaggio fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente, mentre l'interesse implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Rispetto ai problemi interpretativi, fin qui esposti, circa l'effettiva portata del criterio di imputazione dell'interesse o vantaggio, ulteriori quesiti e complicazioni ha suscitato l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai delitti colposi previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., dal momento che risulta difficile concepire come un reato il cui evento è, per la stessa natura dell'illecito, non voluto dall'autore persona fisica possa essere commesso nell'interesse dell'ente.

¹¹¹ Cass. Pen., 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), n. 3615, in *Foro it.*, 2006, II, c. 329.

In altri termini, il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell'interesse – che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente – con la natura colposa dei reati in parola. Per superare le obiezioni sollevate su questo punto, una parte della dottrina penalistica¹¹² ha proposto di interpretare il criterio dell'interesse come riferito non all'illecito, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dell'attività dell'ente. Il criterio dell'interesse andrebbe innanzitutto interpretato in chiave oggettiva e non quale fine soggettivo dell'agente, in modo da consentire di riferire il criterio di collegamento in parola al fatto nel suo aspetto materiale. Si dovrebbe, poi, leggere la norma facendo riferimento a reati commessi nell'ambito di attività compiute nell'interesse o a vantaggio dell'ente, vale a dire proiettando la motivazione soggettiva dell'agente sull'attività che giace alla base della responsabilità colposa, piuttosto che direttamente sull'evento naturalistico finale del reato.

Precisamente, secondo tale prospettiva ermeneutica, la condotta colposa del datore di lavoro che ometta le opportune cautele antinfortunistiche potrebbe essere dettata da una logica del profitto, ossia realizzata allo scopo di far conseguire all'ente un risparmio di costi, così traducendosi in un comportamento realizzato nell'interesse dell'ente stesso.

Altri autori¹¹³, invece, a partire dall'assunto della natura schiettamente soggettiva del concetto di interesse, hanno sostenuto l'assoluta inconciliabilità del criterio con la struttura di tali reati. Si è notato, peraltro, che qualora si concretizzi il rischio insito nella violazione della regola cautelare, ossia quando all'omissione

¹¹² Cfr. DI GIOVINE O., *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1325 ss.

¹¹³ Cfr. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 212-215; BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *Guida Dir.*, 2007, n. 35, pp. 40 ss.

delle cautele antinfortunistiche conseguano le lesioni o la morte del lavoratore, l'ente non ricaverebbe alcun vantaggio, risultando anzi danneggiato da una condotta asseritamente posta in essere nel suo interesse.

Sulla base di tali considerazioni, si suggerisce un intervento del legislatore teso ad ovviare all'inconveniente ermeneutico.

Non pone invece problemi interpretativi il criterio alternativo del "vantaggio", che fa riferimento alla concreta utilità economica di cui ha beneficiato l'ente a seguito della commissione del reato.

Come già accennato in precedenza, si ricorda, infine, che la responsabilità dell'ente non si configura se i soggetti qualificati hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi" (art. 5 comma 2). In proposito giova precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione vada interpretata nel senso che «deve escludersi la responsabilità dell'ente pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: in tale evenienza si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente»¹¹⁴.

2.2 (Segue). Soggetti apicali e soggetti sottoposti.

Sul piano oggettivo, perché possa configurarsi una responsabilità dell'ente per un reato presupposto commesso nel suo interesse o vantaggio occorre che sussista un collegamento rilevante tra il soggetto collettivo e la persona fisica agente.

¹¹⁴ Cass. Pen., 2 ottobre 2006, n. 32627, in *Guida al dir.*, 2006, n. 42, pp. 61 ss.

Ai fini della individuazione dei possibili autori dei reati da imputare alla persona giuridica, l'art. 5, piuttosto che una elencazione tassativa di figure qualificate, utilizza una formula elastica incentrata su un criterio di tipo "funzionale-oggettivo"¹¹⁵, distinguendo tra: "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi*" (art. 5 comma 1 lett. a); e "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati*" (art. 5 comma 1 lett. b).

La distinzione tra le due categorie di persone fisiche, possibili autori di reati imputabili all'ente, rileva ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva diversificati a seconda che si tratti di un soggetto c.d. in posizione apicale o c.d. in posizione subordinata. Tali criteri di imputazione saranno esaminati nel prosieguo della trattazione.

Per quanto concerne gli apicali, svolgono *funzioni di rappresentanza* i legali rappresentanti dell'ente, ossia coloro i quali sono legittimati ad emettere o ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente. Giova precisare che nel campo applicativo dell'art. 5 lett. a) rientra la sola rappresentanza c.d. organica, poiché essa è espressione della detenzione di un ruolo di vertice nel contesto della generale politica aziendale. La rappresentanza c.d. volontaria è, di contro, fondata su un atto negoziale di procura, da cui scaturisce un obbligo di rendiconto incombente sul procuratore. Tale dovere presuppone la sottomissione del rappresentante all'altrui sfera di vigilanza e controllo e, pertanto, giustifica una più corretta qualificazione di questa figura come "sottoposto", ai sensi dell'art. 5 lett. b).

¹¹⁵ Cfr. DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss.

Lo svolgimento delle *funzioni di amministrazione* presuppone l'esercizio di un potere di gestione del soggetto collettivo. In particolare, tale potere si articola, in primo luogo, in un potere di iniziativa (che, nel quadro di una società, può consistere, ad esempio, nella promozione dell'attività deliberativa dell'assemblea). Rientrano, inoltre, nella gestione dell'ente un potere esecutivo – esercitato, ad esempio, dando esecuzione alle decisioni dei soci – e un potere decisionale o di gestione in senso stretto, che va delimitato in negativo, nel senso di non potere essere esercitato sino ad invadere le competenze gestorie dell'assemblea. Le funzioni di amministrazione si esplicano, infine, mediante l'esercizio di un potere rappresentativo, consistente nella possibilità di manifestare all'esterno la volontà sociale in nome e per conto dell'ente.

La *funzione di direzione* si riferisce, nell'ambito societario, alla figura del c.d. direttore generale, il quale, nelle società di medie o grandi dimensioni, ha poteri di direzione normalmente associati a funzioni di rappresentanza e deliberative. Tale soggetto si caratterizza, infatti, per la titolarità di compiti derivanti dalla sua supremazia gerarchica nei confronti dei dipendenti dell'impresa. In particolare, il direttore generale ha il dovere di dare esecuzione alle decisioni del consiglio di amministrazione, interpretandole, elaborando le conseguenti disposizioni operative, trasmettendole agli organi subordinati e verificandone la puntuale esecuzione. Deve ritenersi che ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 siano assimilabili ai direttori generali anche gli impiegati con funzioni direttive.

Come si è detto, infatti, le figure apicali sono state indicate dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all'aspetto della carica rivestita. In altri termini, affinché si configuri la responsabilità dell'ente non è necessario che la posizione verticistica all'interno della struttura aziendale sia rivestita in veste formale, ma è sufficiente che il soggetto svolga effettivamente funzioni di

gestione e controllo, essendo in grado di manifestare la volontà dell'ente all'esterno ed esercitare in tal modo un vero e proprio dominio sull'ente.

Fra i soggetti apicali si annoverano, quindi, anche coloro che, pur non formalmente strutturati all'interno dell'ente, di fatto ne esercitano la gestione e il controllo. In proposito, anche in giurisprudenza si sottolinea che l'equiparazione dell'apice di fatto all'apice di diritto, operata dall'art. 5 comma 1 lett. a), presuppone comunque che l'autore del reato, ove sia privo di una formale carica di rappresentanza, amministrazione, o direzione, eserciti contemporaneamente, di fatto, sia la gestione che il controllo dell'ente.

La formulazione dell'art. 5 lett. a) induce ad escludere dalla categoria dei soggetti in posizione apicale i sindaci e il collegio sindacale nel suo complesso, dal momento che tali figure svolgono esclusivamente attività di controllo, difettando dei poteri suscettibili di impegnare con il proprio comportamento la *voluntas* societaria. Anche relativamente all'esercizio di fatto la disposizione in parola fa, infatti, riferimento all'esercizio di funzioni di gestione e controllo, richiedendo dunque lo svolgimento cumulativo delle due attività¹¹⁶.

La seconda tipologia di persone fisiche che possono commettere reati imputabili all'ente è costituita da coloro che sono sottoposti "alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" in posizione apicale (c.d. sottoposti – art. 5, comma 1, lett. b). Di certo pacifico pare l'inserimento in questa categoria dei "prestatori di lavoro subordinato", come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c., mentre risulta più problematica la corretta attribuzione della qualifica soggettiva di apicale o sottoposto a figure che si collocano al limite tra le due categorie. Si

¹¹⁶ In tal senso cfr. ad esempio FOFFANI L., *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma del diritto societario*, in PALAZZO F. (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2003, p. 251; DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 60.

allude ad esempio alla figura del preposto che pare correttamente inquadrabile come soggetto sottoposto, in quanto si tratta di persona che sovrintende l'attività lavorativa e ne garantisce lo svolgimento sotto le direttive e il controllo del datore di lavoro. Per quanto concerne i dirigenti, invece, pare condivisibile l'opinione secondo cui va attribuita preferenza all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'inquadramento professionale, dal momento che non necessariamente tali soggetti esercitano in concreto e in piena autonomia poteri di gestione e di direzione dell'ente¹¹⁷.

Sempre in ossequio alla necessità di fare riferimento al dato sostanziale più che ad aspetti formali, deve peraltro ritenersi che la responsabilità dell'ente sussista anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

3. Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente collettivo

In ottemperanza al principio di legalità, richiamato all'art. 2 del d.lgs. 231/2001, l'ente risponde soltanto di quelle fattispecie penali espressamente previste dallo stesso decreto quali "reati-presupposto" della responsabilità, se commesse da persona fisica qualificata e nell'interesse o a vantaggio del soggetto collettivo. Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato in maniera esponenziale sino a ricomprendere molteplici tipologie delittuose, gran parte delle quali esulano dall'area del diritto penale dell'economia. Ciò ha contribuito a fondare l'opinione che le opzioni del legislatore siano state connotate da una forte valenza simbolica e che sia divenuta quasi una "clausola

¹¹⁷ Cfr. VENEZIANI P., *Art. 5 – Responsabilità dell'ente*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, UTET, 2010, p. 115.

di stile” prevedere una responsabilità degli enti per ogni categoria di illeciti che desti particolare allarme sociale¹¹⁸.

Il crescente aumento del novero dei reati dal cui compimento può discendere la responsabilità dell’ente ha contribuito a rendere sempre più aggrovigliato il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, dal momento che si è affiancato ad una parte generale rimasta almeno apparentemente¹¹⁹ immutata, al punto da far parlare di uno “sviluppo a due velocità della disciplina”¹²⁰.

Si è, peraltro, osservato che un simile allargamento non sia stato connotato dall’intento di perseguire un “disegno razionale di politica punitiva”. Ciò ha indotto a domandarsi in che modo si possa giustificare la scelta di escludere dai reati per cui gli enti rispondono una serie di fattispecie simili a quelle inserite nel decreto. Conseguentemente, ci si chiede se i tempi non siano ormai maturi per passare ad una più ampia responsabilità degli enti per qualsiasi reato commesso, nel loro interesse, dai soggetti apicali o in posizione subordinata.

Tale riflessione, del resto, non è stata estranea neppure ad altri ordinamenti giuridici: proprio sulla base di simili constatazioni, infatti, nel 2004 la Francia è passata da un sistema come il nostro (previsto all’interno del codice penale del

¹¹⁸ Così si esprime ZANOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 60.

¹¹⁹ Si vedano, a esempio, i quesiti suscitati rispetto al criterio di imputazione dell’interesse dell’ente a seguito dell’introduzione delle fattispecie di lesioni ed omicidio colposi commessi in violazione delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, problemi che hanno indotto gli interpreti a rimaniolare il testo normativo dell’art. 5 del decreto, elaborando soluzioni ermeneutiche caratterizzate da ampi margini di creatività. Sul punto v. *amplius sub* paragrafo 3 del presente Capitolo.

¹²⁰ Così si esprime PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1832.

1994) alla previsione per cui gli enti rispondono di tutti i reati commessi nel loro interesse dai propri organi¹²¹.

All'aumento del numero dei reati per cui è prevista una possibile responsabilità dell'ente non si è, inoltre, accompagnata una crescita delle pronunce irrevocabili di condanna a carico di enti: le pretese punitive cui si accompagnava l'introduzione della nuova disciplina sono, quindi, rimaste almeno parzialmente non realizzate e le pronunce di legittimità sono state prevalentemente occasionate da questioni sorte in sede di giudizio cautelare. Ciò conferma che – come si avrà modo di evidenziare anche oltre con particolare riferimento al reato di associazione mafiosa, assunto come campo privilegiato della nostra analisi – l'introduzione della disciplina sulla responsabilità degli enti abbia, in realtà, esplicitato una valenza essenzialmente preventiva della commissione di illeciti nel quadro della criminalità economica, inducendo le aziende ad accrescere i presidi esistenti e a creare nuovi strumenti aderenti ai canoni etici e di correttezza nella gestione e nell'organizzazione dell'impresa. Ciò detto, giova in questa sede ripercorrere, brevemente e secondo un ordine cronologico, le tappe successive dell'ampliamento dei reati-presupposto.

Il nucleo originario dei reati-presupposto per l'incriminazione diretta di un ente giuridico era costituito da un numero ristretto di gravi fattispecie dolose, tra cui si annoveravano: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie (art. 316*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (art. 318 c.p.), richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, nella formulazione risalente alla sua entrata in vigore. Si deve osservare che il decreto ha operato una drastica riduzione dell'elenco contenuto nella legge delega, ove

¹²¹ Cfr. VINCIGUERRA S., *Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in ID. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1829-1830.

era contemplata la responsabilità delle persone giuridiche anche per fattispecie a tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza sul lavoro. La scelta del legislatore delegato è stata ispirata da ragioni pratiche di opportunità: nella relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 si legge, infatti, che *“l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto, con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”*.

Successivamente, soprattutto per effetto di Convenzioni internazionali sottoscritte al fine di implementare nuove strategie di contrasto alla criminalità economica, il legislatore italiano ha ampliato la portata applicativa del D.lgs. 231/2001, novellando il testo normativo originario e, conseguentemente, inserendo nel catalogo dei reati addebitabili agli enti nuove fattispecie incriminatrici.

Poco dopo l'entrata in vigore del decreto 231, in particolare, la legge 23 novembre 2001 n. 409 ha inserito all'art. 25bis, un elenco di falsi nummari (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). A ben vedere, nel nostro paese non si assisteva, né si assiste, ad una frequente realizzazione di tali reati all'interno di imprese non intrinsecamente criminali. Pertanto, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la scelta è stata dettata principalmente dall'intento di adeguare la normativa interna alle istanze provenienti dall'Unione europea che, con la Decisione quadro 2000/383/GAI, adottata dal Consiglio il 29 maggio del 2000, esortava i Paesi membri ad approntare un'adeguata tutela dell'imminente moneta unica europea, dal momento che in numerosi Stati membri la

fabbricazione delle banconote e delle monete poteva – e può – essere affidata a società private.

Ben più significativo – e in linea con la *ratio* della disciplina in esame, connessa alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto – può considerarsi l’inserimento dei reati societari nell’ambito applicativo del decreto 231, operato con l’introduzione dell’art. 25^{ter} da parte dell’art. 3 d.lgs. 61/2002. In merito a tale categoria di illeciti, occorre osservare che forti critiche ha suscitato la previsione delle sole sanzioni pecuniarie: si tratta di un’opzione che risulta incoerente col sistema generale del decreto e priva di razionalità dal punto di vista politico-criminale, dal momento che, nel quadro della lotta contro la *corporate crime*, soltanto la previsione della possibile irrogazione delle più gravi sanzioni interdittive avrebbe potuto assicurare un’efficace risposta da parte dell’ordinamento.

La scelta del legislatore non pare, inoltre, tener conto del fatto che in tali ipotesi non può operare il meccanismo premiale previsto dall’art. 17 d.lgs. 231/2001: l’ente non sarà incentivato a porre in essere attività riparatorie o a implementare nuovi modelli organizzativi in vista della possibilità di evitare l’applicazione di sanzioni interdittive, dal momento che potrà soggiacere unicamente a sanzione pecuniaria¹²². Non si ritiene, peraltro, che il vuoto di tutela derivante dal mancato utilizzo delle misure interdittive possa essere compensato dal raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25^{ter}, successivamente disposto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio¹²³.

¹²² Sul punto cfr. PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1834.

¹²³ Sulle criticità emergenti a seguito dell’introduzione dei reati societari tra quelli presupposto della responsabilità degli enti v. ROSSI A., *Responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in ROSSI A. (a cura di), *Reati societari*, Torino, Utet, 2005, pp. 548 ss.

In seguito, in attuazione della Convenzione di New York del 1999, la legge 14 gennaio 2003, n. 7, sulla repressione del terrorismo ha incluso nell'art. 25*quater* i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In ottemperanza degli obblighi scaturenti dalla Decisione quadro 2002/629/GAI sulla tratta di esseri umani, adottata il 19 luglio 2002 dal Consiglio dell'Unione europea, la successiva legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nell'art. 25*quinquies*, i delitti contro la personalità individuale.

Per quanto concerne tali delitti, è stato osservato che l'allargamento a siffatte ipotesi di reato sembra avere avuto scarso impatto nella prassi applicativa, eccetto che per il perseguimento delle condotte realizzate da veri e propri enti criminali, dediti alla produzione di materiale pedopornografico o alla sponsorizzazione del c.d. turismo sessuale. Si è, quindi, notato che l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti si è esteso al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi, in primo luogo, ad un contesto caratterizzato da imprese o associazioni essenzialmente dedite al crimine¹²⁴.

Più coerente con l'obiettivo originario del decreto 231 – consistente, si ricorda, nell'intento di prevenire la commissione di illeciti da parte di organizzazioni complesse che operano per il perseguimento di fini leciti – appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'art. 25*sexies*, che disciplina i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del

¹²⁴ Cfr. PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1833, il quale, sul tema, richiama le notazioni critiche di ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA S. – CERESA GASTALDO M. – ROSSI A., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)*, Padova, Cedam, 2004, p. 56; DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 70; DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 667.

mercato, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, anche allo scopo di dare attuazione alla Dichiarazione e alla Piattaforma di azione a tutela delle donne adottate dalla quarta Conferenza ONU del 15 settembre 1995, è stato aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'art. 25^{quater}-1, che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, fattispecie sanzionata all'art. 583^{bis} c.p. La norma si caratterizza per un particolare rigore repressivo: da un lato, sul piano dell'imputazione del reato, poiché sembrerebbe configurare una responsabilità quasi oggettiva dell'ente all'interno del quale siano effettuate tali pratiche; dall'altro, sul piano sanzionatorio, laddove prevede espressamente la possibile comminazione delle più gravi sanzioni interdittive, elencate all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231 ed applicabili anche in via cautelare.

Nel medesimo intervallo temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte della lotta contro la criminalità organizzata internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della Convenzione di Palermo¹²⁵ e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di fattispecie aventi il carattere della transnazionalità¹²⁶.

¹²⁵ In tale Convenzione si stabiliva, infatti, che dovesse essere perseguita dalle leggi nazionali la persona giuridica partecipante alla consumazione di gravi reati di criminalità organizzata o di altri reati previsti nella medesima Convenzione. Tale forma di responsabilità avrebbe potuto essere civile, penale o amministrativa.

¹²⁶ Sul tema cfr. ASTROLOGO A., *I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 l. 146/2006*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, n. 4, pp. 71 ss.

In particolare, sono stati inclusi tra i reati-presupposto, se aventi natura transnazionale: i delitti di associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; i reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, i reati in materia di immigrazione clandestina e, infine, i delitti di cui agli art 378 c.p. (favoreggiamento personale), e art. 377bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, si è chiarito che per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Un ulteriore e rilevante integrazione all'elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – che ha introdotto, all'art. 25septies, i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non

superiore ad un anno. L'estensione della responsabilità degli enti alle suddette fattispecie colpose ha sollevato, come segnalato in precedenza¹²⁷, non pochi dubbi sulla interpretazione, in tali ipotesi, del criterio di imputazione oggettiva dell'interesse dell'ente, di cui all'art. 5 del decreto 231, inizialmente elaborato con riferimento a responsabilità individuali dolose. Riguardo a tale tipologia di reati il legislatore sembrerebbe avere optato per una semplificazione nell'accertamento della responsabilità della persona giuridica, ricollegando in via immediata e presuntiva l'imputazione oggettiva alla violazione della normativa antinfortunistica in cui si sostanzia la condotta causativa dell'evento morte o lesioni.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'art. 25*octies* che estende la responsabilità degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale. Rispetto a queste fattispecie, si rileva che il legislatore abbia inciso indirettamente su alcuni aspetti della disciplina generale del decreto 231. In particolare, imponendo agli enti operanti nel settore finanziario e creditizio l'adozione di particolari misure preventive antiriciclaggio, ha contribuito a definire il contenuto dei modelli di organizzazione di tali soggetti. Il terzo comma dell'art. 25*octies*, inoltre, prevede che il Ministero della giustizia formuli le proprie osservazioni in sede di valutazione dei codici etici delle associazioni di categoria degli enti, previo parere dell'Unità di informazione finanziaria, che svolge funzioni di vigilanza nel settore considerato. Ciò impone all'Organismo di vigilanza di questi soggetti particolari oneri di

¹²⁷ V. *sub* Capitolo II, Paragrafo 2.1, in relazione alla riferibilità a tale categoria di illeciti penali dei criteri di imputazione oggettiva e segnatamente dei concetti di interesse o vantaggio per l'ente.

coordinamento con l'autorità pubblica e gli altri organi di controllo interni ed esterni all'ente¹²⁸.

La legge 18 marzo 2008 n. 42 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione *Cybercrime* del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001) ha, successivamente, previsto che l'art. 24*bis* includesse nel catalogo dei reati-presupposto una serie di fattispecie in tema di criminalità informatica¹²⁹.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala, poi, l'introduzione dell'art. 24*ter* operata dal c.d. nuovo Pacchetto sicurezza (segnatamente l. n. 94 del 2009), a seguito della quale assumo rilievo anche se commessi da soggetti collettivi operanti solo sul piano interno taluni dei delitti di criminalità organizzata¹³⁰ che, inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, venivano in considerazione ai fini del decreto 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità.

Anche quest'ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto è avvenuto sotto la spinta delle indicazioni provenienti dall'Unione europea: già il

¹²⁸ Sul tema v. *amplius* PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1835.

¹²⁹ Segnatamente, si tratta dei reati di: falsità in documenti informatici; accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Sul tema v. PICOTTI L., *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 447 ss.

¹³⁰ Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416*bis* c.p., 416*ter* c.p., 630 c.p.; art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, nella Raccomandazione n. 18, conteneva l'invito a prevedere una responsabilità delle persone giuridiche coinvolte nell'attività di organizzazioni criminali. La Decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, inoltre, aveva imposto agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche potessero essere ritenute responsabili dei reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale¹³¹.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel d.lgs. 231/2001: l'art. 25*bis* lett. f-*bis*), che ha incluso tra i reati presupposto i delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); l'art. 25*bis*-1, avente ad oggetto i delitti contro l'industria e il commercio; e l'art. 25*novies*, che fa riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Nel medesimo art. 25*novies*, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato successivamente inserito il reato-presupposto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (di cui all' art. 377*bis* c.p.).

Successivamente tale reato è stato spostato nell'autonomo art. 25*decies*, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. 121/2011, contestualmente all'inserimento tra i reati-presupposto di una serie di fattispecie poste a tutela dell'ambiente, collocate all'art. 25*undecies* del decreto, che contempla una gran parte di contravvenzioni già presenti nel c.d. "codice dell'ambiente" (d.lgs. 152 del 2006), nonché le

¹³¹ Tale intervento, peraltro, assume naturalmente un ruolo centrale nel contesto della presente trattazione e nei capitoli seguenti sarà oggetto di specifica analisi rispetto alle principali innovazioni che ha comportato sia a livello normativo e sistematico – nel quadro degli strumenti tesi alla repressione delle organizzazioni di stampo mafioso e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia legale – che con riguardo alle conseguenze determinatesi nella prassi applicativa.

fattispecie di nuovo conio di cui agli artt. 727bis (uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di animali e vegetali selvatiche protette) e 733bis c.p. (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto)¹³².

Anche per quanto concerne i reati ambientali, l'intervento del legislatore italiano ha preso sostanzialmente le mosse dalle istanze provenienti dall'Unione europea. Si allude, in particolare, alle direttive sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (2009/123/CE)¹³³, a seguito delle quali il Parlamento italiano ha emanato la legge n. 96 del 2010, con cui il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo di recepimento.

Sempre in attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea è stato introdotto l'art. 25*duodecies*, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Il d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 ha, infatti, espressamente inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di

¹³² In realtà, il d.lgs. 231 del 2001, secondo quanto previsto dalla legge delega n. 300 del 2000, avrebbe dovuto ricomprendere sin dal principio la responsabilità degli enti anche per i reati in materia ambientale; tuttavia, come si è detto, al fine di dar tempo alle imprese di metabolizzare il nuovo sistema, il legislatore ha preferito optare per un iniziale ristretto nucleo di reati presupposto.

¹³³ In verità, ancor prima dell'adozione delle citate direttive, si è assistito sul piano europeo a un complesso susseguirsi di provvedimenti tesi a garantire opportune cautele da parte degli Stati membri rispetto alla tutela penale dell'ambiente. Si allude, in primo luogo, alla Convenzione di Strasburgo per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale – adottata dal Consiglio di Europa in data 4 novembre 1998, che prevedeva all'art. 9 la responsabilità della persona giuridica coinvolta nella commissione di un reato ambientale – rimasta però lettera morta in quanto ratificata dalla sola Estonia. Successivamente, il Consiglio ha adottato le decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/67 che proponevano un modello di responsabilità degli enti con specifico riguardo a condotte intenzionali o colpose violative di precetti comunitari posti a tutela dell'ambiente. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha però annullato le decisioni quadro – con le sentenze del 13 settembre 2005, causa C-176/039 e del 23 ottobre 2007, causa C-440/05 – ritenendole lesive della competenza riservata alla Commissione europea nel settore della protezione ambientale attraverso il diritto penale. Si è, così, giunti all'approvazione delle due direttive sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (2009/123/CE). Sul punto, cfr. *amplius* CASARTELLI G., *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2012.

datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si fa, peraltro, presente che il testo e la rubrica dell'art. 25 sono stati recentemente novellati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", per via della necessità di adeguare la disposizione del decreto alla generale riforma delle fattispecie presupposto operata dalla medesima legge c.d. anticorruzione. In particolare, tra i reati-presupposto è stata inserita la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319*quater* c.p. Alla lettera *s-bis*) dell'art. 25*ter* è stata, peraltro, aggiunta la corruzione tra privati, relativamente ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile.

Una prima osservazione suggerita dall'analisi sin qui svolta, è quella per cui, mentre il testo originario del d.lgs. 231/2001 e le prime integrazioni dell'elenco facevano riferimento a fattispecie realizzabili da enti esercenti un'attività lecita, rispetto alla quale il reato rappresentava un momento patologico ed eccezionale, a partire dall'introduzione dell'art. 25*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), e, successivamente, con gli *artt. 25quinquies, 25octies e 24ter*, si può evidenziare un radicale mutamento di politica legislativa. Le ipotesi delittuose contemplate dai richiamati articoli del decreto 231 sono, infatti, tutte riconducibili a casi in cui l'impresa è stabilmente dedita ad attività illecita, ponendo in essere una vera e propria, ancorché dissimulata, politica criminale. In tali ipotesi, il reato non configura un anomalo ed episodico disallineamento del personale apicale e sottoposto, bensì la "naturale" estrinsecazione di un'attitudine o di un piano imprenditoriale criminale.

Una seconda linea di tendenza è rappresentata dalla sempre più frequente incidenza degli allargamenti dei reati-presupposto sulla disciplina della parte generale del decreto. Si allude, in primo luogo, alle già segnalate novità scaturite dall'introduzione degli artt. 25^{septies} e 25^{octies} del decreto. E si segnala, tra l'altro, che, a norma dell'art. 97^{bis} T.U.B., inserito dal d.lgs. 194 del 2004, competente all'esecuzione della condanna a carico di enti bancari è la Banca d'Italia e non il giudice penale, come vuole, in generale, l'art. 74 del d.lgs. 231/2001.

Giova, infine, osservare che, come previsto, il numero dei reati presupposto è cresciuto ed è destinato a crescere ulteriormente, anche sotto la spinta dei futuri obblighi assunti a livello europeo ed internazionale dal nostro Paese¹³⁴. Pare, quindi, potersi affermare, in accordo con la dottrina¹³⁵, che la “forza dirompente”¹³⁶ della disciplina sulla responsabilità degli enti da reato è destinata ad assumere contorni nuovi e ad esplicare effetti sempre più incisivi nel panorama della lotta contro la criminalità d'impresa.

4. I criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità dell'ente.

La realizzazione di un reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di un soggetto qualificato sono condizioni necessarie ma non sufficienti per il sorgere della responsabilità a carico dell'organizzazione. Il d.lgs. 231/2001 richiede, infatti, che si integrino ulteriori requisiti di natura soggettiva,

¹³⁴ Cfr. MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, Giuffrè, 2006, p.127.

¹³⁵ Segnatamente v. MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia. Problemi e casi*, II ed., Padova, CEDAM, 2013, p. 29.

¹³⁶ L'espressione è di PAOLOZZI G., *Vademecum per gli enti sotto processo*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 17.

in modo da circoscrivere ulteriormente l'ambito applicativo del sistema di responsabilità da reato delle imprese. Precisamente, è necessario accertare la riferibilità all'ente, sul piano soggettivo, dell'illecito penale realizzato dalla persona fisica dipendente o apicale¹³⁷.

In particolare, soprattutto se si sostiene la natura sostanzialmente penale della responsabilità *ex* d.lgs. 231 del 2001¹³⁸, è indispensabile rilevare un atteggiamento colpevole dell'ente al fine di ascrivergli il reato, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale, fissato dall'art. 27 Cost.

Sul tema, recentemente, la Cassazione – ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità del d.lgs.231/2001 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost. – ha evidenziato che la persona fisica, che agisce nell'interesse o vantaggio dell'ente, opera come organo del soggetto collettivo e, dunque, in simili ipotesi l'ente risponde per fatto proprio, in piena aderenza ai *dicta* costituzionali¹³⁹. Parrebbe, dunque, che il giudice di legittimità abbia inteso riferirsi alla c.d. teoria dell'immedesimazione organica, in base alla quale l'ente, quale aggregato complesso di individui organizzati, è in grado di esprimere la propria volontà attraverso l'operato dei suoi organi, ossia delle persone fisiche ad esso afferenti.

In altri termini, se l'attività dei soggetti individuali è in grado di impegnare l'ente sul piano civilistico, non si vede per quale ragione essa non possa produrre direttamente conseguenze sanzionatorie in capo all'organizzazione, nel campo del diritto penale.

¹³⁷ Sulla possibilità di configurare una colpa in capo all'ente cfr. VIGNOLI F., *La responsabilità "da reato" dell'ente collettivo fra rischio di impresa e colpevolezza*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2006, pp. 103 ss.

¹³⁸ Sul tema della natura della responsabilità v. *amplius sub* paragrafo 1 del presente Capitolo.

¹³⁹ Cfr. Cass. pen., 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Guida al dir.*, 2010, n. 39, pp. 98 ss.

Tale tesi, tuttavia, rifacendosi a principi elaborati in seno al diritto civile, trascura la difficoltà che si cela, a livello di criteri di imputazione, nel far coincidere la *mens rea* del singolo con una sorta di volontà superindividuale della “mente collettiva” dell’ente.

In altre parole, se considerando l’individuo come organo si riesce facilmente ad attribuire il fatto illecito all’ente sul versante dell’imputazione obiettiva, sul diverso piano dell’elemento “psicologico” occorre muovere all’ente un rimprovero ulteriore, consistente in un *deficit* organizzativo, pena il rischio di ricadere in un’ipotesi di responsabilità oggettiva o, peggio, di responsabilità penale per fatto altrui¹⁴⁰. In altre parole, sarà necessario individuare una colpevolezza dell’ente, che prescindendo da qualsiasi collegamento con il coefficiente psicologico manifestato dalla persona fisica nella materiale realizzazione del reato. Del resto, come puntualizza la Relazione di accompagnamento al d.lgs. 231/2001, “ancorare il rimprovero dell’ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo”.

I meccanismi d’imputazione soggettiva del reato all’ente, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del decreto, si incentrano, dunque, su un modello di colpevolezza normativa “*sui generis*”, ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell’organismo collettivo: si tratta di una colpevolezza concepita pur sempre come “rimproverabilità soggettiva”, ma peculiarmente connessa al fatto che il reato sia espressione della politica aziendale (c.d. dolo d’impresa) o derivi da una

¹⁴⁰ Per un *excursus* storico sulle teorie elaborate nell’ordinamento britannico e in quello statunitense per dare fondamento alla punibilità degli enti collettivi v. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 200-207.

“colpa di organizzazione”¹⁴¹, quale criterio minimo, che consiste nel “*non avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*” nonché nel non avere affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei *compliance programs*.

In particolare, secondo la Cassazione¹⁴², il legislatore ha inteso elaborare “una nuova forma di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale” dal momento che, “dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico ed imprenditoriale”, si è tratta “la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del d.lgs., art. 1, secondo comma, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati, che l’esperienza ha dimostrato funzionali a interessi strutturati e consistenti, giacché le principali e più pericolose manifestazioni del reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa”.

In dottrina si parla di una colpevolezza “colma di istanze preventive”¹⁴³, posto che dell’illecito dipendente da reato risponde solamente l’ente che non ha adempiuto al compito di prevenzione dei reati mediante la predisposizione di un adeguato complesso di regole organizzative e gestionali. In altri termini, il d.lgs. 231/2001 avrebbe introdotto nell’ordinamento una forma di responsabilità

¹⁴¹ Sul “polisenso” concetto di colpa di organizzazione v. PALIERO C. E. – PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, relazione svolta in occasione dell’Incontro di studio sul tema: “*Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi*”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma dal 28 al 30 marzo 2011.

¹⁴² Cass. pen., 9 luglio 2009, n. 36083.

¹⁴³ Così ALESSANDRI A., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, p. 43.

“*ipernormativa e oggettivata, contraddistinta da una spiccata vocazione preventiva ed essenzialmente colposa*”¹⁴⁴.

La scelta di prediligere un criterio di imputazione fondato principalmente su base colposa è intimamente connessa alla *ratio* della disciplina *ex d.lgs. 231/2001*: indirizzare la risposta sanzionatoria verso “*realità imprenditoriali fisiologicamente sane anche se operanti in modo occasionalmente illegale*”¹⁴⁵ piuttosto che verso veri e propri enti criminali. Per questo motivo si è optato per una colpevolezza essenzialmente fondata sulla mancata adozione dei modelli organizzativi.

Il d.lgs. 231 del 2001 si esprime in termini di adozione ed efficace attuazione del modello. Per “*adozione*” deve intendersi l’adeguata predisposizione del modello, da parte dell’organismo collettivo, chiamato a dotarsi di un insieme di regole cautelative¹⁴⁶ che disciplinino tutti gli aspetti della sua attività. Con l’espressione “*efficace attuazione*” il legislatore fa, invece, riferimento al “*funzionamento concreto del modello*”¹⁴⁷.

A norma del decreto, in talune ipotesi il reato può essere espressione di un dolo d’impresa, ossia di una vera e propria politica criminale dell’ente. Si tratta di casi in cui ci si trova di fronte a imprese operanti secondo logiche del tutto

¹⁴⁴ DE SIMONE G., *Societas e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche*, in BARTOLINO M. – EUSEBI L. – FORTI G. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, p. 1911.

¹⁴⁵ Così si esprime DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 82.

¹⁴⁶ Sulla differenza tra colpa individuale e colpa di organizzazione e sulla diversità delle regole cautelari rispetto alle regole cautelative contenute nei modelli di organizzazione v. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 224-227.

¹⁴⁷ Sul punto cfr. PULITANÒ D., *Criteri di imputazione all’ente della responsabilità «da reato»*, in SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 36.

estranee al perseguimento di fini legali e la cui attività si riconduce essenzialmente alla commissione di reati. Al riguardo, il d.lgs. 231 del 2001 prevede che tale criterio di imputazione soggettiva possa rilevare solo con riferimento a ipotesi tassative di illeciti-presupposto, tra cui sono inclusi: i delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. 25^{quater}, comma terzo); il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25^{quater}-1); i delitti di criminalità organizzata avente carattere transnazionale (l. n. 146 del 2006).

A seguito dell'approvazione della l. n. 94 del 2009 (c.d. nuovo Pacchetto sicurezza), inoltre, a norma dell'art. 24^{ter}, il c.d. dolo d'impresa rileva anche per il delitto di associazione di stampo mafioso, anche se privo di natura transnazionale.

Occorre, peraltro, precisare che in tutti i casi in cui si accerta che l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 d.lgs. 231/2001, sarà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, anche a prescindere dalla circostanza che l'ente: abbia risarcito integralmente il danno o si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; abbia adottato, successivamente al reato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; o, infine, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il d.lgs. 231/2001 prevede una differente disciplina dell'imputazione soggettiva dell'illecito all'ente, in base alla posizione rivestita all'interno della struttura aziendale dal soggetto che si è reso autore materiale del reato presupposto. Tale differenziazione risulterebbe connessa al diverso tipo di

rapporto che lega l'impresa ai soggetti per essa operanti¹⁴⁸. In particolare, nel caso in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia opera di soggetti che rivestono funzioni apicali, sulla scorta del primo comma dell'art. 6, si assiste a un'inversione dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'ente: per sottrarsi al relativo giudizio di responsabilità, dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume abbiano agito illecitamente esprimendo la volontà dell'impresa.

In altri termini, la commissione del reato da parte di un apicale è condizione sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente, a meno che l'organismo collettivo, su cui grava un preciso onere probatorio, non dimostri: che l'illecito sia stato realizzato nonostante la previa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e la conseguente istituzione di un Organismo di vigilanza; e che la commissione del reato non sia derivata dal mancato o negligente assolvimento dei compiti di controllo da parte del suddetto organismo.

L'ente dovrà, inoltre, provare che la violazione della legge penale sia stata frutto dell'elusione fraudolenta del modello da parte dell'apice. In tal modo, secondo la dottrina, si intende ridimensionare ulteriormente la possibilità che l'ente abbia, in concreto, diritto a beneficiare dell'esonero: si tratta, infatti, di casi limite in cui l'apicale, che di norma nel suo operato manifesta la volontà dell'organismo collettivo, abbia agito – pur nell'interesse o vantaggio dell'ente – con l'inganno, rendendo sostanzialmente vane le cautele predisposte dall'ente nel suo

¹⁴⁸ Sul punto cfr. DE VERO G., *La responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI G. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 12. Secondo l'autore, in particolare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, solo gli illeciti commessi dai vertici implicherebbero una piena coincidenza tra volontà individuale e volontà collettiva. Risulterebbe, pertanto, criticabile la scelta del legislatore di non optare per un regime sanzionatorio differenziato a seconda che il reato-presupposto sia commesso da un apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

complesso¹⁴⁹. In sostanza, saremmo in presenza di una sorta di *probatio diabolica*, posto che difficilmente l'ente sarà in grado di dimostrare che un soggetto operante ai vertici dell'impresa abbia agito totalmente al di fuori della politica aziendale¹⁵⁰. Sulla scorta di simili considerazioni, è stata proposta un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 del decreto¹⁵¹: secondo una prospettiva sistematica, infatti, l'onere della prova potrebbe essere ricondotto in capo alla pubblica accusa, considerando che l'art. 66 del d.lgs. 231 impone al giudice di dichiarare l'insussistenza della responsabilità a carico dell'ente qualora manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo, illecito che include sicuramente quale suo elemento strutturale l'efficacia del modello organizzativo adottato.

Sulla base del tenore letterale dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, tuttavia, l'ente non sarà ritenuto responsabile del reato accertato solo se sarà in grado di fornire la prova di avere ottemperato ai requisiti fissati dal legislatore. Assolto tale gravoso onere probatorio, del fatto risponderà penalmente soltanto la singola persona fisica che lo ha commesso. In ogni caso, tuttavia, con riferimento alle ipotesi di reati posti in essere da soggetti apicali, il comma 5 dell'art. 6 del d.lgs. 231 stabilisce che, quand'anche l'impresa collettiva dimostri l'assenza di colpa organizzativa, “è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”.

¹⁴⁹ Cfr. PULITANÒ D., *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 29-30.

¹⁵⁰ Sul punto, v. AMBROSETTI E. M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, II ed., Bologna, Zanichelli, 2009, p. 51.

¹⁵¹ Cfr. CERQUA F., *Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 138.

Per i reati commessi dai “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, invece, l'art. 7 del decreto dispone che l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile “dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”, aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa – con conseguente esonero da responsabilità – “*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*”. Pertanto, in questo caso, la “colpa di organizzazione”, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta ordinariamente come *onus probandi* a carico dell'accusa: in altri termini, l'adozione e l'attuazione del modello esenta l'ente da responsabilità, a meno che l'accusa riesca a provarne la non reale adozione o la non effettiva attuazione.

Giova precisare che, benché la differenziazione dei criteri d'imputazione soggettiva posta dagli artt. 6 e 7 del decreto, stando al tenore letterale delle disposizioni, potrebbe indurre a ritenere opportuna l'adozione di due diversi modelli di prevenzione dei reati, ossia uno per gli illeciti commessi dai soggetti apicali e uno per gli illeciti commessi dai soggetti subordinati, l'orientamento prevalente sostiene la tesi della unicità del modello per entrambe le categorie di soggetti¹⁵². A riguardo, si mette in evidenza come l'identità di funzione dei modelli comporti l'esistenza di un unico istituto, caratterizzato da una disciplina unitaria ricavabile dal complesso delle norme in materia di modelli (e cioè gli

¹⁵² Cfr. DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 2008, p. 173; BASSI A. – EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 183. *Contra* v. PULITANÒ D., *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, agg. 2002, vol. VI, p. 962, ove si sostiene la necessità di predisporre due diversi modelli – rispettivamente, per i reati degli apicali e per quelli dei soggetti sottoposti all'altrui direzione – anche a motivo del diverso regime previsto, in tema di onere della prova, dal d.lgs. 231/2001.

artt. 6 commi 2 e 3, e 7 commi 3 e 4, d.lgs. 231/2001), che si dovrebbe quindi applicare sia ai reati degli apicali sia ai reati dei sottoposti.

L'adozione di un unico modello organizzativo, che disciplini tutte le attività, da chiunque poste in essere, rispetto a tutti i reati commettabili, presenterebbe il vantaggio di assicurare nella fase della c.d. "efficace attuazione", una maggiore trasparenza complessiva aziendale per la conoscenza di ogni procedura, anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa.

5. La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel sistema disegnato dal d.lgs. 231/2001, rappresentano certamente la chiave di volta della responsabilità dell'ente i modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di reati, tanto da parte dei soggetti apicali che da parte dei sottoposti. Si tratta, infatti, di apparati di regole autoposte che consentono di commisurare il grado di diligenza organizzativa manifestato dal soggetto collettivo¹⁵³.

Il modello organizzativo può essere definito come un insieme di norme di natura procedimentale a contenuto cautelativo, adottate all'interno dell'ente e dirette a prevenire il rischio che nello svolgimento dell'attività aziendale vengano commesse quelle tipologie di reati dei quali l'ente stesso può essere chiamato a rispondere, ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231/2001. In altri termini, il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire la

¹⁵³ Cfr. PALIERO C. E. – PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, relazione svolta in occasione dell'Incontro di studio sul tema: "Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma dal 28 al 30 marzo 2011, *sub* p. 7.

legalità e tali da consentire di scoprire, ed eliminare tempestivamente, situazioni di rischio-reato.

È bene precisare che, secondo la pressoché unanime dottrina¹⁵⁴, la predisposizione del modello rappresenta un onere organizzativo e non un obbligo per l'ente: al fine di beneficiare degli effetti favorevoli previsti dal d.lgs. 231/2001, il soggetto collettivo dovrà adeguare il proprio operato e quello delle persone fisiche ad esso afferenti ad un sistema di regole redatte sulla base delle specificità aziendali. Pur non essendo sanzionata, tuttavia, la mancata adozione esporrà l'organismo collettivo a rischi di compimento di illeciti e alle conseguenti sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001. Bisogna, inoltre, tener conto del fatto che la facoltatività del modello ad oggi sembra essere divenuta solamente un dato formale, anche alla luce di talune norme di diritto societario. Si allude all'art. 2381 c.c., che impone alle società di "predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa azionaria", nonché all'art. 2403 c.c., che obbliga i sindaci a vigilare sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell'ente¹⁵⁵. Molte normative

¹⁵⁴ Cfr. DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss.; ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1837. V., tuttavia, PULITANÒ D., *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 32-35, per il quale l'adozione del modello rappresenta un obbligo solo per i reati dei soggetti sottoposti.

¹⁵⁵ Sul tema cfr. PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2001)*, in BARTOLINO M. – EUSEBI L. – FORTI G. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, pp. 2057 ss.; FORTI G., *Uno sguardo "ai piani nobili" del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1257, che, a sostegno dell'obbligatorietà dei modelli, cita anche l'art. 30 d.lgs. 81/2008.

regionali¹⁵⁶, peraltro, consentono di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione solo a soggetti dotati di un modello di organizzazione o comunque prevedono meccanismi premiali per gli enti che lo adottano¹⁵⁷.

Esso, quindi, può essere considerato uno strumento di *risk management*¹⁵⁸, dal momento che, a seguito dell'introduzione della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001, la commissione di reati-presupposto e la conseguente applicazione all'ente delle pesanti sanzioni per essi previste rappresentano sicuramente un nuovo profilo di rischio normativo, da gestire e prevenire per il corretto e sano svolgimento dell'attività aziendale. Nel sistema complessivo di gestione dei rischi, la prevenzione del rischio-reato, si atteggia, dunque, come momento irrinunciabile, al fine di orientare l'agire collettivo nella direzione della legalità. L'osservanza delle norme deve, infatti, permeare l'intera fase di ideazione delle strategie d'impresa, in modo da adeguare la condotta dell'ente alle pretese dell'ordinamento giuridico, innescando meccanismi virtuosi idonei a contenere le

¹⁵⁶ Si veda, a titolo esemplificativo, l'emanazione del decreto n. 588/2010 della Regione Lombardia, ove viene richiesta l'adozione del modello *ex d.lgs. 231/2001* agli enti che svolgono servizi formativi e che vogliono addivenire alla contrattazione con la regione medesima. Sul punto, cfr. CATTADORI M., *L'adozione del modello 231 da facoltà ad obbligo per le imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2010.

¹⁵⁷ Cfr. TOSI F., *La Regione Sicilia "premia" le strutture sanitarie private accreditate che adottano modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001. Nota ai decreti n. 1179/11 e 1180/11 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 luglio 2011, il quale evidenzia che si tratta "di provvedimenti che puntano a "premiare" l'attivazione di percorsi virtuosi nelle aziende sanitarie private, con ricadute economiche rilevanti" poiché prevedono – il primo – una quota di incremento pari all'1,2% per le Case di Cura e – il secondo – dello 0,2% per gli altri soggetti accreditati (laboratori di analisi, diagnostica per immagini etc.) sul budget delle singole strutture. Si osserva, inoltre, che "tali Decreti costituiscono un ulteriore passo nella direzione di una crescente valorizzazione dei Modelli di organizzazione *ex D.lgs. 231/2001*, concepiti alla stregua di strumenti potenzialmente in grado di garantire alla controparte pubblica un effettivo innalzamento dei livelli di legalità, appropriatezza ed efficienza nelle prestazioni rese dai fornitori privati in un campo delicatissimo come quello della sanità".

¹⁵⁸ EPIDENDIO T. E., *Art. 6*, in GIARDA A. – MANCUSO E. M. – SPANGHER G. – VARRASO G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 62.

spinte criminogene connaturate all'attività imprenditoriale, svolta nella logica del profitto.

Del resto, lo stesso art. 6, comma 2, del decreto, nell'individuare il contenuto minimo dei modelli di organizzazione, cui è subordinata la loro idoneità e validità, richiede espressamente l'implementazione di un tipico sistema di gestione dei rischi, composto di due momenti fondamentali: l'individuazione dei "rischi-reato" e l'elaborazione di un sistema di controllo. Sul punto, invero, le indicazioni del legislatore paiono piuttosto scarse. Si tratta di una scelta oculata, posto che sul piano astratto non potevano compiutamente individuarsi cautele universalmente riferibili al variegato panorama delle realtà aziendali chiamate ad adottare il modello. Si è, pertanto, preferito delegare la loro corretta individuazione ai privati, dando per la prima volta rilievo *ex lege* all'autoregolamentazione in materia penale.

Sul piano delle possibili conseguenze favorevoli derivanti dall'adozione ed efficace attuazione del modello, si rileva che, a norma del d.lgs. 231/2001, i modelli organizzativi possono produrre effetti differenti a seconda del momento temporale in cui sono predisposti, così da potersi distinguere tra modelli *ante factum* e *post factum*¹⁵⁹. In particolare, i primi possono rappresentare una causa di esclusione della punibilità mentre i secondi possono costituire un criterio di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie. In particolare, secondo la disciplina del decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto, e rispondente ai requisiti indicati dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, se antecedente alla commissione del reato, è causa di esonero dalla responsabilità dell'organismo collettivo. Se adottati e attuati, invece, successivamente al

¹⁵⁹ Sul punto cfr. BASSI A. – EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 420 ss.

compimento del reato, purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i modelli di organizzazione determinano, ai sensi dell'art. 12 comma 2 d.lgs. 231/2001, una riduzione della sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 17, inoltre, se l'adozione del modello si accompagna all'integrale risarcimento del danno ovvero a condotte intese a conseguirlo efficacemente, non saranno applicabili all'ente sanzioni interdittive. In questo caso, in sede esecutiva, l'ente avrà poi la possibilità di richiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria. I modelli possono altresì comportare la sospensione e revoca delle misure cautelari, eventualmente applicate all'ente nella fase delle indagini preliminari.

Deve quindi rilevarsi che sono stati disattesi i termini della legge delega, la quale prevedeva l'adozione dei modelli solamente come causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio, in ossequio alla tipologia del *compliance program* statunitense¹⁶⁰.

Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità si è consolidato il principio di diritto secondo cui la particolare causa di esonero dalla responsabilità, prevista dall'art. 6, trova applicazione solo qualora l'ente riesca a dimostrare di aver adottato un modello organizzativo idoneo. L'efficacia del modello, in particolare, dipende dalla sua idoneità in concreto ad eliminare o ridurre significativamente l'area di rischio di responsabilità. Precisamente, la Cassazione ha affermato che l'adozione del modello organizzativo "è condizione necessaria, ma non sufficiente per non incorrere nella responsabilità amministrativa regolata dal d.lgs. 231. Ove il Modello non sia stato adottato nei termini prescritti, infatti, l'ente risponde dell'illecito collegato al reato presupposto, a meno che non dimostri che il suo esponente apicale abbia agito nell'interesse esclusivo proprio

¹⁶⁰ Sulle diverse funzioni del modello organizzativo si veda EPIDENDIO T. E., *Art. 6*, in GIARDA A. – MANCUSO E. M. – SPANGHER G. – VARRASO G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, Ipsoa, 2007, pp. 62 ss.

o di terzi”¹⁶¹. Il modello, quindi, deve essere efficace e dinamico, ossia in grado di seguire i mutamenti strutturali ed organizzativi della realtà cui si riferisce: in altri termini, la prevenzione dei reati deve essere frutto di una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non di una prospettiva esclusivamente giuridico-formale.

D’altro canto, il fatto che sia stato commesso un reato presupposto non dimostra, di per sé, l’inidoneità del modello previamente adottato dall’ente: l’efficacia del modello va, infatti, valutata *ex ante*, tenendo conto delle modalità operative con cui è stato realizzato il modello, in relazione alla specifica realtà aziendale.

Come ha evidenziato la stessa Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 231/2001 (al punto 3.3.), occorre, peraltro, sottolineare che il “requisito indispensabile perché dall’adozione del Modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante e irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità”.

Ciò detto, deve tuttavia rilevarsi che la valutazione dell’idoneità dei modelli è sostanzialmente affidata alla discrezionalità del giudice e, sebbene essa dovrebbe essere valutata *ex ante*, molto spesso è difficile per l’interprete non cedere alla tentazione di considerare inadeguato un apparato organizzativo che di fatto si è mostrato inidoneo a scongiurare la commissione del reato, con la conseguenza che nella prassi applicativa, a più di tredici anni dall’introduzione del sistema 231, solo in un caso l’autorità giudiziaria ha assolto l’ente ritenendo idoneo il modello¹⁶². Per ovviare a tale inconveniente, da un lato, si è proposto di vincolare l’attività ermeneutica istituendo meccanismi ed enti di certificazione

¹⁶¹ Cass. pen., 9 luglio 2009, n. 36083.

¹⁶² V. Trib. Milano, 17 novembre 2009, Impregilo S.p.A., confermata da App. Milano, 21 marzo 2012, Impregilo S.p.A., entrambe reperibili in www.penalecontemporaneo.it.

dei modelli, dall'altro, si è avanzata l'idea di eliminarli a vantaggio di una colpevolezza fondata in generale su carenze organizzative. Sembra, invece, più condivisibile il rilievo secondo cui sarebbe opportuna l'introduzione di Tribunali specializzati in materia di criminalità d'impresa¹⁶³.

Passando all'analisi dell'elemento contenutistico, si deve precisare che il complesso delle regole cautelative contenute nel modello dovrà essere in grado di individuare le linee guida fondamentali per un'organizzazione aziendale efficiente e corretta, predisponendo un sistema di principi generali cui si affiancherà un apparato di regole operative specifiche, indirizzate ai soggetti coinvolti di ogni funzione, al fine di limitare la commissione di illeciti per i vari settori di attività. Precisamente, l'adozione del modello presuppone la necessità di creare programmi deputati a: individuare le aree in cui è più radicato il rischio reato; riconoscere le modalità operative mediante le quali vengono commessi illeciti più frequentemente; individuare regole cautelari orientate a eliminare o ridurre al minimo il rischio-reato; predisporre adeguati meccanismi di controllo interno sulla funzionalità del modello e sulla necessità di adeguamenti; prevedere un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti devianti; assicurare meccanismi per favorire la scoperta degli illeciti.

Nel perseguimento dei suddetti obiettivi, la progettazione del modello dovrà fondarsi sui principi di adeguatezza, predittività, efficacia, articolazione, rilevanza, responsabilizzazione formale, relatività e dinamicità.

In particolare, il principio di adeguatezza richiede che il complesso degli strumenti di prevenzione da adottare siano coerenti alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell'ente. La predittività impone la predisposizione di meccanismi di segnalazione anticipata di eventi anomali o situazioni di rischio,

¹⁶³ Sul punto v. RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 206-207.

in modo da garantire l'efficacia dei controlli *ex ante*. Il principio di efficacia si concretizza nella realizzazione di un apparato di regole che riescano a risolvere o attenuare i profili di rischio-reato, sulla base delle criticità evidenziate in relazione all'attività dell'ente. Il modello dovrà, inoltre, essere articolato in modo da moltiplicare i presidi e gli attori dei controlli, scandagliandoli sulla base del grado di complessità dell'organizzazione. La rilevanza dovrà caratterizzare i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza attivati all'interno dell'azienda, nel suo complesso e per specifici settori di attività. La responsabilizzazione formale implica l'attribuzione di poteri di controllo sui rischi-reato a soggetti puntualmente individuati. La relatività fa sì che l'idoneità del modello sia valutata sulla base dei presidi attivati per ciascuna attività a rischio. La dinamicità, infine, si concretizza nel dovere di aggiornamento del modello, conseguente a possibili ampliamenti dei reati-presupposto o ulteriori interventi legislativi nonché a modifiche interessanti la struttura aziendale o le sue attività¹⁶⁴.

Nell'indicare i criteri di redazione del modello, il legislatore ha scelto di adottare un'ottica funzionalistica, individuando le varie azioni da compiere e gli scopi perseguiti con ciascuna operazione. In dettaglio, la predisposizione del Modello organizzativo si articola nelle seguenti fasi: mappatura delle attività a rischio-reato (c.d. *risk assessment*) (art. 6, comma 2, lett. a) e predisposizione di protocolli di gestione del rischio reato (c.d. *risk management*) (art. 6 comma 2 lett. b); regolamentazione della gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 lett. c); previsione di adeguati flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza

¹⁶⁴ Sui principi che devono caratterizzare la progettazione del modello cfr. ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1838.

(art. 6, comma 2, lett. d); e, infine, predisposizione di un sistema sanzionatorio-disciplinare, *ex art. 6, comma 2, lett. e*) ed art. 7, comma 4, lett. b)¹⁶⁵.

La prima operazione da effettuare nella redazione di un *compliance program* è procedere ad un'analisi conoscitiva preliminare dell'ente, consistente in un primo approccio con la struttura aziendale in riferimento alle sue attività principali, al fine di individuare gli aspetti che necessiteranno di specifico studio nelle fasi successive e in modo da garantire che il modello sia effettivamente ritagliato sulla realtà dello specifico soggetto collettivo. Sarà utile, peraltro, compiere un'indagine "retrospettiva" avente ad oggetto la "storia" dell'ente, al fine di valutare la sua eventuale propensione all'illegalità.

Si potrà poi procedere all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali appare radicato il rischio di commissione di illeciti penali e all'identificazione delle modalità operative mediante le quali tali illeciti potrebbero essere commessi, ai fini della successiva redazione dei protocolli preventivi. In questa fase, dunque, sarà necessario svolgere una ricognizione dei fattori di rischio e degli elementi di criticità presenti nelle attività dell'azienda, in modo da determinare il grado di vulnerabilità dell'impresa e da identificare i soggetti che potrebbero commettere illeciti per cui è prevista la responsabilità dell'ente. In particolare, il procedimento di "mappatura" delle aree a rischio reato non potrà prescindere dalla rilevazione dei processi "sensibili" ai fini delle ipotesi di reato perseguibili, nonché dalla selezione delle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei illeciti, indicando le direzioni e i ruoli aziendali coinvolti. Successivamente, si dovrà procedere alla rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già esistenti, allo scopo di

¹⁶⁵ Sulle varie fasi e operazioni da compiere fino a giungere alla predisposizione del modello e alla sua approvazione da parte dell'organo dirigente v. RITTATORE VONWILLER A., *L'adozione e l'implementazione del modello*, in AA.VV., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 255 ss.

reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato e di individuare possibili presidi da implementare (c.d. *gap analysis*).

La seconda fase consiste nella predisposizione di protocolli di decisione, ossia regole procedurali che disciplinano l'attuazione e la formazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività che presentano aspetti di criticità e dalle quali potrebbe trarre origine la realizzazione di reati. È importante che i protocolli individuino i soggetti che possono prendere le decisioni in nome e per conto dell'ente, nonché i parametri cui attenersi nelle scelte.

I protocolli dovrebbero ispirarsi al principio di separazione delle funzioni, in base al quale nell'ambito di un processo a rischio i soggetti che intervengono in una fase non possono svolgere alcun ruolo nelle altre fasi del processo decisionale. Ciò al fine di evitare che il processo decisionale sia accentrato nelle mani di un'unica funzione, con il rischio di ingenerare conflitti di interessi capaci in grado di fare aumentare il rischio reato.

Sarà altresì opportuno che ciascuna operazione risponda al requisito della tracciabilità, in modo da risultare individuabile, verificabile e trasparente.

Il Modello di organizzazione dovrà, poi, regolare la gestione delle risorse finanziarie, prevedendo la creazione di meccanismi diretti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari – ossia la possibilità di ricostruire *ex post* il percorso compiuto dal denaro – nonché la certa individuazione del titolo del pagamento.

Tali obiettivi potranno essere realizzati solo attraverso regole che impongano l'obbligo di documentazione dei pagamenti, indicando la forma in cui devono avvenire, le modalità operative da seguire e i soggetti abilitati. Queste regole cautelari mirano a prevenire l'uso illecito di fondi da parte dell'ente,

normalmente realizzato previo occultamento della loro gestione (c.d. fondi “neri”)¹⁶⁶.

Il quarto requisito che, a norma del d.lgs. 231/2001, deve possedere un idoneo modello di organizzazione concerne la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo dell’ente deputato a vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei modelli. In particolare, l’art. 6, comma 2, lett. d) richiede che il modello organizzativo predisponga misure di monitoraggio dei comportamenti da parte dei soggetti che operano all’interno dell’azienda, al fine di vagliarne l’aderenza agli *standards* previsti dal modello. Il modello dovrà, dunque, individuare strumenti di informativa per ciascuna attività a rischio-reato, che dovranno essere più penetranti al crescere del rischio di commissione di illeciti per l’area selezionata o funzioni contigue. Si dovranno, inoltre, imporre obblighi di informazione periodica con riferimento ad ciascuna area di rischio, nonché in relazione a specifiche attività connotate da elementi di rischio e, ancora, in presenza di c.d. evento “sentinella” che si sia manifestato nel corso dell’attività a rischio. Connaturata alla previsione di siffatti obblighi è l’implementazione di procedure che garantiscano la riservatezza degli autori delle informative, anche al fine di proteggerli da eventuali ritorsioni.

L’efficace attuazione del modello presuppone, infine, l’adozione di un efficiente sistema sanzionatorio-disciplinare, diretto a garantire il rispetto concreto delle sue disposizioni e delle procedure in esso contenute. A tal fine, il modello di organizzazione dovrà essere redatto per iscritto e reso conoscibile a tutti i soggetti interessati, nel rispetto del principio della pubblicità delle sanzioni. In particolare, un efficace ed effettivo sistema sanzionatorio dovrà contenere

¹⁶⁶ In giurisprudenza, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, è stato affermato che il modello di organizzazione deve porre particolare attenzione ai meccanismi di creazione dei fondi extracontabili, alle modalità di redazione della contabilità, alle modalità di redazione dei bilanci, ai meccanismi di fatturazione infragruppo, agli spostamenti di liquidità da una società all’altra del gruppo (Trib. Milano, 20 settembre 2004).

misure concrete, proporzionate alla gravità delle violazioni e dirette a colpire non soltanto i comportamenti che costituiscono reato, ma anche quelle condotte che si traducono in mere deviazioni dalle regole formalizzate dal modello e che potrebbero costituire le fasi preparatorie dell'illecito¹⁶⁷.

L'art. 7, comma 4, del decreto 231 individua, poi, quale ulteriore aspetto qualificante cui è subordinata l'efficace attuazione del Modello, la sua verifica periodica e il suo aggiornamento, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti normativi o nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Nella ricostruzione interpretativa della disciplina relativa ai modelli di organizzazione, gestione e controllo, occorre altresì tener conto dell'art. 30 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81(T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che ha introdotto importanti novità in tema di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati-presupposto di cui all'art. 25^{septies} (segnatamente, omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche).

La nuova tipologia di *compliance program* in materia di sicurezza sul lavoro deve rispondere a requisiti diversi rispetto a quelli delineati dall'art. 6 d.lgs. 231/2001, non solo in relazione alle finalità da perseguire, ma anche rispetto ai contenuti.

L'innovazione normativa non comporta la necessità di predisporre due differenti modelli di organizzazione, ossia uno per la prevenzione dei reati in materia di

¹⁶⁷ Precisamente, la struttura di un adeguato sistema sanzionatorio-disciplinare dovrà prevedere: a) i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari (distinguendo tra soggetti apicali, sottoposti e collaboratori esterni); b) l'arsenale sanzionatorio, diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari; c) i criteri di commisurazione della sanzione; d) le condotte da sanzionare, distinguendo, in punto di gravità, tra quelle che si risolvono in mere violazioni formali e le violazioni "penalmente" rilevanti, che possono cioè determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231; e) il procedimento di irrogazione delle sanzioni, con l'indicazione dell'organo competente ad applicare la sanzione.

sicurezza sul lavoro e un altro per la prevenzione di tutte le altre tipologie delittuose previste dal d.lgs. 231/2001. Si ritiene, piuttosto, che l'ente possa adottare un unico modello, contenente una parte comune, che tenga conto dei requisiti minimi relativi a tutte le aree di rischio, ed una ulteriore sezione, in riferimento alle specifiche criticità ravvisabili in materia di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il Modello, in conformità ai parametri indicati nell'art. 30 d.lgs. 81/2008, dovrà necessariamente prevedere l'obbligo di impedire il verificarsi di fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso l'impegno espresso al rispetto di tutte le misure di prevenzione stabilite dalla normativa vigente e dalla migliore esperienza del settore.

Nell'individuazione delle aree a rischio-reato, si dovrà, inoltre, tener conto dell'elencazione delle attività contenute nel documento di valutazione dei rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. D.lgs. 81/2008.

Al fine di assicurare una precisa ripartizione di compiti in tema di controllo, dovranno, poi, essere predisposti adeguati e costanti canali di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e i soggetti destinatari, ai sensi del d.lgs. 81/2008, di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l'esercizio del controllo tecnico-operativo in materia di sicurezza dovrà essere riservato al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o altro soggetto equivalente), mentre il controllo sull'osservanza delle procedure e degli adempimenti indicati nel modello organizzativo dovrà essere attribuito in via esclusiva all'organismo di vigilanza.

A norma del terzo e del quarto comma dell'art. 30, la struttura dell'azienda dovrà essere organizzata secondo un'articolazione di funzioni rispondente al tipo e alle

dimensioni dell'impresa, e in grado di assicurare sempre competenza tecnica e autonomi poteri dei soggetti delegati¹⁶⁸.

In relazione al contenuto dei modelli organizzativi, giova, infine, precisare che, per espressa previsione legislativa, il modello potrà essere adottato sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti (quali Abi, Confindustria, Confcommercio, Aiop) e comunicati al Ministero della giustizia che, entro trenta giorni, di concerto con i dicasteri competenti, potrà formulare osservazioni in merito alla loro idoneità a prevenire i reati-presupposto. Le c.d. linee guida rappresentano, quindi, protocolli organizzativi di categoria che codificano regole cautelari. Tuttavia, in sede di valutazione dell'idoneità del modello da parte dell'autorità giudiziaria, la sua conformità alle suddette regolamentazioni tecniche di *soft law* non rappresenta un vincolo per il magistrato: si dovrà infatti verificare se le norme di tali codificazioni siano state adattate alla realtà aziendale perché possa giudicarsi l'idoneità in concreto del modello considerato all'effettiva prevenzione di reati. Il modello va, infatti, implementato ed efficacemente attuato con riferimento alla concreta organizzazione del singolo ente¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Più in dettaglio, quanto agli specifici adempimenti in materia di sicurezza da assolvere affinché il modello possa avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dipendente da reato, l'art. 30 richiede l'adozione di un sistema aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi relativi: a) agli standard tecnico-strutturali richiesti dalla legge per le attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) all'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alla attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza sull'osservanza delle procedure antinfortunistiche; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; h) alle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

¹⁶⁹ Sul punto cfr. EPIDENDIO T. E., *Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, n. 4, pp. 160 ss.

Con riferimento alle linee guida, si richiama, inoltre, la disposizione contenuta al quinto comma dell'art. 30 d.lgs. 81/2008 in base alla quale, in tema di modelli organizzativi per la sicurezza sul lavoro, si presumono conformi ai requisiti fissati dai commi precedenti del medesimo articolo i modelli di organizzazione definiti sulla base alle Linee guida UNI-INAIL o al *British Standard OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)*, che individuano complessi di regole di natura tecnica per la realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza adeguati alle *best practices* nazionali e internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Secondo la dottrina tale presunzione ha un'operatività limitata, nel senso che il giudice potrà comunque valutare discrezionalmente l'efficacia in concreto del modello e la sua idoneità a prevenire i reati di cui all'art. 25^{septies} del d.lgs. 231/2001¹⁷⁰.

5.1 (Segue). L'Organismo di vigilanza e controllo.

L'istituzione di un organismo di vigilanza e controllo rappresenta un'assoluta peculiarità del sistema italiano della responsabilità da reato degli enti, così come disciplinata dal d.lgs. 231/2001. Si tratta di uno dei punti più problematici della costruzione normativa introdotta dal decreto, dal momento che le disposizioni in esso contenute sull'istituto in esame paiono assai scarse, limitandosi ad identificarne i compiti senza fissare alcun requisito strutturale.

A tacer d'altro, l'organismo in parola, dovrebbe essere dotato di requisiti di autonomia ed indipendenza e, pertanto, dovrebbe essere composto da professionalità esterne all'organizzazione e diversificate, in grado di tenere sotto

¹⁷⁰ Cfr. ROSSI A. – GERINO F., *Art. 25 septies d. lgs. 231/2001, art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, pp. 3 ss; PULITANÒ D., *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, pp. 107 ss.

controllo criticità provenienti da ambiti profondamente diversi. La Relazione governativa di accompagnamento al decreto, tuttavia, al paragrafo 3.4, stabilisce per l'ente l'obbligo di avvalersi di una "struttura costituita al suo interno, al fine di evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato delle *societas* attraverso il ricorso ad organismi compiacenti". Rimane comunque salva la possibilità di istituire organismi interni a composizione mista ovvero a composizione esterna. In particolare, sarebbe preferibile optare per una composizione mista, di soggetti interni ed esterni all'ente, in grado di meglio ottemperare ai requisiti legislativi. La presenza di membri esterni garantirebbe, infatti, l'indipendenza, la terzietà, la professionalità e l'efficienza dell'azione di controllo. I membri interni consentirebbero di assicurare stabilità, continuità ed incisività d'intervento.

Su un altro versante, la scelta normativa del legislatore italiano, dettata da un "presumibile eccesso di formalismo", appare peraltro foriera di "uno sciame di complicati problemi di coordinamento tra l'attività di quest'organo e gli altri organi o momenti di controllo, interni ed esterni" all'ente¹⁷¹. Alcune disposizioni del decreto aprono, infatti, la strada alla possibilità di imputare le funzioni di controllo proprie dell'organismo di vigilanza a soggetti e organi già istituiti presso l'ente.

Si allude, in primo luogo, al quarto comma dell'art. 6, che pone una peculiare disciplina in tema di organismo di vigilanza con riferimento agli enti di piccole dimensioni, disponendo che, in simili ipotesi, le funzioni di controllo possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente. Nel silenzio della legge, l'individuazione del criterio in base al quale valutare le dimensioni dell'organismo collettivo è rimessa esclusivamente all'interprete. Sul punto, si è

¹⁷¹ Cfr. ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 224.

osservato che, piuttosto che fare riferimento al fatturato o all'aspetto aziendalistico-produttivo, pare preferibile tenere in considerazione la struttura organizzativa dell'ente¹⁷². Conseguentemente, sarebbero da considerare enti di piccole dimensioni quelli connotati da un'organizzazione fondata su assetti verticistici, con una limitata delega di funzioni e di ripartizione di competenze in campo gestorio¹⁷³. La disposizione in esame è stata oggetto di critica: posto che le funzioni di vigilanza possono essere esercitate dall'organo dirigente, si verrebbe a creare una sostanziale coincidenza tra soggetto controllore e controllato, con conseguenze sia sul piano dell'idoneità del modello e sul versante del sistema sanzionatorio-disciplinare. Verrebbe, infatti, meno la possibilità di escludere la responsabilità dell'ente tutte le volte in cui il reato sia commesso dal dirigente-controllore. Pare, inoltre, problematica l'individuazione di possibili sanzioni disciplinari da irrogare al soggetto che, da un lato, dirige l'ente e, dall'altro, svolge funzioni di vigilanza¹⁷⁴.

Occorre, inoltre, rilevare che, a norma del comma *4bis* dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 183 del 2011, nelle società di capitali possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza: i membri del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione. Anche questa disposizione, come il precedente quarto comma, suscita perplessità in ordine alla possibilità che il soggetto controllore coincida col controllato. Si allude, in particolare, ai reati societari di cui all'art. 25*ter* del decreto, che possono essere commessi proprio dai sindaci. La creazione di un organismo *ad*

¹⁷² Cfr. CERQUA F., *Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 139.

¹⁷³ Cfr. DI GERONIMO P., *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008, n. 1, pp. 66 ss.

¹⁷⁴ Cfr. i rilievi critici di PULITANÒ D., *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, agg. 2002, vol. VI, p. 961.

hoc sembra, quindi, una soluzione in ogni caso preferibile, soprattutto considerando che le disposizioni appena considerate introducono mere facoltà e non obblighi giuridici.

Sempre sul piano della composizione, l'organismo di vigilanza può essere monocratico o collegiale. La dottrina¹⁷⁵ è a favore della seconda opzione, dal momento che in tal modo si assicurerebbero l'idoneità e l'efficienza dell'organo stesso. In ogni caso, sarà opportuno che il modello di organizzazione fissi precise regole dirette a disciplinare: la composizione dell'organismo, le cause di ineleggibilità e decadenza dei suoi membri, la procedura di nomina, le modalità e i casi di sostituzione e cessazione dall'incarico nonché la retribuzione, i doveri e i poteri dell'organo e le modalità delle riunioni¹⁷⁶.

A livello operativo, l'aspetto qualificante attribuibile ai compiti dell'organismo di vigilanza è la funzione di sorveglianza. Si tratta, infatti, di una struttura deputata a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, dotata a tal fine di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinataria di flussi di informazione obbligatori sulle operazioni sensibili. In particolare, l'organismo di vigilanza sarà chiamato a verificare l'efficienza ed efficacia del modello organizzativo nonché il rispetto delle procedure in esso previste, al fine di individuare eventuali anomalie e formulare all'organo dirigente eventuali proposte di adeguamento o aggiornamento del modello adottato¹⁷⁷. Da tali

¹⁷⁵ Per tutti cfr. BERNASCONI A., *Art. 6*, in PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 109 ss. precisamente p. 34.

¹⁷⁶ Cfr. FRIGNANI A. – GROSSO P., *L'organismo di controllo, sua composizione e problematiche*, in MONESI C. (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 383 ss.

¹⁷⁷ Cfr. ARENA M. – CASSANO G., *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 262. Più in dettaglio, l'attività dell'organismo di vigilanza contempla l'esercizio delle seguenti funzioni: a) attivazione di procedure di controllo sul funzionamento e

compiti scaturisce la necessità che l'organismo sia composto da soggetti dotati di spiccata professionalità in campo di organizzazione aziendale, diritto commerciale e diritto penale, in modo da poter agevolmente decodificare le informazioni ricevute nell'espletamento delle sue funzioni e da poterne rilevare eventuali profili di rischio di commissione di reati-presupposto. L'organismo dovrà, inoltre, essere dotato di autonomi poteri di gestione delle risorse finanziarie al fine del corretto svolgimento del suo incarico.

Si segnala, inoltre, che il secondo comma dell'art. 52 d.lgs. 231/2007 ha introdotto nuovi obblighi alla cui osservanza è tenuto l'organismo di vigilanza. In particolare, tra l'altro, pena la configurabilità di una sua possibile diretta responsabilità penale, l'organismo di vigilanza è tenuto a informare senza ritardo il titolare dell'attività o il legale rappresentante circa le infrazioni in materia di operazioni sospette ai fini della normativa anticiclaggio.

Sul diverso tema concernente la possibilità di configurare il concorso (o la cooperazione colposa) dell'organismo di vigilanza nel reato-presupposto per non aver impedito l'evento a norma dell'art. 40 c.p.v. c.p., la pressoché unanime dottrina rileva siffatta corresponsabilità vada esclusa posto che la legge non pone a carico del suddetto organismo alcuna posizione di garanzia¹⁷⁸.

l'osservanza del modello organizzativo; b) verifica periodica delle attività a rischio; c) raccolta e rielaborazione di informazioni provenienti dai responsabili di ciascuna unità operativa dell'ente; d) vigilanza sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli; e) valutazione dei c.d. eventi sentinella; e) esercizio del potere di informare l'organo dirigente cui è demandata l'iniziativa in relazione al procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari; f) redazione di *report* periodici su grado e stato di attuazione ed implementazione del modello indirizzati ai vertici dell'ente.

¹⁷⁸ Cfr. ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1838, che, sub nota 4, richiama altresì PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 571 ss.

6. Il sistema sanzionatorio.

Il sistema elaborato dal d.lgs. 231/2001 delinea un modello sanzionatorio con caratteri del tutto peculiari. La sezione II del decreto, in particolare, è dedicata a una analitica descrizione delle sanzioni che si iscrivono in un quadro assai variegato e “plurigenetico”¹⁷⁹ – disciplinato in via generale dall’art. 9 – nel quale possono essere individuate essenzialmente due fondamentali tipologie di sanzioni, ossia pecuniarie ed interdittive, cui si affiancano la confisca e la sanzione stigmatizzante consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna.

Mentre le sanzioni pecuniarie mirano a colpire il patrimonio dell’ente, le sanzioni interdittive intendono condizionarne l’attività e la vita secondo una scala di afflittività crescente. La sanzione stigmatizzante, ossia la pubblicazione della sentenza di condanna, tende inoltre a minare la reputazione dell’impresa sul mercato. La confisca si atteggia come sanzione principale ed obbligatoria, poiché è sempre disposta con la sentenza di condanna anche nella forma per equivalente. La misura ablativa sarà oggetto di specifica analisi nel seguente paragrafo, dal momento che essa, come vedremo, assume un ruolo centrale e profondamente innovativo nel sistema del d.lgs. 231/2001.

A norma degli artt. 10 e 11 del decreto, quella pecuniaria rappresenta una sanzione principale di carattere generale, la cui irrogazione è indefettibile per espressa previsione legislativa, non essendo prevista alcuna forma di sospensione condizionale della pena. Tale opzione è frutto di una rigida applicazione del principio di effettività della sanzione che, secondo parte della dottrina, può dar

¹⁷⁹ L’espressione è utilizzata da DE MAGLIE C., *L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 35, ove si chiarisce che si tratta di sanzioni, mutate tanto dal sistema amministrativo che dal diritto penale, al fine di prevenire la commissione di gravi illeciti penali, punire i *corporate crimes* e risarcire i danni derivanti dalla loro commissione.

luogo a conseguenze eccessivamente gravose per le aziende di medie o piccole dimensioni, in cui l'inflizione di una sanzione sia all'ente che alla persona fisica autrice materiale del reato può rivelarsi una scelta che sostanzialmente viola il divieto di *bis in idem* sostanziale¹⁸⁰.

Tale sanzione è quantificata secondo uno schema bifasico, basato su due variabili commisurative: numero di quote ed importo della singola quota. In particolare, in relazione ad ogni reato-presupposto, viene legislativamente fissato un numero minimo ed uno massimo di quote, che oscilla tra 100 e 1000. Il numero viene poi determinato in concreto dal giudice, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente nonché alla attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione.

Il primo parametro di commisurazione, relativo alla gravità del reato, concerne l'entità oggettiva dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla fattispecie criminosa che viene in rilievo, tenendo in considerazione l'eventuale danno arrecato dal fatto ovvero il profitto o vantaggio ricavato dall'ente in conseguenza della commissione dell'illecito. Il grado di responsabilità dell'ente implica una valutazione in riferimento all'effettivo coinvolgimento dell'ente nell'illecito, che può essere desunto sia dal grado di negligenza dimostrato rispetto all'adozione ed attuazione di modelli tesi a ridurre o azzerare il rischio-reato, sia dalla circostanza che il fatto sia stato commesso da un apicale o da un sottoposto, dal momento che sicuramente il fatto del vertice – che di norma agisce manifestando la volontà dell'ente – esprime una maggiore offensività¹⁸¹.

¹⁸⁰ PIERGALLINI C., *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1358.

¹⁸¹ PIERGALLINI C., *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 222.

L'importo di ogni singola quota può oscillare tra un *quantum* minimo di 258 euro e massimo di 1.549 euro. La sua determinazione, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, deve essere connessa alle condizioni economiche dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione. Riguardo le modalità di accertamento della situazione economico-patrimoniale dell'ente, la Relazione governativa di accompagnamento al decreto precisa che "il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato". Si puntualizza, peraltro, che "il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'art. 12 d.lgs. 231/2001 contempla una serie di condizioni al cui avverarsi viene correlata una riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione sarà ridotta della metà: se l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero se l'ente non abbia tratto un vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo; oppure se il danno patrimoniale provocato dall'illecito sia di particolare tenuità. La sanzione sarà, invece, ridotta da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si sia comunque efficacemente adoperato a tal fine, oppure se l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo *post factum* idoneo alla prevenzione di reati della stessa specie di quello verificatosi. Secondo il terzo comma, se concorrono più circostanze tra quelle appena citate la riduzione della sanzione sarà dalla metà ai due terzi, sebbene, a norma del quarto comma, la sanzione pecuniaria non possa essere in ogni caso inferiore a 10.329 euro.

Il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 231 del 2001, come si è detto, contempla altresì sanzioni di tipo interdittivo, che possono essere irrogate, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solo in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste. Si fa peraltro presente che l'efficacia deterrente di tali sanzioni è smorzata dalla previsione della possibilità per l'ente di attivarsi per evitarle in qualunque momento ed anche oltre la sentenza di condanna. L'art. 17 prevede, infatti, che non potranno applicarsi misure interdittive qualora l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia provveduto a risarcire il danno o si sia comunque adoperato per riparare l'offesa arrecata dal reato, ovvero abbia eliminato le carenze organizzative che hanno consentito la commissione dell'illecito o, ancora, abbia messo a disposizione ai fini della confisca il profitto del reato. Appare, quindi, significativo il rilievo attribuito all'attività riparatoria o risarcitoria tenuta dall'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; rilievo sia in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, sia ai fini della evitabilità delle sanzioni interdittive. A norma dell'art. 78, poi, se l'ente pone in essere tali condotte riparatorie dopo la condanna potrà comunque ottenere la conversione della sanzione interdittiva in pena pecuniaria. Tali disposizioni non si applicano solo in caso di ente intrinsecamente illecito, la cui attività è orientata esclusivamente alla commissione di reati.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate temporaneamente o in via definitiva. Le sanzioni interdittive temporanee – con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni – vanno irrogate al di fuori dei casi di particolare tenuità del fatto¹⁸², previsti dal primo comma dell'art. 12, e solo a condizione che ricorra almeno uno dei presupposti previsti dall'art. 13. In particolare, tali

¹⁸² Si tratta degli stessi casi cui è collegata una riduzione della metà della sanzione pecuniaria, ossia dell'ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero del caso in cui l'ente non abbia tratto un vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo; oppure della circostanza che il danno patrimoniale provocato dall'illecito sia di particolare tenuità.

sanzioni potranno essere inflitte: quando il reato è commesso da soggetti apicali, se l'ente ha ricavato un profitto di rilevante entità; ovvero, quando il fatto è commesso da soggetti sottoposti, se è stato realizzato tale cospicuo profitto e la commissione dell'illecito è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Le sanzioni interdittive potranno trovare, inoltre, temporaneamente applicazione in caso di reiterazione degli illeciti. A norma dell'art. 20, si avrà reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito di pendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla previa condanna.

Secondo l'art. 14 d.lgs. 231/2001, la scelta del tipo di sanzione da applicare è operata dal giudice sulla base della specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e tenendo conto degli stessi criteri indicati ai fini della determinazione del numero delle quote in relazione alla pena pecuniaria, ossia gravità del reato presupposto, grado di responsabilità dell'ente e attività svolta per eliminare le conseguenze dell'illecito. La sanzione interdittiva, dunque, deve essere applicata previa individuazione del ramo di attività in cui si è determinato il reato, in ragione della frammentarietà che caratterizza l'organizzazione dei comparti aziendali e in ossequio ai principi di economicità e proporzione. Solamente qualora il reato-presupposto costituisca la manifestazione di una generalizzata politica criminale dell'impresa tesa al conseguimento di illeciti profitti mediante diffuse prassi illegali dei vertici aziendali, la misura interdittiva dovrà coinvolgere interamente l'attività dell'ente. Il giudice dovrà, inoltre, selezionare la sanzione idonea ad impedire la commissione di ulteriori reati della medesima specie di quello verificatosi, valutando la qualità dei sistemi di gestione e controllo del rischio-reato interni all'ente¹⁸³.

¹⁸³ Cfr. MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia. Problemi e casi*, II ed., Padova, CEDAM, 2013, pp. 52-53.

Le sanzioni interdittive comprendono: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (anche limitatamente a talune tipologie contrattuali o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o la revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività rappresenta sicuramente la misura sanzionatoria più grave, dal momento che preclude all'ente il compimento di qualsiasi attività economica e può coincidere con la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per le imprese che svolgono un'attività esclusiva. A norma del secondo comma dell'art. 14, l'applicazione di tale sanzione comporta di diritto la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività. Data la sua elevata afflittività, essa è congegnata come misura residuale, posto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, può essere irrogata solo quando l'applicazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le sanzioni interdittive definitive, disciplinate dall'art. 16 d.lgs. 231/2001, consistono nella interdizione definitiva dall'esercizio della attività, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. La prima può essere applicata quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati in via definitiva quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. A norma del terzo comma dell'art.16, l'interdizione dall'esercizio dell'attività va obbligatoriamente disposta quando l'ente o la sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato

allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati ascrivibili all'ente, senza che – come si è visto – possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 17 sulle cause di esclusione dell'applicazione delle sanzioni interdittive.

Quando viene applicata una sanzione interdittiva, a norma dell'art. 18, può essere disposta dal giudice anche la sanzione stigmatizzante accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. Le ipotesi più gravi di illecito amministrativo dipendente da reato possono, infatti, legittimare un interesse pubblico alla conoscenza della condanna.

Nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto, in luogo di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, dovrà essere disposta dal giudice la sanzione sostitutiva¹⁸⁴ del commissariamento giudiziale. In particolare, sarà nominato un commissario al verificarsi di una delle condizioni contemplate dalla norma: alternativamente, o la sanzione interdittiva dovrebbe colpire un ente che svolge un servizio pubblico essenziale o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività; oppure l'interruzione dell'attività dell'ente potrebbe causare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e del contesto economico-territoriale in cui esso opera.

Il commissariamento giudiziale ha la finalità di garantire che soggetti terzi – ossia la collettività o i lavoratori dell'impresa – subiscano indirettamente effetti pregiudizievoli in conseguenza dell'applicazione di sanzioni all'ente. L'istituto rappresenta, peraltro, un esempio emblematico dei momenti in cui la disciplina

¹⁸⁴ Considerano il commissariamento una vera e propria sanzione sostitutiva DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 2008, p. 242; VIGANÒ F., *Art. 15*, in PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, p. 207.

della responsabilità da reato degli enti collettivi coniuga profili squisitamente punitivi a nuove formule “curative”¹⁸⁵ tese al risanamento strutturale di imprese ove solo occasionalmente sono stati realizzati reati, rispondendo pienamente all’esigenza di prevenzione speciale positiva che caratterizza l’internativa normativa del d.lgs. 231¹⁸⁶. Da un lato, infatti, si mantiene inalterato il grado di afflittività della sanzione, posto che il commissariamento ha la stessa durata che avrebbe avuto la misura interdittiva e che i profitti derivanti dalla prosecuzione dell’attività dell’ente sono oggetto di confisca. Su un altro versante, però, tra i compiti del commissario rientra la predisposizione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione di reati della stessa specie di quello verificatosi, sì da ricondurre l’ente sui binari della legalità.

In senso critico, deve tuttavia rilevarsi che il legislatore ha previsto presupposti operativi molto stringenti per la misura sostitutiva del commissariamento, con la conseguenza pratica che si registrano pochissimi casi di applicazione della misura, quasi esclusivamente relativi alla fase cautelare. Opinabile pare anche la scelta di sottrarre all’ente i profitti derivanti dalla prosecuzione dell’attività: se, da un lato, in tal modo si fa salva la *ratio* comunque afflittiva della misura, dall’altro, tuttavia, si depotenzia la sua capacità di risanare l’impresa consentendone un successivo reingresso sul mercato¹⁸⁷.

L’art. 21 disciplina la quantificazione della pena nelle ipotesi in cui l’ente sia chiamato a rispondere di una pluralità di illeciti. Per quanto concerne le

¹⁸⁵ Cfr. LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, p. 162.

¹⁸⁶ Si veda RUSSO R., *Mafie e imprese: l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 216.

¹⁸⁷ Sugli aspetti problematici dell’istituto cfr. RUSSO R., *Mafie e imprese: l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, p. 214-218.

sanzioni pecuniarie, si dovrà seguire la regola del cumulo giuridico, ossia occorrerà aumentare fino al triplo la pena prevista per l'illecito più grave. Stessa regola sarà applicata nelle ipotesi in cui siano commessi più illeciti nello svolgimento di una medesima attività. Si tratta, quindi, di un peculiare adattamento della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per i casi di concorso formale di reati e reato continuato. Qualora, invece, concorrano più sanzioni interdittive, sempre a norma dell'art. 21, secondo il criterio dell'assorbimento ivi fissato dovrà applicarsi soltanto la sanzione prevista per la violazione più grave. Occorre, infine, precisare che eventuali illeciti commessi dopo la pronuncia della sentenza definitiva di condanna non potranno essere cumulati con i precedenti. In tali ipotesi, pertanto, le plurime sanzioni saranno applicate secondo l'ordinario criterio del cumulo materiale.

Circa la qualificazione giuridica delle sanzioni previste dal decreto finora analizzate, si riscontrano varie opinioni, analogamente e parallelamente alle diverse posizioni concernenti la natura della nuova forma responsabilità.

In particolare, parte della dottrina propende per la tesi della natura *tout court* penale delle suddette sanzioni¹⁸⁸. A fondamento di tale assunto si rammenta che organo competente ad effettuare la contestazione dell'illecito *ex d.lgs. 231/2001* è il pubblico ministero e che il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni si svolge davanti al giudice penale seguendo quasi integralmente le regole processuali penali.

Altri autori militano a favore della natura amministrativa delle sanzioni irrogabili agli enti, considerato che la regola del *simultaneus processus* – a carico sia

¹⁸⁸ Cfr. MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. Gius.*, 2001, n. 23, pp. 8 ss.; PALIERO C. E., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, pp. 845 ss.; PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 598 ss.

dell'organizzazione sia della persona fisica autrice del reato-presupposto – non può giustificare un'assimilazione dei caratteri della responsabilità individuale con quelli della responsabilità del soggetto collettivo. Le regole per l'accertamento delle due distinte responsabilità, per quanto in parte sovrapponibili, mostrano infatti le proprie peculiarità. Con riferimento al procedimento contro gli enti, ad esempio, il pubblico ministero detiene non solo il potere di contestazione ma anche il potere di disporre l'archiviazione, potere che, secondo le norme processuali ordinarie, nel sistema penale è esclusivo appannaggio del giudice per le indagini preliminari. Si obietta, inoltre, che una responsabilità da cui scaturisca l'applicazione di sanzioni penali a persone giuridiche sarebbe assolutamente incompatibile col principio del finalismo rieducativo della pena *ex art. 27, terzo comma, Cost.*¹⁸⁹.

Secondo un terzo orientamento, il d.lgs. 231/2001 delinea un sistema sanzionatorio ibrido, stante la natura di *terzium genus* della responsabilità che lo presuppone¹⁹⁰. Si tenta, infatti, di utilizzare alcuni tratti sia del diritto amministrativo sia del diritto penale, al fine di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva – peculiarità essenziale delle sanzioni della nuova normativa – con l'ineludibile necessità di assicurare le garanzie connesse all'accertamento processuale della responsabilità, considerato l'elevato grado di afflittività delle sanzioni interdittive previste dal decreto.

Ad uno sguardo d'insieme dell'articolato ventaglio di meccanismi sanzionatori delineati dal decreto, emerge comunque la natura chiaramente afflittiva delle sanzioni, tendenti al perseguimento di finalità di prevenzione

¹⁸⁹ Cfr. MARINUCCI G., «Societas puniri potest»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 1201 ss.; ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, pp. 398 ss.

¹⁹⁰ Cfr. DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 17 ss.

generale e speciale¹⁹¹, in ossequio alla *ratio* principale della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti, volta principalmente a ricondurre alla legalità imprese la cui attività illecita non sia manifestazione di un utilizzo criminale dell'organizzazione aziendale, ma sia espressione di un'attività solo occasionalmente caratterizzata dall'epifania criminale.

In particolare, in chiave di prevenzione generale è parametrato il gradualismo del sistema sanzionatorio, ove la sanzione dell'interdizione definitiva risulta essere applicabile residualmente, solo in rare ipotesi relative al compimento di gravissimi illeciti. In tal modo si intende creare l'impulso contromotivazionale che consenta agli enti, in qualità di entità autonome rispetto ai suoi singoli componenti¹⁹², di valutare i costi e i benefici connessi al compimento di reati¹⁹³ e di orientare la propria cultura aziendale verso modelli comportamentali virtuosi.

In una prospettiva specialpreventiva sono stati calibrati i criteri di commisurazione della pena nonché i casi di riduzione della sanzione o di esclusione dell'applicazione di misure interdittive.

Al fine di agganciare l'applicazione della sanzione solo alle circostanze in cui l'ente non si sia attivato per prevenire – almeno per il futuro – la commissione di reati e allo scopo di non estromettere in ogni caso l'impresa dal mercato¹⁹⁴, si è in

¹⁹¹ Cfr. PIERGALLINI C., *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 252.

¹⁹² Cfr. BASTIA P., *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 36.

¹⁹³ Cfr. GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 46.

¹⁹⁴ Sul punto cfr. DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 291; MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone*

generale accordato massimo rilievo ad un atteggiamento di “ravvedimento operoso”¹⁹⁵ dell’ente, posto sotto pressione perché colmi le lacune organizzative anche mediante l’adozione di modelli *post factum*¹⁹⁶.

Può tuttavia osservarsi che, in generale, la complessiva efficacia dissuasiva del sistema sanzionatorio *ex d.lgs. 231/2001* sembra modesta, ad eccezione dei casi in cui si debba applicare una sanzione interdittiva definitiva.

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero assolvere una funzione eminentemente afflittiva ed intimidatoria grazie alla loro indefettibile operatività e alla loro graduabilità al fatto e alle condizioni economiche della persona giuridica condannata. Esse avrebbero astrattamente una apprezzabile efficacia deterrente, potendo spaziare sino a un massimo di 1.549 euro per quota, e potendo il numero delle quote essere pari a 1000; tuttavia le singole ipotesi di reato ascrivibili all’ente prevedono quote in numero assai inferiore.

D’altro canto, le misure interdittive servono una finalità spiccatamente specialpreventiva, mirando a neutralizzare il rischio-reato, attraverso l’inibizione o la limitazione delle specifiche attività che hanno dato luogo all’episodica epifania criminale dell’impresa. La loro applicazione con la sentenza di condanna, tuttavia, scatta soltanto in presenza di condizioni, fattuali o temporali, riscontrabili raramente, ad eccezione dell’ipotesi di stabile utilizzazione dell’ente per agevolare la commissione di reati, che rappresenta comunque un caso limite

giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, p. 1111; GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 46.

¹⁹⁵ Così ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 241.

¹⁹⁶ In tal senso AMBROSETTI E. M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell’impresa*, II ed., Bologna, Zanichelli, 2009, p. 57.

collocato ai margini delle situazioni illecite che la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti mira a prevenire e perseguire.

La filosofia di fondo, che ispira la risposta sanzionatoria allestita nei confronti degli enti, pare infatti muovere dalla consapevolezza che la criminalità d'impresa, a differenza della c.d. impresa criminale, si sviluppa in un contesto geneticamente sano, nel quale solo occasionalmente la fisiologica tensione alla massimizzazione del profitto si esaspera e sfocia nella perpetrazione di reati. A fronte di simile attività delittuosa, la reazione non può che essere al contempo repressiva, ossia volta ad eliminare qualsiasi beneficio economico che l'ente possa aver tratto dal reato, ma soprattutto preventiva, ossia mirata a neutralizzare le specifiche fonti di rischio-reato e disfunzioni organizzative e gestionali, allo scopo ultimo di consentire la prosecuzione della sua attività ad una realtà imprenditoriale tendenzialmente "regolare".

La finalità spiccatamente preventiva della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti traspare, peraltro, dalla opzione legislativa di creare un singolare parallelismo tra sistema cautelare e sanzioni irrogabili all'ente. L'art. 45, infatti, rende applicabili in via cautelare le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, qualora ricorrano i presupposti del *fumus boni juris*, ossia gravi indizi da cui emerga la sussistenza di una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato, e del *periculum in mora*, consistente in "specifici e fondati elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede". In tal modo, le misure cautelari vengono sostanzialmente private della natura strumentale ed endoprocedimentale che le distingue dalla condanna definitiva, poiché attraverso la loro applicazione si anticipa la funzione specialpreventiva propria di una vera e propria sanzione

penale, imponendo il recupero dell'ente alla legalità ancor prima che si concluda il processo¹⁹⁷.

6.1 (Segue). La confisca.

Nella variegata cornice delineata dal complesso apparato sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, la confisca del provento del reato assume una caratterizzazione del tutto peculiare, allontanandosi nettamente dagli schemi tradizionale preventivo-cautelari dell'istituto: dalla confisca come misura di sicurezza nella previsione del codice penale (art. 240 c.p.), si perviene alla confisca-sanzione, introdotta nel decreto anche nella forma per «equivalente».

La lettura degli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 consente infatti di qualificare la misura ablativa da essi disciplinata quale sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle ulteriori misure punitive applicabili all'ente. Essa persegue, quindi, una finalità ripristinatoria della situazione economica precedente la commissione del reato-presupposto, mirando a eliminare l'illecito profitto ingiustamente acquisito dall'ente¹⁹⁸. In altre parole, la

¹⁹⁷ Cfr. FIDELBO G., *Le misure cautelari. Misure interdittive*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 503-512.

¹⁹⁸ Il carattere sanzionatorio della confisca in esame comporta l'applicazione ad essa dei principi generali e delle regole che il d.lgs. 231/2001 contempla per tutte le sanzioni destinate a colpire l'ente. In primo luogo, si allude al principio di legalità, richiamato dall'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, in virtù del quale la confisca non potrà essere applicata in riferimento a illeciti consumati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 o riguardo a fattispecie non ricomprese tra i reati-presupposto al *tempus commissi delicti*. L'ablazione patrimoniale ex art. 19, poi, non potrà essere disposta in caso di proscioglimento della persona giuridica per una causa di estinzione dell'illecito dipendente da reato ex art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001. Qualora si determini una causa di cessazione dell'esecuzione della condanna, l'art. 74 d.lgs. n. 231 del 2001 impone, inoltre, al giudice dell'esecuzione di disporre «la restituzione del bene confiscato, ove non sussistano diritti di terzi acquisiti in buona fede». La confisca, infine, al pari di ogni altra sanzione prevista nel decreto in esame, si prescrive «nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato», salva la ricorrenza degli eventi interruttivi indicati all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001.

confisca del profitto, di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, è concepita come misura afflittiva che assolve una funzione di deterrenza, rispondendo sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. La *ratio* politico-criminale dell'ablazione patrimoniale consiste nell'evitare che «in alcun modo e in alcun caso, l'ente possa comunque ritenere profittevole (in un calcolo costi-benefici) la commissione del reato»¹⁹⁹.

L'intervento ablativo, nel contesto della repressione e prevenzione della criminalità d'impresa, svolge peraltro «la funzione essenziale ancorché complementare di garantire alle residue sanzioni un reale effetto deterrente in termini di costi-benefici per l'impresa»²⁰⁰. La confisca, in altri termini, annullando il profitto ricavato dal reato, garantisce che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie – ed eventualmente interdittive – produca «una significativa diseconomicità per l'impresa», facendo sì che la realizzazione del reato-presupposto comporti sempre per l'ente un costo talmente elevato da superare in modo nettissimo gli eventuali vantaggi che potrebbero derivare dalla sua commissione²⁰¹.

Giova da subito precisare che, nel sistema della responsabilità da reato degli enti, l'istituto della confisca è contemplato, oltre che nella descritta veste sanzionatoria, anche in ulteriori disposizioni, connotandosi in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare, con diversi presupposti operativi, caratteri e funzioni.

¹⁹⁹ Cfr. EPIDENDIO T. E., *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, p. 21.

²⁰⁰ Così sempre EPIDENDIO T. E., *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, p. 21.

²⁰¹ Cfr. EPIDENDIO T. E., *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, Cedam, 2011, p. 410.

La misura ablativa, pertanto, esibisce anche in seno al d.lgs. 231/2001 una «natura giuridica multiforme»²⁰², ad ulteriore conferma dell'assoluta centralità accordata all'ablazione patrimoniale come azione di contrasto contro la criminalità economica²⁰³.

In primo luogo occorre segnalare l'art. 6 comma 5 del decreto, il quale prevede la confisca del provento del reato commesso da soggetti apicali, anche nel caso in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere dimostrato di avere validamente adottato ed attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo ed efficace, che sia stato fraudolentemente eluso da parte dei vertici in assenza di negligenze da parte dell'organismo di vigilanza. In questa particolare ipotesi, la misura non può certamente assumere valenza sanzionatoria, poiché, per espressa previsione legislativa, è applicata in assenza di una responsabilità dell'ente. Riesce peraltro difficile cogliere nell'istituto *de quo* una misura di prevenzione, legata ad una pericolosità del profitto di provenienza illecita, posto che l'ente non ha manifestato alcuna disfunzione organizzativa o gestionale potenzialmente criminogena. Può dunque ritenersi che la particolare figura ablativa contemplata dall'art. 6 comma 5 del decreto abbia un carattere eminentemente ripristinatorio-compensativo²⁰⁴, connotandosi come strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, dal momento che, in difetto di intervento, l'ente finirebbe per incamerare definitivamente, ancorché incolpevolmente, un profitto geneticamente illecito.

²⁰² Sul tema, tra tutti, cfr. *amplius* NICOSIA E., *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, Giappichelli, 2012.

²⁰³ Cfr., per tutti, SANTORIELLO C., *La confisca e la criminalità d'impresa*, in BARGI A. – CISTERNA A. (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, Utet, tomo II, 2011, p. 855 ss.

²⁰⁴ In questo senso, in dottrina, per tutti cfr. MAUGERI A. M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 156.

Un'ulteriore ipotesi di ablazione patrimoniale è contemplata dal quarto comma dell'art. 15 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, debba essere confiscato «il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività». In questo caso, la misura assume natura di sanzione sostitutiva, risultando intimamente connessa al carattere comunque punitivo del provvedimento di commissariamento, adottato dal giudice per evitare un pregiudizio per la collettività (nel caso di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) o per i livelli occupazionali. In tale ipotesi, infatti, la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione e, pertanto, all'ente non può essere consentito di ricavare un profitto conseguente alla mancata interruzione di un'attività che, in assenza dei presupposti del commissariamento, sarebbe stata inibita.

L'intervento ablativo, infine, si atteggia nuovamente a sanzione principale nel secondo comma dell'art. 23, il quale prevede che sia disposta la confisca nel caso in cui sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente il reato di trasgressione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione di sanzioni o misure cautelari interdittive, nuova fattispecie incriminatrice introdotta dal medesimo art. 23 d.lgs. 231/2001.

Delineato il quadro generale delle ipotesi di confisca contemplate d.lgs. 231/2001, pare opportuno esaminare con maggiore attenzione l'istituto della confisca-sanzione disciplinato dagli artt. 9 e 19. In particolare, secondo l'art. 19, la confisca va sempre disposta come sanzione obbligatoria conseguente alla condanna. L'apprensione avrà ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, facendo salva la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora non sia possibile aggredire direttamente il provento dell'illecito ascrivibile all'ente, a norma del secondo comma dell'art. 19, la confisca potrà

investire «somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato». Il legislatore ha, quindi, optato per l'introduzione della confisca nella forma per equivalente anche nel *corpus* normativo del d.lgs. 231 del 2001, allo scopo evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato, ormai indisponibili per un'apprensione diretta con le forme della confisca ordinaria.

Si ricorda altresì che, oltre ad essere disposta a titolo di sanzione in sede di condanna, la misura ablativa *ex art. 19*, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 231/2001, può essere applicata anticipatamente in via cautelare, al ricorrere dei presupposti indicati nella medesima disposizione e secondo il procedimento disciplinato dall'art. 321, comma 2, c.p.p.

L'apprensione patrimoniale *ex art. 19* d.lgs. 231/2001, come si è visto, incontra un duplice limite: da un lato, l'obbligo di restituire, ove possibile, parte del profitto o del prezzo del reato al danneggiato e, dall'altro, i diritti eventualmente acquisiti, sui beni confiscabili, dai terzi di buona fede.

Per quanto concerne la refusione del danneggiato, la *ratio* della delimitazione dovrebbe essere individuata nel *favor* manifestato dal legislatore rispetto alla finalità riparatoria, quale elemento essenziale che caratterizza l'intero apparato sanzionatorio del d.lgs. 231/2001. Il limite all'apprensione opera, comunque, solo in relazione a beni determinati, su cui il danneggiato possa vantare una precisa pretesa restitutoria, posto che la previsione – ove peraltro si utilizza lo specifico termine “restituzione” – si colloca al primo comma dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, che dispone soltanto la confisca diretta dei proventi e non anche quella per equivalente. Potranno, tuttavia, essere oggetto di restituzione anche beni fungibili, purché essi siano esattamente identificabili con la parte del prezzo o

profitto da restituire al danneggiato, non rappresentando un mero *tantundem* da corrispondere a titolo di risarcimento del danno²⁰⁵.

Quanto all'ulteriore clausola limitativa relativa ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede, bisognerà darle il più ampio rilievo possibile, ammettendone l'operatività non solo quando i beni confiscabili siano stati trasferiti ad altri soggetti, ma anche qualora, sulle stesse *res* insistano comunque diritti dei terzi di buona fede che sarebbero pregiudicati dall'ablazione.

Riguardo all'oggetto della confisca-sanzione, l'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 lo individua nel prezzo e nel profitto del reato. Rispetto al primo, non si pongono particolari problemi ermeneutici, considerando che la nozione ormai consolidata – sviluppata dalla dottrina penalistica e dalla giurisprudenza in relazione all'omologo concetto contenuto nell'art. 240 c.p. – lo identifica nel compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare qualcuno a commettere reato²⁰⁶.

L'esatta individuazione del profitto confiscabile all'ente ha, invece, alimentato un ampio dibattito, posto che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa – né del d.lgs. 231/2001 né di altro *corpus* normativo – una definizione della relativa nozione né tanto meno una specificazione del tipo di profitto, lordo o netto, che dovrebbe venire in rilievo ai fini dell'apprensione.

Appare, inoltre, variegato il quadro dei richiami operati a tale concetto nel sistema del d.lgs. 231/2001. Il “profitto” viene infatti menzionato, oltre che nell'art. 19, anche nell'art. 13, comma 1, lett. a), che individua nel “profitto di rilevante entità” uno dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive;

²⁰⁵ Cfr. EPIDENDIO T. E., *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, p. 38.

²⁰⁶ Cfr. per tutte Cass., sez. un., 3 luglio 1996, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 972 ss.

nell'art. 16, che subordina alla medesima condizione l'applicazione in via definitiva di tali sanzioni; nell'art. 17, lett. c), il quale lo richiama come *quantum* da mettere a disposizione ai fini della confisca per ottenere l'esenzione dall'applicazione delle misure interdittive, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dalla stessa disposizione. Il "profitto di rilevante entità" costituisce, infine, presupposto delle circostanze aggravanti contenute agli artt. 24 comma 2, 25 comma 3, 25^{ter} comma 2 e 25^{sexies} comma 2.

Rispetto alla soluzione della complessa *querelle* esegetica, giova segnalare che, in generale, nel linguaggio penalistico il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico: non si tratta di una grandezza residuale e non va inteso come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, secondo il tradizionale insegnamento della Cassazione²⁰⁷, il profitto del reato, cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 c.p., andrebbe identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato. In altri termini, il profitto confiscabile dovrebbe coincidere col beneficio patrimoniale illecitamente ottenuto come conseguenza diretta dell'attività delittuosa. Si è, quindi, valorizzata una concezione causale della nozione *de qua*, evidenziandone il legame pertinenziale col reato, senza ulteriori specificazioni rispetto alle modalità di calcolo del profitto stesso. Tale nozione è stata peraltro avallata dalla Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 231/2001, che definisce il profitto come "conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato"²⁰⁸.

²⁰⁷ Cfr. Cass., sez. un., 15 febbraio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, pp. 2059 ss. nonché Cass., sez. un., 3 luglio 1996, in *Cass. pen.*, 1997, p. 972, ove si puntualizza che il profitto consiste nel lucro, ossia nel vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato.

²⁰⁸ Relazione governativa al decreto legislativo n. 231/2001, p. 46.

Questo approccio, tuttavia, pare poco soddisfacente se riferito al diverso ambito della confisca per equivalente, nella quale manca un vincolo di stretta derivazione causale tra beni confiscabili e reato, e il profitto, da oggetto diretto di apprensione, diviene mero parametro di quantificazione del *tantundem* che va sottratto al reo, con rischio di ampliare a dismisura i confini dell'ablazione patrimoniale.

Rispetto alla precisa delimitazione del concetto di profitto relativamente alla confisca-sanzione *ex art. 19 d.lgs. 231/2001*, si sono contrapposte due diverse tesi sostenute tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, il profitto coinciderebbe con l'intero vantaggio economico derivante dal reato, ossia con il ricavo "lordo" realizzato, senza che sia ammessa alcuna deduzione dei costi sostenuti per l'esercizio dell'attività economica nel cui contesto è stato realizzato l'illecito²⁰⁹.

A fondamento di tale ricostruzione si richiama la natura prettamente punitiva della confisca-sanzione *ex art. 19 d.lgs. 231/2001*, posto che la sua finalità generalpreventiva sarebbe di fatto frustrata se il reo potesse contare sul recupero anche dei soli costi economici del reato. Si osserva, peraltro, che in nessun ordinamento il crimine può costituire un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su di un bene, motivo per cui, ai fini della quantificazione del profitto confiscabile, non possono avere rilievo i costi sostenuti in un'attività antiggiuridica. A differenza del concetto di utile netto, il criterio del profitto lordo eviterebbe, infine, di riversare sullo Stato e sulla collettività nel suo complesso il rischio di esito negativo dell'attività delittuosa.

²⁰⁹ Cfr. MAUGERI A. M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 569 ss.; ID., *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2007, pp. 509 ss.

Secondo l'opposta e maggioritaria tesi ermeneutica, il profitto confiscabile dovrebbe invece essere circoscritto all'utile netto, risultante dalla sottrazione ai ricavi ottenuti delle spese sostenute per l'attività in cui è stato commesso l'illecito²¹⁰.

Si ricorda, infatti, che la confisca *ex art. 19 d.lgs. 231/2001* rappresenta, in seno al *corpus* normativo *de quo*, una sanzione principale ad elevata valenza afflittiva, motivo per cui, in relazione alla sua applicazione, si richiede l'osservanza del complessivo sistema di principi garantistici posti dal diritto penale. Si allude, in particolare, al principio di tassatività o sufficiente determinatezza, che impone un'interpretazione restrittiva del concetto di profitto onde non incorrere in applicazioni estensive o addirittura analogiche della norma in esame. Il profitto confiscabile dovrebbe essere ricondotto all'utile netto anche sulla scorta del principio di proporzionalità della pena.

La confisca prevista dall'art. 19, peraltro, non svolge solamente una funzione punitiva, perseguendo anche una finalità di ripristino della situazione economica antecedente al reato. Tale scopo può essere raggiunto soltanto mediante l'apprensione dell'effettivo guadagno ottenuto dall'ente, dal momento che ad alterare l'ordine economico è il solo conseguimento del profitto illegale, non anche il complesso dei costi leciti eventualmente sostenuti nell'ambito dell'attività imprenditoriale contaminata dall'epifania criminale.

Sul punto si è pronunciata, in una nota sentenza del 2008²¹¹, la Cassazione a sezioni unite, la quale, notando preliminarmente che, in relazione alla nozione di profitto si possa evidenziare “un'ampia «latitudine semantica» da colmare in

²¹⁰ Cfr. RIVERDITI M., *La nozione di profitto nella confisca*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1843-1845, il quale peraltro richiama le considerazioni svolte da ALESSANDRI A., voce *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, Utet, 1989, vol. III, p. 42.

²¹¹ Precisamente, Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, in *Foro it.*, 2009, II, c. 36.

via interpretativa”, palesa la sua predilezione per il criterio del ricavo lordo, non prima tuttavia di aver condotto una precisa analisi del quadro storico-esegetico delle ricostruzioni sviluppatesi intorno al concetto *de quo*, anche in riferimento ad altre ipotesi di confisca contemplate dall’ordinamento penale.

In esito al suo articolato percorso argomentativo, la Suprema corte elabora un’inedita soluzione di compromesso, in base alla quale, sebbene il profitto confiscabile *ex art. 19 d.lgs. 231/2001* debba individuarsi nel “complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti”, esso, in seno ai rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, “va determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato”.

In altri termini, le Sezioni unite precisano che la tradizionale nozione causale di profitto si adatta perfettamente soltanto all’ambito di un’attività totalmente illecita. Qualora la commissione del reato-presupposto si inserisca, invece, nella dinamica di un rapporto sinallagmatico, instaurato nell’esercizio dell’attività di impresa, occorrerà detrarre i costi leciti sostenuti nel suo svolgimento dalla *res confiscanda*.

La Corte insiste sulla necessità di distinguere c.d. reato contratto, ossia l’ipotesi in cui il reato si identifichi del tutto col negozio giuridico, dal diverso caso in cui il comportamento penalmente rilevante vada riferito solo alla fase genetica o esecutiva dell’accordo (c.d. reato in contratto). In questa seconda evenienza, sarebbe possibile individuare fasi lecite del rapporto, da cui può ben discendere un profitto non pertinente al reato.

Occorrerebbe, pertanto, escludere dalla confisca l’eventuale corrispettivo incamerato dall’ente per il compimento di prestazioni lecite, in ossequio agli assunti impegni negoziali, sebbene soltanto nei limiti dell’effettiva utilità che da tali condotte abbia tratto il danneggiato. Tale corrispettivo, infatti, non può dirsi

di diretta derivazione criminosa; pertanto, non può essere imputato al profitto espropriabile.

La soluzione individuata dalle Sezioni unite per l'esatta delimitazione del profitto confiscabile, salvo qualche isolato apprezzamento²¹², è stata oggetto di critica sotto molteplici profili da parte della dottrina.

In primo luogo, si è osservato che la distinzione tra reati contratto e reati in contratto risulta foriera di possibili ingiustificate disparità di trattamento²¹³, non risultando sempre agevole ricondurre le singole ipotesi di accordo sinallagmatico all'una piuttosto che all'altra categoria.

Si è poi notato che l'estensione del concetto di utile confiscabile mediante il riferimento al criterio del lordo, anche solamente in riferimento alle ipotesi di reato contratto, rischierebbe comunque di condurre ad un "possibile sovradimensionamento della risposta sanzionatoria"²¹⁴, posto che nel sistema della responsabilità da reato degli enti la confisca *ex art. 19* si affianca sempre alla sanzione pecuniaria e, ricorrendone i presupposti, anche ad una misura interdittiva.

²¹² Si allude ai positivi rilievi di PISTORELLI L., *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008, n. 4, pp. 147-148, il quale condivide la ricostruzione della Corte, da un lato perché essa si fonda sul criterio di pertinenzialità diretta come solo parametro di determinazione dell'oggetto dell'ablazione, restituendo così "al dato normativo un contenuto sufficientemente preciso, attenuandone l'incontestabile genericità di formulazione e consentendo di evitare esiti interpretativi incontrollabili"; dall'altro, perché la soluzione concorda col dettato dell'art. 19, primo comma, d.lgs. 231/2001, il quale "effettivamente, nel vietare la confisca della parte del profitto che può essere oggetto di restituzione al danneggiato dal reato, offre un ancoraggio positivo in grado di guidare l'interprete nell'applicazione della norma".

²¹³ Cfr. in tal senso RIVERDITI M., *La nozione di profitto nella confisca*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1843-1844.

²¹⁴ RIVERDITI M., *La nozione di profitto nella confisca*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1844.

Un'ulteriore criticità deriva dal fatto che anche l'utilità conseguita dal danneggiato, che andrebbe decurtata dal profitto confiscabile, è suscettibile di essere quantificata con criteri diversi. Si potrebbe, ad esempio, far riferimento all'entità del corrispettivo pattuito per la prestazione lecita, eventualmente diminuito nei casi di adempimento inesatto o parziale, ovvero valore di mercato della prestazione effettivamente eseguita.

Nel solco della pronuncia delle sezioni unite si colloca, più di recente, una sentenza della seconda sezione penale della Cassazione – precisamente la n. 11808 del 2012 – con la quale, tuttavia, viene ampliata la sfera degli oneri deducibili ai fini della quantificazione dell'utile netto confiscabile in caso di reati c.d. in contratto: in particolare, si passa dalla sottrazione delle utilità percepite dal danneggiato al diretto scomputo dei costi sostenuti dall'ente per l'esecuzione del contratto.

È stato evidenziato che tale criterio di scomputo per il calcolo del profitto netto è sicuramente preferibile, poiché consente di superare le criticità connesse alla determinazione dell'utile percepito dal danneggiato. Tuttavia sarà necessario elaborare un'ideale teoria selettiva dei costi deducibili, che a parere della dottrina, dovrebbe fondarsi sulla rilevanza non di tutti i costi sostenuti per la prestazione o dei costi utili alla sua esatta esecuzione, ma solamente dei costi di esecuzione leciti²¹⁵. In base a questa impostazione, in altri termini, non sarebbero deducibili né i costi illecitamente sostenuti, in quanto connessi direttamente ad attività criminose (come, ad es., l'esborso connesso al versamento di una tangente) né le passività riconducibili ad operazioni in sé lecite ma funzionali alla commissione del reato (quali possibili spese sostenute per stipulare un accordo corruttivo).

²¹⁵ Cfr. MONGILLO V., *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, n. 3-4, p. 58 ss.

Rispetto a tali approdi giurisprudenziali, accolti positivamente dai sostenitori del principio del prelievo netto, altra parte della dottrina, tuttavia, rammenta che l'utilizzazione di tale criterio pone indiscutibili problemi di accertamento e difficoltà contabili, imponendo al giudice di compiere complessi calcoli, senza che possano in alcun modo garantirsi soluzioni univoche e coerenti nella prassi applicativa.

Al di là delle diverse posizioni riscontrabili in tema di profitto passibile di apprensione, occorre, comunque, che la confisca *ex art.* 19 d.lgs. n. 231 del 2001 sia in grado di perseguire efficacemente il compito di azzerare i vantaggi economici derivanti per l'ente dall'attività criminosa. Nel compreso quadro sanzionatorio disegnato dal d.lgs. 231/2001, la misura ablativa, in definitiva, deve solamente far sì che all'ente non possano residuare margini di concreto incremento od arricchimento patrimoniale. Mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed eventualmente di quelle interdittive, poi, l'ordinamento sarà in grado di approntare una corretta risposta punitiva, dimostrando all'ente responsabile che l'attività criminale realizzata si è tradotta in un vero e proprio "costo". In tal modo, nel perseguimento di finalità generalpreventive e specialpreventive, attraverso l'applicazione della sanzione sarà possibile infondere nel soggetto economico collettivo la necessaria contropinta rispetto all'illecito.

Capitolo III.

La responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata

1. La genesi della responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata: dagli obblighi internazionali al c.d. Pacchetto sicurezza del 2009.

La legge del 15 luglio 2009, n. 94, ossia il c.d. nuovo Pacchetto sicurezza, costituisce un poderoso provvedimento normativo, diviso in tre articoli, strutturati in centoventotto commi, che interessano settori assai eterogenei del sistema giuridico italiano, al dichiarato intento di approntare modifiche legislative idonee ad assicurare efficaci mezzi di tutela della sicurezza pubblica.

Invero, il testo legislativo si presenta come un *corpus* disomogeneo e frammentario²¹⁶, al punto che risulta difficile identificare la comune *ratio* ispiratrice dell'intervento del legislatore: esso contiene norme incidenti sul diritto penale, ma anche in campo processualpenalistico e nell'area amministrativa e neppure all'interno dei tre macro-settori appena individuati è possibile rintracciare una reale coerenza sistematica degli interventi.

Questi rilievi critici sono stati, peraltro, evidenziati dal Presidente della Repubblica contestualmente alla promulgazione della legge: nella lettera inviata al Presidente del Consiglio e ai Ministri della giustizia e dell'interno si legge, infatti, che “dal carattere così generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la disomogeneità e la estemporaneità di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità ed organicità che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo”.

²¹⁶ Cfr. PADOVANI, *L'ennesimo intervento eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi*, in *Giur. dir.*, 2009, n. 33, pp. 14 ss.; nello stesso senso v. TRINCI A., *Introduzione*, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, pp. 8-12.

Accanto a norme tese ad assicurare forme più pregnanti di protezione dei soggetti deboli (come l'introduzione del delitto di impiego di minori nell'accattonaggio), se ne prevedono altre volte a rafforzare la tutela patrimoniale e della proprietà privata (come l'innalzamento del minimo edittale di pena per il delitto di violazione di domicilio). Ulteriori disposizioni intervengono, peraltro, sulla disciplina dell'immigrazione e per fronteggiare il dilagare delle infiltrazioni criminali nell'economia.

In tale particolare ambito, che assume rilievo centrale nell'economia del presente lavoro, il Pacchetto sicurezza del 2009 introduce due significative innovazioni: l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto e la conseguente estensione della responsabilità da reato degli enti collettivi per i delitti di criminalità organizzata, anche privi di carattere transnazionale; nonché l'espressa separazione del destino delle misure di prevenzione patrimoniale dalla previa applicazione al proposto di una misura personale. Rispetto a quest'ultimo profilo, deve segnalarsi che il nuovo pacchetto sicurezza interviene per ovviare agli inconvenienti determinatisi, sul piano ermeneutico, a seguito dell'introduzione della disciplina contenuta nel precedente decreto legge n. 92 del 2008, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, noto come primo Pacchetto sicurezza, adottato al fine di contrastare fenomeni di criminalità diffusa connessi all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata.

Su tale versante, in particolare, il Pacchetto sicurezza del 2008, aveva modificato il comma *6bis* dell'art. *2bis* della legge n. 575 del 1965, in modo da consentire che misure di prevenzione personali e patrimoniali richieste fossero "applicate disgiuntamente". Tale espressione, tuttavia, non chiariva se la misura patrimoniale potesse essere applicata anche prescindendo dal fatto che il soggetto fosse anche proposto per una misura personale, sulla base della valutazione di una sua pericolosità sociale. La medesima norma, quindi, è stata integrata dal comma 22 dell'art. 2 legge n. 94 del 2009, con la previsione che, al momento

della richiesta della misura di prevenzione patrimoniale non è necessario valutare la pericolosità sociale del soggetto proposto²¹⁷.

Il Pacchetto sicurezza del 2008 aveva, poi, realizzato ulteriori interventi per la repressione del crimine organizzato: in primo luogo, si era operato un inasprimento sanzionatorio nell'ambito dell'art. 416*bis* c.p., incrementando i limiti edittali delle pene, ivi previste, ai commi primo, secondo e quarto. Il medesimo decreto legge aveva, poi, inserito al comma 8 dello stesso articolo il riferimento alle organizzazioni mafiose "straniere", prendendo atto dell'espansione su scala globale del fenomeno della criminalità organizzata e dei traffici illeciti ad essa riferibili²¹⁸. Si è osservato che tale ampliamento del concetto di associazione di stampo mafioso si è certamente fondato su un'evoluzione della suddetta categoria sul piano sociale prima che su quello giuridico: esso ha recepito "la complessità del fenomeno associativo e l'esigenza di colpire le potenti organizzazioni transnazionali, che solo di recente si sono imposte col loro volto più crudele e violento, in cui il traffico di droga ha assunto proporzioni alluvionali, e per la collocazione sul mercato della quale avvengono quotidianamente delitti efferati"²¹⁹.

Tale intervento, peraltro, si colloca nel solco della precedente legge 16 marzo 2006, n. 146, con cui l'Italia aveva ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati

²¹⁷ Anche a seguito di tale riformulazione, tuttavia, sono state proposte diverse possibili interpretazioni della norma, che saranno analizzate nell'ultimo capitolo del presente lavoro *sub* paragrafo 1.

²¹⁸ Sul tema cfr. LAUDATI A., *I delitti transnazionali, nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, n. 4, pp. 401 ss.

²¹⁹ MONTARULI V., *L'associazione di tipo mafioso*, in ABBATTISTA G. – MONTARULI V. – POLIGNANO A., *I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Dopo il "pacchetto di sicurezza pubblica" (Legge 24 luglio 2008, n. 125), il "collegato sicurezza pubblica" (Legge 15 luglio 2009, n. 94) e la "legge finanziaria 2010" (Legge 23 dicembre 2009, n. 191)*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 133.

dall'Assemblea generale dell'ONU rispettivamente il 15 novembre del 2000 e il 31 maggio del 2001, ove si precisava che gli Stati avrebbero dovuto impegnarsi a prevedere: la responsabilità – sul piano civile, penale o amministrativo – della persona giuridica partecipe della consumazione di gravi reati nei quali fosse coinvolta un'organizzazione criminale; nonché sanzioni per il soggetto collettivo che avesse realizzato taluno dei reati previsti nella medesima Convenzione, ossia la partecipazione ad un'organizzazione criminale, il riciclaggio, la corruzione di pubblici funzionari ovvero attività di intralcio contro l'amministrazione della giustizia.

Conseguentemente, come ricordato²²⁰, era stata introdotta una specifica nozione di reato transnazionale e la previsione di una possibile responsabilità degli enti collettivi per taluni delitti, anche di tipo associativo, che riproducessero i caratteri della definizione legislativa.

La legge n. 146 del 2006, pertanto, in adempimento agli obblighi convenzionali assunti dall'Italia, intendeva approntare efficaci strumenti di contrasto contro la ramificata estensione delle organizzazioni criminali sul piano sovranazionale, estensione strettamente connessa al dilagante processo di globalizzazione che ha investito la società negli ultimi vent'anni²²¹.

²²⁰ Si rinvia al paragrafo 3 del Capito II.

²²¹ Il processo di globalizzazione ha parallelamente comportato una sofisticazione dei gruppi criminali organizzati, che si sono avvalsi di tutte le opportunità offerte dall'apertura dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione delle informazioni. Operando in campo transnazionale, peraltro, le organizzazioni criminali hanno potuto profittare delle disomogeneità legislative esistenti tra i diversi Paesi, così come dell'inferiore capacità di controllo, da parte delle forze di polizia, dei traffici illeciti posti in essere. L'abbattimento delle frontiere doganali ha prodotto un grande aumento della circolazione dei capitali, delle merci e dei servizi, ma al contempo ha creato i presupposti per il più agevole transito di merci illegali da uno Stato all'altro. Si è così determinato un incremento del numero e della eterogeneità dei gruppi criminali che operano in più Paesi ed un allargamento dei mercati entro cui sono scambiati beni e servizi di natura illecita. Per un approfondimento sul tema cfr. MASSARO P., *Criminalità transnazionale. Problemi e prospettive*, Bari, Cacucci, 2003; MILITELLO V., *Le strategie di contrasto della criminalità organizzata transnazionale tra esigenze di politica criminale e tutela*

D'altro canto, l'iniziale opzione del legislatore di inserire tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti *ex d.lgs. 231/2001* unicamente i delitti associativi aventi carattere transnazionale comportava l'irrazionale conseguenza dell'impossibilità di configurare una responsabilità per soggetti collettivi nel cui interesse o vantaggio fossero realizzate condotte afferenti alla criminalità organizzata se il sodalizio di riferimento avesse operato unicamente a livello locale o nazionale.

In ottemperanza alla nozione di reato transazionale, – secondo l'art. 10 commi 2, 3 e 4 legge n. 146 del 2006 – era infatti necessario che il delitto-presupposto fosse commesso in più di uno Stato, ovvero che fosse commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo fosse avvenuta in altro Stato; oppure si richiedeva che il reato fosse commesso in uno Stato con l'implicazione di un gruppo criminale coinvolto in attività illecite in più di uno Stato, ovvero, infine, che il delitto fosse commesso in uno Stato, ma avesse prodotto effetti sostanziali in un altro Stato.

Il Pacchetto sicurezza del 2009 interviene, dunque, proprio per ovviare alla “distrazione” del legislatore del 2006, inserendo, finalmente, all'art. 24^{ter} del d.lgs. 231/2001 i delitti di criminalità organizzata, e prendendo atto del fatto che

dei diritti umani, in PARANO C. – CENTONZE A. (a cura di), *L'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Lo stato dell'arte*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 245 ss.; BECUCCI S., *La criminalità organizzata di origine straniera in Italia. Una proposta di analisi secondo una prospettiva transnazionalista*, in FIANDACA G. – VISCONTI C., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 15 ss. Si segnala, peraltro, la necessità di implementare adeguate strategie di contrasto del crimine transnazionale non solo a livello nazionale ma promuovendo la cooperazione internazionale in DE FRANCESCO G., *Organizzazioni criminali: problematiche de lege ferenda*, in *St. Iuris*, 2001, n. 12, p. 1433, ove si afferma: “le soluzioni adottate all'interno del singolo ordinamento non possono giocare il ruolo di un limite preclusivo all'allestimento di una politica comune di interventi tra loro coordinati, quale premessa idonea ad evitare il prodursi di inammissibili vuoti sul piano repressivo, e ad assicurare, al contempo, grazie ad una crescente solidarietà e vicendevole condivisione dell'esigenza di contrastare i pericoli dell'infiltrazione criminale, il formarsi di un *humus* favorevole al superamento delle divergenze ed al conseguente incremento delle *chance* complessive di pervenire ad un esito di una più intensa armonizzazione dei sistemi penali”.

l'elemento della transnazionalità non necessariamente denota più spiccate spinte delinquenziali dell'associazione o una pericolosità così elevata rispetto alle altre organizzazioni criminali da giustificare divergenze sul piano punitivo.

A seguito della riforma del 2009, nell'art. 24^{ter} d.lgs. 231/2001 si rintraccia, a grandi linee, la medesima disciplina già dettata con riferimento alle ipotesi di reato transnazionale. L'omesso riferimento nell'art. 24^{ter} all'associazione finalizzata al contrabbando si giustifica per il carattere tipicamente transnazionale di tale ipotesi. Unica reale divergenza si riscontra sul piano sanzionatorio: a fronte dell'omologo trattamento previsto per l'associazione per delinquere e l'associazione di stampo mafioso transnazionali, l'art. 24^{ter} prevede limiti edittali più elevati per la quantificazione della misura pecuniaria applicabile all'ente coinvolto nel delitto di cui all'art. 416^{bis} c.p.

Giova, peraltro, precisare che, sulla base degli elementi strutturali oggettivi e soggettivi delle due norme del decreto e dell'identità del bene giuridico tutelato, è possibile affermare che le stesse siano legate da un rapporto di specialità per escludere il concorso di reati: sulla scorta dei principi generali in tema di concorso apparente, pertanto, l'ente potrà essere legittimamente chiamato a rispondere solo per il delitto-presupposto che possieda l'elemento specializzante della natura transnazionale²²².

Nell'analisi della cornice di riferimento in cui si colloca l'intervento legislativo del 2009, deve anche segnalarsi che l'introduzione a livello nazionale della responsabilità degli enti per i reati di criminalità organizzata era stata sollecitata più volte e a più livelli nel contesto europeo. Già nel 1997 la raccomandazione n. 18 del Piano d'Azione contro la criminalità organizzata,

²²² Cfr. LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 91.

adottato dal Consiglio il 28 aprile di quell'anno, prevedeva l'introduzione di una responsabilità dei soggetti collettivi coinvolti nell'attività della criminalità organizzata. La successiva Azione comune sull'incriminazione del reato di appartenenza ad un'organizzazione criminale, all'art. 3, nel dicembre 1998 invitava ogni Stato membro a fare in modo che le persone giuridiche fossero considerate – penalmente o ad altro titolo – responsabili in relazione ai reati oggetto dell'azione e richiedeva che fossero in siffatte ipotesi agli enti fossero applicate sanzioni, di natura economica o afflittiva, dissuasive ed aderenti ai principi di effettività, proporzionalità.

Tuttavia, è solo con la Decisione quadro 2008/841/GAI, sulla lotta contro la criminalità organizzata, adottata da Consiglio il 25 settembre 2008, che il legislatore comunitario, all'art. 5, impone esplicitamente agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto che rivesta una posizione di rilievo in seno all'ente o che abbia realizzato il fatto per omissione di controllo da parte dei vertici, sia che abbia agito in veste individuale sia nell'ipotesi che si tratti di un membro di un organo della persona giuridica.

L'art. 1 della medesima decisione individua quale organizzazione criminale l'“*associazione strutturata di più di due persone, stabilità da tempo, che agisca in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con la pena privativa della libertà [...] per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale...*”, mentre all'art. 2 descrive varie condotte tipiche di partecipe. In tema di sanzioni, l'art. 6 precisa che le stesse debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive ed elenca le varie tipologie di misure da introdurre, includendovi l'esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici, l'interruzione temporanea o permanente dell'attività nonché la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato. L'art. 7,

infine, comprende alcune disposizioni giurisdizionali tese a coordinare l'intervento penale in caso di organizzazione criminale transnazionale.

Il legislatore italiano del 2009, realizzando la modifica della disciplina del d.lgs. 231/2001, ha pertanto dato solerte attuazione agli obblighi imposti dalla decisione quadro – il cui termine ultimo di recepimento era fissato, dall'art. 10, in data 11 maggio 2010 – , estendendo i presupposti, la normativa generale e le conseguenze sanzionatorie della responsabilità da reato degli enti ai reati di criminalità organizzata. La legge n. 94 del 2009 è stata, infatti, approvata a seguito di un *iter* parlamentare di oltre un anno, avviato – il 3 giugno del 2008 – con la presentazione al Senato di un disegno di legge di iniziativa governativa contenente “Disposizioni in materia di contrasto della criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia” che, già nella sua versione originale, all'art. 59, contemplava “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per i delitti di criminalità organizzata”. La trattazione, assegnata alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia in sede referente, si è conclusa il 14 gennaio 2009 e il testo finale è stato approvato dal Senato il 5 febbraio e trasmesso all'altro ramo del Parlamento. La Camera ha emendato il testo del provvedimento del Senato, non introducendo tuttavia alcuna modifica in relazione alla disposizione qui considerata. Pertanto, a seguito della *navette* parlamentare, il 15 luglio del 2009 è stata definitivamente promulgata la legge n. 94, le cui importanti innovazioni saranno esaminate nel seguito della nostra analisi.

2. Il nuovo art. 24^{ter} d.lgs. n. 231 del 2001.

Come si è visto, il comma 29 dell'art. 2 legge n. 94 del 2009 ha introdotto la responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata,

inserendo l'articolo 24^{ter}²²³ nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In tal modo, il novero dei reati presupposto di tale modello di responsabilità – nato, come si è avuto modo di osservare in precedenza, per contrastare la criminalità economica in senso lato²²⁴ – è stato ulteriormente ampliato a vantaggio delle fondamentali fattispecie associative nonché di una serie di delitti comunque afferenti alle attività tipiche dei sodalizi criminali.

La *ratio* ispiratrice della riforma può essere individuata nella necessità di reprimere e, ancor prima, di prevenire fenomeni criminali particolarmente diffusi e gravi, approntando efficaci strumenti idonei a rafforzare l'azione contro i gruppi criminali organizzati²²⁵.

²²³ La norma citata testualmente recita:

“Art. 24^{ter} – Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416^{bis}, 416^{ter} e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416^{bis} ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”.

²²⁴ Sul tema si veda l'introduzione del presente lavoro nonché il primo paragrafo del Capitolo II.

²²⁵ Cfr. GALLO G. M., Art. 2 c. 29, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, pp. 391 ss.

L'opzione legislativa va salutata sicuramente con favore, da un lato, perché ha consentito all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle tendenze di politica criminale e agli obblighi convenzionali derivanti dal contesto europeo ed internazionale; dall'altro, perché la disciplina della responsabilità da reato degli enti assume senz'altro un ruolo fondamentale nella lotta contro le infiltrazioni criminali nell'economia.

Viene infatti tratteggiata una forma di responsabilità autonoma, che “da una parte offre le garanzia di un modello processuale fundamentalmente penale, e, dall'altra parte, offre una serie di strumenti sanzionatori interessanti come la pena pecuniaria a tassi e le misure interdittive”, senza trascurare la confisca.

In termini di lotta contro la criminalità organizzata pare, inoltre, molto opportuna la scelta di estendere l'ambito soggettivo della disciplina in esame anche agli enti privi di personalità giuridica, in quanto nella prassi i sodalizi criminosi ricorrono frequentemente alla creazione di società semplici o consorzi per la gestione delle proprie attività²²⁶.

Tale opzione tiene, quindi, conto dell'effettivo atteggiarsi della prassi nell'area grigia della contiguità mafiosa e della necessità di approntare nuovi strumenti soprattutto con riferimento alla diffusione del modello socio-criminologico della c.d. impresa a partecipazione mafiosa²²⁷. In altri termini, la possibilità di imputare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa direttamente all'ente consentirà di ovviare ai problemi probatori connessi all'interposizione fittizia, dal momento che, indipendentemente dalla persona fisica che risulti titolare

²²⁶ Cfr. MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 301.

²²⁷ Sul tema v. Capitolo I, *sub* paragrafo 3.

dell'impresa o socio, sarà possibile aggredire in via immediata il patrimonio dell'ente.

Come conseguenza dell'intervento riformista, l'ente collettivo che non avrà adottato ed efficacemente attuato idonei modelli organizzativi volti a prevenire la collaborazione con organizzazioni criminali – o che, addirittura, costituisce un simulacro dell'attività illecita della *societas sceleris* – potrà essere giudicato nella sede del processo penale e, accertata la sua responsabilità, potrà vedersi applicare la sanzione pecuniaria, la confisca del profitto *ex art. 19 d.lgs. 231/2001*, nonché la più opportuna tra le misure interdittive contemplate dall'art. 9.

Il primo comma della norma prevede la possibilità di chiamare l'ente collettivo a rispondere per la realizzazione delle più gravi figure delittuose contemplate dal codice dalla legislazione penale speciale per contrastare il crimine organizzato. In particolare, esso contempla quali reati-presupposto: l'associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di persone in stato di schiavitù (art. 416, comma 6, c.p.); l'associazione di tipo mafioso (art. 416*bis* c.p.); il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416*ter* c.p.); il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); i delitti per i quali si configura l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ossia commessi avvalendosi del metodo mafioso oppure al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa; e, infine, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990).

Se uno di tali reati viene commesso nell'interesse o a vantaggio²²⁸ dell'ente da uno dei soggetti qualificati²²⁹ indicati agli artt. 6 e 7 del decreto e se all'ente può

²²⁸ Sui criteri di imputazione oggettiva del fatto all'ente v. *sub.* Capitolo II, paragrafo 2.1.

essere mosso un rimprovero sul piano della colpevolezza organizzativa o addirittura in termini di dolo d'impresa²³⁰, la sanzione pecuniaria applicabile andrà da quattrocento a mille quote.

Il secondo comma dell'art. 24^{ter} prevede ulteriori reati presupposto per cui si è ritenuto di dover fissare limiti edittali più contenuti. Si tratta delle ipotesi di associazione per delinquere semplice diverse dal caso contemplato al sesto comma dell'art. 416 c.p. – che, come si è visto, rientra nella più severa disciplina del primo comma dell'art. 24^{ter} – e dei delitti in materia di armi²³¹, contemplati dall'art. 407 c.p.p. Per tali delitti all'ente collettivo sarà applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Per entrambe le classi di illeciti previste dal primo e dal secondo comma, il terzo comma dell'art. 24^{ter} prevede l'applicabilità, oltre che della sanzione principale pecuniaria, anche le misure interdittive²³² contemplate dall'art. 9 d.lgs. 231/2001.

Il legislatore, peraltro, per sottolineare con maggior forza l'elevato disvalore attribuito a tali reati, ha ritenuto di fissare la durata minima della misura interdittiva da applicare all'ente in un anno anziché in tre mesi, come vorrebbe la disciplina generale dettata dall'art. 13 d.lgs. 231/2001. In tal modo, in chiave sistematica, sul piano delle sanzioni interdittive si applica all'ente il medesimo

²²⁹ Sulle differenze tra soggetti apicali e soggetti sottoposti v. *sub.* Capitolo II, paragrafo 2.2.

²³⁰ Sui criteri di imputazione soggettiva v. *sub.* Capitolo II, paragrafo 4.

²³¹ I delitti aventi ad oggetto armi comprendono: l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi da guerra o di tipo analogo o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di una pluralità di comuni armi da sparo, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975.

²³² Per una compiuta disamina dei caratteri del sistema sanzionatorio approntato dal d.lgs. 231/2001 si rinvia al Capitolo II, paragrafo 6, del presente lavoro.

trattamento previsto per altri delitti efferati o di particolare allarme sociale compresi nel novero dei reati presupposto: il limite edittale minimo di durata della sanzione è, infatti, innalzato anche nei delitti di corruzione e concussione (art. 25), nei delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. *25quater*), nel delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. *25quater.1*), nonché nei delitti contro la personalità individuale (art. *25quinqies*).

Per sottrarsi alle misure interdittive o beneficiare di una diminuzione della pena pecuniaria, l'ente dovrà collaborare con le autorità giudiziarie, eliminando le conseguenze del reato, riparando il danno prodotto e adottando al suo interno modelli organizzativi *post factum* (art. 12 d.lgs. 231/2001), salvo che esso non persegua in modo esclusivo o prevalente scopi illeciti.

Il quarto comma dell'art. *24ter*, richiamando esplicitamente il disposto del terzo comma dell'art. 16 d.lgs. 231/2001, prevede, infatti, l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente – o una sua unità organizzativa – sia stabilmente impiegato – o utilizzata – allo scopo prevalente o esclusivo di consentire la commissione di uno dei reati presupposto di criminalità organizzata. Anche con riguardo a tale profilo la previsione ricalca quanto previsto dagli artt. *25quater*, *25quater.1* e *25quinqies*, che si limitano però a rinviare semplicemente al terzo comma dell'art. 16.

Sebbene non sia riportata la dicitura “è sempre disposta” che appare nell'art 16, si concorda con la dottrina che reputa obbligatoria l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività anche – e soprattutto – per i reati di criminalità organizzata: “il Legislatore ha inteso invero rafforzare l'attenzione su tale sanzione ed imporla in presenza di categorie di illecito naturalmente volte ad utilizzare, invadere, condizionare prepotentemente soggetti giuridici. Proprio le dinamiche associative e quelle di tipo mafioso in primo luogo, infatti, sovente declinano il loro carattere attraverso la capacità di

insinuarsi strutturalmente, e quindi stabilmente, nei processi decisionali dei soggetti-enti²³³.

Come si accennava, peraltro, in simili ipotesi, a norma dell'art. 17 d.lgs. 231/2001²³⁴, non potranno assumere rilevanza alcuna eventuali condotte di riparazione poste in essere dall'ente: in altri termini, in presenza di un vero e proprio dolo d'impresa, la sanzione interdittiva sarà comunque applicata e quella pecuniaria non sarà ridotta, anche se l'ente provveda a riparare il danno, a mettere a disposizione per la confisca il profitto del reato e ad adottare un modello organizzativo *post factum*. La situazione appena considerata rappresenta, infatti, un'ipotesi limite di ente totalmente illecito la cui attività, in quanto cronicamente delinquenziale e socialmente pericolosa, va inibita in modo duraturo, senza fornire possibili "ancore di salvezza".

Il d.lgs. 231/2001, invero, è nato per combattere contro la criminalità d'impresa piuttosto che avverso la criminalità organizzata; considerata nel suo complesso, la normativa si rivolge principalmente ad imprese lecite, in cui la vicenda criminale rappresenta solamente un episodio nella vita dell'ente, che può e deve essere ricondotto alla legalità²³⁵. Tuttavia la disciplina della responsabilità da reato degli enti non trascura di considerare i casi in cui l'ente costituisca unicamente un feticcio della criminalità e, in queste circostanze, impone conseguenze severe e radicali.

In via generale, si deve infine ricordare che all'ente ritenuto responsabile potrà applicarsi la sanzione stigmatizzante della pubblicazione della sentenza di

²³³ Così LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 89.

²³⁴ Sulla disciplina dettata dall'art. 17 v. il Capitolo II del presente lavoro, specialmente ai paragrafi 4, 5 e 6.

²³⁵ Sul tema della *ratio* della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 v. Capitolo II, paragrafo 2.

condanna (art. 18 d.lgs. 231/2001) e che sarà sempre e comunque applicata la confisca del profitto del reato anche nella forma per equivalente²³⁶ (art. 19 d.lgs. 231/2001).

Qualora poi si dimostri che l'ente sia responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa e che l'attività economica da esso svolta coincida con l'attività realizzata all'interno dell'organizzazione – ossia quando si ricade nell'ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art. 24^{ter} – sarà possibile oggetto di confisca, in quanto profitto del crimine, tutto il patrimonio dell'ente. In altre parole, in questi casi limite di impresa totalmente illecita, date le difficoltà connesse alla separazione dei profitti conseguenti all'attività criminale dai profitti di origine lecita, sarà più agevole considerare profitto del reato tutte le utilità realizzate dall'ente, poiché lo svolgimento di un'attività economica secondo i canoni mafiosi determina una irreversibile distorsione dei meccanismi e dei metodi di accumulazione della ricchezza, al punto che potrebbero considerarsi illecitamente acquisiti capitali e beni in origine detenuti legalmente.

A norma dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 231/2001, peraltro, anche se l'ente non risultasse responsabile dovrà comunque essere confiscato il profitto del delitto. Se, poi, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva dell'interruzione dell'attività, l'ente sia sottoposto a commissariamento per garantire lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale ovvero per prevenire rilevanti ripercussioni sull'occupazione – tenendo conto delle dimensioni

²³⁶ Sulla confisca per equivalente in relazione alla responsabilità degli enti per i reati di criminalità organizzata v. MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 301 ove si osserva che "l'applicazione della confisca per equivalente diventa spesso un *escamotage* da parte dell'accusa per sottrarsi all'onere di provare il nesso di pertinenzialità tra specifici beni e il reato contestato; tanto più tale *escamotage* sarà utilizzato nel settore della lotta al crimine organizzato".

dell'ente e del contesto economico-territoriale in cui opera – sarà confiscato il profitto conseguito durante il periodo della misura sostitutiva (art. 15, comma 4).

Si ritiene, tuttavia, pienamente condivisibile l'opinione²³⁷ secondo cui la pluralità di strumenti confiscatori predisposti dal decreto dovrebbe essere utilizzata nell'osservanza del principio di proporzionalità e dell'art. 42 Cost., tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale che impone di restringere l'oggetto dell'ablazione nei limiti del solo illecito arricchimento, «atteso che la accertata esistenza della natura mafiosa di un'impresa non può “coprire” anche condotte lecite preesistenti all'ingresso di soci e/o capitali mafiosi nella compagne sociale»²³⁸.

Il d.lgs. 231/2001, infatti, prevedendo non solo diverse ipotesi di confisca ma anche la sanzione pecuniaria e le misure interdittive come possibile risposta punitiva, su un piano astratto, “offre una serie di strumenti assolutamente interessanti ed efficaci contro l'illecita accumulazione patrimoniale da parte della criminalità organizzata dirigendosi direttamente contro gli enti, le imprese, in cui vengono investiti i capitali illeciti, così offrendo un ulteriore strumento per perseguire la strategia politico criminale del nostro legislatore volta alla lotta contro l'infiltrazione criminale nell'economia”²³⁹.

Ma cosa accade se il dato legislativo si cala nella prassi? Tali notazioni positive continuano ad valere anche se si osserva il concreto atteggiarsi degli

²³⁷ In tal senso v. MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 302.

²³⁸ Cass. pen., 23 marzo 2007, n. 18822.

²³⁹ Così MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 300.

strumenti offerti sul piano astratto dal legislatore del 2009? Nell'analisi che segue si tenterà di dare risposta a tali interrogativi, analizzando i principali nodi problematici che la nuova disciplina sulla responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata ha sollevato nella dimensione applicativa.

3. Questioni applicative in tema di responsabilità degli enti per i reati di criminalità organizzata

Dopo aver delineato i tratti essenziali della disciplina della responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata, si impone la necessità di analizzare le principali questioni applicative suscitate dall'introduzione dell'art. 24^{ter}. In particolare, posto che il legislatore del 2009 si è limitato – ancora una volta – a realizzare un ampliamento del catalogo dei reati da cui può discendere la responsabilità del soggetto collettivo, lasciando al contempo invariata la disciplina generale del d.lgs. 231/2001, occorrerà chiedersi in che termini l'allargamento ai delitti di criminalità organizzata possa incardinarsi nel sistema del decreto, soprattutto in relazione ai principi generali, ai criteri di imputazione oggettivi nonché a taluni profili di carattere processuale.

Tale analisi fornirà utili elementi al fine di poter valutare l'effettiva idoneità della criminalità organizzata, soprattutto se di stampo mafioso, a rientrare tra i reati presupposto senza alcun adattamento al modello di responsabilità disegnato dal d.lgs. 231/2001 nel suo complesso. Si potrà, peraltro, cercare di stabilire fino a che punto l'opzione di estendere la disciplina del d.lgs. 231/2001 a tali tipologie delittuose, al di là dell'impatto simbolico, abbia contribuito a rafforzare ed ampliare i numerosi strumenti – già utilmente approntati dall'ordinamento giuridico – per recidere i legami tra mafia e imprese, non solo dal punto di vista della repressione penale ma anche a livello di strategie e misure preventive.

Sebbene il legislatore del 2009 abbia certamente inteso ampliare gli strumenti di contrasto ai crimini organizzati, prevedendo la punibilità non solo degli individui in essi coinvolti ma anche quegli enti “veicoli di attività criminali resistenti al cambiamento e alla neutralizzazione dei soggetti persone fisiche che solo temporaneamente se ne avvalgono”²⁴⁰, in realtà le modifiche normative si sono di fatto limitate a produrre un’estensione dell’operatività del d.lgs. 231/2001 solo in riferimento ad un’imprenditoria criminale rispetto alla quale, secondo parte della dottrina, “la logica della *moral suasion* ad un’agire etico e legalmente conformato, realizzabile mediante l’adozione e l’implementazione di un congruo *compliance program*, appare non solo impraticabile, ma finanche aspettativa bizzarra”²⁴¹.

Giova, in primo luogo, segnalare che l’art. 24^{ter}, facendo espresso richiamo a fattispecie associative, pone considerevoli problemi sul piano ermeneutico: si tratta, infatti, un modello di illecito probabilmente poco coerente con l’impianto generale della disciplina sulla responsabilità degli enti, posto che, come si è più volte avuto modo di notare, essa, nell’intenzione del legislatore, non nasce come strumento per sanzionare le condotte di enti essenzialmente dediti al crimine.

Orbene, sia l’associazione per delinquere che quella di stampo mafioso sono reati permanenti, caratterizzati dalla realizzazione perdurante e sistematica di attività criminose. Così stando le cose, se all’interno di un’impresa operano uno o più affiliati di un sodalizio criminale, difficilmente l’azienda stessa potrebbe non essere considerata un soggetto giuridico che di fatto delinque stabilmente, cui, ai

²⁴⁰ SCOLETTA M., *Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti*, in CORBETTA S. – DELLA BELLA A. – GATTA G. L. (a cura di), *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*, Milano, Ipsoa, 2009, p. 373.

²⁴¹ Cfr. BARTOLOMUCCI S. – LUNGHINI G., *A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001: il modello organizzativo e la giurisprudenza*, in *Corr. giur.*, 2010, n. 2, pp. 9 ss.

sensi dell'art. 16 del decreto, andrebbe applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il solo caso ipotizzabile in cui l'impresa non è direttamente ed intrinsecamente riferibile al sodalizio è quello in cui vengano assunti come dipendenti dell'azienda membri di un'associazione mafiosa. Anche in questa situazione, tuttavia, sarebbe comunque difficile provare che il soggetto persona fisica abbia commesso il reato anche a vantaggio dell'ente oltre che nell'interesse dell'organizzazione illecita di appartenenza.

Ulteriori criticità, in simili ipotesi, attengono proprio all'individuazione della corretta portata da attribuire, al criterio di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio dell'ente: in particolare, non è semplice stabilire se il beneficio per il soggetto collettivo debba essere valutato in relazione alla partecipazione all'associazione ovvero al reato-fine realizzato²⁴².

Sul tema giova anche ricordare che, di recente, il Tribunale di Milano, in relazione alla vicenda processuale del gruppo Valle, ha ribadito che la prova dell'interesse dell'ente non può essere automaticamente tratta dalla circostanza che un soggetto ad esso afferente sia partecipe di un sodalizio mafioso e ha sostenuto che la finalità di agevolare l'associazione pare poco conciliabile con quella di far conseguire un vantaggio all'ente, posto che normalmente è l'associazione criminale a strumentalizzare l'impresa per il perseguimento dei

²⁴² Lo stesso problema si porrebbe anche in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis ovvero al fine di agevolare sodalizi mafiosi secondo BADODI D., *Art. 24ter – Delitti di criminalità organizzata*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 317; cfr. poi VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-impresе*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 12, ove in riferimento all'interesse o vantaggio dell'ente nei reati associativi, ci si chiede: “devono rivelarsi vantaggiosi per quest'ultimo i singoli reati-scopo oggetto del programma criminoso, o già la stessa condotta partecipativa o concorsuale nel reato associativo?”

propri fini e difficilmente si può verificare che il sodalizio agisca, tramite i propri affiliati, allo scopo esclusivo di agevolare un'azienda²⁴³.

Su un altro versante, si deve precisare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, anche di recente, che il concorso esterno è configurabile tanto rispetto al delitto di associazione mafiosa che nel reato di associazione per delinquere “semplice”²⁴⁴: in tal modo, si amplia certamente lo spettro delle condotte punibili da cui può altresì derivare la responsabilità a carico dell'ente. Nell'esperienza giudiziaria non sono, infatti, mancati casi in cui sono stati considerati concorrenti esterni di sodalizi criminosi proprio soggetti apicali, che avevano realizzato condotte tese ad assicurare un vantaggioso sostegno a beneficio delle aziende di appartenenza, spesso anche di grandi dimensioni²⁴⁵.

In dottrina, è stato peraltro notato che il catalogo dei reati presupposto è stato potenzialmente esteso ben al di là del ristretto *numerus clausus* dei delitti di mafia, mediante l'inserimento dei “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo”.

Si tratta di una formula aperta che, richiamando testualmente l'aggravante di larga applicazione giurisprudenziale contemplata dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, può costituire uno strumento per valicare mediatamente i limiti del principio di tassativa elencazione, ponendo notevoli interrogativi agli enti che

²⁴³ Cfr. Trib. Milano, 20 luglio 2012, Valle e altri, inedita, cit. e analizzata in RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, pp. 226-231.

²⁴⁴ Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2008 – 9 ottobre 2008, n. 38430.

²⁴⁵ Cfr. Cass. pen., 29 aprile 2008, n. 36769.

intendano dotarsi di modelli idonei e, forse, prefigurando “un sistema aperto della responsabilità amministrativa dell’ente da reato”²⁴⁶.

Tale breccia è stata altresì amplificata grazie all’inclusione dell’associazione per delinquere semplice tra i reati che possono fondare la responsabilità del soggetto collettivo: anche in questo caso, vista la struttura di tale fattispecie e la natura indifferenziata dei delitti potenzialmente rientranti nel programma della *societas sceleris*, l’art. 416 c.p. potrebbe far transitare nell’alveo della disciplina del d.lgs. 231/2001 una serie di fatti criminosi ad oggi non ricompresi nel catalogo dei reati-presupposto. In questi casi, infatti, perché si possa configurare la responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001, è sufficiente che un dipendente o un dirigente risulti aver partecipato alle attività del sodalizio criminoso nell’interesse o vantaggio dell’ente di appartenenza.

A titolo di esempio, si pensi ai plurimi reati fiscali spesso commessi per il tramite di vere e proprie organizzazioni criminali, ove non sarà certo difficile dar prova del fatto che, attraverso la partecipazione all’associazione, l’ente abbia potuto trarre un beneficio – anche di rilevante entità – in termini di risparmio dei costi connessi agli oneri contributivi.

Ad arginare i possibili inconvenienti derivanti dalla “svista” del legislatore è, tuttavia, di recente intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 3635 del 20 dicembre 2013, resa sul noto caso del gruppo Ilva²⁴⁷. Riferendosi all’ipotesi di associazione per delinquere semplice, la pronuncia, “ripristina la ‘grammatica’

²⁴⁶ LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall’8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 92.

²⁴⁷ Si fa riferimento a Cass. pen., 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, Riva Fire S.p.a. La decisione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca precedentemente emesso dal Gip di Taranto, nei confronti di alcune società del gruppo Ilva chiamate a rispondere per condotte di disastro colposo e doloso ed altri gravi reati ambientali.

penalistica”²⁴⁸ e ribadisce che la contestazione, quale delitto-presupposto della responsabilità dell’ente, del reato associativo avente ad oggetto reati-scopo estranei al catalogo dei reati-presupposto integra una violazione del principio di tassatività contemplato dall’art. 2 d.lgs. 231/2001. Se tale indirizzo dovesse trovare – com’è lecito supporre – una conferma nella giurisprudenza successiva sembrerebbe dunque doversi definitivamente escludere ogni possibile inserimento mediato dei delitti-scopo delle organizzazioni criminali tra i reati che consentono di configurare la responsabilità dell’ente.

Analoghi problemi, tuttavia, permangono con riguardo ai delitti commessi per avvantaggiare associazioni di stampo mafioso: in questo caso, infatti, come si è segnalato, l’apertura non deriva da possibili ricostruzioni ermeneutiche ma è consentita *expressis verbis* dal legislatore. Le conseguenze sono di non poco conto per l’ente, se si considera che, data l’indeterminatezza dei possibili addebiti, il modello organizzativo non potrà che contenere vane e vaghe previsioni cautelative.

A ben vedere, quindi l’innesto normativo è stato probabilmente operato in maniera frettolosa e poco ponderata sicché, anche in virtù dell’ormai vastissimo arsenale disponibile per contrastare l’attività delle organizzazioni criminali e soprattutto per impedirne l’illecito arricchimento a spese della società e dell’economia legale, a qualche anno di distanza si segnala una scarna giurisprudenza sul tema, quasi esclusivamente relativa alla condanna, o all’applicazione di misure cautelari, ad enti che di fatto costituivano la *longa manus* di sodalizi criminali²⁴⁹.

²⁴⁸ L’espressione è di PIERGALLINI C., *Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, n. 2, pp. 1003 ss.

²⁴⁹ In tal senso v. Trib. Milano, sentenza del 11 giugno 2010, con cui viene condannata a sanzione pecuniaria ed assoggettata a confisca la IMMOBILIARE BUCCINASCO s.r.l per la commissione, a vantaggio dell’ente, del delitto presupposto di associazione mafiosa. L’azienda

Non di rado, infatti, sul piano empirico delle concrete manifestazioni del fenomeno, accade che la criminalità organizzata si serva di soggetti giuridici collettivi per il perseguimento dei propri fini. Come si è già avuto modo di notare, sono tuttavia molteplici, a livello socio-criminologico, le possibili declinazioni dei rapporti tra malaffare e agenti economici²⁵⁰. Altrettanto vasta sarà, pertanto, la casistica potenzialmente sussumibile nell'orbita dell'art. 24^{ter} d.lgs. 231/2001. In particolare, volendo tentare di ricostruire le modalità attraverso le quali più frequentemente può svilupparsi un illecito dell'ente in riferimento ai delitti di criminalità organizzata possono distinguersi almeno tre possibili casi: l'ipotesi di veri e propri enti criminali la cui attività è in tutto e per tutto riferibile a sodalizi criminali; il caso dell'impresa *lato sensu* mafiosa ed, infine, la situazione principalmente presa di mira dalla disciplina del d.lgs. 231/2001, ossia quella dell'azienda sostanzialmente sana e lecita che solo occasionalmente instauri rapporti di connivenza o cointeressanza con l'organizzazione criminale.

Nella prima tipologia rientrano, in primo luogo, quei soggetti giuridici creati appositamente per la realizzazione di scopi illeciti da sodalizi criminali ben strutturati e radicati nell'area territoriale di riferimento. L'opzione per l'impiego di un ente collettivo, in simili casi, può derivare dalle specifiche caratteristiche dell'illecito che si intende commettere o rendersi necessaria in virtù della forma legalmente imposta per lo svolgimento di talune attività o, ancora, può essere frutto di una strategia tesa a creare affidamento nelle vittime potenziali di eventuali truffe commerciali o frodi finanziarie. Altra ipotesi di ente insanabilmente illecito è costituita dai soggetti collettivi istituiti al solo scopo di

era per metà proprietà di Barbaro S., condannato insieme ad altri imputati nel medesimo procedimento. Sul punto la motivazione della sentenza risulta assai scarna e si deve rilevare che non pare condivisibile la scelta della magistratura di applicare la sola sanzione pecuniaria e non anche l'interdizione definitiva, posto che si trattava chiaramente di un'impresa riferibile al clan mafioso dei Barbaro.

²⁵⁰ Sul tema si veda il primo capitolo del presente lavoro, soprattutto ai paragrafi 2 e 3.

fornire una parvenza di legalità dissimulando l'effettivo compimento di attività intrinsecamente illecite, come nei casi di traffico di stupefacenti. Nella medesima categoria si annoverano, infine, enti che svolgono attività commerciali o di natura in senso lato economica, acquisiti dalle organizzazioni criminali per riciclare sistematicamente proventi illeciti.

È facile avvedersi come in tutti questi casi l'ente responsabile *ex d.lgs. 231/2001*, quale mero strumento di un disegno criminoso complessivo, a norma del quarto comma dell'art. 24^{ter} e dell'espresso richiamo ivi contenuto all'art. 16, vedrà definitivamente inibita la possibilità di sopravvivere e continuare ad esercitare la propria attività, senza che possa peraltro trovare applicazione la disciplina dell'art. 17, posto che il soggetto collettivo risulta fortemente permeato da un'illiceità talmente spiccata e irrimediabile da escludere la valenza di qualsivoglia condotta di riparazione. Sarà inoltre applicata la confisca che, molto facilmente, avrà ad oggetto tutti i cespiti patrimoniali e i capitali accumulati dall'ente.

Il caso della c.d. impresa mafiosa, ossia del “soggetto giuridico che opera sul mercato con apparente regolarità, ma le cui determinazioni risultano condizionate, più o meno intensamente, dalla presenza di illecite interferenze esterne”²⁵¹ da parte di organizzazione criminali, appare diverso dalle ipotesi finora considerate almeno su un piano socio-criminologico.

Per quanto concerne la disciplina della responsabilità da reato degli enti, tuttavia, anche la situazione dell'azienda comunque sottoposta ad un perdurante condizionamento mafioso può giustificare l'applicazione di sanzioni di gran lunga più severe (ossia l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) e

²⁵¹ LOTTI L. ., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 95.

l'esclusione dai benefici previsti dall'impianto generale del decreto per i soggetti che pongono in essere condotte riparative (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001), qualora si tratti di soggetti sostanzialmente collusi col sodalizio, sebbene non sia sempre facile stabilire l'incerto confine tra connivenza e soggiacenza.

Se poi in concreto si giungesse ad escludere che l'impresa appartenga alla c.d. contiguità compiacente, almeno a livello teorico, l'ente dovrebbe andare esente da sanzioni, pur essendo possibile confiscare il profitto dell'illecito a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto.

Giova, infine, ricordare il caso del soggetto collettivo geneticamente lecito che opera sul mercato con modalità del tutto fisiologiche e solo occasionalmente fornisce all'organizzazione criminali beni o servizi per essa necessari al compimento di attività illecite: "un'azienda sostanzialmente integra che tutt'al più si lascia infiltrare o condizionare dalle mafie soltanto in parte e in maniera episodica"²⁵².

Come è facile avvedersi, si tratta della categoria di enti che il modello di responsabilizzazione degli enti mirava sin dall'inizio a perseguire. Ad uno sguardo d'insieme, dunque, si segnala un'evidente inversione tra quella che il decreto contempla come disciplina applicabile in generale e l'effettiva portata empirica dei casi che, nell'ottica del d.lgs. 231/2001, dovrebbero rappresentare ipotesi isolate in cui si giustifica una maggiore rigidità delle conseguenze sanzionatorie.

In realtà, quindi, come mostra l'analisi del concreto atteggiarsi dei rapporti mafia-imprese fin qui condotta, i casi reputati eccezionali si trasformano nella regola sul piano della prassi applicativa: "il coinvolgimento di un soggetto

²⁵² VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 12.

giuridico in un'organizzazione criminale quasi sempre comporta strumentalizzazione degli schemi formali, pesanti distorsioni organizzative ed operative, alterazioni delle modalità di presenza sul mercato, così concretizzando prospettive di più che frequente collocazione dei casi nell'alveo della fattispecie residuale delineata dall'art. 16, comma 3, non a caso ripresa dall'art. 24^{ter} d.lgs. 231/2001²⁵³.

Svolte tali considerazioni, gioverà altresì analizzare una serie di difficoltà ermeneutiche in tema processuale scaturite dall'ampliamento dei reati presupposto ai delitti di criminalità organizzata. Solamente in questo modo si disporrà di tutti gli elementi utili a valutare nel suo complesso l'effettiva rilevanza pratica dell'intervento legislativo del 2009.

Sul punto, si deve innanzitutto osservare che l'art. 24^{ter} include diversi reati presupposto per cui, ai sensi dell'art. 51, comma 3^{bis}, c.p.p., la competenza è funzionalmente riservata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, e per i quali, a mente dell'art. 407 c.p.p., è previsto un termine massimo più elevato per la chiusura delle indagini preliminari.

In simili ipotesi deve ritenersi che anche per l'accertamento della responsabilità dell'ente debba trovare applicazione la regola della maggiore estensione della fase investigativa e che la relativa competenza vada attribuita all'inquirente distrettuale. Militano in tal senso l'assenza di disposizioni espresse di segno opposto nel d.lgs. 231/2001 e il rinvio generale e residuale alle norme sul rito penale operato dall'art. 34.

Opinando diversamente potrebbe prodursi una del tutto irragionevole duplicazione delle indagini per l'accertamento del medesimo fatto in capo

²⁵³ Così LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 95.

all'ente e alla persona fisica, con conseguenti possibili incongruenze ed esiti parziali²⁵⁴.

Un'ulteriore macroscopica lacuna legislativa, che assume particolare rilievo in relazione alle ipotesi delittuose contemplate dall'art. 24^{ter}, è rappresentata dall'assenza in capo alla pubblica accusa di un obbligo di esercizio dell'azione penale contro l'ente²⁵⁵. Il decreto, peraltro, distrae dal giudice per le indagini preliminari il potere di disporre l'archiviazione, trasferendolo al pubblico ministero, che può discrezionalmente optare per l'avvio o la chiusura del procedimento, senza che sia esercitato alcun controllo giurisdizionale sul mancato promovimento dell'azione in palese contrasto con le garanzie ed i principi fissati dall'art. 112 Cost. Non si può fare a meno di notare che, soprattutto per i procedimenti in cui è coinvolta un'associazione di stampo mafioso, l'esercizio discrezionale dell'azione contro enti piegati ai propri fini dal sodalizio rappresenti un *vulnus* non trascurabile in un'ottica di dissuasione e repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali nell'economia.

Le perplessità aumentano quando si riflette sulla particolare forma di inversione dell'onere probatorio prevista dal d.lgs. 231/2001 per il caso in cui il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (o il concorso esterno) sia stato commesso da un apice dell'ente. In quest'ipotesi, il soggetto collettivo non solo dovrà provare di aver adottato idonee misure organizzative ed imposto efficaci

²⁵⁴ Cfr. LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 90.

²⁵⁵ Sul punto cfr. GALLO G. M., *Art. 2 c. 29*, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, p. 393; nonché, in generale, già VINCIGUERRA S. – CERESA GASTALDO M. – ROSSI A., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)*, Padova, Cedam, 2004, pp. 150 ss.

controlli individuando al suo interno un apposito e diligente organismo di vigilanza, ma dovrà anche dimostrare che il proprio vertice abbia eluso fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione. Se tale *probatio diabolica*, sul piano generale, è in odore di incostituzionalità, contrastando palesemente con l'art. 24, comma 2, Cost., nei procedimenti per i reati contemplati dall'art. 24^{ter} diviene ancor più preoccupante, se si considera la gravità delle possibili conseguenze punitive per l'ente che non riesca a dimostrare la sua "innocenza". Si allude principalmente alle sanzioni a carattere interdittivo, che, anche nell'ipotesi in cui abbiano una durata limitata nel tempo, possono comunque comportare rilevanti effetti per la stessa sopravvivenza dell'impresa ed incidere negativamente sulla sua situazione economica²⁵⁶.

Il dato appena considerato diventa allarmante tenendo conto della disciplina delle misure cautelari predisposta dal decreto, ispirata da una logica di anticipazione della sanzione. Il d.lgs. 231/2001, infatti, non contempla strumenti specifici applicabili nelle more dell'accertamento definitivo della responsabilità del soggetto collettivo, limitandosi unicamente a prevedere che le stesse misure previste dal sistema sanzionatorio possano essere disposte in presenza dei presupposti fissati dall'art. 45, ossia quando ricorrano gravi indizi della responsabilità dell'ente (*fumus boni iuris*) nonché fondati elementi per ritenere che vi sia il concreto pericolo che possano essere commessi ulteriori illeciti della stessa indole (*periculum in mora*). È facile avvedersi dell'estrema severità della disciplina: in sostanza, l'ente indiziato – gravemente, sì, ma comunque ancora soltanto indiziato – di aver partecipato attraverso i propri vertici aziendali alle

²⁵⁶ Cfr. GALLO G. M., Art. 2 c. 29, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, p. 394, ove si osserva che attraverso l'inversione dell'onere probatorio si finisce per attribuire all'ente un ruolo che non gli è proprio, imponendogli di "collaborare con gli inquirenti, sostanzialmente contro l'imputato, per il timore del negativo riverbero della condanna dell'apice sull'ente".

attività illecite di un'organizzazione mafiosa potrà vedersi inibire, in via cautelare, l'esercizio della sua attività economica. Successivamente, sarà chiamato a collaborare con gli inquirenti per dar prova della sua assoluta estraneità al fatto del proprio apice ed, in tal modo, evitare una possibile sanzione interdittiva.

Giova segnalare, infine, un'ulteriore criticità legata al *favor* mostrato dal legislatore del 2001 per le particolari condotte di riparazione cui si sono riconnessi significativi sgravi sanzionatori. Si allude ai “modelli compensativi dell'offesa”²⁵⁷ individuati dall'art. 12 nell'adozione postuma del modello organizzativo, nel risarcimento integrale del danno e nella rimozione – almeno “tentata” – delle conseguenze del reato. Orbene perché tali comportamenti possano essere attuati entro “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado” è necessario che l'ente abbia previa conoscenza del procedimento. Ciò contrasta con l'esigenza del segreto istruttorio, ancor più preservato dagli inquirenti in relazione al crimine organizzato. La possibilità per l'ente di vedersi ridurre la pena pecuniaria o di sventare la possibile temuta sanzione interdittiva è, quindi, in concreto pressoché azzerata²⁵⁸.

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra quindi pienamente condivisibile l'opinione secondo cui “l'introduzione del nuovo art. 24^{ter}, lungi dallo strutturare in modo rigoroso la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, di delitti di criminalità organizzata, si presta a critiche severe, lasciando aperti numerosi interrogativi, che si uniscono in una crescente difficoltà di individuazione delle aree aziendali a

²⁵⁷ Così si esprime la Relazione governativa al d.lgs. 231/2001.

²⁵⁸ Cfr. GALLO G. M., Art. 2 c. 29, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, p. 395-396.

rischio di commissione di taluno degli ormai innumerevoli reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il tutto con inevitabili, pericolose ripercussioni sull'attività di redazione ed aggiornamento dei modelli"²⁵⁹.

4. Il ruolo dei modelli di organizzazione nella prevenzione dei reati di criminalità organizzata. Casi pratici.

Durante il percorso di ricerca è parso interessante condurre uno studio teso ad evidenziare i risvolti empirici della disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, al fine di verificarne il concreto impatto sulla realtà socio-economica. Stante la logica eminentemente preventiva che permea la normativa sulla responsabilità da reato degli enti, anche in relazione ai delitti di criminalità organizzata, si è quindi ritenuto opportuno cercare di compiere una valutazione relativa al ruolo assunto dai modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato.

Da più parti in dottrina si è sottolineato che, onde garantire la sua reale efficacia nonché l'esplicazione della sua forza preventiva rispetto ai reati presupposto, il Modello di organizzazione, adottato in base al d.lgs. 231/2001, deve essere "cucito addosso" alla realtà imprenditoriale che lo fa proprio. Ciò fa sì, tra l'altro, che il Modello possa avere una reale efficacia esimente, reggendo al giudizio di idoneità in caso di possibili procedimenti penali a carico dell'ente²⁶⁰.

Come si è già avuto modo di segnalare, tuttavia, con riguardo ai delitti di criminalità organizzata, e precisamente rispetto ai reati associativi, secondo la dottrina, la necessità di calibrare il Modello organizzativo sullo specifico

²⁵⁹ BADODI D., *Art. 24ter – Delitti di criminalità organizzata*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, p. 317.

²⁶⁰ Sulla disciplina e sui caratteri dei Modelli *ex* d.lgs. 231/2001 si rinvia al paragrafo 5 del Capitolo II del presente lavoro.

contesto aziendale risulterebbe almeno in parte vanificata in virtù della stessa struttura dell'illecito presupposto, posto che non sarà possibile per l'ente prevedere in astratto anche i possibili reati-scopo dell'associazione e prevedere cautele adeguate e complete. Il problema, come si è visto, è stato solo in parte risolto dall'intervento nomofilattico, operato dalla Cassazione con la sentenza n. 3536 del 2013: si è stabilito infatti che all'azienda non potranno essere contestati illeciti-presupposto non espressamente previsti dalla legge per il tramite dell'art. 416 c.p. La questione rimane, di contro, ancora attuale rispetto alla clausola contenuta all'art. 24^{ter} che esplicitamente richiama i delitti commessi per avvantaggiare un sodalizio mafioso.

Nonostante ciò non si può negare l'impatto della disciplina dei modelli organizzativi come strategia preventiva delle infiltrazioni criminali nell'impresa. Per valutare l'effettiva portata empirica dell'innovazione, si è ritenuto necessario fare, in primo luogo, riferimento alla realtà territoriale locale. In particolare, parte dell'attività di ricerca ha riguardato il monitoraggio del processo di adozione e la collaborazione alla redazione di Modelli di organizzazione gestione e controllo *ex d.lgs. 231 del 2001* per una Casa di cura sita nel territorio siciliano²⁶¹, per un'azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata e per una società di scopo costituita per l'esecuzione di un appalto pubblico nel campo della viabilità isolana.

In secondo luogo, si è avuto modo di assistere e collaborare alla revisione di un Modello di organizzazione per un'azienda operante in Emilia Romagna nel campo della estrazione e distribuzione di insaccati e materiali edili e dell'esecuzione di lavori pubblici, che aveva subito l'applicazione di misure

²⁶¹ Si tratta, peraltro, della prima clinica in Italia a essersi dotata di un modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001* e ad aver aderito al protocollo di legalità firmato nel 2010 tra l'Associazione ospedalità privata (Aiop) e l'Asp locale.

interdittive antimafia, oggi disciplinate dal Codice antimafia (d.lgs. 159 del 2011).

Ecco che, dunque, in questa sede ci si propone di ripercorrere *step by step* le varie fasi che hanno condotto all'adozione e all'implementazione del primo di tali modelli di organizzazione, con l'avvertenza che metodologie impiegate e percorso di analisi condotto sono stati successivamente replicati nei casi oggetto della presente trattazione. Le considerazioni che seguono consentiranno di trarre utili spunti per una verifica della reale portata applicativa del d.lgs. 231/2001 nell'approntare strumenti idonei a recidere il legame tra mafie e imprenditoria.

Il primo caso oggetto di studio concerne la predisposizione *ex novo* del Modello di organizzazione per la Casa di Cura Santa Barbara, che dal 1976 viene gestita da So.Ge.Sa (Società Gestioni Sanitarie) S.p.A. Si tratta di una struttura formalmente accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007. L'azienda dispone di 90 posti letto ed eroga prestazioni di ricovero in: medicina generale, neurologia, riabilitazione, chirurgia generale, ortopedia ed oculistica, caratterizzandosi, pertanto, per la diversificazione nella gamma di interventi che può prestare.

La prima fase di attività che ha condotto alla stesura del Modello di organizzazione per So.Ge.Sa S.p.A. si è caratterizzata per un ciclo di trasferte presso il committente da parte di una equipe di lavoro composta da giuristi e aziendalisti. In questo periodo, a partire dal mese di marzo 2011, si sono tenuti una serie di incontri caratterizzati dall'acquisizione di informazioni da parte del personale medico e tecnico-amministrativo della Casa di cura, al fine di condurre un'analisi e mappatura dei rischi, per tipi di reato e per aree di attività sensibili, nonché allo scopo di valutare lo stadio delle prassi virtuose formalizzate e da formalizzare e i presidi non ancora esistenti.

Precisamente, dopo un primo accesso presso la Casa di cura, il 4 marzo 2011, si è provveduto a fissare un calendario degli incontri successivi con un relativo prospetto di organizzazione dei colloqui col personale. Il calendario è stato strutturato nel seguente modo:

Data	Attività
18 marzo 2011	Gestione amministrativa e del paziente
25 marzo 2011	Gestione di acquisti e sistema informatico
1 aprile 2011	Gestione del personale e sicurezza sul lavoro
18 aprile 2011	Prima mappatura dei rischi e sistemi di controllo

Durante il primo incontro sono stati, peraltro acquisiti l'Organigramma, il modello di gestione e organizzazione per centri di costo e l'articolazione della programmazione per aree sensibili. Si è poi provveduto ad illustrare al personale della Casa di cura le previsioni del d.lgs. 231 del 2001 nonché i motivi della presenza in azienda del gruppo di lavoro per la redazione del Modello.

A seguito dei primi due incontri presso la Casa di cura si è ritenuto opportuno tenere una riunione di riepilogo tra i membri del gruppo di lavoro presso il DEMS dell'Università di Scienze Politiche di Palermo. Tale riunione si è svolta il giorno 15 marzo 2011. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi alcuni aspetti generali relativi a:

- Sintesi dei caratteri della compagine societaria e della composizione degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- Analisi del Sistema di controllo di gestione attivato nel 2010;
- Analisi del Sistema di gestione certificato²⁶²;
- Verifica del Sistema delle deleghe formalizzate al Direttore Amministrativo per impegni di spesa e pagamenti e per operazioni tramite i sistemi di *online banking*.

Sulla base delle valutazioni sul materiale raccolto, si è confermata l'idea di avere per il 15 aprile 2011 un embrione del Modello contenente Mappatura dei rischi e *gap analysis* e di perfezionare entro giugno la struttura del Modello quantomeno per la parte generale ed i principi regolatori dei sistemi di controllo (procedure, flussi qualificati, rapporti con l'esterno).

Alla riunione del 18 marzo 2011, tenutasi presso la Casa di cura, è stato esaminato il sistema della gestione dei ricoveri, rilevando la fondamentale importanza di una trasparente e corretta gestione della lista d'attesa, in quanto la stessa costituisce uno strumento in base al quale l'ASP definisce il corretto rapporto tra bisogni di cura e *budget*. Si è, peraltro, osservato che la Casa di Cura ha attivato volontariamente un filtro per porre rimedio al problema del ricovero incongruo, in assoluto o in relazione al *setting*, ossia in base all'opzione tra ricovero ordinario, *day hospital* e *day service*. In particolare, si è inteso arginare il rischio di duplicazione degli accertamenti in caso di ricovero successivo ad un primo accesso nonché il rischio di mancata esecuzione di accertamenti codificati quale parte del DRG.

²⁶² Nei successivi accessi in Casa di Cura si è poi approfondito il grado di copertura delle attività sensibili da parte del suddetto sistema.

Nella giornata di attività del 25 marzo 2011 è stata acquisita la documentazione relativa a: elenco fornitori; schede di valutazione fornitori; modello contratto di fornitura; bilanci e fatturato di So.Ge.Sa. S.p.A. degli ultimi tre anni. L'attenzione si è concentrata sulle procedure per l'acquisto di farmaci e materiale sanitario e sono stati individuati quali soggetti-tramite per il primo contatto dei fornitori con l'azienda: informatori scientifici, distributori e agenti, che si interfacciano con i singoli medici o con l'Addetta Acquisti.

In tale ambito si è evidenziata una significativa criticità, consistente nella mancanza di una procedura per la selezione dei consulenti esterni. Molto spesso, infatti, l'assenza di vincoli per le imprese nella selezione dei soggetti con cui poter intrecciare legami commerciali può dar luogo a contestazioni in danno dell'ente che venga in contatto con operatori economici afferenti ad organizzazioni criminali. Si è ravvisata, quindi, la necessità di proceduralizzare la fase di trattativa e presa di contatto con i potenziali fornitori.

Si è reputato peraltro necessario un intervento volto a creare maggiore categorizzazione e sistematicità nelle procedure, ossia prevedere il coinvolgimento del minor numero di soggetti possibile, ma comunque in grado di mostrare maggiore partecipazione e sensibilità nonché un maggior livello di approfondimento nell'apporto del singolo alla procedura.

Relativamente all'architettura e alle scelte di *policies* di sicurezza in riferimento ai sistemi di gestione informatica, si è evidenziato che presso la Casa di cura si tiene debitamente conto dell'esigenza di garantire la continuità e l'affidabilità del servizio informatico unitamente alla protezione dei dati sensibili. I sistemi di rete e manutenzione sono protetti da accessi indesiderati e sono ridondati per impedire di perdere l'accesso al dato rilevante in caso di guasto di un punto d'accesso. Vengono effettuati *back-up* periodici di dati, archivi, *database SQL*.

Durante la riunione dell'1 aprile 2011, svoltasi presso la Casa di cura, sono stati trattati i temi relativi alla gestione del personale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, settori entrambi di grande rilievo per la predisposizione di un idoneo modello organizzativo. È stato notato che in virtù del Protocollo di legalità adottato dalla Casa di cura di concerto con l'AIOP e l'ASP e all'applicazione del Contratto collettivo AIOP si prevengono criticità legate a possibili infiltrazioni esterne della criminalità organizzata, che avrebbero potuto realizzarsi sia mediante l'ingresso di dipendenti di ditte con cui la Casa di cura è in rapporto sia a mezzo di assunzioni fittizie di soggetti imposte in luogo del pagamento del cd. pizzo.

Si è inoltre accertata l'esistenza presso la Casa di cura di procedure non formalizzate per la valutazione della conformità della dotazione organica e della turnazione, nel rispetto dei livelli di servizio richiesti. Al flusso annuale nei confronti dell'ASP, per la comunicazione dell'organigramma in essere, si aggiunge una valutazione volontaria sulla base dei riferimenti normativi anche su base nazionale, i cui risultati sono anch'essi oggetto di invio all'ASP nonché condivisi con le rappresentanze sindacali²⁶³. Il pagamento della retribuzione avviene con bonifico bancario o con assegno circolare e il personale risulta adeguato numericamente sia in relazione ai pazienti che in base all'attività svolta.

Il medesimo incontro ha avuto ad oggetto anche il tema della sicurezza sul lavoro, in modo da evidenziare gli elementi caratterizzanti ed ulteriori del futuro modello di organizzazione rispetto ai meri adempimenti in materia di sicurezza

²⁶³ La legge regionale prevede, per le case di cura accreditate, uno *standard* minimo di 76 minuti di assistenza infermieristica quotidiana per paziente. La legislazione nazionale prevede uno *standard* fino a 400 minuti. La Casa di cura Santa Barbara ha fissato uno *standard* di 200 minuti medi, precisamente da 176 a 210 minuti quotidiani per paziente. In base a tale *standard* è stata fissata la turnazione, gestibile per il fatto che la Casa di cura ha una degenza pari al 54% della capienza. Annualmente la Relazione contenente il riscontro di tali criteri, unitamente all'Organigramma, viene trasmessa all'ASP, tenendo conto di eventuali modifiche intercorse nella definizione degli *standard* suddetti.

sul lavoro. Sul punto si è notato che So.Ge.Sa S.p.A. disponesse di un sistema organizzativo articolato ma da formalizzare e coordinare nel dettaglio.

Successivamente si sono tenuti una serie di colloqui personali con i Responsabili delle U.O. nonché con i Rappresentanti del personale tecnico della casa di cura al fine di evidenziare possibili rischi-reato in riferimento a ciascuna delle attività sensibili gestite dalla Casa di cura, con particolare riferimento alle prestazioni di diagnosi e cura e all'attività di rendicontazione all'ASP.

Conclusa la prima fase di accessi per la mappatura delle aree e attività rischiose, il 7 aprile 2011 presso il DEMS della Facoltà di Scienze Politiche si è tenuta una riunione sullo stato dell'arte dei lavori per la predisposizione del Modello di organizzazione per So.Ge.Sa.

Nel corso dell'incontro si è concordato sulla necessità di predisporre una prima versione del modello per So.Ge.Sa S.p.A. entro il 15 maggio 2011, avanzando una prima ipotesi di Struttura dello stesso. In particolare la prima versione del modello avrebbe dovuto contenere una parte generale sul d.lgs. 231 del 2001, oltre che un approfondimento sullo storico dei reati presupposto, dal nucleo originale al momento attuale. Inoltre sarebbe stato opportuno predisporre una parte dedicata ai requisiti dei modelli di organizzazione, in base agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 del 2001 nonché dell'art. 30 d.lgs. 81 del 2008, facendo riferimento peraltro alle Linee guida AIOP e Confindustria, nonché alla giurisprudenza in materia. Un'ulteriore parte del modello, infine, avrebbe contenuto la classificazione dei reati presupposto per So.Ge.Sa S.p.A., distinguendo tra reati comuni e propri e con specifici focus di approfondimento sulle fattispecie a maggior rischio di incidenza.

Il 12 aprile 2011 presso il DEMS di Scienze Politiche si è tenuto un incontro di analisi della prima stesura del Modello di organizzazione per So.Ge.Sa. S.p.A., che è stato successivamente presentato in Casa di cura il 18 aprile 2011.

Nella sua prima versione il Modello conteneva la sua articolazione generale e la mappatura dei rischi. In particolare, la struttura del Modello è stata articolata secondo il seguente prospetto.

SEZIONE I – INQUADRAMENTO GENERALE
1. Quadro normativo e presupposti della Responsabilità dell’ente collettivo ai sensi del d.lgs. 231/2001
2. Presupposti per l’esonero da responsabilità – il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001
SEZIONE II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CASA DI CURA SANTA BARBARA – SOGESA S.P.A.
1. Presentazione della società – La storia e le attività svolte dalla Casa di cura Santa Barbara ed il contesto socio-economico di riferimento
2. Funzione, scopo e struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di cura Santa Barbara
SEZIONE III – MAPPATURA DEI RISCHI-REATO
1. Reati-presupposto atipici
2. Reati-presupposto comuni
3. Reati-presupposto peculiari
4. Tabella di riepilogo – Classificazione dei reati presupposto rilevanti per la Casa di cura Santa Barbara
SEZIONE IV – SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE

1. Sistema delle procure e deleghe
SEZIONE V – AREE DI RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI E STRATEGIE DI REGOLAZIONE
Premessa
A01. Attività di approvvigionamento
A02. Attività di progettazione ed erogazione dei servizi di diagnosi e cura
A03. Attività relative alla gestione dei flussi finanziari
A04. Attività di gestione amministrativa e contabile
A05. Attività istituzionali e rapporti con le pubbliche amministrazioni
A06. Processo di gestione dei sistemi informatici
A07. Gestione del personale e adeguatezza organizzativa
A08. Attività di gestione e controllo strategico degli adempimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

A seguito della stesura della prima versione si è proceduto, mano a mano, ad inserire nel Modello diversi Focus di approfondimento nonché a riempire di contenuto sue parti strutturalmente presenti ma non completate. Attraverso questo processo, il 3 maggio 2011, si è giunti al completamento del Modello.

Rispetto alla valutazione dei rischi-reato si è scelto di abbandonare gli indici basati sull'entità della sanzione, in quanto una valutazione su di essi fondata sarebbe facilmente preda dell'autorità giudiziaria, cui il modello è, nei fatti, rivolto. Pertanto i moltiplicatori cui si è fatto riferimento sono il rischio di

categoria, ossia il rischio per una qualsiasi casa di cura, ed il rischio di contesto, ovvero il rischio per una casa di cura con la storia e/o il contesto socio-economico di So.Ge.Sa.

Lo *step* successivo alla conclusione della stesura del modello organizzativo si è connotato, oltre che per intensi lavori di approfondimento ed implementazione del Modello con sue successive integrazioni, per l'apertura al dialogo e al confronto con soggetti terzi che rivestono un ruolo preminente per le dinamiche relazionali di So.Ge.Sa. S.p.A. Si tratta, in primo luogo, di rappresentanze della Procura di Palermo, di Gela e di Caltanissetta nonché dell'ASP e dell'Amministrazione comunale gelese.

Il 9 maggio 2011 si è tenuto un incontro presso il DEMS di Scienze Politiche al quale hanno partecipato il gruppo di lavoro, il Prof. Fiandaca e alcuni rappresentanti delle Procure di Gela, Caltanissetta e Palermo. Durante l'incontro a seguito dell'intervento introduttivo del Prof. Fiandaca, si è presentato il modello, descrivendone modalità di redazione e struttura, ai rappresentanti delle procure, i quali hanno mosso interessanti rilievi critici, dei quali si è tenuto conto nelle successive fasi di perfezionamento del modello per So.Ge.Sa S.p.A.

Il 18 maggio 2011 si è poi tenuta una riunione di presentazione del modello negli uffici della Direzione accreditamento dell'Assessorato regionale alla salute.

L'1 giugno presso il DEMS di Scienze Politiche si è svolta una riunione del gruppo di lavoro per fare il punto sullo stato di realizzazione del modello. Sono emersi ulteriori profili da approfondire e attività da svolgere a Gela. Pertanto si è proposto di effettuare un'ulteriore trasferta il 14 giugno 2011, anche al fine di poter presentare il modello all'amministrazione comunale.

Il 22 giugno 2011, a seguito di ulteriori integrazioni, si è realizzata una ulteriore versione del Modello di organizzazione e, infine, nel mese di novembre 2011, a

seguito della predisposizione di una versione del modello concretamente in grado di impattare sulla realtà aziendale, è stato nominato e si è insediato presso la Casa di cura l'Organismo di Vigilanza.

L'osservazione e la partecipazione attiva alla redazione di un modello di organizzazione per un'azienda operante sul territorio isolano hanno fornito un rilevante contributo alla presente ricerca. In particolare, si è avuto modo di notare che, nonostante si trattasse in un soggetto operante in un'area ad alta densità criminale, ancor prima dell'introduzione del Modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001*, la sua attività fosse improntata a logiche virtuose, tese a prevenire ogni possibile contatto con le organizzazioni criminali o ad evitare di subire tentativi di condizionamento mafioso. In questo senso, milita la gestione dei rapporti con l'ASP caratterizzata dalla massima trasparenza delle procedure di rendicontazione e gestione del *budget* assegnato alla Casa di cura in qualità di ente convenzionato. Certamente si tratta di un caso eccezionale nell'alveo dei rapporti tra mafia e aziende operanti nel tessuto economico siciliano, in cui frequentemente si assiste all'instaurazione, su vari livelli e in diversi settori, di processi di connivenze e sudditanze.

Del resto, i medesimi rilievi positivi non possono essere riferiti alla situazione iniziale in cui si trovavano le altre due aziende – operanti a livello locale rispettivamente nel settore della distribuzione commerciale e nel campo della viabilità isolana – con cui è stata avviata una collaborazione per la stesura del Modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001*. In entrambi i casi, infatti, l'impresa aveva subito un tentativo di condizionamento da parte di soggetti afferenti ad organizzazioni criminali.

Anche al di là dei confini geografici meridionali di tradizionale insediamento mafioso, i medesimi rilievi possono essere riferiti alla situazione preliminare all'adozione di un modello specificamente volto alla prevenzione dei

reati di criminalità organizzata da parte della Bacchi S.p.A., impresa della provincia di Reggio Emilia, costituita negli anni sessanta, che si occupa di produzione e vendita di prodotti per l'edilizia e della costruzione d'infrastrutture attraverso la partecipazione ai lavori pubblici e privati.

L'attività della Bacchi S.p.A. era, infatti, stata radicalmente compromessa a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Reggio Emilia, il 5 aprile 2011, di interdittiva antimafia ai sensi dell'ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, per sospetto pericolo di infiltrazioni mafiose a causa principalmente dell'intervenuto affidamento di subappalti a imprese ritenute contigue alla criminalità organizzata.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, giova ribadire che la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, con particolare riferimento ai delitti di criminalità organizzata, più che esplicitare le sue potenzialità dissuasive o repressive fornisce sicuramente un innovativo strumento per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia. Una strategia preventiva che, peraltro, vede come protagonisti i medesimi agenti economici che aderiscono all'azione di contrasto statale inibendo, al contempo, il proprio contatto con sodalizi criminosi. Imprese sostanzialmente sane ed operanti in differenti aree geografiche del Paese e in diversi settori economici, dotandosi di idonei modelli organizzativi *ex* d.lgs. 231/2001, non solo sono in grado di prevenire eventuali contestazioni ed invocare l'efficacia esimente connessa all'appropriatezza della struttura organizzativa implementata nel tessuto aziendale, ma sono anche in grado di contribuire ad evitare che le organizzazioni criminali possano ricavare ulteriori margini di profitto tessendo legami commerciali sui mercati legali.

Gioverà a questo punto domandarsi in che termini gli strumenti offerti dalla disciplina del d.lgs. 231 del 2001 si relazionino con altre possibili misure

che il nostro ordinamento giuridico appronta per recidere il nesso tra mafie e imprese.

Capitolo IV.

Rapporti tra d.lgs. n. 231 del 2001 e legislazione antimafia

1. Possibili interferenze tra disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e d.lgs. n. 231 del 2001 e rapporti tra art. 34 Cod. antimafia e responsabilità da reato degli enti.

Come si è avuto modo di notare più volte in seno alla presente trattazione, il d.lgs. 231/2001 nasce come disciplina tesa a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, in cui il fatto penalmente illecito rappresenta solamente una vicenda episodica. Ciò vale anche in relazione ai delitti presupposto di criminalità organizzata, posto che anche in questo campo, principali destinatari della normativa sono soggetti giuridici leciti che si lasciano condizionare o infiltrare solo in parte ed occasionalmente dalle mafie.

Il decreto contempla anche l'ipotesi di enti totalmente dediti al crimine, prevedendo peraltro conseguenze punitive significativamente più gravi: si tratta di soggetti collettivi – o unità organizzative – stabilmente impiegati – o utilizzate – allo scopo prevalente o esclusivo di consentire la commissione di uno dei reati presupposto, per i quali si prevede l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività nonché della confisca ed al contempo si esclude la possibilità di beneficiare di "sconti" sanzionatori attuando le condotte di cui all'art. 12.

La *ratio* di fondo del d.lgs. 231/2001 è poi eminentemente preventiva: si tende ad incentivare gli agenti economici ad adottare tutte le cautele necessarie per arginare in concreto il rischio che si realizzi l'episodio delittuoso. In tal senso si spiega l'efficacia esimente attribuita all'adozione di idonei Modelli organizzativi e nella stessa direzione va la previsione di una significativa attenuazione del trattamento sanzionatorio nell'ipotesi di implementazione *post factum* del Modello nonché di realizzazione di condotte riparatorie.

Il d.lgs. 231/2001 offre, peraltro, efficaci e nuovi strumenti per contrastare l'accumulo di capitali illeciti da parte di enti strumentalizzati da organizzazioni

criminali. Particolare rilievo assumono infatti le previsioni in tema di confisca che va sempre disposta in caso di condanna anche nella forma per equivalente (art. 19) e che va disposta anche qualora l'enti non risulti responsabile, in modo da assicurare che in ogni caso il soggetto collettivo non possa conservare nel suo patrimonio gli effetti economici di un delitto (art. 6 comma 5).

In relazione alla criminalità organizzata, tuttavia, il legislatore ha da sempre tentato di fornire al giurista pratico un ampio numero di mezzi per prevenire il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell'economia o per recuperare i patrimoni illecitamente acquisiti dalle *societas sceleris*.

Data la pluralità di livelli e di potenziali destinatari delle norme sulla responsabilità da reato degli enti, occorrerà quindi esaminare il rapporto tra gli strumenti da esse previsti e la normativa antimafia, puntando l'attenzione soprattutto sulla disciplina sulle misure di prevenzione patrimoniali nonché sulla particolare misura della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività, rinominata Amministrazione giudiziaria dall'art. 34 Codice antimafia.

Ci si avvede infatti che il paradigma tipico cui si rivolge principalmente la disciplina della responsabilità degli enti collettivi – ossia, come si è detto, la situazione dell'azienda occasionalmente infiltrata – è del tutto analogo a caso in cui normativamente può trovare applicazione la misura preventiva della Sospensione temporanea, qualora si accerti che l'operatore economico abbia oggettivamente agevolato l'organizzazione criminale, senza che tuttavia risulti provata l'effettiva partecipazione criminosa o il concorso esterno e anche in assenza di un interesse o vantaggio tratto dall'ente²⁶⁴.

²⁶⁴ Sul tema v. LOTTI L., *Responsabilità da reato degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 93-94; nonché VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 4-12.

D'altro canto, poi è facile notare che, qualora si dimostri che le stesse si trovino nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad un'organizzazione mafiosa, potrebbero essere oggetto di misure di prevenzione patrimoniale proprio quelle aziende utilizzate allo scopo prevalente o esclusivo di consentire la commissione di un reato di criminalità organizzata, cui alludono tanto l'art. 16 che l'art. 24^{ter} d.lgs. 231/2001.

Per quanto concerne la prevenzione patrimoniale antimafia, essa com'è noto, nasce con la c.d. legge Rognoni-La Torre del 1982, con cui furono introdotte e disciplinate le misure del sequestro e della confisca. Tali strumenti, nell'impianto originario della disciplina, erano applicabili soltanto ai medesimi soggetti che, in quanto indiziati di appartenere a sodalizi criminali e ritenuti pericolosi socialmente, potevano essere assoggettati a una delle misure di prevenzione personale già previste dall'ordinamento.

In tal modo, si depotenziava alquanto la possibile carica ablativa dei provvedimenti patrimoniali, posto che la connessione, sia dal punto di vista procedimentale che sostanziale, con la misura personale comportava spesso come conseguenza il permanere di cospicui patrimoni illecitamente acquisiti in contesti criminali o comunque di contiguità ad organizzazioni mafiose. Attraverso una rottura di tale legame si sarebbe di contro garantita la possibilità di agire direttamente contro il patrimonio, tutte le volte che fosse stata rilevata una sproporzione tra il ricchezza detenuta e condotta di vita del titolare ovvero fornita una prova indiziaria del fatto che i beni o fossero di origine illecita o derivassero dal reimpiego di profitti illeciti. Si sarebbe peraltro consentito che, in caso di morte del proposto per l'applicazione della misura, il procedimento di prevenzione patrimoniale continuasse nei confronti degli eredi, beneficiari finali dell'illecito arricchimento realizzato dal *de cuius*.

Sulla base di tali rilievi, si è quindi avviato un percorso verso la separazione delle misure di prevenzione patrimoniali dalle personali, che – già parzialmente avviato nella prassi giudiziaria²⁶⁵ – ha visto un primo intervento legislativo in tal senso già con il Pacchetto sicurezza del 2008 per giungere poi ad una definitiva cesura con la legge n. 94 del 2009. La disciplina delle misure di prevenzione antimafia così ridisegnata è poi confluita, senza rilevanti novità, nel *corpus* del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia nel c.d. Codice antimafia.

In particolare, già dal 2008 è stato consentito di richiedere e applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali “disgiuntamente”²⁶⁶. Nonostante l’affermazione di principio, tuttavia, non è stata al contempo prevista alcuna modifica delle disposizioni sul procedimento di prevenzione, calibrato sul presupposto dell’applicazione congiunta e, quindi, non si è di fatto reso in concreto operativo un pieno ed effettivo sganciamento delle misure patrimoniali dalle personali. In particolare, l’art. 2^{ter}, primo comma, della legge n. 575 del 1965 continuava a prevedere che le patrimoniali fossero applicate «nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell’articolo 1» e il sesto comma del medesimo articolo manteneva immutato il termine di decadenza per l’applicazione delle patrimoniali, fissandolo prima della cessazione della misura personale eventualmente già disposta.

²⁶⁵ Per un esame degli approdi giurisprudenziali precedenti la riforma si rinvia a MAUGERI A. M., *Dall’actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un’unica strategia politico-criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 277-278.

²⁶⁶ Così si esprimeva il nuovo comma 6^{bis} dell’art. 2^{bis} legge n. 575 del 1965, introdotto dall’art. 10 del decreto legge 92/2008.

Unico risvolto positivo della riforma del 2008, pertanto, si individua nella possibilità, legislativamente introdotta, di continuare il procedimento di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto o di avviarlo direttamente nei confronti degli eredi, fissandosi in questa ipotesi un termine di cinque anni dal decesso. Si è peraltro consentito di procedere contro il patrimonio del defunto anche qualora costui non sia mai stato sottoposto a misura di prevenzione personale o condannato per i reati previsti nella relativa disciplina.

A seguito dell'intervento del Pacchetto sicurezza del 2008, la giurisprudenza di legittimità si è quindi trovata a dover ribadire la permanenza di un nesso di pregiudizialità tra misure personali e patrimoniali, affermando che «condizione necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, è la pericolosità per la sicurezza pubblica, che deve essere connotata dal requisito ulteriore dell'attualità, risultando evidente l'irrelevanza di pregresse manifestazioni antisociali del proposto ove non ricorressero, al momento del giudizio relativo alla loro applicazione, quei sintomi indicativi della persistenza di una condotta di vita tale da legittimare, tramite l'inflizione delle misure personali, un particolare vigilanza degli organi di pubblica sicurezza»²⁶⁷.

Rilevate le difficoltà segnalate dalla prassi successivamente alla riforma del 2008, il legislatore è nuovamente intervenuto nel 2009, modificando il comma 6 dell'art. 6bis legge n. 575 del 1965 e puntualizzando che le misure patrimoniali potessero essere disposte «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

È stato, tuttavia, osservato che non sembra si sia realizzata una definitiva “autonomizzazione” delle patrimoniali: “anche dopo quest'ulteriore riforma, non

²⁶⁷ Cass. pen., 27 gennaio 2009, n. 8466.

sarà possibile procedere al sequestro e alla confisca di un patrimonio in quanto di valore sproporzionato o in quanto risulti di origine illecita, indipendentemente da chi sia il proprietario, ma si potrà procedere solo nei confronti del patrimonio di soggetti indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale o di commettere uno dei crimini indicati nell'art. 51, comma *3bis* c.p.p. o, comunque, di soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965²⁶⁸. Unica novità risiede nel fatto che, a seguito del nuovo intervento legislativo non sarà più necessaria una valutazione di pericolosità del proposto per la patrimoniale anche nell'ipotesi in cui non si applichi la misura personale. In altri termini, sarà possibile applicare la misura patrimoniale anche quando la pericolosità del titolare del patrimonio di origine illecita non sia più attuale o comunque quando si ritenga non necessaria l'applicazione della misura personale.

²⁶⁸ Così MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 283- 289, ove peraltro si sottolinea che tale considerazione è avvalorata dalla giurisprudenza successiva all'intervento legislativo del 2009 e si segnala sul tema la pronuncia di Cass. pen., 3 febbraio 2010, n. 7937, in cui si afferma: «Ma non basta la presunzione di pericolosità che scaturisce dalla natura dell'attività delittuosa che si assume a presupposto, per ridurre il livello di verifica circa la esistenza di un complesso di elementi fattuali idonei in concreto a legittimare la considerazione del proposto come "indiziato" d'appartenenza mafiosa». Si rammenta peraltro che la stessa legge n. 94 del 2009 ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati del reato previsto dall'art. 12*quiquies* legge n. 356 del 1992, in relazione al quale si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 1994, ricordando che possa essere ritenuta compatibile con la costituzione solo quella norma che «al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto di illecita attività economica». Si precisa quindi che, se non fosse più necessario nessun accertamento di carattere soggettivo e se la presunzione dell'origine illecita del patrimonio non fosse più giustificata dalla qualità di indiziato, non solo verrebbe meno il tentativo della Corte di "salvare" le misure di prevenzione da una dichiarazione di incostituzionalità ma non si spiegherebbe neppure l'ampliamento della suddetta categoria ai soggetti che presumibilmente hanno commesso il delitto contemplato dall'art. 12*quiquies* legge n. 356 del 1992.

Con quest'ulteriore riforma, che ha consentito l'applicazione delle misure patrimoniali prescindendo dalla pericolosità sociale²⁶⁹, si è quindi passati da una visione incentrata sulla pericolosità del soggetto a un nuovo approccio basato sulla intrinseca pericolosità dei beni illecitamente acquisiti e del loro permanere in ambiente mafioso o paramafioso, col rischio che, una volta reintrodotti nel circuito economico, essi possano produrre gravi alterazioni degli equilibri del sistema e del libero funzionamento di una legale economia di mercato.

L'avvenuta cesura delle misure patrimoniali dalla personali è stata positivamente salutata da quella parte della dottrina che ha sottolineato le conseguenze positive dell'opzione legislativa anche sul versante della legittimità costituzionale del sistema generale della prevenzione, "nel senso che i beni patrimoniali, anche in un'ottica costituzionale, non richiederebbero le medesime garanzie previste per i beni personali, su cui tipicamente incide la coercizione penale"²⁷⁰. Tale aspetto è

²⁶⁹ In dottrina cfr. sempre MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 289, ove si è segnalato che l'intervento riformista ha tuttavia portato con sé il forte rischio che, eliminando ogni valutazione soggettiva sulla pericolosità del proprietario, l'irrogazione delle misure patrimoniali potrebbe giustificarsi sulla base della sola presunzione dell'origine illecita dei beni, a sua volta agganciata unicamente alla qualifica di indiziato, che, com'è noto, può derivare dalla semplice iscrizione del nome della persona sul registro degli indagati ovvero dall'instaurazione di un procedimento penale. Si suggerisce, pertanto, una ricostruzione ermeneutica che consenta l'applicazione delle patrimoniali non prescindendo del tutto dal piano soggettivo: "una volta che un soggetto ha subito (e magari scontato) una condanna oppure una misura di prevenzione personale potrà in qualunque momento diventare il destinatario di un procedimento di prevenzione patrimoniale volto all'applicazione del sequestro e della confisca dei beni di valore sproporzionato o di origine illecita".

²⁷⁰ Cfr. VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 5-6, ove peraltro si segnala che «non tutta la dottrina penalistica contemporanea condivide il favore nei confronti della prevenzione patrimoniale; anzi permangono voci tutt'altro che isolate inclini a mettere tutt'oggi in guardia dalla "frode delle etichette", a porre in evidenza una sostanziale natura 'punitiva' della stessa confisca di prevenzione, e inclini a mettere in ogni caso in risalto i persistenti punti di tensione della prevenzione patrimoniale con i classici principi "tabù" del diritto penale (e con gli stessi criteri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo per individuare la materia penale)». Si sottolinea, comunque, che "la prospettiva di una prevenzione patrimoniale *in rem*, attuata cioè

stato peraltro messo in luce anche dalla stessa Corte costituzionale, che di recente ha ribadito che garanzie “differenziate”, per il patrimonio e per la libertà personale, sono compatibili con gli assetti costituzionali²⁷¹.

Si deve sottolineare che tale mutamento di prospettiva è stato dettato dall'avvertita esigenza di minare il *core business* delle organizzazioni criminali ossia la loro capacità di accumulare ricchezza infiltrandosi nell'economia legale, esigenza che peraltro ha anche ispirato l'ampliamento dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 ai delitti di criminalità organizzata, operato dallo stesso Pacchetto sicurezza del 2009.

In riferimento ai rapporti tra d.lgs. 231/2001 e misure di prevenzione patrimoniali, ci si deve interrogare sulla possibile applicazione di tali provvedimenti anche alle persone collettive, posto che si potrebbe suggerire un'interpretazione estensiva della nozione di indiziato di partecipare ad associazione di stampo mafioso.

Siffatta ricostruzione consentirebbe indubbiamente di superare una serie di problemi connessi alla difficoltà, frequentemente riscontrata nella prassi, di individuare nella persona dell'indiziato l'effettiva titolarità o disponibilità del bene da confiscare, arginando le conseguenze dell'intestazione fittizia, fermo restando che, in ogni caso, si dovrebbero accertare gli indizi di un'attività criminale dell'ente.

Sul punto, tuttavia, si ritengono pienamente condivisibili le osservazioni di attenta dottrina²⁷² che esclude tale possibile ricostruzione ermeneutica, in quanto

indipendentemente da una condanna penale *in personam* tende oggi a guadagnare terreno addirittura in un orizzonte europeo”, sebbene, da una prima lettura della Proposta di direttiva della Commissione del 2012 e dei successivi emendamenti formulati dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo, sembrerebbe che si esiga che gli Stati membri aggancino una confisca senza condanna alle garanzie del processo penale.

²⁷¹ Cfr. Corte cost., n. 21 del 2012.

essa andrebbe inquadrata più propriamente come un'interpretazione analogica che violerebbe il fondamentale principio di tassatività.

Peraltro, attraverso la confisca contro le persone fisiche, è già largamente possibile aggredire i patrimoni delle persone giuridiche, delle imprese o di interesse aziende, nonché il patrimonio sociale, almeno nel caso in cui l'indiziato-mafioso controlli integralmente partecipazioni o azioni societarie.

A questo punto gioverà esaminare la diversa ipotesi del soggetto collettivo sano che solo occasionalmente appare contiguo ad organizzazioni criminali, ossia il caso cui in generale si rivolge la disciplina della responsabilità da reato degli enti con riferimento ai delitti di criminalità organizzata. Pressoché allo stesso paradigma imprenditoriale, come segnalato in precedenza, può essere applicata in via preventiva la misura dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34, Cod. ant.²⁷³, che prevede la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni

²⁷² V. MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico-criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 302, ove si ricorda che "Il d.lgs. 231/2001 ha solennemente sancito la valenza del principio di legalità e di irretroattività, nel senso che non sarà possibile non solo considerare le persone giuridiche responsabili per fatti non previsti come reato al momento della consumazione del fatto o per i quali non era prevista la responsabilità degli enti, ma non sarà neanche possibile applicare misure sanzionatorie non previste".

²⁷³ In particolare, l'art. 34 del D.lgs. 159 del 2011, al suo primo comma, prevede la possibilità di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, su cui emergano, a seguito di accertamenti compiuti per valutare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, sufficienti indizi per ritenere che siano direttamente o indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416*bis* c.p. o che possano, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), del Codice antimafia, qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione. La norma introduce, inoltre, "l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificare la legittima provenienza". Peraltro, a norma del secondo comma del medesimo articolo, il tribunale dispone l'amministrazione

aziendali, disposta dal Tribunale della prevenzione quando, “sulla base di sufficienti elementi”, si ritiene che le relative attività economiche agevolino oggettivamente gli interessi di soggetti in vario modo coinvolti in organizzazioni mafiose. Trattasi quindi di uno strumento la cui *ratio* è identificabile nell’intento di sottrarre al condizionamento mafioso imprese in origine sane ma in seguito almeno parzialmente infiltrate dalla criminalità. Tuttavia, dal momento che l’applicazione della misura comporta temporaneamente la sottrazione all’azienda o ad una sua articolazione della propria autonomia gestionale, si possono determinare conseguenze gravemente dannose per l’impresa, che subirà sostanzialmente un sequestro. Gioverebbe, quindi, nella prassi applicativa valorizzarne la finalità “terapeutica”, senza attribuirle scopi punitivi o repressivi che non le competono, data la forte anticipazione dell’intervento²⁷⁴.

La misura può essere disposta per un periodo massimo di sei mesi ma può essere rinnovata una sola volta per la medesima durata, per un totale di non più di dodici mesi. Alla scadenza l’autorità giudiziaria, qualora non siano riscontrati i presupposti della confisca, ha due alternative: revocare il provvedimento ovvero

giudiziarla dei beni “quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416*bis*, 629, 630, 644, 648*bis* e 648*ter* del codice penale”. Pertanto tale misura può essere applicata non solo nelle ipotesi di imprese colluse, ma anche di imprese afferenti alla c.d. contiguità soggiacente.

²⁷⁴ È stato tuttavia notato che, nonostante le sue potenzialità, l’istituto in parola è stato scarsamente utilizzato: in particolare, dalla sua nascita ad oggi, si sarebbero registrati non più di ottanta ipotesi di applicazione giudiziaria, per la maggior parte concentrate nel distretto di Palermo. Le ragioni di questo dato sono da ricercare in parte alla formulazione poco chiara dell’art. 34, in parte nella circostanza che spesso si preferisce ricorrere alle classiche e meglio note misure del sequestro e della confisca e in larga parte al fatto che la misura spesso non è concepita sul piano ermeneutico in modo del tutto coerente con le finalità di risanamento che le sono proprie. Sul punto cfr. VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014, p. 10, il quale richiama i dati riportati in GIURA G., *Dalla Sospensione all’Amministrazione giudiziaria dei beni connessi alle imprese. Un’analisi socio-giuridica dal 1992 al 2012*, ricerca condotta in collaborazione col Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Catania e col Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo.

disporre il Controllo giudiziario, ripristinando la gestione ordinaria ed al contempo imponendo all'ente, per un periodo non superiore a tre anni, una serie di obblighi di informazione.

Come è facile notare, l'istituto è ispirato da una logica fortemente preventiva: la soglia di intervento delle autorità è molto anticipata rispetto a una comprovata contiguità alla mafia vantaggiosa per l'impresa e idonea a far scattare la responsabilità penale individuale e quindi un'eventuale e connessa responsabilità amministrativa dell'ente *ex* d.lgs. 231/2001. La stessa Corte Costituzionale, del resto, nella sentenza n. 487 del 1995, ricorda che “la misura in esame ha in prima battuta una funzione meramente cautelare diretta a impedire che una determinata attività economica, che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività dei sodalizi criminali, e non necessariamente una funzione ablativa (prevista nel sistema normativo come eventuale e ancorata a ulteriori elementi probatori)”.

In altri termini, si tratta “di un intervento spiccatamente preventivo finalizzato a controllare giudiziariamente attività economico-imprenditoriali di per sé sane ma condizionate dal crimine organizzato, con l'obiettivo – ove possibile – di sottrarle all'infiltrazione inquinante e di renderle rapidamente idonee a funzionare secondo le regole del libero mercato”²⁷⁵.

In relazione ai rapporti col d.lgs. 231/2001, si deve segnalare che la normativa della responsabilità da reato degli enti conosce un istituto per certi versi analogo alla *ex* Sospensione temporanea: si fa riferimento, in particolare, al Commissariamento giudiziale, quale misura applicabile anche in via cautelare in sostituzione dell'interdizione con riferimento ad enti che svolgono un pubblico

²⁷⁵ Così VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-impres*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 9.

servizio o un servizio di pubblica necessità o quando si debbano evitare “rilevanti ripercussioni sull’occupazione”. Tali stringenti presupposti applicativi rendono quindi il campo di operatività dei due strumenti solo parzialmente sovrapponibile nel contesto del sistema antimafia.

Occorre poi richiamare un recente caso²⁷⁶ in cui la natura di fondo potenzialmente “terapeutica” – più che “chirurgicamente” ablativa – della misura dell’Amministrazione giudiziaria *ex art. 34 Cod. antimafia* è stata valorizzata ed in qualche misura agganciata a quella della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti. In particolare, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano il 15 aprile 2011 ha disposto siffatta misura per alcune filiali lombarde di una nota Società multinazionale, la TNT s.p.a., a causa del riscontro di pericolose infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle loro attività con riferimento al settore dei trasporti. Dopo circa cinque mesi, i giudici hanno ritenuto di revocare la misura, a seguito della sospensione e del seguente licenziamento dei dirigenti coinvolti nelle relazioni con i mafiosi e di quelli rimproverabili per omessa vigilanza, nonché successivamente all’adozione di un nuovo modello di organizzazione *ex d.lgs. 231/2001* puntualmente volto a prevenire le infiltrazioni mafiose.

Si tratta di un approccio particolarmente innovativo, in merito al quale è stato osservato che “il rilievo liberatorio attribuito al Modello di organizzazione al di fuori di ogni previsione normativa espressa, ha in qualche modo contagiato la logica preventiva sottostante alla Sospensione temporanea con la filosofia di fondo sottostante al diverso istituto della responsabilità degli enti”²⁷⁷.

²⁷⁶ Su tale vicenda v. VISCONTI C., *Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per le imprese infiltrate: l’esempio milanese*, in www.penalecontemporaneo.it, 2012.

²⁷⁷ VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 11.

Così stando le cose, un moderno ed efficace Modello di organizzazione *ex d.lgs. 231/2001* deve farsi carico di presidi preventivi che riducano il più possibile il rischio non solo che a carico di propri esponenti vengano elevate contestazioni a titolo di associazione mafiosa per attività svolte nell'interesse o a vantaggio della società, ma anche che le strutture aziendali subiscano passivamente tentativi di infiltrazione o sfruttamento mafiosi.

Pare infine potenzialmente condivisibile la tesi secondo la quale, posto che sul piano socio-criminologico l'art. 34 Cod. ant. e il d.lgs. 231 mostrano di essere suscettibili di intervenire nelle medesime situazioni di fatto – ossia nei casi di imprese contigue alla mafia – in prospettiva *de lege ferenda*, si suggerisce un intervento riformatore che possa eliminare la connotazione *ante delictum* della ex Sospensione temporanea trasformandola in sanzione applicabile all'ente, in modo da assicurare il rispetto dei diritti e delle garanzie propri della materia penale in sede di applicazione della misura²⁷⁸.

2. La normativa in tema di informativa prefettizia e il rilievo dei modelli di organizzazione ex d.lgs. n. 231 del 2001.

La legislazione antimafia vigente prevede un ampio complesso di strumenti normativi volti a contrastare le infiltrazioni mafiose nell'economia, strumenti il cui impiego può anche prescindere dalle concettualizzazioni strettamente penalistiche in quanto funzionali ad anticipare l'intervento delle autorità in situazioni di fatto nelle quali la differenza tra contiguità compiacente e contiguità soggiacente è pressoché irrilevante. Si allude, tra l'altro, all'Informazione antimafia, per il cui rilascio il Prefetto competente deve

²⁷⁸ Cfr. RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, pp. 255-272.

attestare la “sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”.

L’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, in particolare, viene previsto per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, i concessionari di opere pubbliche, nonché per le stazioni uniche appaltanti e per i contraenti generali. Tutti questi soggetti, a mente dell’art. 83 del D.lgs. 159 del 2011, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici” qualora si superino le soglie di valore indicate dalla legge.

Il Codice antimafia mantiene la previgente distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67, derivanti dall’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna – anche non definitive ma confermate in grado di appello – per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata, indicati nell’art. 51, comma 3*bis*, c.p.p. L’informazione antimafia, invece, comprende, come si è detto, anche l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione.

Per rilasciare la comunicazione o l’informazione antimafia, il Prefetto potrà attingere i dati attraverso il collegamento informatico del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno o effettuare accessi presso le aziende per cui si richiede la documentazione. Il prefetto valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte

o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, il prefetto emette l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato. All'audizione si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

Il codice elenca una serie di situazioni tipiche a carattere indiziante²⁷⁹ che, se corroborate da ulteriori elementi, possono evidenziare una contiguità

²⁷⁹ In particolare sono situazioni indizianti:

- proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- esistenza di provvedimenti di condanna, anche non definitiva, per reati strumentali all'attività delle associazioni criminali, unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa agevolare, anche in modo indiretto, le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata;
- provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il rinvio a giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, per i reati di estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), riciclaggio (art. 648*bis* c.p.), associazione mafiosa (art. 416*bis* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il rinvio a giudizio o recanti una condanna, anche non definitiva, per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta di contraente (353*bis* c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640*bis* c.p.) o per le fattispecie previste dall'art. 12*quinqüies* del d.l. 306/1992 convertito in legge n. 356 del 1992;
- l'omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi, per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 38 del Codice degli appalti, anche laddove non sottoposti a giudizio o a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- sostituzioni negli organi sociali o nella rappresentanza legale di società ovvero nella titolarità di quote societarie nonché nella titolarità di imprese individuali, effettuate dai conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari precedentemente indicati, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia;
- accertamento di plurime violazioni, reiterate nell'arco di cinque anni, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 legge n. 136 del 2010.

dell'impresa con l'organizzazione mafiosa e giustificare un'informazione interdittiva che preclude all'azienda la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai fini del rilascio della documentazione sono sottoposti a verifica un ampio numero di soggetti afferenti all'impresa, a seconda che si tratti di imprese individuali, associazioni, società di capitali consorzi con o senza attività esterna e società di persone. Tra i soggetti sottoposti a verifica, si include peraltro chi svolga funzioni Organismo di vigilanza *ex* d.lgs. n. 231/2001. L'informazione antimafia deve tener conto anche dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica.

Si prevede, infine, che le informazioni interdittive devono essere comunicate in via telematica anche: alla Direzione nazionale antimafia; alla Camera di commercio del luogo dove ha sede l'impresa; all'Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici; all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la valutazione del "rating di legalità" delle imprese; ai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti; agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

La disciplina sull'informazione antimafia, al pari della misura dell'amministrazione giudiziaria *ex* art. 34 Codice antimafia e delle norme sulla responsabilità da reato degli enti, può interessare aziende sostanzialmente sane che occasionalmente possono essere infiltrate dalla mafia. Al pari della *ex* Sospensione temporanea, tuttavia, presupposto dell'intervento dell'autorità sono elementi di carattere indiziario sul tentativo di condizionamento mafioso che possono giustificare, nel caso di informazione interdittiva, l'inibizione dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e, nell'ipotesi dell'art. 34

cod. ant., l'interruzione temporanea dell'autonomia gestionale dell'impresa e l'assoggettamento al controllo giudiziario.

A differenza del caso in cui si contesti all'azienda l'illecito da reato *ex d.lgs. 231 del 2001*, nei casi appena considerati non è necessario dar prova dell'avvenuta commissione della partecipazione (o del concorso) ad associazione mafiosa nell'interesse o vantaggio dell'ente: si tratta di misure animate da una logica eminentemente preventiva tesa a sventare sul nascere ogni possibile ingerenza dei sodalizi criminali sui mercati legali ma che sicuramente alterano gli ordinari meccanismi di svolgimento dell'attività economica del soggetto da esse interessato.

Anche rispetto all'ipotesi di informazione antimafia interdittiva può comunque assumere rilievo la normativa del *d.lgs. 231/2001*, soprattutto con riferimento al valore da attribuire ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, anche in questo campo potrebbe trovare spazio una ricostruzione creativa ed innovativa, che coniughi le buone prassi attivate in azienda con la valutazione da operare per fornire l'informazione. Sulla falsariga di quanto sostenuto dai giudici milanesi in sede di revoca della misura dell'Amministrazione giudiziaria *ex art. 34* nel già segnalato caso TNT s.p.a., si potrebbe cioè ritenere che il Prefetto possa salutare positivamente l'adozione, da parte di un'azienda che ha subito un tentativo di infiltrazione, di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i delitti di criminalità organizzata e ancor prima a scongiurare il rischio di possibili condizionamenti mafiosi dell'attività d'impresa.

Di questa possibile ricostruzione si è tenuto conto nella redazione del modello di organizzazione volto a prevenire i delitti di criminalità organizzata per un'azienda operante in Emilia nel campo della produzione e vendita di

prodotti per l'edilizia e della costruzione d'infrastrutture attraverso la partecipazione ai lavori pubblici e privati.

L'attività dell'impresa era, infatti, stata radicalmente compromessa a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Reggio Emilia di un'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 10 del dpr. n. 252/1998, per sospetto pericolo di infiltrazioni mafiose a causa principalmente dell'intervenuto affidamento di subappalti a imprese ritenute contigue alla criminalità organizzata.

L'interdittiva, unitamente agli atti di sospensione dell'efficacia dei contratti pubblici emessi a seguito dell'emissione del provvedimento prefettizio, sono stati impugnati dalla società innanzi al TAR Emilia Romagna, chiedendone l'annullamento. Il giudice amministrativo ha accolto le istanze, annullando gli atti impugnati e ritenendo che il quadro indiziario rappresentato nell'interdittiva non potesse sorreggere, in modo logico e non contraddittorio, il provvedimento adottato.

Nell'imminenza del riavvio dei lavori, il Prefetto di Reggio Emilia, tuttavia, ha emanato una "nuova" Informazione interdittiva riproducendo il medesimo quadro di sospetti di infiltrazione. L'interdittiva e i conseguenti atti di sospensione dell'efficacia dei contratti pubblici, sono stati nuovamente impugnati dall'azienda innanzi al Tar, che, dopo aver negato la sospensione cautelare dei provvedimenti, ha rigettato il ricorso, affermando che la "minuziosa e capillare confutazione di ogni singola affermazione contenuta nell'atto prefettizio" contenuta negli scritti difensivi, sarebbe "un'operazione di confutazione non consentita, con riferimento all'interdittiva prefettizia antimafia, trattandosi di un atto che non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche e indiziarie".

La società, a questo punto, riservata ogni impugnazione della sentenza, ha deciso di rafforzare tutti gli strumenti di “prevenzione” contro il rischio di infiltrazioni mafiose da essa adottati (codice di condotta antimafia, codice etico, modello organizzativo con relative procedure operative che recepiscono i contenuti dei protocolli di legalità adottati dalle Prefetture), e di dotarsi di un nuovo modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001* teso a prevenire le infiltrazioni mafiose, chiedendo al contempo alla Prefettura di revocare l’interdittiva antimafia.

3. Nuove strategie di prevenzione “partecipata” delle infiltrazioni criminali nell’economia: prospettive future degli strumenti per recidere il nodo mafie imprese

Dall’analisi fin qui condotta emerge una nuova tendenza che sempre più temerariamente sta prendendo piede nel campo dell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa ed economica in generale: anticipare quanto più possibile la soglia dell’intervento statale e prevedere nuovi strumenti che favoriscano la collaborazione dei privati alle strategie preventive delle infiltrazioni criminali nell’economia.

Per vero, l’intervento ablativo sui patrimoni illeciti di matrice mafiosa continua ancora oggi ad essere realizzato al di fuori dell’ambito strettamente penale, e, in particolare, si radica nell’alveo del procedimento di prevenzione, potenziato dalla recente scissione tra misure personali e reali, operata dai Pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009. Il sequestro e la confisca di prevenzione, quindi, rappresentano le principali armi per incidere sul condizionamento mafioso dell’economia legale privando, al contempo, i soggetti afferenti a sodalizi mafiosi dei beni illecitamente acquisiti, compresi talora interi compendi aziendali.

Com'è noto, il sistema penale – il quale pure contempla specifici strumenti ablativi con riguardo al sottosettore della criminalità organizzata, come la confisca *ex art. 12sexies* legge n. 356 del 1992 – e quello della prevenzione antimafia operano autonomamente e parallelamente, senza che siano previste specifiche regole di priorità d'intervento dell'uno o dell'altro comparto normativo. La medesima considerazione oggi può essere estesa anche alla disciplina della responsabilità da reato degli enti, che si inserisce in modo autonomo nel quadro dei preesistenti istituti preventivi approntati dall'ordinamento giuridico per recidere le pericolose connessioni tra criminalità e imprese.

In tale panorama, pertanto, l'opzione dello strumento cui ricorrere è sostanzialmente affidata all'interprete che dovrà – o meglio dovrebbe – affidarsi a principi pragmatici di opportunità e ragionevolezza, sebbene potrebbe cedere alla tentazione di compiere valutazioni sul piano economico-utilitaristico, piuttosto che su quello giuridico-normativo.

Come si è visto, infatti, il sottosistema normativo del d.lgs. 231, in chiave repressiva, fornisce nuovi mezzi in grado di favorire il recupero dei patrimoni connessi all'esercizio di attività illecite e colpire il vantaggio economico conseguito dalle imprese contigue ad associazioni mafiose. Si prevede, infatti, la possibilità di confiscare il provento del reato (anche nella forma per equivalente) non solo in chiave sanzionatoria ma anche in via cautelare o, addirittura, anche nel caso in cui l'ente risulti estraneo al fatto di reato e vada conseguentemente esente da responsabilità.

Orbene, è facile avvedersi delle plurime possibili sovrapposizioni e interferenze tra tali strumenti e le tradizionali misure contemplate dalla legislazione penale antimafia. Si pensi, tra l'altro, all'identità della situazione di fatto in cui potrebbero in astratto applicarsi in via cautelare ad un'azienda tanto le misure

interdittive previste dal d.lgs. 231/2001, quanto il sequestro in vista di una confisca *ex art. 12 sexies*. L'opzione per l'una o per l'altra misura non è esente da conseguenze pratiche: mentre le misure cautelari *ex d.lgs. 231/2001* determinano l'interruzione dell'esercizio dell'attività, il sequestro comporta una cautelativa sottrazione ai mafiosi della gestione imprenditoriale, consentendone tuttavia la prosecuzione sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

In simili casi, quindi, in assenza di precisi criteri normativi, la scelta potrà in concreto dipendere meramente dall'opportunità che una data impresa continui o meno ad operare.

Al di là delle questioni suscitate a livello teorico dall'estensione ai delitti di criminalità organizzata della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti, occorre anche interrogarsi sul reale impatto pratico che ha avuto la novella del 2009. Sul punto, deve segnalarsi che non si è ancora consolidato un significativo ricorso, sul piano sanzionatorio, alla disciplina della responsabilità da reato degli enti da parte della magistratura antimafia, almeno non al punto di ridurre il ricorso ai tradizionali istituti del sequestro e della confisca c.d. allargata.

Tale *trend* è principalmente motivato dalla scarsa effettività della disciplina sulla responsabilità degli enti, posto che, tra l'altro, l'adozione dei modelli organizzativi è meramente facoltativa al pari dell'esercizio dell'azione per l'illecito amministrativo dipendente da reato. La normativa antimafia, peraltro, si caratterizza da tempo come "sottosistema speciale", costituendo un complesso normativo sostanzialmente efficace e all'avanguardia nel quadro internazionale ed essendo complessivamente dotato anche di un notevole impatto simbolico.

Pare quindi doversi condividere l'opinione secondo cui la possibilità per il giurista pratico di disporre di un consolidato sottosistema specialistico nonché le minori garanzie previste dal procedimento di prevenzione abbiano indotto la magistratura a sottovalutare le potenzialità dell'applicazione del d.lgs. 231 nello

specifico comparto della criminalità organizzata²⁸⁰. In particolare, come segnalato in precedenza, nell'ipotesi in cui reato-presupposto sia il delitto di associazione mafiosa si registrano ancora oggi isolati casi giurisprudenziali, per lo più riferiti a imprese del tutto “nelle mani” dell'organizzazione mafiosa, ossia a quelle stesse situazioni considerate eccezionali e residuali nel sistema del decreto.

Certamente sono ancora trascorsi pochi anni per giungere a “verdicti definitivi” sull'applicazione giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli enti per i delitti di criminalità organizzata, tuttavia gli elementi di cui ad oggi si dispone non consentono di prevedere future inversioni di tendenza.

Grazie alle occasioni di incontro e confronto con la Procura di Milano, cui si è partecipato durante l'attività di studio e ricerca che ha consentito l'elaborazione del presente lavoro, è emerso infatti da parte degli operatori del diritto ad essa afferenti un tendenziale atteggiamento sfavorevole al ricorso al sistema della responsabilità degli enti, soprattutto relativamente alla fase delle indagini preliminari, sulla scorta della considerazione che, in tale contesto, anche il tradizionale sequestro preventivo consente di sospendere l'attività di enti infiltrati dalla criminalità.

In tale panorama, pare pienamente condivisibile la preoccupazione che, se tale opinione dovesse in generale consolidarsi nella prassi antimafia, si finirebbe per disincentivare le imprese dall'adottare idonei protocolli organizzativi ed operativi per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata al proprio interno, con la conseguenza di azzerare i notevoli effetti benefici di cui invece l'ordinamento potrebbe avvantaggiarsi se i modelli di organizzazione elaborati

²⁸⁰ Si allude alle considerazioni espresse da VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 14.

motu proprio dalle aziende divenissero un innovativo strumento preventivo di collaborazione tra settore pubblico e privato²⁸¹.

D'altro canto, l'aspetto maggiormente innovativo e interessante della nuova disciplina consiste proprio nella previsione dell'esonero di responsabilità per gli enti che si dotano ed attuano efficacemente un *compliance program* idoneo rispetto alla struttura aziendale e volto alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal decreto. In tal modo, soprattutto con riferimento al settore dei delitti previsti dall'art. 24^{ter}, di fatto si promuove una nuova strategia che si potrebbe definire di "prevenzione partecipata" – tra Stato e enti privati – delle infiltrazioni criminali nell'economia.

Si ritiene infatti pienamente condivisibile l'osservazione secondo cui saremmo in presenza di un istituto "in qualche modo riconducibile a un *trend* più generale nell'ambito della prevenzione dei reati, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Si allude al fatto che nel nostro sistema, come in altri, si fa sempre più strada l'idea che l'autorità statale non può ormai fare a meno di condividere in varia misura l'attuazione delle politiche di controllo della criminalità con altri attori pubblici e/o privati: per ragioni economiche (sostenimento dei costi), ma anche quale riflesso di una lenta e chiaroscurale trasformazione della stessa *governance* del rischio criminale nelle democrazie contemporanee"²⁸².

Al pari di quanto accade nel settore della prevenzione patrimoniale, la logica di fondo del d.lgs. 231/2001 è – almeno in parte – quella di anticipare l'intervento ad uno stadio in cui non si è ancora accertato né realizzato alcun illecito. Tuttavia, se presupposto per l'applicazione di una misura preventiva

²⁸¹ Cfr. sempre VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 15.

²⁸² Cfr. VISCONTI C., *Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per le imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2012, p. 6.

reale è comunque la presenza di indizi che facciano presumere l'origine illecita di taluni patrimoni, il d.lgs. 231/2001 “consiglia” alle aziende di adottare comportamenti virtuosi, attivandosi ancor prima che si ravvisi un vero e proprio tentativo di condizionamento mafioso, in modo da autoregolamentarsi e dotarsi di presidi adeguati a prevenire ed evitare di essere vulnerabili al contagio criminoso. Orbene, siamo di fronte ad una disciplina con finalità eminentemente preventiva: non solo si anticipa l'intervento ad un momento in cui la vita dell'ente è del tutto fisiologica ma si richiede al privato di “collaborare” con le autorità nella prevenzione dell'inquinamento malavitoso dell'economia lecita.

L'adozione da parte delle imprese di appositi modelli organizzativi *ex* d.lgs. 231/2001, in seguito all'inserimento dei delitti di mafia nel catalogo dei reati-presupposto, può quindi correttamente inquadrarsi “entro la comune cornice della «sicurezza partecipata» tra pubblico e privato nel campo della «profilassi aziendale» contro le infiltrazioni mafiose”²⁸³, cornice in cui pure campeggiano l'istituto della *ex* Sospensione temporanea, oggi disciplinata dall'art. 34 Cod. ant., nonché gli istituti della prevenzione amministrativa, con particolare riguardo all'informazione interdittiva emessa dal prefetto competente nel caso in cui si accertino “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 84, comma 4, Cod. ant.).

Ad essi, da ultimo, è stata aggiunta – ad opera dell'art. 32 d.l. 90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – una nuova ipotesi di commissariamento dell'ente. Si tratta di una misura collocata tra le maglie di un provvedimento che, secondo il Governo, sarebbe generalmente teso ad “introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici”. In particolare, l'art.

²⁸³ Cfr. sempre VISCONTI C., *Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per le imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2012, p. 6.

32 cit., rubricato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”, consente al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di chiedere l’intervento del Prefetto competente perché siano rinnovati gli organi sociali a cura dell’impresa stessa ovvero – in caso di inottemperanza alla richiesta protrattasi per oltre trenta giorni – mediante la nomina prefettizia di un numero non superiore a tre amministratori.

La misura può trovare applicazione nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale per una delle fattispecie corruttive richiamate dall’art. 32, ovvero *ante delictum*, qualora si ravvisino “situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale”. La formulazione estremamente vaga e atecnica della norma ha già suscitato le prime critiche della dottrina²⁸⁴, che ha rilevato come essa lasci ampi margini di discrezionalità in sede applicativa, non escludendo la possibilità che la misura possa trovare applicazione anche nel caso in cui l’impresa sia indiziata di reati diversi da quelli contemplati dal medesimo art. 32, accavallandosi potenzialmente con altri istituti come la responsabilità da reato degli enti o le misure di prevenzione antimafia.

In ogni caso, da un primo approccio, risulta chiaro che lo strumento possiede una chiara natura preventiva e cautelare – non prevedendosi alcuna garanzia procedurale né l’intervento della magistratura – e richiede ancora una volta la collaborazione dell’impresa destinataria dell’intervento.

²⁸⁴ Cfr. sul tema SGUBBI F. – GUERINI T., *L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 2014, ove peraltro si analizza il primo caso di applicazione della misura relativo al commissariamento della Maltauro S.p.a., vincitrice di un appalto relativo alla predisposizione del sito per l’Expo 2015.

Come si è più volte notato, ciò avviene anche riguardo l'adozione del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001. Essa, come già ricordato, non è obbligatoria a livello formale, ma lo diviene sul piano sostanziale, posto che il decreto crea un sistema di incentivi tali da rendere molto più elevato il costo-opportunità legato all'opzione di non dotarsene. Gli effetti positivi dell'adozione del Modello, peraltro, come si è visto, potrebbero non esaurirsi all'interno della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti, posto che in via di prassi essa potrebbe essere valutata favorevolmente ai fini della revoca della misura dell'Amministrazione giudiziaria (ex Sospensione temporanea) o della revoca di un'interdittiva antimafia.

La rilevanza attribuita al Modello organizzativo, in altri termini, potrebbe essere estesa nell'ambito di ulteriori istituti preventivi previsti dalla legislazione antimafia al fine di sottrarre imprese di per sé lecite all'area grigia di connivenze con le trame criminali, rendendole in grado di tornare rapidamente ad operare liberamente sul mercato o ad intrattenere rapporti economici, previamente inibiti, con la pubblica amministrazione. Del resto, il già segnalato caso TNT s.p.a. rappresenta – con riferimento alla revoca della misura prevista dall'art. 34 Cod. ant. – proprio il primo esempio di questa innovativa tendenza a valorizzare sul piano empirico l'adozione del modello 231 al di fuori del rilievo che la legge gli attribuisce, potenziando ed arricchendo di nuove implicazioni empiriche il complesso degli strumenti attivabili per dirimere gli intrecci inquinanti tra mafia e imprese nell'area grigia della contiguità.

Le considerazioni fin qui svolte inducono ad una riflessione conclusiva in una prospettiva *de lege ferenda*: si ritiene, infatti, di poter suggerire un esplicito intervento del legislatore, volto a potenziare l'effettività e le possibili *chance* di applicazione del d.lgs. 231 del 2001, consistente nell'introduzione di un espresso obbligo di adozione dei modelli organizzativi e nell'attribuzione agli stessi di una valenza non solo sul piano dell'esonero da responsabilità per l'illecito commesso

a favore dell'ente ma anche ai fini della valutazione delle buone prassi attivate in azienda in relazione all'applicazione di ulteriori misure preventive antimafia.

In assenza di un'espressa opzione normativa e in presenza di una scarsa elaborazione giurisprudenziale sul tema, non rimane che affidarsi all'attività di promozione dei *compliance programs* ad opera delle associazioni di categoria, nella speranza che in futuro possano adeguatamente replicarsi i moduli particolarmente pregnanti manifestati nel settore della lotta all'estorsione.

Conclusioni

Il presente lavoro ha evidenziato come il d.lgs. 231 del 2001, lungi dal tradursi in una mera declaratoria dell'ulteriore disvalore che si attribuisce alla commissione di taluni illeciti penali, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nel quadro della repressione e della prevenzione penale, soprattutto con riferimento alle fattispecie espressione della criminalità organizzata di stampo mafioso. Se infatti la *ratio* principale della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti inizialmente si identificava con l'intento di prevenire la commissione di reati di corruzione o concussione – soprattutto se aventi carattere di transnazionalità – a vantaggio di soggetti collettivi, oggi può ritenersi che la normativa in parola possa fornire anche nuovi strumenti di lotta contro la criminalità mafiosa, soprattutto sul versante degli strumenti di contrasto all'illecito arricchimento patrimoniale dei sodalizi.

Del resto, le nuove frontiere della legislazione antimafia non possono che mirare a recidere ogni legame tra mafia e imprese, dal momento che sempre più frequentemente il principale sostentamento delle *societas sceleris* non deriva dal compimento di veri e propri illeciti ma dal reimpiego di capitali e risorse in attività almeno formalmente legali²⁸⁵.

Invero, per agire sul versante del legame tra mafie ed economia, ancor prima dell'introduzione della responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata, l'ordinamento giuridico offriva un variegato ventaglio di strumenti di contrasto ed aggressione ai patrimoni malavitosi, sempre più spesso reinvestiti dalle associazioni criminali ed immessi nel circuito dell'economia legale al fine di “ripulirli” ed incrementarli. Nel quadro della normativa antimafia si

²⁸⁵ Sul punto si veda la puntuale analisi condotta da SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli Editore, 2011, pp. 3-48.

prevedevano già, infatti, un vasto arsenale di misure a carattere preventivo, oltre che apposite fattispecie incriminatrici.

Come si è visto, peraltro, è possibile individuare una connessione sostanziale tra l'ambito di operatività della disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e quello del sistema della responsabilità da reato degli enti: le misure reali e la confisca *ex* d.lgs. 231/2001 rappresentano due tipologie di strumenti a potenzialità ed efficacia crescente nel contesto dell'ampio armamentario che può essere impiegato dagli organi giudiziari nell'ottica del contrasto alla criminalità d'impresa e al "processo di industrializzazione e finanziarizzazione"²⁸⁶ delle associazioni mafiose. In particolare, mentre le misure di prevenzione agiscono soprattutto sul versante dell'impresa *tout court* mafiosa, per stroncare il fenomeno dell'illecito accumulo di ricchezze da parte delle organizzazioni criminali, gli strumenti cautelari e sanzionatori previsti dal d.lgs. 231/2001 – che per effetto del nuovo Pacchetto sicurezza del 2009 sono applicabili anche nelle ipotesi di criminalità organizzata (art. 24*ter*) – possono essere utilmente impiegati soprattutto con riferimento ai casi in cui enti sostanzialmente sani siano solo occasionalmente inquinati e macchiati di mafiosità.

Con riferimento ai casi da ultimo considerati, in cui le forme dell'infiltrazione mafiosa non pregiudicano la sostanziale integrità dell'azienda (e quindi non giustificano l'adozione di provvedimenti ablativi), si è avuto modo di segnalare che potrebbero costituire utili presidi normativi per l'intervento della magistratura sia la misura di prevenzione della *ex* Sospensione temporanea, oggi disciplinata dall'art. 34 Cod. ant., sia la responsabilità da reato degli enti.

²⁸⁶ Cfr. DE LISI L.C., *L'accumulo primario di ricchezza*, in DE LEO G. – STRANO M. – PEZZUTO G. – DE LISI L.C., *Evoluzione mafiosa e tecnologie criminali*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 190-191.

Mediante il ricorso a tali strumenti, infatti, si riuscirebbe, da un lato, a bloccare l'ingerenza criminale nell'attività d'impresa e, dall'altro, a salvaguardare la sopravvivenza dell'azienda, consentendone nel più breve tempo possibile il reingresso sul mercato, a condizione che si doti dei presidi necessari per prevenire ulteriori future infiltrazioni mafiose. È stato, tuttavia, possibile constatare che nell'ambito dei repertori della giurisprudenza sono pressoché assenti i casi di applicazione tanto dell'istituto della ex Sospensione temporanea quanto della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

Questo scarso impatto pratico non può di certo ricondursi all'assenza di ipotesi empiriche in cui gli istituti considerati sarebbero suscettibili di applicazione, posto che dall'analisi sociologica emerge chiaramente che la vasta gamma dei rapporti tra mafie e imprese sia solo in minima parte riconducibile a forme di compenetrazione profonda e di sostanziale identificazione tra gli interessi del sodalizio e quelli dell'ente economico, ossia a casi in cui si rinverrebbero i presupposti per l'irrogazione delle misure ablative del sequestro e della confisca.

Più facilmente la ragione di simili conseguente sul piano operativo è da ricercare nel prevalente atteggiamento di sfiducia in tali mezzi "terapeutici" manifestato dagli attori giudiziari, inclini ad optare direttamente per massicci interventi "chirurgici" nei confronti delle aziende coinvolte da infiltrazioni criminali, ossia mirando comunque al recupero dei patrimoni in odore di mafiosità a prescindere dal sottile ma non irrilevante confine tra contiguità compiacente e contiguità compiacente.

L'intervento giudiziario, in realtà, dovrebbe mirare al prevalente obiettivo di scindere le connessioni e i collegamenti tra imprese – anche solo parzialmente e sporadicamente – inquinate e criminalità mafiosa, nella logica del potenziamento e della promozione delle nuove strategie di prevenzione

partecipata, tra Stato e soggetti privati, delle infiltrazioni criminali dell'economia, in cui si colloca la predisposizione, *ex d.lgs. 231/2001*, di un'idonea *compliance* organizzativa diretta a scongiurare il rischio di future ingerenze illecite nell'attività d'impresa.

Una simile strategia di intervento potrebbe consentire di realizzare molteplici risultati positivi. In primo luogo si potrebbe, infatti, arginare il rischio che si proceda al sequestro in casi ove poi non si ravvisino successivamente i presupposti della confisca, con effetti negativi devastanti e spesso irreversibili – quantomeno sul piano reputazionale – per le aziende coinvolte. Tale rischio, peraltro, aumenta considerevolmente per le aziende “sane” operanti in comparti economici o in aree territoriali ad alta densità di condizionamento mafioso, le quali potrebbero più facilmente essere soggette all'ingerenza criminale e, per tale ragione, essere impropriamente sottoposte a misure dalla carica maggiormente afflittiva, con conseguenze durature e ad ampio spettro.

Per altro verso, si potrebbe evitare che una ampia area di contiguità imprenditoriale alle mafie si sottragga al controllo giudiziario o magari venga intercettata da misure sanzionatorie solo quando il condizionamento mafioso abbia raggiunto un grado di radicamento tale da pregiudicare definitivamente ogni *chance* di risanamento aziendale.

Una maggiore applicazione giurisprudenziale del d.lgs. 231/2001 in relazione al settore dei delitti previsti dall'art. 24^{ter}, consentirebbe, infine, di valorizzare l'aspetto maggiormente innovativo e interessante della nuova disciplina, consistente proprio nella previsione dell'esonero di responsabilità per gli enti che si dotano ed attuano efficacemente un *compliance program* idoneo rispetto alla struttura aziendale e volto alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal decreto. Diversamente, si finirebbe per disincentivare le imprese dall'adottare idonei protocolli organizzativi ed operativi per la prevenzione delle infiltrazioni

della criminalità organizzata al proprio interno, con la conseguenza di azzerare i notevoli effetti benefici di cui invece l'ordinamento potrebbe avvantaggiarsi se i modelli di organizzazione elaborati *motu proprio* dalle aziende divenissero un innovativo strumento preventivo di collaborazione tra settore pubblico e privato²⁸⁷.

Su un diverso piano, in generale è possibile poi notare che l'attuale quadro della disciplina antimafia conserva una natura frammentaria, essendo caratterizzato dal potenziale sovrapporsi di istituti diversi nelle aree in cui si renda necessario l'intervento delle autorità. Da ciò scaturisce una forte esigenza di sistematizzazione e razionalizzazione, necessità che il D.lgs. 159 del 2011 ha assolto solamente – e neppure pienamente – con riferimento al comparto della prevenzione antimafia, ancora una volta perdendo l'occasione di compiere una revisione organica della materia, in grado di coniugare funzionalità e garantismo e di approntare un sistema normativo generale di prevenzione e repressione della criminalità organizzata, frutto di una complessiva visione d'insieme e di una strategia politico-criminale unitaria.

L'attuale coesistenza di una pluralità di sottosistemi autonomi e indipendenti, afferenti non solo al diritto penale ma anche al campo amministrativo, è il risultato dello stratificarsi nel tempo di una molteplicità di interventi normativi settoriali, talora a carattere emergenziale o adottati sulla spinta di sollecitazioni sovranazionali, in cui si inserisce, da ultimo, a pieno titolo la novella del d.lgs. 231/2001 operata dal Pacchetto sicurezza del 2009.

Come è stato appropriatamente osservato, nel complesso ed ambiguo panorama normativo che ne è derivato “questi strumenti rischiano di somigliare ad attrezzi

²⁸⁷ Cfr. sempre VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, p. 15.

di diversa epoca e di diverso pregio tecnico, affastellati un po' alla rinfusa in una medesima pur ricca cassetta”²⁸⁸.

Rinunciando alla teutonica impresa di realizzare una soddisfacente sistematizzazione della materia, si potrebbe suggerire di adottare un atteggiamento schiettamente pragmatico che consenta di applicare l'istituto che, tra i vari strumenti normativi disponibili, si adatti meglio alle caratteristiche del caso concreto, senza la necessità di una previa predisposizione di regole o schemi che possano in qualche modo indirizzare l'opzione dell'operatore di diritto²⁸⁹.

Tale atteggiamento, tuttavia, dovrebbe tenere in debita considerazione tutti e non solo alcuni degli istituti approntati dall'ordinamento giuridico per prevenire il rischio di depotenziare sul piano applicativo l'efficacia degli interventi del legislatore. Ed è proprio siffatta tendenza che, come si è segnalato, è stata purtroppo riscontrata nella seppur breve e recente prassi giurisprudenziale a scapito dell'applicazione delle norme sulla responsabilità da reato degli enti in relazione ai delitti di criminalità mafiosa.

Le considerazioni fin qui svolte inducono ad una riflessione conclusiva in una prospettiva *de lege ferenda*: si ritiene, infatti, di poter suggerire un esplicito intervento del legislatore, volto a potenziare l'effettività e le possibili *chance* di applicazione del d.lgs. 231 del 2001, sul piano generale e con specifico riguardo al comparto della criminalità organizzata.

²⁸⁸ L'osservazione è di VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014, p. 13.

²⁸⁹ In altri termini, si tratterebbe di riferirsi semplicemente al noto *paradosso del millepiedi*: “per non inciampare è meglio non chiedersi la precisa sequenza in cui vanno mossi i piedi”, che viene espressamente citato da VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014, p. 13, che si richiama a MELILLO G., *La responsabilità da reato degli enti. Forme di criminalità, tipologie di enti e risposta sanzionatoria*, intervento tenuto al convegno “*Strumenti di prevenzione della criminalità d'impresa e della criminalità mafiosa. Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità*”, Palermo, 19 e 20 novembre 2010.

Sarebbe auspicabile, in primo luogo, rendere doverosa (e non solo facoltativa) a livello normativo l'adozione dei modelli organizzativi nonché, sul versante procedurale, ribadire l'operatività anche in quest'ambito del principio di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale, in modo da consentire alla disciplina di esplicare un maggiore impatto deterrente e da "imporla" all'attenzione delle autorità giudiziarie.

Si potrebbe poi attribuire ai *compliance programs* una valenza, non solo sul piano dell'esonero da responsabilità per l'illecito commesso a favore dell'ente, ma anche ai fini della valutazione delle buone prassi attivate in azienda in relazione alla revoca di ulteriori misure preventive antimafia, come l'ex Sospensione temporanea (art. 34 Cod. ant.) o l'informazione interdittiva antimafia (art. 84 Cod. ant.).

Sul tema si richiama, peraltro, la necessità avvertita dalla più avveduta dottrina penalistica e segnalata anche nella Relazione finale presentata dalla "Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata", nominata con D.M. 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, di procedere ad una complessiva rivisitazione del sistema della prevenzione patrimoniale, nel cui ambito si inserisce un'innovativa proposta di modifica tendente "all'obiettivo di modulare in maniera più moderna e flessibile il preesistente istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche (artt. 3 *quater* e 3 *quinqües*, l. 575/1965), ridenominato più di recente "Amministrazione giudiziaria" dall'art. 34 del Codice Antimafia.

Nella revisione proposta dalla Commissione, l'istituto in parola assume un rilievo di più ampio respiro e si sviluppa in una cornice di innovazione che include la previsione del potenziamento della figura del controllo giudiziario, con la duplice

finalità di assicurare la continuità dell'attività d'impresa e, al contempo, di “depurarla” dal condizionamento criminale.

Attualmente tale istituto svolge una funzione prettamente ancillare alla ex Sospensione temporanea, potendo essere disposto soltanto in sede di revoca di quest'ultima per un periodo di tre anni. La Commissione suggerisce, tra l'altro, di prevedere che la misura possa avere ad oggetto prescrizioni più stringenti, tra cui, ad esempio, l'eventuale allontanamento di dirigenti, dipendenti e collaboratori a seguito del riscontro di collegamenti con gruppi criminali, oppure l'adozione di idonee misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. In tal modo, da un lato, si formalizzerebbe sul piano positivo una possibile commistione tra l'ambito di operatività della misura preventiva e quello del sistema 231, dall'altro, si consentirebbe di favorire e amplificare gli effetti positivi derivanti dall'adozione di un'idonea *compliance* aziendale.

In secondo luogo, occorrerebbe consentire al tribunale di disporre la misura non soltanto a seguito della ex Sospensione temporanea, ma anche in sostituzione della stessa, qualora si accerti la sussistenza nei riguardi di un concreto pericolo di condizionamenti o infiltrazioni criminali nell'impresa.

In assenza di un'espressa opzione normativa ed in presenza di una scarsa elaborazione giurisprudenziale sul tema, non rimane che affidarsi all'attività di promozione dei *compliance programs* ad opera delle associazioni di categoria, nella speranza che in futuro possano adeguatamente replicarsi i moduli particolarmente pregnanti manifestati nel settore della lotta all'estorsione.

Bibliografia

AA. VV., *Relazione della “Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata”, nominata con D.M. 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca*, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.

AA.VV., *Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali dopo il Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2012.

AA.VV., *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano Giuffrè, 2010.

AA.VV., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, Giuffrè, 2008.

AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002.

AA.VV., *Relazione governativa al decreto legislativo n. 231/2001*, reperibile sul sito www.aodv231.it.

AA.VV., *Atti Preparatori alla Legge n. 646 del 1982*, in *Quad. Cons. Sup. Mag.*, 1982, n. 3, pp. 243 ss.

ABBATTISTA G. – MONTARULI V. – POLIGNANO A., *I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Dopo il “pacchetto di sicurezza pubblica” (Legge 24 luglio 2008, n. 125), il “collegato sicurezza pubblica” (Legge 15 luglio 2009, n. 94) e la “legge finanziaria 2010” (Legge 23 dicembre 2009, n. 191)*, Torino, Giappichelli, 2010.

ALEO S., *Sistema penale e criminalità organizzata: le figure delittuose associative*, Milano, Giuffrè, 2010.

ALESSANDRI A., *I criteri di imputazione della responsabilità all'ente: inquadramento concettuale e funzionalità*, Relazione tenuta al Convegno di Studi "A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001 – Problemi applicativi e prospettive di riforma" – Università La Sapienza, Roma, 14 e 15 aprile 2011.

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010.

ALESSANDRI A., *Criminalità economica e confisca del profitto*, in DOLCINI E. – PALIERO C. E., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, Giuffrè, 2006, vol. III, pp. 2103 ss.

ALESSANDRI A., *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pp. 534 ss.

ALESSANDRI A., *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 33 e ss.

ALESSANDRI A., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, pp. 25 ss.

ALESSANDRI A., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, pp. 25 ss.

ALESSANDRI A., voce *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, Utet, 1989, vol. III, p. 42.

AMARELLI G., *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, n. 2, pp. 4-23.

AMARELLI G., *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. n. 231/2001*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 luglio 2011.

AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 151 ss.

AMATI E. – MAZZACUVA N. (a cura di), *Diritto penale dell'economia. Problemi e casi*, II ed., Padova, Cedam, 2013.

AMATI E., *La responsabilità da reato degli enti: casi e materiali*, Assago, Milanofiori, 2007.

AMBROSETTI E. M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, II ed., Bologna, Zanichelli, 2009.

AMODIO E., *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. Pen.*, 2005, pp. 320 ss.

ARENA M. – CASSANO G., *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Giuffrè, 2007.

ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Milano, Il Saggiatore, 2007.

ASSO P. F. – TRIGILIA C., *Mafie ed economie locali. Obiettivi, risultati ed interrogativi di una ricerca*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. XIII ss.

ASTROLOGO A., *I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 l. 146/2006*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, n. 4, pp. 71 ss.

ASTROLOGO A., *“Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità all’ente nel D.lgs. 231/2001*, in *Ind. Pen.*, 2003, pp. 649 ss.

BADODI D., *Art. 24ter – Delitti di criminalità organizzata*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, pp. 313-317.

BALDUCCI P., *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi*, in *Ind. pen.*, 2002, pp. 571-587.

BARGI A. – CISTERNA A. (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, Utet, 2011.

BARILLARO M. (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, Giuffrè, 2004.

BARTOLOMUCCI S. – LUNGHINI G., *A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001: il modello organizzativo e la giurisprudenza*, in *Corr. giur.*, 2010, n. 2, pp. 5-50.

BARTOLOMUCCI S., *Il comparto della sanità: analisi di scenario tra azione penal-preventiva ex d.lgs. 231/2001 e clinical governante*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, n. 3, pp. 43 ss.

BASSI A. – EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, Giuffrè, 2006.

BASTIA P., *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 33 ss.

BECUCCI S., *La criminalità organizzata di origine straniera in Italia. Una proposta di analisi secondo una prospettiva transnazionalista*, in FIANDACA G.

– VISCONTI C., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 15 ss.

BERNASCONI A., *Art. 6*, in PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, pp. 109 ss.

BERTOLINI N., *Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines*, in *Foro ambr.*, 2003, pp. 527-535.

BLOCK A., *East side West Side. Organizing Crime in New York 1930-1950*, Cardiff, University College Cardiff Press, 1980.

BRICOLA F., *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in NUVOLONE P. (a cura di), *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 30 e ss., ora in *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1997, vol. II, tomo II, pp. 2975 ss.

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *Guida Dir.*, 2007, n. 35, pp. 40 ss.

CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010.

CAPUTO M., *La mano invisibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità degli enti*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 novembre 2012.

CARACCIOLI I., *Una sfida diabolica per i magistrati*, in *Il Sole 24ore*, 3 maggio 2001, p. 19.

CARMONA A., *Le ricadute dell’ampliamento dei reati presupposto sul modello di organizzazione*, Relazione tenuta al Convegno di Studi “A dieci anni dal

decreto legislativo n. 231/2001 – Problemi applicativi e prospettive di riforma” –
Università La Sapienza, Roma, 14 e 15 aprile 2011.

CARMONA A., *La responsabilità “amministrativa” degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, pp. 199 ss.

CARMONA A., *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, pp. 995 ss.

CARMONA A., *Premesse a un corso di diritto penale dell’economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità*, Padova, Cedam, 2002.

CASAROLI G., *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, pp. 561 ss.

CASARTELLI G., *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2012.

CASSANO F. (a cura di), *Le misure di prevenzione patrimoniale dopo il “pacchetto sicurezza”*, Roma, Nel diritto editore, 2009.

CATANZARO R., *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Padova, Liviana, 1988.

CATTADORI M., *L’adozione del modello 231 da facoltà ad obbligo per le imprese*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2010.

CATTADORI M., *Aggiornamenti normativi alla responsabilità amministrativa (rectius penale) degli enti (d.lvo. 231/01)*, *Riv. pen.*, 2009, pp. 1199 ss.

CENTONZE F., *La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2009, n. 2, pp. 219 ss.

CENTONZE A., *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, Giuffrè, 2008.

CENTORRINO M. – LA SPINA A. – SIGNORINO G., *Il nodo gordiano. Criminalità e sviluppo nel mezzogiorno*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

CERQUA F., *Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, pp. 118-142.

CERQUA L. D. (a cura di), *Profili generali della responsabilità degli enti dipendente da reato*, in *Corr. Mer.*, 2007, pp. 977-992.

CERQUA L. D., *La responsabilità da reato degli enti: modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni*, Matelica, Halley Editrice, 2006.

CERQUA L. D., *Responsabilità delle persone giuridiche: il nuovo sistema sanzionatorio*, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, n. 16, pp. 12 ss.

CHIARAVIGLIO P., *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 novembre 2012.

CIPOLLA P., *Il d.lgs. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale a dieci anni dall'entrata in vigore*, in *Giur. mer.*, 2011, n. 6, pp. 1468 ss.

CISTERNA A. (a cura di), *Codice antimafia. Commento al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dopo il D.Lgs. 218/2012 (correttivo) e la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2013.

COCCO G., *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, pp. 90 ss.

CONSO G., *Premessa*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1827.

CONTI L., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in ID. (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, CEDAM, 2001, pp. 866 ss.

CORSO S. M. (a cura di), *Codice della responsabilità da reato degli enti annotato con la giurisprudenza*, Torino, Giappichelli, 2012.

COSSEDDU A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005, pp. 1-44.

CROCE G. R. – CORATELLA C., *Guida alla responsabilità da reato degli enti*, Milano, Il Sole-24 Ore, 2009.

DALLA CHIESA N., *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Milano, Cavallotti University Press, 2012.

D'ANDREA F. M. – DE VIVO A. – MARTINO L., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2006.

D'ANGELO N., *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Rimini, Maggioli editore, 2008.

DANNA S. (a cura di), *Prodotto interno mafia. Così la criminalità organizzata è diventata sistema Italia*, Torino, Einaudi, 2011.

D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, n. 2, pp. 35 ss.

D'AVIRRO A. – DI AMATO A. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, Cedam, 2009.

DE FELICE P., *La responsabilità da reato degli Enti collettivi. Parte prima. Principi generali e criteri di imputazione*, Bari, Cacucci, 2002.

DE FRANCESCO G. – GARGANI A. – MANZIONE D. – PERTICI A. (a cura di), *Commentario al “Pacchetto sicurezza”: l. 15 luglio 2009 n. 94*, Torino, Utet, 2011.

DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, Giappichelli, 2004.

DE FRANCESCO G., *I poliedrici risvolti di un istituto senza pace*, in *Leg. pen.*, 2003, pp. 704 ss.

DE FRANCESCO G., *Organizzazioni criminali: problematiche de lege ferenda*, in *St. Iuris*, 2001, n. 12, pp. 1433 ss.

DE LISI L. C., *L’accumulo primario di ricchezza*, in DE LEO G. – STRANO M. – PEZZUTO G. – DE LISI L.C., *Evoluzione mafiosa e tecnologie criminali*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 189-194.

DELSIGNORE S., *Art. 1 – Soggetti*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Utet, 2010, pp. 75 ss.

DE MAGLIE C., *L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, Giuffrè, 2002.

DE MAGLIE C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, pp. 1348 ss.

DE MAGLIE C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa (crisi e innovazione del diritto penale statunitense)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 88 ss.

DE MARZO G., *La delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, in *Corr. giur.*, 2001, n. 1, pp. 107 ss.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2012.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato delle società nell'ottica dei principi costituzionali*, Relazione tenuta al Convegno di Studi "A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001 – Problemi applicativi e prospettive di riforma" – Università La Sapienza, Roma, 14 e 15 aprile 2011.

DE SIMONE G., *Societas e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche*, in BARTOLINO M. – EUSEBI L. – FORTI G. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, pp. 1883 ss.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, pp. 657-679.

DE SIMONE G., *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in GARUTI G. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, pp. 57-126.

DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 2008.

DE VERO G., *La responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI G. (a cura di),

Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, Cedam, 2002, pp. 3-55.

DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, pp. 1126 e ss.

DI GERONIMO P., *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008, n. 1, pp. 66 ss.

DI GERONIMO P., *Aspetti processuali del d. lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato: prime riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 1564-1576.

DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 3-152.

DI GIOVINE O., *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1325 ss.

DI NICOLA A., *La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Milano, Franco Angeli editore, 2006.

DI PINTO S., *La responsabilità da reato degli enti: profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, Giappichelli, 2003.

DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 3558 ss.

DONINI M., *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2006, pp. 735 ss.

DONINI M., *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in KOSTORIS R. E. – ORLANDI R. (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 75 ss.

EPIDENDIO T. E., *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, Cedam, 2011.

EPIDENDIO T. E., *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, pp. 19 ss.

EPIDENDIO T. E., *Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, n. 4, pp. 160 ss.

EPIDENDIO T. E., *Art. 6*, in GIARDA A. – MANCUSO E. M. – SPANGHER G. – VARRASO G. (a cura di), *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*, Milano, Ipsoa, 2007, pp. 62 ss.

EPIDENDIO T. E., *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in BASSI A. – EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 454 ss.

FANTÒ E., *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Bari, Dedalo, 1999.

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, Laterza, 2007.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte speciale. Volume I*, V ed., Bologna, Zanichelli, 2012.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2010.

FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di Mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010.

FIANDACA G., *Il concorso esterno tra sociologia e diritto penale*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di Mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 203-211.

FIANDACA G., *Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere*, in GAMBERINI A. – ORLANDI R. (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 179 ss.

FIANDACA G. – VISCONTI C., *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro it.*, 2006, pp. 86 ss.

FIANDACA G., *La tormentata vicenda del concorso esterno*, in *Legisl. pen.*, 2003, pp. 261 ss.

FIANDACA G., *La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale*, in *Foro it.*, 1991, II, c. 475.

FIDELBO G., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 435 ss.

FIORELLA A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 5102 ss.

FIORELLA A. – LANCELLOTTI G., *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato. Commento alla legge 29 settembre 2000, n. 300 e al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Presupposti della responsabilità e modelli organizzativi*, Torino, Giappichelli, 2004.

FIORENTINI G. – PELTZMAN S. (a cura di), *The Economics of Organised Crime*, Cambridge University Press, 1995.

FOFFANI L., *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma del diritto societario*, in PALAZZO F. (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2003, pp. 243-266.

FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Padova, Cedam, 1997.

FORTI G., *Uno sguardo “ai piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, pp. 1249 ss.

FORTI G., *L'impatto del d.lgs. n. 231/2001 sull'organizzazione societaria. Profili empirici*, Relazione tenuta al Convegno di Studi “A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001 – Problemi applicativi e prospettive di riforma” – Università La Sapienza, Roma, 14 e 15 aprile 2011.

FRIGNANI A. – GROSSO P., *L'organismo di controllo, sua composizione e problematiche*, in MONESI C. (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: etica d'impresa e punibilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 383 ss.

FRUSTAGLI D. – COFURCINITI G., *Le indagini economico patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata*, Milano, Giuffrè, 2013.

GALLO G. M., *Art. 2 c. 29*, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010, pp. 391 ss.

GAMBETTA D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, Einaudi, 1992.

GAROFOLI R., *Relazione introduttiva*, in CANTONE R. – GAROFOLI R. – GRATTERI N. (a cura di), *Per una moderna politica antimafia*, rapporto presentato all'AREL (Agenzia di ricerca e legislazione) a Roma l'11 marzo 2014, reperibile sul sito www.governo.it/backoffice/allegati/74520-9199.pdf, p. 12 ss.

GARUTI G. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002.

GENNAI S. – TRAVERSI A., *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, Giuffrè, 2001.

GIARDA A., *L'elenco dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 si amplia*, in *Corr. Mer.*, 2008, pp. 649 ss.

GIARDA A. – MANCUSO E. M. – SPANGHER G. – VARRASO G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, Ipsoa, 2007.

GIBILARO I. – MARCUCCI C., *La criminalità organizzata di stampo mafioso: evoluzione del fenomeno e degli strumenti di contrasto*, Lido di Ostia, Guardia di Finanza-Scuola di polizia tributaria, 2005.

GIUNTA F. – MARZADURI E. (a cura di), *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica aggiornata alla legge 15 luglio 2009, n. 94*, Milano, Giuffrè, 2010.

GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 35 ss.

GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, II ed., Torino, Giappichelli, 2004.

GIURA G., *Dalla Sospensione all'Amministrazione giudiziaria dei beni connessi alle imprese. Un'analisi socio-giuridica dal 1992 al 2012*, ricerca condotta in

collaborazione col Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Catania e col Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo.

GRASSO P., *Le imprese tra sicurezza e legalità*, in LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 325-336.

IACOVIELLO F. M., *Concorso eventuale in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla legge come reato*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 2073 ss.

JAKOBS G., *Diritto penale del nemico? Un'analisi sulle condizioni della giuridicità*, in GAMBERINI A. – ORLANDI R., *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 117 ss.

LANZI A. – PUTINATI S., *Istituzioni di diritto penale dell'economia*, Milano, Giuffrè, 2007.

LA SPINA A. – AVITABILE A. – FRAZZICA G. – PUNZO V. – SCAGLIONE A., *Mafie sotto pressione*, Milano, Franco Angeli Editore, 2013.

LA SPINA A. – SCAGLIONE A., *I costi dell'illegalità*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2011, n. 1, pp. 79 ss.

LA SPINA A. – DI GENNARO G. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Il Mulino, Bologna, 2010.

LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008.

LA SPINA A., *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino, 2005.

LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010.

LAUDATI A., *I delitti transnazionali, nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, n. 4, pp. 401 ss.

LO FORTE G., *Criminalità organizzata ed economia illegale*, in LA SPINA A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 43-75.

LO RUSSO S., *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d. lgs. 8 Giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 2522-2541.

LOTTI L., *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall'8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 87-95.

LOTTINI R., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, Giuffrè, 2005.

LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, Cedam, 2002, pp. 127 e ss.

MAIELLO V., *Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1352 ss.

MANGIONE A., *Analisi economica del diritto penale e criminalità organizzata*, Catania, Monforte Editore, 2008.

MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, Cedam, 2001.

MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, pp. 1103 ss.

MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 501 ss.

MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 445 ss.

MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, Giuffrè, 2006.

MARINUCCI G., «Societas puniri potest»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 1193-1214.

MARTUCCI P., *La criminalità economica: una guida per capire*, Roma – Bari, Laterza, 2006.

MASSARO P., *Criminalità transnazionale. Problemi e prospettive*, Bari, Cacucci, 2003.

MASSI S., *Veste formale e «corpo organizzativo» nella definizione del soggetto responsabile per l'illecito da reato*, Napoli, Jovene, 2012.

MAUGERI A. M., *Dall'actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?*, in FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 268-310.

MAUGERI A. M., *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, pp. 509 ss.

MAUGERI A. M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, Giuffrè, 2001.

MAZZA O. – VIGANÒ F., *Il “pacchetto sicurezza” 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, Giappichelli, 2009.

MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia. Problemi e casi*, II ed., Padova, Cedam, 2013.

MELILLO G., *La responsabilità da reato degli enti. Forme di criminalità, tipologie di enti e risposta sanzionatoria*, intervento tenuto al convegno “*Strumenti di prevenzione della criminalità d'impresa e della criminalità mafiosa. Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità*”, Palermo, 19 e 20 novembre 2010.

MEREU A., *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, pp. 27-108.

MILITELLO V., *Le strategie di contrasto della criminalità organizzata transnazionale tra esigenze di politica criminale e tutela dei diritti umani*, in PARANO C. – CENTONZE A. (a cura di), *L'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Lo stato dell'arte*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 245 ss.

MONESI C. (a cura di), *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2005.

MONGILLO V. – STILE A. M. – STILE G., *La responsabilità da reato degli enti collettivi. A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001*, Napoli, Jovene, 2013.

MONGILLO V., *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, n. 3-4, p. 58 ss.

MONGILLO V., *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro a fini di confisca)*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, n. 1, pp. 155-184.

MONGILLO V., *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (parte prima)*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, n. 4, pp. 103 ss.

MONTARULI V., *L'associazione di tipo mafioso*, in ABBATTISTA G. – MONTARULI V. – POLIGNANO A., *I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Dopo il "pacchetto di sicurezza pubblica" (Legge 24 luglio 2008, n. 125), il "collegato sicurezza pubblica" (Legge 15 luglio 2009, n. 94) e la "legge finanziaria 2010" (Legge 23 dicembre 2009, n. 191)*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 93-166.

MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. Gius.*, 2001, n. 23, pp. 8 ss.

MUSCO E., *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Giusto proc.*, 2002, pp. 117 ss.

NICOSIA E., *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, Giappichelli, 2012.

ORLANDI R., *Strumenti processuali e contrasto alla criminalità organizzata in Italia*, in MILITELLO V. (a cura di), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 407 ss.

PADOVANI, *L'ennesimo intervento eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi*, in *Giur. dir.*, 2009, n. 33, pp. 14 ss.

PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità «amministrativa» delle persone giuridiche*, in DE FRANCESCO G. (a cura di),

La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva", Torino, Giappichelli, 2004, pp. 13-21.

PALAZZO F., *Corso di diritto penale, parte generale*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2006.

PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2003.

PALIERO C. E. – PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, relazione svolta in occasione dell'Incontro di studio sul tema: "Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma dal 28 al 30 marzo 2011.

PALIERO C. E., *La società «punita»: del «come», del «perché», e del «per cosa»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, pp. 1516 ss.

PALIERO C. E. – PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2006, pp. 167 ss.

PALIERO C. E., *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in ALESSANDRI A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, Ipsoa, 2002, pp. 49 ss.

PALIERO C. E., *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, pp. 845 ss.

PALIERO C. E., *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 849 ss.

PALOMBO F., *Responsabilità degli enti e ruolo dei modelli di prevenzione degli illeciti*, in *Riv. pen.*, 2007, pp. 929 ss.

PAOLOZZI G., *Vademecum per gli enti sotto processo*, Torino, Giappichelli, 2005.

PARANO C. – CENTONZE A. (a cura di), *L'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Lo stato dell'arte*, Milano, Giuffrè, 2005.

PASCULLI M. A., *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, Cacucci, 2005.

PATRONO P., *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 187 ss.

PECORELLA C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, pp. 67 e ss.

PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1832-1836.

PELLISSERO M. – FIDELBO G., *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231)*, in *Legisl. pen.*, 2002, n. 3, pp. 575 ss.

PICOTTI L., *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 447 ss.

PIERGALLINI C., *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, n. 2, pp. 998 ss.

PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2001)*, in BARTOLINO M. –

EUSEBI L. – FORTI G. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, pp. 2057 ss.

PIERGALLINI C., *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001*, II ed., Milano, Giuffrè, 2010, pp. 211-256.

PIERGALLINI C., “*Societas delinquere et puniri non potest*”. *Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in *Quest. giust.*, 2002, n. 5, pp. 1079 ss.

PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, pp. 598 ss.

PIERGALLINI C., *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 1358 ss.

PISTORELLI L., *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 4562-4576.

PISTORELLI L., *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008, n. 4, pp. 123 ss.

PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008.

PULITANÒ D., *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, pp. 107 ss.

PULITANÒ D., *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi*.

Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 25-38.

PULITANÒ D., *La responsabilità “da reato” degli enti nell’ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2003, n. 6, pp. 7-29.

PULITANÒ D., *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, pp. 415-438.

PULITANÒ D., *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, agg. 2002, vol. VI, pp. 962 ss.

RANDAZZO E. (a cura di), *Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall’8 agosto 2009*, Milano, Giuffrè, 2009.

RIONDATO S., *Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell’ente e personalità della responsabilità penale dell’ente (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, pp. 824-826.

RITTATORE VONWILLER A., *L’adozione e l’implementazione del modello*, in AA.VV., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 255 ss.

RIVERDITI M., *La nozione di profitto nella confisca*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1840- 1845.

ROMANO B. – TINEBRA G., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Milano, Giuffrè, 2013.

ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, pp. 393 ss.

ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1836-1840.

ROSSI A. – GERINO F., *Art. 25 septies d. lgs. 231/2001, art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, pp. 3 ss.

ROSSI A., *Responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in ROSSI A. (a cura di), *Reati societari*, Torino, Utet, 2005, pp. 548 ss.

ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA S. – CERESA GASTALDO M. – ROSSI A., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)*, Padova, Cedam, 2004, pp. 56 ss.

RUGGIERO V., *I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico*, Milano, 2013.

RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014.

SACCO S. (a cura di), *La mafia in cantiere. L'incidenza della criminalità organizzata nell'economia: una verifica empirica nel settore delle costruzioni*, Palermo, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010.

SALAMONE R., *Il principio societas delinquere non potest. La natura della responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, Cedam, 2009, pp. 5 ss.

SANTORIELLO C., *La confisca e la criminalità d'impresa*, in BARGI A. – CISTERNA A. (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, Utet, tomo II, 2011, p. 855 ss.

SCIARRONE R., *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014, pp. 5- 38.

SCIARRONE R. (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, Donzelli editore, 2014.

SCIARRONE R. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli Editore, 2011.

SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in ID. (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli editore, 2011, pp. 3 e ss.

SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Roma, Donzelli editore, 2009.

SCOGNAMIGLIO P., *Il nuovo pacchetto sicurezza. Commento organico alla L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)*, Napoli, Edizioni Simone, 2009.

SCOLETTA M., *Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti*, in CORBETTA S. – DELLA BELLA A. – GATTA G. L. (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38*, Milano, Ipsoa, 2009, pp. 373 ss.

SGUBBI F. – GUERINI T., *L'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 2014.

SORGI E., *Modelli organizzativi aziendali e applicazione pratica del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001*, intervento tenuto al convegno “*Strumenti di prevenzione della criminalità d'impresa e della criminalità mafiosa. Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità*”, Palermo, 19 e 20 novembre 2010.

SPAGNOLO G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Giuffrè, 2007.

TANDA P. (a cura di), *Criminalità, economia e cultura della legalità. Atti dei Convegni “Criminalità organizzata e sviluppo economico” e “Legalità, giustizia e sviluppo economico”*, Napoli, Jovene, 2007.

TARANTOLA A. M., *Dimensione delle attività criminali, costi per l'economia, effetti della crisi economica*, relazione presentata dal Vice Direttore Generale della Banca d'Italia alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il 6 giugno 2012.

TOSI F., *La Regione Sicilia “premia” le strutture sanitarie private accreditate che adottano modelli di organizzazione ex d.lgs. 231/2001. Nota ai decreti n. 1179/11 e 1180/11 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 luglio 2011.

TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione)*, Roma, Dike, 2010.

TRINCI A., *Introduzione*, in TOVANI S. – TRINCI A. (a cura di), *Il pacchetto sicurezza. Commento organico alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legislazione*

speciale (in materia, tra l'altro, di stranieri, codice della strada, misure di prevenzione), Roma, Dike, 2010, pp. 8-12.

TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Milano, Giuffrè, 2008.

VENEZIANI P., *Art. 5 – Responsabilità dell'ente*, in CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, UTET, 2010, pp. 115 ss.

VIGANÒ F., *Art. 15*, in PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, Cedam, 2008, pp. 207 ss.

VIGNOLI F., *La responsabilità “da reato” dell'ente collettivo fra rischio di impresa e colpevolezza*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2006, pp. 103 ss.

VINCIGUERRA S. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1827 ss.

VINCIGUERRA S., *Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in ID. (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 1827- 1832.

VINCIGUERRA S. – CERESA GASTALDO M. – ROSSI A., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)*, Padova, Cedam, 2004.

VISCONTI C., *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 705-737.

VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014.

VISCONTI C., *Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per le imprese infiltrate: l’esempio milanese*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2012.

VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, Giappichelli, 2003.

VISCONTI C., *Il concorso esterno nell’associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico-criminali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, pp. 1306 e ss.

ZAMAGNI S., *Mercati illegali e mafie: l’economia del crimine organizzato*, Bologna, Il Mulino, 1993.

ZANOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Milano, Giuffrè, 2008.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte Cost., 8 novembre (dep. 20 novembre) 1995, n. 487, reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it.

Corte cost., 25 gennaio (dep. 9 febbraio) 2012, n. 21, reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it.

Cass., sez. un., 15 febbraio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, pp. 2059 ss.

Cass. pen., 23 agosto 1994, Amato, in *Cass. pen.*, 1994, pp. 2678 ss.

Cass. Sez. Un., 5 ottobre (dep. 28 dicembre) 1994, n. 16, Demitry (con nota di IACOVIELLO), in *Cass. Pen.*, 1995, p. 842.

Cass. Sez. Un., 3 luglio 1996, Chabni, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 972 ss.

Cass. pen., 5 gennaio 1999, Cabib, in *Riv. Pen.*, pp. 251 e ss.

Cass. Sez. Un., 30. ottobre 2002 (dep. 21 maggio 2003), n. 22327, Carnevale, in *Foro it.*, 2003, II, c. 453.

Cass. pen., 22 aprile 2004, n. 18941, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 4047 ss.

Cass. pen., 22 marzo 2005 n. 14236, Iovino, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2252 ss.

Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino (con nota di FIANDACA – VISCONTI), in *Foro it*, 2006, II, p. 80 ss.

Cass. pen., 11 ottobre 2005, n. 46552, D'Orio, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1074 ss.

Cass. pen., 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), n. 3615, in *Foro it.*, 2006, II, c. 329.

Cass. pen., 2 ottobre 2006, n. 32627, in *Guida al dir.*, 2006, n. 42, pp. 61 ss.

Cass. pen., 29 aprile 2008, n. 36769, Bini e altri, reperibile in www.dejure.it.

Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, in *Foro it.*, 2009, II, c. 36.

Cass. pen., 9 luglio (dep. 9 ottobre) 2008, n. 38430, Società Liquorificio Luxor, reperibile in www.dejure.it.

Cass. Pen., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Guida dir.*, 2008, n. 31, pp. 102 ss.

Cass. pen., 16 ottobre 2008, n. 39042, Samà, reperibile in www.dejure.it.

Cass. pen., 27 gennaio 2009, n. 8466, reperibile in www.dejure.it.

Cass. pen., 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni, reperibile in www.dejure.it.

Cass. pen., 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Guida al dir.*, 2010, n. 39, pp. 98 ss.

Cass. pen., 30 giugno 2010, n. 30534, Tallura, in *Riv. pen.*, 2010, pp. 1111 ss.

Cass. pen., 9 luglio 2010, n. 28699 (con nota di DI GIOVINE), in *Cass. pen.*, 2011, pp. 1888 ss.

Cass. pen., 15 dicembre 2010, n. 15657, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 2556 ss.

Cass. pen., 17 luglio 2012, n. 34576, reperibile in www.dejure.it.

Cass. pen., 11 settembre 2011 (dep. 29 marzo 2012), n. 11808, reperibile in www.penalecontemporaneo.it

Cass. pen., 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, Riva Fire S.p.a., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, n. 2, pp. 988 ss.

Cass. pen., 15 settembre 2014, n. 37726, reperibile in www.giurisprudenzapenale.com.

Trib. Catania, 28 marzo 1991 (con nota di FIANDACA), in *Foro it.*, 1991, II, c. 472.

Trib. Bari, 30 giugno 1996, Cavallari, n. 721, inedita cit. in VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, Giappichelli, 2003.

Trib. Palermo, 13 dicembre 1996, Scamardo, in *Foro it.*, 1997, II, c. 706 ss.

Trib. Milano, 20 settembre 2004, reperibile in <http://olympus.uniurb.it/>.

Trib. Milano, 17 novembre 2009, Impregilo S.p.A., reperibile in www.penalecontemporaneo.it.

Trib. Milano, 11 giugno 2010, in www.penalecontemporaneo.it.

App. Milano, 21 marzo 2012, Impregilo S.p.A., reperibile in www.penalecontemporaneo.it.

Trib. Milano, 20 luglio 2012, Valle e altri, inedita, cit. in RUSSO R., *Mafie e imprese: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014, pp. 226-231.